Giuseppe Marchionna

LA FABBRICA DEI MATERIALI

L'organizzazione del ciclo di raccolta integrata dei rifiuti con annesso Distretto Recupero Materia in un perimetro di Area Omogenea nella Regione Puglia

Prefazione di Maurizio Bruno
Presidente della Provincia di Brindisi
Sindaco di Francavilla Fontana

Budnet & Smartsol
Business Development, New Technologies & Smart Solutions

youcanprint

Giuseppe Marchionna

LA FABBRICA DEI MATERIALI

L'organizzazione del ciclo di raccolta integrata dei rifiuti con annesso Distretto Recupero Materia in un perimetro di Area Omogenea nella Regione Puglia

Prefazione di Maurizio Bruno
Presidente della Provincia di Brindisi
Sindaco di Francavilla Fontana

Budnet & Smartsol
Business Development, New Technologies & Smart Solutions

Youcanprint *Self-Publishing*

Titolo | La Fabbrica dei Materiali
Autore | Giuseppe Marchionna

Immagine di copertina a cura dell'autore

ISBN | 9788892635685

© 2016
Tutti i diritti di quest'opera sono di esclusiva proprietà dell'autore

Youcanprint Self-Publishing
Via Roma, 73 - 73039 Tricase (LE) - Italy
www.youcanprint.it
info@youcanprint.it
Facebook: facebook.com/youcanprint.it
Twitter: twitter.com/youcanprintit

INDICE

PREFAZIONE....13

INTRODUZIONE....15

1. IL QUADRO NORMATIVO....19
1.1 Normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti....19
1.1.1 D.Lgs. 152/2006 T.U. Ambiente: Finalità, Principi e Criteri di priorità....19
1.1.2 Decreto 26 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente: Linee Guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani....21
1.1.3 Regione Puglia: Legge Regionale 24/2012 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali" e modifiche apportate dalla L.R. 20 del 4 agosto 2016....32

2. IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (PRGRU REGIONE PUGLIA)....35
2.1 Aspetti demografici e socio-economici della Regione Puglia....35
2.1.1 La popolazione residente al 31.12.2015....35
2.1.2 Analisi dei dati di produzione e raccolta dei rifiuti solidi urbani in Puglia....35
2.2 Stima dei fabbisogni impiantistici nello scenario delineato dal PRGRU Puglia....36
2.2.1 Necessità impiantistica per il trattamento del rifiuto organico....37
2.2.2 Necessità impiantistica per il trattamento delle frazioni secche....39
2.3 La perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale e le Aree Omogenee previste dalla L.R. 20/2016 per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti....46
3. ECONOMIA CIRCOLARE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI....49
3.1 I protagonisti della nuova filiera produttiva dei rifiuti....49
3.2 Punti di forza e di debolezza del sistema italiano di gestione dei rifiuti....50
3.3 Le prospettive del nuovo modello....50
3.3.1 Le iniziative per la riduzione dei rifiuti....51
3.3.2 Le iniziative per il riutilizzo....54
3.3.3 L'organizzazione di raccolte differenziate intelligenti....54
3.3.4 L'industria della preparazione al riciclo e l'industria manifatturiera di riciclo....55
3.3.5 La gestione del rifiuto residuo: i trattamenti finali....56
4. IL CUORE DEL DISTRETTO RECUPERO MATERIA. L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO (TMB) DI NUOVA GENERAZIONE....59
4.1 Gli obiettivi ed i vantaggi di un impianto TMB di nuova generazione....59
4.2 Il layout di un impianto TMB con sistemi di recupero dei materiali....60
4.3 Le tecnologie disponibili e la loro diffusione....63
4.3.1 Il trattamento meccanico....63
4.3.1.1 Riduzione dimensionale....64
4.3.1.2 Vagliatura dimensionale....64
4.3.1.3 Separazione gravimetrica....64
4.3.1.4 Separatori magnetici....65
4.3.1.5 Separatori elettrostatici....65
4.3.2 Il trattamento biologico....65
4.3.2.1 Digestione Anaerobica....66
4.3.2.1.1 Processo wet (Digestione ad umido)....67
4.3.2.1.2 Processo dry (Digestione a secco)....67
4.3.2.1.3 Processo semi-dry....67
4.3.2.2 Digestione Aerobica....67
4.3.2.3 Biostabilizzazione....68
4.3.2.4 Bioessiccazione....68

5. LE PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 71
5.1 Lo schema di Delibera Consiliare per l'adozione della Strategia Zero Rifiuti 73
5.2 Lo schema di Convenzione ex art. 30 TUEL per la creazione del Distretto Recupero Materia....77
5.3 Lo schema di Carta dei Servizi del ciclo di raccolta integrata secondo la Strategia Zero Rifiuti, con annesso Distretto Recupero Materia da realizzare nel perimetro di Area Omogenea 91
1. Premessa....92
2. Inquadramento demografico e socio-economico dell'area omogenea 96
2.1 La popolazione residente al 31.12.2015 nei Comuni dell'Area Omogenea 96
2.2 Analisi dei dati di produzione e raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'Area Omogenea 96
2.3 Quantità e qualità delle singole frazione merceologiche sul totale della raccolta R.S.U. nell'Area Omogenea 96
2.4 Analisi gestioni esistenti servizi di spazzamento, raccolta e trasporto nell'Area Omogenea 97
2.5 Analisi situazione impiantistica attuale nell'Area Omogenea 97
3. I principi fondamentali della Carta dei Servizi....98
3.1 Rispetto delle normative 98
3.2 Eguaglianza ed imparzialità del servizio 98
3.3 Continuità e servizio di emergenza....98
3.4 Partecipazione e informazione 98
3.5 Trasparenza e controllo 98
3.6 Cortesia 99
3.7 Efficienza ed efficacia....99
3.8 Qualità e tutela dell'ambiente....99
3.9 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi....99
3.10 Semplificazione delle procedure....99
4. Standard di qualità dei servizi.... 100
4.1 Standard generali 100
4.1.1 Kit per la Separazione dei rifiuti solidi urbani previsti per l'utenza domestica.... 100
4.1.2 Kit per la Separazione dei rifiuti solidi urbani previsti per l'utenza non domestica 101
4.2 Standard specifici.... 102
4.2.1 Raccolta della frazione organica (FORSU) 102
4.2.2 Raccolta della Frazione Verde 103
4.2.3 Raccolta della Carta e del Cartone 103
4.2.4 Raccolta della Plastica e dei Metalli 104
4.2.5 Raccolta del Vetro.... 105
4.2.6 Raccolta del Rifiuto Indifferenziato (Secco Residuo) 106
4.2.7 Raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP).... 106
4.2.8 Raccolta Rifiuti Urbani non Pericolosi (Frazioni Residuali).... 107
4.2.9 Distretto Recupero Materia 107
5. Avvio e messa a regime di nuovi servizi di raccolta integrata 113
6. Monitoraggio e valutazione durante la durata del contratto 114
6.1. Servizio di spazzamento e di igiene urbana 114
6.2. Interventi programmati: durata massima e tempi di preavviso.... 115
6.3. Pronto Intervento 115
7. Corrispettivi provenienti dalla commercializzazione degli imballaggi 115
5.4 Le Convenzioni con il CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi: gli accordi tecnici . 117
5.4.1 Accordo di Programma Quadro ANCI - CONAI 117
Capitolo 1 - I soggetti 117
Capitolo 2 - I principi.... 117
Capitolo 3 - Gli aspetti normativi.... 118

Capitolo 4 - I condiviso 121
Capitolo 5 - Gli impegni delle parti e le modalità attuative 122
Capitolo 6 – L'operatività dell'Accordo 124
Capitolo 7 - Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata 127
Capitolo 8 - La governance dell'Accordo 128
Capitolo 9 - Sanzioni 130
Capitolo 10 - Le disposizioni transitorie 131
5.4.2 Accordo ANCI-RICREA: Allegato tecnico imballaggi in acciaio 133
Capitolo 1 - Oggetto 133
Capitolo 2 - Convenzione 133
Capitolo 3 - Obblighi delle parti 133
Capitolo 4 - Qualità 133
Capitolo 5 - Imballaggi in acciaio da raccolta differenziata 135
5.1 Obblighi delle Parti 135
5.2 Metodologia di raccolta 135
5.3 Piattaforma di conferimento 135
5.4 Resa del Materiale da parte del Convenzionato 136
5.5 Fasce di Qualità 136
5.6 Corrispettivi 136
5.7 Obblighi di Trasmissione (Banca dati ANCI-CONAI) da parte del Convenzionato e di RICREA 137
Capitolo 6 - Imballaggi in acciaio da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati 137
6.1 Obblighi delle parti 138
6.2 Resa del Materiale da parte del Convenzionato 138
6.3 Fasce di Qualità 139
6.4 Corrispettivi 139
Capitolo 7 Imballaggi in acciaio da impianti trattamento ceneri di combustione dei rifiuti urbani indifferenziati 139
7.1 Obblighi delle parti 140
7.2 Resa del Materiale da parte del Convenzionato 140
7.3 Fasce di Qualità 140
7.4 Corrispettivi 141
Capitolo 8. Fatturazione 141
Capitolo 9. Campagne di comunicazione 141
5.4.3 Accordo ANCI-CIAL: Allegato tecnico imballaggi in alluminio 143
1. Oggetto 144
2. Modalità di attuazione 144
3. Validità e decorrenza 144
4. Obblighi delle parti 144
5. Raccolta differenziata [RD] 145
5.1 Modalità e Obiettivi di Raccolta Differenziata 146
5.2 Piattaforme di conferimento 146
5.3 Prestazioni Aggiuntive 147
5.4 Corrispettivi 147
5.5 Parametri Qualitativi 148
5.6 Obblighi dei Convenzionati 148
5.7 Trasmissione dei dati 149
6. Imballaggi alluminio da impianti di cernita meccanica rifiuti [RU] 149
6.1 Modalità 150
6.2 Corrispettivi 150
6.3 Parametri qualitativi 150
7. Imballaggi alluminio da residui di impianti di combustione [noduli] 151

7.1 Modalità 152
7.2 Corrispettivi 152
7.3 Parametri qualitativi 152
8. Resa del materiale 153
9. Audit 153
10. Fatturazione 153
11. Campagne di comunicazione 154
12. Promozione ed incentivi 154
13. Accordi volontari 154
5.4.4 Accordo ANCI-COMIECO: Allegato tecnico imballaggi in carta e cartone 157
1. Oggetto dell'allegato tecnico carta 157
2. Convenzioni 157
3. Obblighi delle parti 158
3.1 Raccolta 158
3.1.1 Criteri di individuazione e di modifica delle piattaforme 159
3.1.2 Piattaforma di conferimento individuata e organizzata dal Convenzionato 159
3.1.3 Piattaforma di conferimento individuata da COMIECO 159
3.2 Dati e comunicazioni 160
3.2.1 Comunicazione dei quantitativi previsionali 160
4. Modalità ed obiettivi di raccolta 161
5. Corrispettivi 162
6. Standard qualitativi e procedura di verifica 163
7. Fatturazione 163
8. Campagne di comunicazione e accordi per la formazione 163
9. Monitoraggio 164
10. Richiami Legge 231/2001 164
5.4.5 Accordo ANCI-RILEGNO: Allegato tecnico imballaggi di legno 165
1. Oggetto dell'allegato 165
2. Convenzioni 165
3. Definizione degli obblighi delle parti 165
4. Modalità di raccolta 165
5. Corrispettivo 166
6. Promozione e servizi aggiuntivi 166
7. Accertamento della qualità 167
8. Fatturazione 167
9. Campagne di informazione 167
10. Accordi territoriali 167
11. Progetto sughero 168
12. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati Anci - Conai per i soggetti convenzionati 169
13. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati Anci - Conai per RILEGNO 169
5.4.6 Accordo ANCI-COREPLA: Allegato tecnico imballaggi in plastica 171
1. Oggetto dell'allegato 171
2. Convenzioni 171
3. Obblighi delle parti 171
4. Modalità di raccolta 172
5. Piattaforme di conferimento e prestazioni aggiuntive 173
5.1 Conferimento monomateriale 173
5.2 Raccolta multimateriale 174
5.2.1 Raccolta multimateriale conferita a CSS 174
5.2.2 Raccolta multimateriale conferita a CC 175
6. Corrispettivi 175

6.1 Raccolta ... 175
6.1.1 Corrispettivo netto di raccolta ... 176
6.1.1.1 Corrispettivo imballaggi in plastica ... 176
6.1.1.2 Definizione della frazione estranea ... 177
6.1.1.3 Costo complessivo della frazione estranea (Cfes + Cfer) ... 177
6.1.2 Bilancio di massa e conguaglio trimestrale ... 178
6.1.3 Limiti soglia di conformità del materiale conferito ... 178
6.1.4 Corrispettivi oltre soglia ... 180
6.1.5 Analisi qualitative ... 180
6.2 Prestazioni aggiuntive ... 181
6.3 Adeguamento dei corrispettivi ... 183
7. Fatturazione ... 183
8. Campagne di comunicazione ... 183
9. Accordi volontari ... 183
10. Incentivazione utilizzo manufatti in plastica riciclata ... 184
11. Imballaggi in plastica non assoggettati a CAC ... 184
12. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI – CONAI ... 184
13. Gestione transitoria convenzioni e deleghe ... 184
5.4.7 Accordo ANCI-COREVE: Allegato tecnico imballaggi in vetro ... 185
1. Parte I - Principi e regole generali ... 185
A. Oggetto dell'Allegato ... 185
B. Attuazione dell'Accordo Quadro e dell'Allegato Tecnico ... 185
C. Uscita/rientro dalle Convenzioni locali ... 186
D. Comunicazione ... 186
E. Commissione Tecnica e utilizzo dell'incentivo COREVE per il miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta ... 186
2. Parte II - Convenzioni locali ... 187
A. Obblighi delle Parti, corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento ... 187
B. Avvio del rinnovo dell'accordo Quadro ... 188
B.1 Corrispettivo iniziale (dal 1.4.2014) ... 188
B.2 Corrispettivi garantiti nel periodo 1.4.2014 e 31.3.2015 (nel seguito 1° anno), al netto della rivalutazione definita dall'Accordo Quadro ... 188
B.2.1 Eventuali Conguagli a favore dei Convenzionati, 1° anno ... 188
B.2.2 Eventuali Conguagli a favore di COREVE, 1° anno ... 188
B.3 Corrispettivi garantiti nel periodo 1.4.2015 e 31.3.2016 (nel seguito 2° anno) e corrispettivi definitivi dal 1.4.2016 al 31.3.2019, al netto della rivalutazione definita dall'Accordo Quadro ... 189
B.3.1 Eventuali Conguagli a favore dei Convenzionati, 2° anno ... 189
B.3.2 Eventuali Conguagli a favore di COREVE, 2° anno ... 189
B.3.3 Nuovi corrispettivi con decorrenza 1.4.2016 ... 189
C. Modalità di ritiro del materiale ... 189
C.1 Trasporto dei rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dal Convenzionato eseguito dall'aggiudicatario dell'asta o dal titolare della convenzione assegnata, chiamati "mandatario COREVE" ... 189
C.2 Trasporto effettuato a cura del Comune o del suo Delegato ... 190
D. Determinazione della fascia qualitativa e del relativo corrispettivo; verifica periodica della fascia qualitativa di appartenenza ... 190
D.1 Nuove Convenzioni e attribuzione della fascia di appartenenza ... 191
D.2 Convenzioni in essere, attribuzione e revisione del corrispettivo in base alla media mobile delle ultime analisi effettuate ... 191
E. Durata e rescissione della convenzione ... 192
F. Controversie ... 192
Allegato 1: Corrispettivi ... 192

Allegato 2: Raccomandazioni: ... 193
Allegato 3: Conguagli ... 194
Allegato 4: Contributi al trasporto effettuato dal convenzionato o da terzi incaricati dallo stesso 195
Allegato 5: Protocollo di analisi ... 195
Allegato 6: Frequenza delle Analisi ... 199
Allegato 7: Scelta delle società di controllo ... 199
Allegato 8: Procedura per la determinazione dei valori definitivi in caso di richiesta di analisi integrativa ... 199
Addendum all'Allegato Tecnico Vetro ... 199
5.4.8 Accordo ANCI-CONAI: Convenzione Locale-Tipo ... 201
Articolo 1 – Premesse e allegati ... 202
Articolo 2 – Oggetto ... 202
Articolo 3 – Durata ... 202
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati ... 202
Articolo 5 – Titolarità degli imballaggi ... 203
Articolo 6 – Recesso ... 203
Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione ... 203
Art. 8 – Adeguamento dei corrispettivi ... 204
Art. 9 – Facoltà di avvalersi di terzi ... 204
Art. 10 – Comunicazioni ... 204
Art. 11 – Controversie ... 204
Art. 12 – Tutela della privacy ... 205
Articolo 13 – Definizioni ... 205
Articolo 14 – Ulteriori obblighi delle PARTI ... 206
Articolo 15 – Smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE da parte del Convenzionato ... 207
Articolo 16 – Dati e condizioni per la fatturazione e la compilazione dei formulari ... 207
Articolo 17 – Penali ... 208
Articolo 18 – Cessione della Convenzione e/o dei diritti ed obblighi ... 208
Articolo 19 – Rinvio ... 208
5.5 Modello di delega 2014-2019 per la sottoscrizione delle convenzioni ANCI-CONAI ... 215
5.6 Lo schema di Accordo di Programma con le Organizzazioni Imprenditoriali per la definizione di "Circuiti Organizzati di Raccolta" ... 217
Articolo 1 Oggetto e finalità dell'accordo di programma ... 221
Articolo 2 Soggetti interessati ... 221
Articolo 3 Circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti ... 222
Articolo 4 Circuiti di raccolta dei rifiuti organizzato dai gestori del servizio pubblico ... 222
Articolo 5 Circuito di raccolta dei rifiuti organizzato da altri soggetti ... 222
Articolo 6 Modalità di conferimento ... 222
Articolo 7 Adempimenti semplificati a carico delle imprese agricole ... 223
Articolo 8 Adempimenti a carico del circuito organizzato di raccolta ... 223
Articolo 9 Impegni delle OO.II. firmatarie ... 224
Articolo 10 Estensione dell'accordo ... 225
Articolo 11 Modifiche all'accordo ... 225
Articolo 12 Verifiche ... 225
Articolo 13 Durata ... 225
Articolo 14 Norme finali ... 225
5.7 Lo sviluppo di una filiera delle Imprese del Riciclo ... 229
5.7.1 Azioni per il riciclo ... 231
5.7.2 Le nuove tecnologie di selezione ... 232
5.7.3 Lo sviluppo delle filiere del riciclo ... 233
5.7.3.1 I flussi di plastica recuperati e le filiere del riciclo delle plastiche eterogenee ... 233
5.7.3.2 La filiera della selezione dei Raee e del recupero delle terre rare ... 235

5.7.3.3 La filiera del recupero delle terre di spazzamento 235
5.7.3.4 La filiera del riutilizzo e del riciclo dei prodotti tessili 235
5.7.3.5 La filiera del riciclo dei materassi 237
5.7.3.6 La filiera del recupero dei prodotti sanitari assorbenti 238
5.7.3.7 Sviluppare e qualificare i trattamenti biologici 239
5.8 La responsabilizzazione dei cittadini. La Tariffa Puntuale dei rifiuti: paghi per quello che produci 241

6. CONCLUSIONI 244

PREFAZIONE

Sono convinto che, agli occhi del comune cittadino, la gestione dei rifiuti in Italia appaia un sistema complicato, intricato e assai spesso inefficiente.
E parlo di un'inefficienza che non sta solo nei deludenti andamenti delle raccolte differenziate, che pure pesano molto sugli equilibri economici e ambientali, ma anche di quella inefficienza che ti aggredisce attraverso l'inaccettabile degrado a cui spesso le città vengono abbandonate, pur in presenza di una tassa di smaltimento rifiuti veramente sproporzionata ed ingiustificata.
Devo ammettere che mai prima d'ora la "**questione rifiuti**" mi è apparsa così decisiva per la qualità della vita nelle Città, ma anche per gli equilibri finanziari delle Amministrazioni Comunali sempre più alle prese con le drastiche riduzioni delle disponibilità di risorse.
Per questo credo che il lavoro di Pino Marchionna arrivi al momento giusto, cercando di offrire un punto di riferimento nel confronto anche aspro che si deve aprire sulle prospettive di risanamento e di nuovo sviluppo di questo comparto.
Gli strumenti che questo libro offre agli amministratori pubblici, ai dirigenti comunali, alle imprese e anche ai comuni cittadini interessati a queste tematiche sono ampi, vari e complessi, ma tutti tendono a convergere verso un approccio innovativo alla "questione rifiuti", cercando di evitare "romanticherie" ambientaliste e fondamentalismi liberisti.
Marchionna ci spinge a considerare finito il tempo di "gingillarci" sulle percentuali di raccolte differenziate che vengono raggiunte nei vari Comuni, con tanto di gare, diplomi e medaglie.
E' venuto invece il tempo di "pesare" i materiali effettivamente riciclati, per valutare quanto e cosa essi rappresentino nella nostra economia in termini di risparmio di materia prima e di energia.
Ciò sottintende un nuovo approccio verso l'ambiente che non si arresta più sulla soglia del generico rispetto verso il "Creato", ma va oltre per cercare di evitare nuovo consumo di territorio (discariche), oppure ulteriori emissioni di agenti inquinanti (inceneritori).
Dare sostanza a questo nuovo impegno significa rivedere la nostra posizione culturale sui rifiuti, cominciando a considerarli alla stregua di risorse da valorizzare, piuttosto che considerarli un "problema" di cui ci dobbiamo disfare, allontanandoli da casa nostra, abbandonandoli per strada o conferendoli in discarica.
Questa rivoluzione comportamentale si può perseguire attraverso una serie di iniziative e misure per rendere più intelligenti le raccolte differenziate: da quelle delle frazioni principali, a quelle dell'abbigliamento e dell'arredamento, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, attraverso una combinazione organizzata di centri di raccolta e di riuso che valorizzino queste risorse prima ancora che esse diventino rifiuti.
Contestualmente abbiamo la necessità di rafforzare la raccolta dell'umido, giacché questa appare l'unica via per un rapido rispetto delle richieste dell'UE sulla riduzione del rifiuto biodegradabile in discarica, ma anche per avviarci a considerare l'umido una risorsa per nuovi prodotti e per intermedi ad alto valore aggiunto che vanno dal biogas alla chimica verde.
A valle delle raccolte differenziate, diventa essenziale far crescere e qualificare una vera e propria "industria di preparazione al riciclo", che abbia l'obiettivo di creare un'economia del recupero di materia, ma anche di ricercare nuovi sbocchi nell'industria manifatturiera fondata sulle materie seconde.

La ricetta risulta quindi abbastanza chiara:

a) più attenzione ed energie investite nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti (riduzione dei rifiuti e loro riutilizzo);
b) pochi e nuovi impianti che incoraggino la digestione anaerobica (produzione di biogas), il compostaggio (produzione di ammendante per rigenerare i terreni) e il recupero di materia (per alimentare la filiera dell'industria manifatturiera fondata sulle materie seconde).

Questo ambizioso disegno fa strada ad una nuova competitività delle nostre imprese fondata sulla capacità innovativa del sistema industriale, ma anche ad una nuova filiera del manifatturiero che parte dalle materie seconde.

È un futuro che offre grandi opportunità: dal protagonismo potenziale della meccanica nella preparazione al riciclo, all'impiego delle materie seconde nella manifattura, alle nuove filiere industriali che possono nascere da questo nuovo approccio.

In Italia, qui al Sud, abbiamo forza e talenti per cambiare il nostro futuro, per rilanciare il nostro sistema di gestione rifiuti e farne un pezzo trainante dell'economia, dell'industria e dell'innovazione, partendo proprio dalle capacità, dalle tecnologie, dalle migliori pratiche già in campo, dalle nostre imprese che sono già oggi in prima linea a livello internazionale.

Il principio ispiratore di tutto questo disegno è quello dell'**economia circolare**: un modello di sviluppo non più lineare (dalla materia, al prodotto, al suo smaltimento), bensì "*un'economia pensata per potersi rigenerare da sola*", che parte dalla progettazione di un sistema più efficiente nell'uso delle risorse, affidandosi al massiccio utilizzo di quelle rinnovabili, ad una produzione e un consumo più responsabile verso l'intero ciclo di vita del prodotto; ad una forte capacità di innovazione e di design di prodotto fatto per durare.

Solo così possiamo sperare che in futuro le nostre città non siano più "stuprate" dall'abbandono incontrollato dei rifiuti e che le nostre discariche cessino di rappresentare veri e propri "reattori biologici", per diventare finalmente innocui depositi destinati solo a scarti e rifiuti stabilizzati e mineralizzati.

E' vero! Per fare tutto questo è evidente che c'è bisogno di tutti, dalle Amministrazioni ai Cittadini. Ma non credo che si possa continuare con gli stucchevoli appelli alla collaborazione e alla responsabilità che cadono puntualmente nel nulla.

Abbiamo il dovere di offrire ai cittadini un'occasione da cogliere, un'opportunità di coinvolgimento e un movente per partecipare convintamente.

E' questa, quindi, la migliore occasione per introdurre – sia pure sperimentalmente – quei sistemi di tariffazione innovativi, fondati sulla registrazione dei quantitativi dei rifiuti conferiti da ognuno di noi (sistema che nella mia Francavilla abbiamo già avviato con l'installazione di 16 isole automatizzate con pesatura del rifiuto), per arrivare all'obiettivo finale di far pagare a ciascuno solo per i rifiuti prodotti, secondo i modelli PAYT (Pay As You Trow).

Se su questi temi riusciremo a creare un vasto movimento che coinvolga e responsabilizzi le Amministrazioni pubbliche, il Sistema industriale e la più vasta Comunità sociale, gran parte delle criticità che pure gravano sui nostri territori saranno positivamente superate.

E' giunto il tempo che ognuno faccia la sua parte!

Maurizio Bruno
Presidente della Provincia di Brindisi
Sindaco di Francavilla Fontana

INTRODUZIONE

L'eccessiva produzione dei rifiuti solidi urbani, rappresenta uno dei maggiori problemi del terzo millennio, soprattutto in riferimento alle necessità sempre più emergenti di trovare una soluzione al loro smaltimento.
Questo continuo proliferare di rifiuti evidenzia, in modo incontrovertibile, come il consumo irrazionale di risorse sia divenuto un gravissimo problema, che ogni singolo individuo contribuisce ad alimentare col proprio stile di vita.
In innumerevoli realtà locali si registrano quotidianamente i segnali di crisi di una strategia di gestione dei rifiuti che sembra più orientato alla sua rimozione, piuttosto che ad una sua definitiva soluzione,
Si continua a ricorrere a nuovi impianti di discarica o di incenerimento che, garantendo brevi periodi di respiro al sistema, rinviano ad un futuro sempre più prossimo il punto di collasso del sistema stesso.
Questo quadro problematico porta con sé la crescita dei problemi legati all'inquinamento ambientale e la preoccupazione che una gestione dei rifiuti così organizzata sia sempre più facile preda delle sfere criminali, mentre la disponibilità di nuove porzioni di territorio da sacrificare ai rifiuti si fa sempre più scarsa, così come il consenso dei cittadini che vedono peggiorare la propria qualità di vita.
Queste brevi considerazioni impongono una svolta definitiva alla strategia di gestione dei rifiuti che peraltro viene fortemente ed espressamente sollecitata dall'Unione Europea.
Il punto di partenza è la revisione critica del ciclo di vita dei prodotti: la cultura attualmente dominante interpreta il ciclo dei prodotti "***dalla culla alla tomba***", considerando la vita del prodotto all'interno di un ciclo temporale nel quale esso ha una unica occasione di utilità dopo la quale esso diventa un rifiuto, molto spesso prima ancora che vengano meno le sue caratteristiche funzionali (come nel caso di dispositivi tecnologici che, pur essendo ancora funzionanti, vengono considerati obsoleti).
E' ormai evidente che è necessaria una rivoluzione copernicana che riconsideri il ciclo di vita dei prodotti, proponendo un nuovo ciclo "***dalla culla alla culla***", in ciò assegnando ad ogni prodotto la possibilità concreta di vivere una nuova fase di vita, riducendo nel frattempo lo smodato utilizzo di nuove materie prime la cui disponibilità non è affatto illimitata.
E' questo il pensiero fondamentale posto a base della cosiddetta "**economia circolare**".
Lungo questo percorso l'Unione Europea ha avviato un complesso processo di riesame della legislazione in vigore, nonché una revisione dei principali target delle direttive di settore, con l'obiettivo generale di rimuovere gli ostacoli alle attività di riciclo presenti sul mercato interno.
Due i momenti fondamentali di tale riesame:

a) luglio 2014, con la pubblicazione della Comunicazione *Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti*[1];
b) luglio 2015 con la Risoluzione del Parlamento europeo intitolata *Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare*[2].

[1] *Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe*, Bruxelles 02.07.2014, COM(2014)398 e successive modifiche del 25.09.2015
[2] *Resource efficiency: moving towards a circular economy*, 2014/2208 (INI)

La Commissione europea nella propria comunicazione dichiara che "*nei sistemi di economia circolare i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e non ci sono rifiuti. Quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse restano all'interno del sistema economico, in modo da poter essere riutilizzate più volte a fini produttivi e creare così nuovo valore. Per passare a un'economia più circolare occorre apportare cambiamenti nell'insieme delle catene di valore, dalla progettazione dei prodotti ai modelli di mercato e di impresa, dai metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse alle modalità di consumo: ciò implica un vero e proprio cambiamento sistemico e un forte impulso innovativo, non solo sul piano della tecnologia, ma anche dell'organizzazione, della società, dei metodi di finanziamento e delle politiche.*

Il passaggio all'economia circolare deve quindi essere visto in una chiara ottica di **coinvolgimento sistemico dell'intera filiera produttiva e manifatturiera** del Paese, che si deve dotare di una visione strategica di medio-lungo periodo.

A questo proposito un elenco di iniziative concrete da assumere con ogni urgenza è fornito dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il Documento Programmatico del Gruppo di Lavoro "Materiali, Rifiuti ed Economia circolare"[3]:

1. **Raggiungere i nuovi target per il riciclo, prevenire lo spreco di risorse e abbattere, finalmente, lo smaltimento in discarica**. Non è possibile immaginare di innalzare i livelli di riciclo (non di raccolta, bensì di riciclo) senza risolvere i problemi di efficienza a monte della gestione e senza impegnarsi per migliorare la qualità dei materiali raccolti. Non solo, ma il perseguimento degli ambiziosi target dell'UE, richiede anche un intervento su sistemi e forme di responsabilità estesi alle frazioni valorizzabili dei rifiuti urbani. Il Parlamento europeo lo afferma con forza al punto 35 della risoluzione laddove auspica l'incremento degli obiettivi di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo ad almeno il *"70% dei rifiuti urbani e all'80% dei rifiuti di imballaggio riciclati e laddove esorta per l'introduzione di sistemi obbligatori di raccolta differenziata per carta, metallo, plastica e vetro, per agevolare l'elevata qualità dei materiali riciclati, nonché l'introduzione di sistemi obbligatori dedicati ai rifiuti organici entro il 2020"*.
2. **Modificare l'attuale impostazione della TARI verso una tariffazione "puntuale" per la gestione dei rifiuti**, adottando un meccanismo che assicuri la "copertura integrale dei costi" **in applicazione del principio "*chi inquina paga*"**. In questi ultimi vent'anni ci siamo dovuti confrontare con modelli di finanziamento del servizio in continuo cambiamento: siamo passati dalla tassa alla tariffa del 158/99 nelle sue varie versioni (TIA 1, TIA 2, TIA sperimentale); a una TARSU che utilizza il metodo normalizzato; alla tariffa dell'art. 238 del codice ambientale poi mai varata; alla tariffa a corrispettivo (l'art.14, c.11, D.L. 201/2011); passando attraverso la TARES e approdando, oggi, appunto alla TARI. L'attuale situazione impedisce l'affermarsi dell'economia circolare, scoraggiando di fatto i meccanismi di sostegno allo sfruttamento dei giacimenti metropolitani. Situazione ulteriormente aggravata dal fatto che in molte parti di Italia la discarica continua ad essere scelta come soluzione in quanto offre deresponsabilizzazione a costi molto competitivi, rispetto all'impegno di avviare sistemi di raccolte e garantire la copertura dei costi andando a eliminare l'evasione e le irregolarità.

[3] Consiglio Nazionale della Green Economy, *Stati Generali della Green Economy 2015*

Un sistema di tariffazione puntuale, inoltre, per essere efficace presuppone anche una adeguata distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali: l'applicazione impropria e distorta dell'assimilazione da parte dei Comuni deve essere evitata e regolamentata come, tra l'altro previsto dalla Legge in vigore, a livello nazionale. Il Parlamento europeo richiama la necessità di applicare pienamente il principio di *paga quanto butti* per i rifiuti residui, insieme all'introduzione dei sistemi obbligatori di raccolta differenziata. Tale principio acquista maggiore forza laddove si fonda sulla riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discarica, coerentemente con gli obblighi di riciclaggio, in tre fasi (2020, 2025 e 2030), fino a raggiungere un divieto completo per le discariche, fatta eccezione per determinati rifiuti pericolosi e rifiuti residui.

3. **Superare il limite di ragionare in base alle sole percentuali di raccolta differenziata**, che è uno strumento, più o meno efficiente, di sottrazione dei rifiuti allo smaltimento finale, le cui modalità e capacità di controllo influenzano la qualità dei materiali raccolti. Occorre cominciare a ragionare **e, quindi, misurare le quantità effettivamente riciclate** e fissare obiettivi minimi di compostaggio di rifiuti biodegradabili urbani a livello di bacino. Al contempo e in modo coerente, emanare un Decreto Ministeriale atto a definire la metodologia di calcolo della percentuale di materiale ex art. 195, comma 1 lett. s) del D.Lgs.152/06 come da Decisione europea n.753 del 18.11.2011, per verificare gli obiettivi dati dalla Direttiva Europea 98/2008 e istituire un sistema nazionale di monitoraggio.
4. **Sostenere la diffusione del *Green Public Procurement*** (GPP): l'obiettivo del 50% di acquisti sostenibili sul totale degli acquisti (calcolato in valore monetario) deve diventare, con apposita norma, un obbligo per ogni singola amministrazione pubblica, fermo restando l'individuazione di risorse e strumenti idonei ed effettivi, come ad esempio la definizione di "capitolati-tipo" ad uso della PA.
5. **Ri-progettare in chiave di ecoefficienza materiali, sistemi e prodotti per utilizzarli e ri-utilizzarli** è un requisito fondamentale. Occorre intervenire nei processi produttivi, anche quelli considerati già tecnologicamente avanzati, per ridurre la produzione di rifiuti, ridurre lo spreco di risorse anche attraverso la promozione dell'impiego dei residui produttivi come sottoprodotti e per l'avvio a riciclo e massimizzare l'avvio a riciclo dei prodotti e dei materiali, aumentandone al contempo il tempo di vita, anche attraverso la riparazione e lo sviluppo del riutilizzo ferma restando la tutela del consumatore. Tali obiettivi possono essere realizzati:
   - adottando norme tecniche e regolamenti di settore che stabiliscano standard qualitativi di prodotto, obiettivi, regole per appalti e per l'accesso al mercato;
   - attivando e promuovendo strumenti economici quali la responsabilità estesa del produttore, anche in settori sino ad ora esclusi, che tengano conto delle peculiarità delle filiere e dei prodotti/beni stessi e adottino criteri di flessibilità e razionalità;
   - diffondendo maggiori informazioni in grado di orientare il mercato;
   - rendendo accessibili gli strumenti tecnologici che consentono di migliorare l'intero ciclo di produzione;
   - sviluppando la preparazione al riutilizzo e le reti di riuso collegate al mercato dell'usato;

- individuando il giusto equilibrio tra gli ambiziosi obiettivi di riciclaggio e l'eliminazione delle sostanze pericolose, grazie ad un miglior allineamento della legislazione sui rifiuti e quella sulle sostanze chimiche. L'applicazione del Regolamento REACH alle sostanze recuperate dovrebbe essere basata sul rischio ambientale effettivo, e tale da non ostacolare il riciclaggio.

6. **Sviluppare il mercato delle materie prime seconde (MPS) e dei prodotti realizzati con materiali riciclati** con azioni di informazione, valorizzando i vantaggi ambientali e assicurando maggiore incisività e operatività degli acquisti verdi. Rafforzare la debole e sporadica collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione di politiche di creazione e stabilizzazione della domanda sia delle MPS sia dei prodotti riciclati. Il Parlamento europeo vi dedica un intero paragrafo titolato proprio *Sviluppo dei mercati per le materie prime secondarie* ed invita la Commissione a elaborare misure per incentivare e facilitare lo sviluppo di mercati di alta qualità e la diffusione di imprese basate sul riutilizzo delle MPS.
7. **Incrementare la ricerca applicata, la diffusione delle innovazioni e delle migliori tecnologie di riciclo, migliorando l'utilizzo dei fondi europei**, con accordi di programma e partenariati, coinvolgendo soggetti istituzionali, università, enti di ricerca e imprese, favorendo la creazione di "eco distretti" del riciclo. Al contempo coinvolgere i comparti del settore, siano essi industriali o di servizi (es: manutenzione) che mostrano una bassa disponibilità ad introdurre nei propri cicli l'uso di MPS o di prodotti recuperati, anche creando network di coinvolgimento dell'intera catena del valore (dalla progettazione sino alla raccolta e avvio a riciclo) al fine di alimentare un confronto aperto tra gli attori del processo. Il Parlamento europeo, nell'ambito del paragrafo sopraccitato *Sviluppo dei mercati per le materie prime secondarie* invita Commissione e Stati membri a promuovere la creazione di programmi di simbiosi industriale che sostengano sinergie industriali in materia di riutilizzo e riciclaggio nel pieno rispetto del principio "dalla culla alla culla" a sostegno delle imprese, soprattutto le PMI.
8. **Sostenere lo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di materie prime biodegradabili per produrre bioplastiche e intermedi chimici di origine vegetale** per ridisegnare interi settori della chimica convertendo e recuperando siti dismessi.
9. **Eliminare la burocrazia che appesantisce l'attività delle imprese del settore**, riducendone i costi amministrativi ed eliminando la duplicazione degli oneri, introducendo al contempo tempi certi per il rilascio dei provvedimenti amministrativi e facilitando l'applicazione di regole chiare ed omogenee sull'intero territorio nazionale.
10. In base a quanto previsto dallo stesso D.Lgs.152/06, **rendere accessibile al pubblico in via telematica l'Elenco nazionale delle autorizzazioni che gli enti competenti** (provincie, regioni) **rilasciano per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti**, anche in forma semplificata. Tale elenco deve avere contenuto informativo omogeneo, ufficiale e certificato dall'amministrazione che rilascia il provvedimento, al fine di garantire la necessaria trasparenza in grado di contrastare l'illegalità.

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1 Normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti

1.1.1 D.Lgs. 152/2006 T.U. Ambiente: Finalità, Principi e Criteri di priorità

La parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, al fine di prevenire o ridurre gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, ridurre gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorarne l'efficacia.

Ai sensi dell'***art. 179 del Testo Unico Ambiente***, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della gerarchia che definisce un ordine di priorità generale di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale:

a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.

Nel rispetto del citato ordine di priorità il Legislatore indica le misure atte a perseguire le finalità di cui al decreto dettando un'articolata disciplina per ciascuno degli obiettivi indicati.

Art. 180 - Prevenzione della produzione di rifiuti.

Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le Pubbliche Amministrazioni adottano iniziative dirette alla promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

Art. 180 bis - Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.

Le Pubbliche Amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti consistenti, a titolo esemplificativo, in strumenti economici, misure logistiche, centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, misure educative e promozione di accordi di programma.

Art. 181 - Riciclaggio e recupero dei rifiuti.

Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, le autorità competenti realizzano entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno. Le stesse adottano altresì le misure necessarie per incrementare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale entro il 2020. Al fine di favorire l'obiettivo in parola è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale delle frazioni di rifiuto urbano destinate al riciclaggio ed al recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.

Art. 182 - Smaltimento dei rifiuti.

Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali

1.1.2 Decreto 26 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente: Linee Guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
Decreto 26 maggio 2016
Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
(16A04762) (GU Serie Generale n.146 del 24-6-2016)

Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

- Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare la Parte Quarta, Titolo I;
- Visto l'art. 181, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n 152/2006 il quale stabilisce che «entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso»;
- Visto l'art. 183, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo n. 152/2006 che definisce la raccolta differenziata come «la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico»;
- Visto l'art. 184, del Decreto Legislativo n. 152/2006 che classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- Visto il decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;
- Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e, in particolare, l'art. 11, paragrafo 1, che istituisce la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti;
- Vista la decisione della Commissione europea, del 18 novembre 2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e in particolare l'art. 32 che modifica l'art. 205 del Decreto Legislativo n. 152/2006, prevedendo misure per incrementare la raccolta differenziata;

- Rilevato che l'art. 205, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, prevede che la misura del tributo di cui all'art. 3, comma 24, della legge n. 549/1995, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata;
- Rilevato che l'art. 205, comma 3-ter, del Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, stabilisce che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente;
- Visto l'art. 205, comma 3-quater, del Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che prevede che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare vengono definite le linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- Visto l'art. 205, comma 3-quater, del Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che consente alle regioni e alle Province di Trento e di Bolzano di definire, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune sulla base delle citate linee guida;
- Sentite le regioni per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome; sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 205, comma 3-quater, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanate le allegate «Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati», che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2016

Il Ministro: Galletti

Allegato
Linee Guida sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.

1. Finalità ed ambito di applicazione.
   Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun comune, al fine di uniformare, sull'intero territorio nazionale, il metodo di calcolo della stessa.
   I contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole regioni si attengono nella formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente.
   Il principio alla base del documento risiede anche nella necessità di creare un complesso di raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali.
   Per raccolta differenziata ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lettera p), si intende «*La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico*».
   La raccolta differenziata rappresenta lo strumento cardine dell'economia circolare, perché raccogliendo le singole frazioni in modo separato si contribuisce alla riduzione della pericolosità dei rifiuti, si favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti che diventano risorse e, quindi, un'opportunità di sviluppo economico per il Paese, riducendo al contempo l'impatto complessivo sulla salute e sull'ambiente.
   In questo modo, la raccolta differenziata diventa un'attività propedeutica e necessaria alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e favoriscono il risparmio di risorse vergini.
2. Quadro normativo di riferimento.
   Il Decreto Legislativo n. 152/2006 all'art. 205 individua i seguenti obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune:
   - almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
   - almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
   - almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

   L'art. 1, comma 1108 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto che «*Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:*
   a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
   b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
   c) *almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.*»
   La Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE prevede all'art. 11, paragrafo 2, lettera a) che, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli

domestici, siano aumentatati complessivamente almeno al 50% in termini di peso. Di conseguenza, per promuovere il riciclaggio di «alta qualità» (direttiva 2008/98/CE, art. 11, paragrafo 1) gli Stati membri «*istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti. Entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro*».

La direttiva 2008/98/CE, pur non prevedendo target di raccolta differenziata, richiede, dunque, che si proceda all'attivazione della stessa e che siano conseguiti obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio almeno per le quattro frazioni sopra indicate (carta, metalli, plastica e vetro).

Tale direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, di modifica del Decreto Legislativo n. 152/2006, che rafforza le indicazioni della direttiva in merito alla raccolta differenziata, stabilendo che la raccolta differenziata deve riguardare almeno le seguenti frazioni:

a. carta;
b. metalli;
c. plastica;
d. vetro;
e. ove possibile il legno.

L'art. 205, comma 3-quater, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dall'art. 32, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dispone che «*La Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.*»

Il comma 2 dello stesso art. 32 recita: «*L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*».

Il Decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato elencando le tipologie di rifiuti che possono essere ivi conferiti.

Si applicano le definizioni di cui agli articoli 183 e 218 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri di classificazione dei rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2 e, ai fini dell'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici, i criteri dell'art. 182-ter del medesimo decreto.

3. La raccolta differenziata: indirizzi metodologici generali.

Viene di seguito descritto l'approccio metodologico da adoperare per il computo della raccolta differenziata e della produzione totale dei rifiuti urbani.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:

- essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006, tramite attribuzione di uno dei Codici EER di cui all'allegato della «Decisione della Commissione europea 2000/531/CE e successive modifiche ed integrazioni, o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli regolamenti comunali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g;
- essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni di cui all'elenco riportato nel paragrafo successivo, per essere avviati prioritariamente a recupero di materia.
- In particolare, ai fini del calcolo dell'ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato, vengono prese in considerazione le seguenti frazioni:
  - vetro, carta, plastica, legno, metalli: i quantitativi di rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;
  - multimateriale (o combinata): i quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore;
  - ingombranti misti a recupero: ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;
  - frazione organica: costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi;
  - rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato. Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica, ad esempio farmaci, contenitori T/FC, vernici, inchiostri ed adesivi che, anche qualora destinati allo smaltimento, vengono raccolti separatamente al fine di garantire una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e di facilitarne un trattamento specifico;
  - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 4, comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;
  - rifiuti di origine tessile: manufatti tessili di vario tipo (ad esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli imballaggi tessili;
  - rifiuti da spazzamento stradale a recupero: rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;
  - altre tipologie di rifiuti: tipologie di rifiuti raccolti separatamente, come indicate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008 «Disciplina dei centri di

raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche» che specifica le tipologie di rifiuti che possono essere conferite al centro di raccolta comunale.

Relativamente ai quantitativi massimi pro-capite conferibili si rinvia a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali.

E' data facoltà alle Regioni, di conteggiare nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità che, secondo quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU recante «Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti», rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti.

Si specifica che solo i comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo.

Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare dal singolo comune, è dato dal risultato della seguente formula:

$$\mathbf{P_C = \Sigma Vc_i * p_s * 4}$$

dove

$\mathbf{P_C}$ = peso del compostaggio (Kg);

$\mathbf{p_s}$ = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m^3;

$\mathbf{\Sigma Vc_i}$ = volume totale delle compostiere assegnate dal comune (m^3);

4 = numero massimo di svuotamenti annui.

La scelta di tale fattore è effettuata considerando che il tempo di maturazione minimo del compost è non inferiore a 90 giorni, pertanto si ritiene opportuno determinare in 4 il numero massimo annuo degli svuotamenti.

Per il compostaggio di prossimità e di comunità si rimanda al Decreto di attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Nell'ammontare del rifiuto urbano indifferenziato prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:

- rifiuti indifferenziati (EER 200301);
- ingombranti avviati a smaltimento;
- rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento.

Sono da considerarsi «frazioni neutre»:

- i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua in quanto, se annoverati, penalizzerebbero i comuni con particolare collocazione geografica;
- rifiuti cimiteriali.

Al computo della percentuale di raccolta differenziata non sono applicate correzioni di tipo demografico in quanto la percentuale di raccolta differenziata è calcolata come rapporto tra quantitativi di rifiuti raccolti e quantitativi totali di RU prodotti.

I criteri includenti ed escludenti sono suscettibili di eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative nazionali in materia di rifiuti o di novità tecnologiche derivanti dal progresso tecnico e scientifico.

4. Il metodo nazionale di calcolo della raccolta differenziata

L'equazione adottata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (RD), utilizzando i criteri sopra descritti al paragrafo 3, è pertanto, la seguente:

$$RD(\%) = \frac{\sum_i RD_i}{\sum_i RD_i + RU_{ind}} \times 100$$

dove:

$\sum_i RD_i$	sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata ivi incluse, se conteggiante e rendicontate, le quote destinate al compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.
RU_{ind}	rifiuti urbani indifferenziati

Le diverse frazioni di rifiuti che compongono il dato di produzione totale e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono riportate nella tabella seguente e indicate al punto 4.2., dell'Allegato 1, del Decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

Tabella
"Elenco codici EER da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata"

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
Raccolta Differenziata (RD_i)	Frazione Organica Umida	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	**200108**
		Rifiuti dei mercati	**200302**
		Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	**200201**
	Carta e Cartone	Carta e cartone	**200101**
		Imballaggi in carta e cartone	**150101**
	Plastica	Plastica	**200139**
		Imballaggi in plastica	**150102**
	Legno	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	**200138**
		Imballaggi in legno	**150103**
		Legno, contenente sostanze pericolose	**200137***
	Metallo	Metallo	**200140**
		Imballaggi metallici	**150104**
	Imballaggi Compositi	Imballaggi materiali compositi	**150105**
	Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	**150106**
	Vetro	Vetro	**200102**
		Imballaggi in vetro	**150107**
	Tessile	Abbigliamento	**200110**
		Imballaggi in materia tessile	**150109**
		Prodotti tessili	**200111**
	Contenitori TFC	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	**150110***
		Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	**150111***
	Toner	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	**160216**
		Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	**160215***
		Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	**080318**

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
Raccolta Differenziata (RD_i)	**RAEE**	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi	**200135***
		Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle Descrizione voci 200121*, 200123* e 200135*	**200136**
		Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	**200121***
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	**200123***
		Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di cui alla voce 160209	**160210***
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	**160211***
		Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere	**160212***
		Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	**160213***
		Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	**160214**
	Ingombranti	Rifiuti ingombranti misti se avviati al recupero	**200307**
	Oli	Oli e grassi commestibili	**200125**
		Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	**200126***
	Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	**200127***
		Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	**200128**
	Solventi	Solventi	**200113***
	Acidi	Acidi	**200114***
	Sostanze Alcaline	Sostanze alcaline	**200115***
	Prodotti Fotochimici	Prodotti fotochimici	**200117***
	Pesticidi	Pesticidi	**200119***
	Detergenti	Detergenti contenenti sostanze pericolose	**200129***
		Detergenti diversi da quelli al punto precedente	**200130**

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
Raccolta Differenziata (RD_i)	**Farmaci**	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	**200132**
		Medicinali citotossici e citostatici	**200131***
	Batterie e Accumulatori	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche	**200133***
		Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	**200134**
	Rifiuti da C&D	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	**170107**
		Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	**170904**
	Altri Rifiuti	Residui della pulizia stradale se avviati a recupero	**200303**
		Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche	**160103**
		Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se proveniente da utenze domestiche	**200141**
		Terra e roccia	**200202**
		Altri rifiuti non biodegradabili	**200203**
		Filtri olio	**160107***
		Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*	**160216**
		Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	**160504***
		Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	**160505**

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
Rifiuti Urbani Indifferenziati (RU ind.)	**Rifiuti Urbani Indifferenziati**	Rifiuti urbani indifferenziati	**200301**
		Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	**200303**
		Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	**200399**
	Ingombranti	Rifiuti ingombranti misti se avviati allo smaltimento	**200307**

1.1.3 Regione Puglia: Legge Regionale 24/2012 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali" e modifiche apportate dalla L.R. 20 del 4 agosto 2016

Ai sensi della Legge Regionale 24/2012 i servizi relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento sono erogati all'interno di bacini di diversa dimensione a seconda della tipologia dei servizi stessi.
In particolare si dispone che i servizi relativi alla prima fase della filiera, ovvero raccolta, spazzamento e trasporto, siano erogati in ambiti di raccolta ottimale – ARO – la cui perimetrazione è definita nella D.G.R. n. 2147/2012, mentre l'organizzazione delle attività relative alla seconda fase della filiera, ovvero trattamento recupero, riciclaggio e smaltimento, viene demandata agli Organi di governo d'ambito su scala provinciale.
Con L.R. 20 del 4 agosto 2016 di modificazione della L.R. 24/2012 è stato disposto che (art. 2) l'Ambito Territoriale Ottimale viene individuato nell'intero territorio regionale.
Inoltre, all'art. 8, la L.R. 20/2016 dispone quanto segue:

1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), all'articolo 2 (Disposizioni diverse), comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e al Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
2. La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.
3. Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e l'individuazione degli impianti di recupero da frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) e riciclaggio sono organizzati ed erogati al fine di favorire il più possibile il recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l'efficienza del servizio.
4. I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate sono erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte delle aree omogenee di raccolta di cui al comma 3, cui è fatto divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ad eccezione del caso in cui il servizio venga svolto da società pubblica con affidamento in *house providing*.
5. La perimetrazione delle Aree Omogenee, quale articolazione interna dell'ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l'ANCI e la Commissione consiliare regionale competente.

In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con deliberazione di Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante "Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale" e successive modifiche intervenute.

In realtà la modifica della Legge Regionale 24/2012 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali" è stata determinata dallo stato di profonda crisi di impotenza nella quale erano caduti la maggior parte degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), soprattutto in considerazione dell'inerzia dimostrata nell'affrontare la questione degli impianti di trattamento dei rifiuti, pur previsti e pianificati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato sin dal febbraio 2013 ma sostanzialmente inattuato.

A partire dalla constatazione di questo stato di fatto, l'articolo 9 della L.R. 20/2016 ha istituito l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia quale organo unico di governo per il servizio di gestione dei rifiuti, a cui sono demandati tutti i poteri in materia di ricognizione, verifica e potenziamento degli impianti sul territorio regionale.

2. IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (PRGRU REGIONE PUGLIA)

2.1 Aspetti demografici e socio-economici della Regione Puglia

2.1.1 La popolazione residente al 31.12.2015

Provincia/Città Metropolitana	Abitanti	Superficie	Densità Ab./Kmq.	N. Comuni
Bari	1.263.820	3.862,88	327	41
Barletta-Andria-Trani	393.534	1.542,95	255	10
Brindisi	398.661	1.861,12	214	20
Foggia	630.851	7.007,54	90	61
Lecce	804.239	2.799,07	287	97
Taranto	586.061	2.467,35	238	29
Totale	**4.077.166**	**19.540,90**	**209**	**258**

Fonte: www.tuttitalia.it, Guida ai Comuni, alle Province ed alle Regioni d'Italia

2.1.2 Analisi dei dati di produzione e raccolta dei rifiuti solidi urbani in Puglia

L'analisi dei dati di produzione e raccolta è fondato sul campione dei rifiuti effettivamente prodotti e differenziati nell'intera regione a tutto luglio 2016. Il dato appare sicuramente stabile giacché - comprendendo anche il mese di luglio - il trend è rappresentativo anche di quella parte di produzione fluttuante che si concentra in particolare nella stagione estiva, con picchi evidenti nei mesi di luglio e agosto.

Tipologia Raccolta	Totale peso in tonnellate	Produzione media mensile (t)	Percentuale sul totale	Produzione pro-capite (kg.)
Totale differenziata	252.980,49	36.140,07	33,91%	62,05
Totale indifferenziata	493.063,97	70.437,71	66,09%	120,93
Totale RSU	746.044,46	106.577,78	100,00%	182,98

Fonte: Osservatorio Rifiuti Puglia, agosto 2016

Il peso totale e le relative percentuali delle singole frazione merceologiche sul totale della raccolta R.S.U. sono così determinate:

Frazione Merceologica	Ton.	%
Frazione organica umida	86.158,98	11,55
Rifiuti di giardini e parchi	11.690,83	1,57
Carta e cartoni	63.721,65	8,54
Vetro	26.650,18	3,57
Plastica	15.061,25	2,02
Legno	8.304,05	1,11
Metallo	1.382,45	0,19
Tessili	3.518,20	0,47
Beni durevoli (RAEE)	3.012,53	0,40
Raccolta multimateriale	17.536,02	2,35
Farmaci (T)	77,48	0,01
Contenitori T/F/C	4,21	0,00
Contenitori e accumulatori	52,27	0,01
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	13,24	0,00
Oli vegetali	255,44	0,03
Oli minerali	6,35	0,00
Pneumatici usati	262,88	0,04
Ingombranti a recupero	15.272,48	2,05
Totale Raccolte Differenziate	**252.980,49**	**33,91**
Rifiuti Urbani misti (tal quale) e residui della pulizia delle strade e suolo pubblico	485.414,24	65,07
Inerti da C&D	5.588,76	0,75
Altro	887,86	0,12
Scarti della lavorazione dei flussi raccolti in modo differenziato	322,77	0,04
Ingombranti a smaltimento	850,34	0,11
Totale Raccolte Indifferenziate	**493.063,97**	**66,09**
Totale R.S.U.	**746.044,46**	**100,00**

Fonte: Osservatorio Rifiuti Puglia, agosto 2016

2.2 Stima dei fabbisogni impiantistici nello scenario delineato dal PRGRU Puglia

Posto l'obiettivo di Piano per il 2015 che è fissato al 65% di Raccolte Differenziate, si possono ipotizzare i quantitativi di intercettazione unitaria delle varie tipologie di rifiuti.
Partendo dal quantitativo di rifiuto prodotto (la media regionale è 503 kg/ab*anno) si possono stimare i quantitativi delle singole frazioni differenziabili suddivisi per provincia.
Per i Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (comprensive delle quote di mercatale ed assimilati) e per il Rifiuto biodegradabile di giardini e parchi, si possono individuare su base regionale quote rispettivamente di 120 e 15 kg/ab*anno.
Su base provinciale invece le quote sono diversificate in funzione del quantitativo di rifiuto generato.

Produzione pro-capite annua per frazione merceologica

Tipo Rifiuto	Quantità (Kg/ab*anno)	FG	BAT	BA	TA	BR	LE
Organico	120	106,29	125,32	124,67	126,29	132,65	110,40
Verde + potatura	15	13,29	15,66	15,58	15,79	16,58	13,80
Vetro	30	26,57	31,33	31,17	31,57	33,16	27,60
Plastica	25	22,14	26,11	25,97	26,31	27,64	23,00
Carta	82	72,63	85,63	85,19	86,30	90,64	75,44
Legno	10	8,86	10,44	10,39	10,52	11,05	9,20
Metalli	12	10,63	12,53	12,47	12,63	13,26	11,04
Raee + Ingombranti	10	8,86	10,44	10,39	10,52	11,05	9,20
Tessili	5	4,43	5,22	5,19	5,26	5,53	4,60
Totale RD	**309**	**273,70**	**322,68**	**321,02**	**325,19**	**341,56**	**284,28**
Totale RU	**503**	**445,53**	**525,29**	**522,58**	**529,35**	**556,02**	**462,76**

Fonte: Stime PRGRU Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani, febbraio 2013

Sulla scorta delle stime di produzione rifiuti pro-capite ipotizzata dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) della Regione Puglia, sono definiti i quantitativi di rifiuto organico compostabile generato a regime (2015) nelle diverse province pugliesi.
I dati di sintesi, riferiti alle singole province e relativi al rifiuto organico biodegradabile intercettabile con un livello di RD posizionato al 65%, ipotizza i seguenti quantitativi.

Stime produzione umido e verde al 2015, con 65% RD

Provincia	Umido (t/anno)	Verde (t/anno)	RU compostabile da RD (t/anno)
Foggia	68.131	8.516	76.647
BAT	49.081	6.135	55.216
Bari	140.158	17.520	157.678
Taranto	67.883	8.485	73.368
Brindisi	53.997	6.750	60.747
Lecce	89.701	11.213	100.914
Totale	**468.951**	**58.619**	**524.570**

Fonte: Stime PRGRU Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani, febbraio 2013

In sintesi a regime (anno 2015) serviranno impianti dedicati al trattamento biologico (compostaggio e/o digestione anaerobica + compostaggio) che siano in grado di trattare circa 530.000 t/anno.

2.2.1 Necessità impiantistica per il trattamento del rifiuto organico

Per la definizione della necessità impiantistica di trattamento del rifiuto organico il PRGRU della Regione Puglia ha preso in considerazione il quantitativo di intercettazione unitaria di 120 kg/ab*anno di rifiuti biodegradabili di cucine e mense per l'umido e di 15 kg/ab*anno per il rifiuto verde, riferiti al dato medio di produzione pro-capite in Puglia, pari a circa 500 kg/ab*anno.
Sulla scorta dei suddetti indicatori è stata definita la stima della produzione di umido e verde per singolo Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia, allo scopo di individuare i fabbisogni impiantistici necessari al trattamento delle quantità di rifiuto organico previste.

Stima produzione rifiuti organici a regime 2015, con 65% RD

ATO	Umido Anno	Verde Anno	Totale Umido + Verde
FG 1	13.579	1.691	15.269
FG3	48.846	6.082	54.928
FG 4	16.542	2.059	18.601
FG5	3.296	410	3.706
BA 1	59.477	740	66.884
BA 2	59.195	7.371	66.567
BA 4	23.247	2.895	26.142
BA 5	51.062	6.358	57.420
TA 1	49.519	6.166	55.686
TA 3	21.310	2.653	23.963
BR 1	33.006	4.110	37.116
BR 2	16.025	1.995	18.020
LE 1	41.241	5.135	46.376
LE 2	33.821	4.211	38.032
LE 3	22.805	2.840	25.645
TOTALE	**492.971**	**61.395**	**554.362**

Fonte: Stime PRGRU Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani, febbraio 2013

La quota complessiva di intercettazione di Rifiuto Biodegradabile (somma di Umido e Verde) con le RD consolidate su tutto il territorio, porta quindi a stimare un quantitativo complessivo di circa 550.000 t/anno di rifiuto organico da destinare al trattamento biologico (compostaggio e/o digestione anaerobica + compostaggio).
Sulla base di queste stime, il PRGRU della Regione Puglia ha definito una ipotesi di configurazione impiantistica regionale per la filiera del trattamento delle matrici organiche (FORSU e verde da sfalci e potature) fondata sui seguenti dati:

- popolazione residente con dettaglio comunale;
- produzione di rifiuti suddivisa per Comuni, e con dettaglio mensile;
- flussi ipotizzati di intercettazione di frazione organica e verde dalle RD nelle ipotesi dello Scenario di Piano Regionale;
- presenza di impianti di compostaggio o digestione anaerobica già operativi nel territorio regionale;
- ipotesi delle pianificazioni di ambito relativamente ai fabbisogni di nuovi impianti. In particolare, con riferimento alle diverse province della Regione Puglia e con l'obiettivo del conseguimento della tendenziale autosufficienza per detti territori

Sulla base delle previsioni di Piano il fabbisogno totale di trattamento dei rifiuti organici intercettati dalle RD al 2015 in Regione si stima ammonti a **530.000 t/anno** (FORSU + VERDE), così articolati per Provincia:

Provincia di Foggia

Il Fabbisogno Totale Provinciale (come Previsione di Piano al 2015) in Provincia di Foggia ammonta a circa **80.000 t/anno** (FORSU e Verde).

Provincia di Barletta Andria Trani

Il Fabbisogno Totale Provinciale (come Previsione di Piano al 2015) in Provincia di Barletta Andria Trani ammonta a circa **55.000 t/anno** (FORSU e Verde).

Provincia di Bari
Il Fabbisogno Totale Provinciale (come Previsione di Piano al 2015) in Provincia di Bari ammonta a circa **160.000 t/anno** (FORSU e Verde)
Provincia di Brindisi
Il Fabbisogno Totale Provinciale (come Previsione di Piano al 2015) in Provincia di Brindisi ammonta a circa **60.000 t/anno** (FORSU e Verde).
Provincia di Taranto
Il Fabbisogno Totale Provinciale (come Previsione di Piano al 2015) in Provincia di Taranto ammonta a circa **75.000 t/anno** (FORSU e Verde).
Provincia di Lecce
Il Fabbisogno Totale Provinciale (come Previsione di Piano al 2015) in Provincia di Lecce ammonta a circa **100.000 t/anno** (FORSU e Verde).

Previsioni de PRGRU della Regione Puglia per l'individuazione fabbisogni di trattamento del Rifiuto Biodegradabile e definizione degli scenari alternativi

Provincia	Fabbisogno	Scenario 1		Scenario 2	
		Capacità di trattamento (t/a) per Iimpianto: esistente **in convenzione** *previsto* ***aggiuntivo/ampliamento***	Comune localizzazione Impianto: esistente **in convenzione** *previsto* ***aggiuntivo/ampliamento***	Capacità di trattamento (t/a) per Impianto: esistente **in convenzione** *previsto* ***aggiuntivo/ampliamento***	Comune localizzazione Impianto: esistente **in convenzione** *previsto* ***aggiuntivo/ampliamento***
FG	**80.000**	10.000	Deliceto	10.000	Deliceto
		30.000	*Manfredonia*	*30.000*	*Manfredonia*
		20.000	*Cerignola*	*20.000*	*Cerignola*
		20.000	***San Severo***	***20.000***	***Bacino FG1/FG3***
BAT	**55.000**	***55.000***	***baricentrico tra Barletta, Andria e Trani***	***X***	***baricentrico tra Barletta, Andria e Trani***
				55.000	***Interno BAT***
BA	**160.000**	25.000	Molfetta	25.000	Molfetta
		20.000	**Modugno**	**20.000**	**Modugno**
		50.000	*Cellammare*	*50.000*	*Cellammare*
		40.000	*Bari*	*40.000*	*Bari*
		25.000	***Comune di BA4***	***25.000***	***Impianto privato di altra Provincia***
BR	**60.000**	12.000	Brindisi	12.000	Brindisi
		48.000	*Francavilla Fontana*	*48.000*	*altro Comune*
TA	**75.000**	12.000	Taranto	12.000	Taranto
		38.000	**Laterza (Progeva)**	**63.000**	**Laterza (Progeva)**
			Manduria (Eden 94)		**Manduria (Eden 94)**
			Ginosa (Aseco)		**Ginosa (Aseco)**
		25.000	*Manduria*		
LE	**100.000**	*X*	*da definire bacini e fabbisogni*	*45.000*	*Bacino LE 1*
		100.000	*da definire bacini e fabbisogni*	*35.000*	*Bacino LE 2*
				20.000	*Bacino Le 3*

Cfr. PRGRU Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani, Parte Seconda, Capitolo O.4 Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato

2.2.2 Necessità impiantistica per il trattamento delle frazioni secche

L'obiettivo principale della nuova pianificazione regionale per quanto attiene alle frazioni secche da raccolta differenziata è quello di chiudere la filiera di recupero all'interno dello stesso ambito regionale in maniera tale che i rifiuti possano essere recuperati, valorizzati e riutilizzati nelle aree di produzione.

Pietra miliare della nuova pianificazione regionale è la massimizzazione del recupero di materia dai rifiuti urbani, che costituisce una strada obbligata per uniformarsi agli indirizzi in vigore nei principali Paesi europei.
Al fine di chiudere nell'ambito dei confini regionali le filiere di recupero delle frazioni secche da RD - con particolare riferimento agli imballaggi cellulosici, in vetro e plastici – è necessario creare gli "anelli terminali" delle catene di recupero, ponendo le fondamenta di una solida filiera.
Allo stato attuale, la quasi totalità degli imballaggi - specie quelli cellulosici e plastici - raccolti in maniera differenziata in Puglia, a valle delle operazioni di pulitura (eliminazione delle impurità) e pressatura delle balle, vengono trasportati e lavorati in altre regioni italiane, per poi paradossalmente ritornare nel territorio pugliese valorizzate sotto forma di MPS (materie prime seconde) con costi aggiuntivi, che rappresentano una occasione sprecata a livello imprenditoriale nell'ambito dei rifiuti.
Considerato il basso grado di automazione delle maggior parte delle piattaforme di selezione pubbliche e private presenti in Puglia, il PRGRU ritiene opportuno favorire sistemi di raccolta monomateriale delle frazioni secche da RD in modo tale da ridurre i costi di separazione delle frazioni estranee.
Gli obiettivi principali della pianificazione per quanto attiene specificatamente alle filiere del recupero delle frazioni secche da raccolta differenziata possono così sintetizzarsi:

a) Incentivazione delle raccolte differenziate mono-materiale degli imballaggi delle frazioni secche più pregiate (principalmente carta e cartone, plastica, vetro);
b) Riattivazione in primis dei CMRD (Centro Materiali Raccolta Differenziata) pubblici non in esercizio;
c) Selezione spinta dei materiali ottenuti dalla separazione o direttamente dalla raccolta differenziata delle frazioni secche, in particolare degli imballaggi;
d) Creazione degli anelli finali delle filiere di recupero, dotando il territorio regionale di un'impiantistica, flessibile e tecnologicamente ed economicamente conveniente, che preveda le fasi di raffinazione – valorizzazione – trasformazione in MPS (attualmente mancanti), per assicurare ai materiali post consumo le specifiche richieste per essere utilizzati in impianti di produzione tradizionale in sostituzione alle materie prime vergini o ancora per il recupero energetico per quanto attiene ad esempio agli scarti plastici.

I flussi attesi a regime per le principali frazioni secche da raccolta differenziata sono definite dalle singole produzioni/intercettazioni pro-capite in termini di kg/ab*anno e la conseguente produzione annua totale (t/a) attesa, suddivisa per ambito provinciale.
Gli **obiettivi fissati a regime**, così come indicati dalla Regione Puglia, in termini di produzione pro capite delle principali frazioni secche da RD per i cittadini pugliesi sono così determinati:

- **Carta e cartone**: 75 kg/ab*anno;
- **Vetro**: 30 kg/ab*anno;
- **Plastica**: 25 kg/ab*anno;
- **Metalli:** 13 kg/ab*anno.

Sulla base degli obiettivi fissati dalla regione Puglia, il PRGRU stima la produzione annua per ogni frazione secca secondo i sotto elencati quantitativi:

Imballaggi cellulosici

Gli obiettivi di piano prevedono una intercettazione media pro-capite di carta e cartone pari a 75 kg/ab*anno che si traduce in una produzione totale a regime di circa 307.000 t/a.

Imballaggi in vetro

Gli obiettivi di piano prevedono una intercettazione media pro-capite di vetro e imballaggi in vetro pari a 30 kg/ab*anno che corrispondono ad una produzione totale a regime di circa 122.700 t/a.

Imballaggi in plastica e metalli

Gli obiettivi di piano prevedono a regime le seguenti intercettazioni medie pro-capite:

- Imballaggi in plastica: 25 kg/ab*anno;
- Imballaggi metallici: 13 kg/ab*anno.

Gli obiettivi di raccolta pro-capite fissati si traducono in una produzione totale a regime di plastica e metalli proveniente dalle raccolte differenziate attivate sul territorio regionale pugliese di circa 155.500 t/a, di cui circa 102.300 t/a costituiti da imballaggi plastici.

* * *

Sulla base delle valutazioni sopra illustrate, il PRGRU definisce il fabbisogno totale di trattamento della frazione secca nella Regione Puglia (Previsione di Piano al 2015) in circa **585.000 t/a** di cui:

- **Carta e cartone**: circa 306.800 t/a;
- **Vetro**: circa 122.700 t/a;
- **Plastica**: circa 102.300 t/a;
- **Metalli**: circa 53.200 t/a**.**

Tali quantitativi di frazione secca intercettata sono previsti a regime (2015) in base alle stime riportate nella sottostante tabella:

Previsioni di intercettazione frazioni secche previste a regime (t/a)

Provincia	BAT	BR	TA	LE	FG	BA	PUGLIA
Popolazione residente	391.653	407.065	588.039	812.509	640.993	1.252.485	**4.092.744**
Frazioni secche RD	**Intercettazioni previste a regime (t/a)**						
Vetro	11.691	13.024	18.705	23.264	18.133	37.894	**122.711**
Plastica	9.742	10.853	15.587	19.387	15.111	31.578	**102.259**
Carta e cartone	29.227	32.560	46.762	58.161	45.333	94.735	**306.777**
Metalli	5.066	5.644	8.105	10.081	7.858	16.421	**53.175**
Totale	**55.726**	**62.081**	**89.159**	**110.893**	**86.435**	**180.628**	**584.922**

Cfr. PRGRU Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani, Parte Seconda, Capitolo O.4 Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato

Il fabbisogno impiantistico di trattamento della frazione secca da RD a livello provinciale si configura come di seguito esplicitato:

Provincia di Bari

Fabbisogno Totale Provincia di Bari (Previsione di Piano al 2015): circa **180.630 t/a** di cui:

- Carta e cartone: circa 94.750 t/a;
- Vetro: circa 37.900t/a;
- Plastica e metalli: circa 48.000 t/a.

Provincia di Barletta-Andria-Trani (BT)
Fabbisogno Totale Provincia BAT (Previsione di Piano al 2015): circa **55.800 t/a**, di cui:
- Carta e cartone: circa 29.300 t/a;
- Vetro: circa 11.700 t/a;
- Plastica e metalli: circa 14.810 t/a.

Provincia di Brindisi
Fabbisogno Totale Provincia di Brindisi (Previsione di Piano al 2015): circa **62.100 t/a**, di cui:
- Carta e cartone: circa 32.600 t/a;
- Vetro: circa 13.000 t/a;
- Plastica e metalli: circa 16.500 t/a.

Provincia di Foggia
Fabbisogno Totale Provincia di Foggia (Previsione di Piano al 2015): circa **86.450 t/a**, di cui:
- Carta e cartone: circa 45.400 t/a;
- Vetro: circa 18.150 t/a;
- Plastica e metalli: circa 23.000 t/a.

Provincia di Lecce
Fabbisogno Totale Provincia di Lecce (Previsione di Piano al 2015): circa **110.900 t/a**, di cui:
- Carta e cartone: circa 58.200 t/a;
- Vetro: circa 23.300 t/a;
- Plastica e metalli: circa 29.500 t/a.

Provincia di Taranto
Fabbisogno Totale Provincia di Taranto (Previsione di Piano al 2015): circa **89.150 t/a**, di cui:
- Carta e cartone: circa 46.800 t/a;
- Vetro: circa 18.700 t/a;
- Plastica e metalli: circa 23.700 t/a.

* * *

La Proposta di Piano si basa in primis sulla strategia di riattivazione dei centri di selezione pubblici (CMRD) autorizzati, realizzati e mai entrati in esercizio, confidando altresì nei soggetti privati operanti nel settore del recupero e selezione delle frazioni secche da RD di interesse.
Nelle tabelle che seguono sono illustrate le proposte del PRGRU per tipologia di frazione secca definite sulla base di:
- Fabbisogni a regime (t/a);
- Dotazione impiantistica presente nel territorio regionale;
- Fabbisogno impiantistico a regime, calcolato sulla scorta del deficit impiantistico attuale e considerati gli impianti di nuova realizzazione e/o ampliamento di impianti già esistenti.

Tabella riepilogativa situazione attuale e individuazione fabbisogni di trattamento impianti di selezione per CARTA E CARTONE da RD

Impianti di Primo Livello (selezione impurezze) Frazione secca da RD: CARTA E CARTONE Totale Produzione Regionale a regime: 306.800 t/a			Situazione attuale		Fabbisogni impiantistici a regime (t/a)
Prov.	**Flussi a regime (t/a)**	**PROPOSTA DI PIANO (Filosofia/Strategia)**	**CMRD pubblici**	**Privati**	**Scenario di Piano**
			Potenzialità (t/a)	Trattato 2010 (t/a)	Δ Fabbisogno (t/a) (Deficit Impianti)
BA	**94.750**	Riattivare tutti i CMRD + Privati	50.900	37.272	**6.578**
BT	**29.300**	Riattivare tutti i CMRD + Privati	0	2.100	**27.200**
BR	**32.600**	Riattivare tutti i CMRD + Privati	26.600	0	**6.000**
FG	**45.400**	Riattivare tutti i CMRD + Privati	26.600	4.736	**14.064**
LE	**58.200**	Riattivare tutti i CMRD + Privati	39.900	23.697	**0**
TA	**46.800**	Riattivare tutti i CMRD + Privati	39.900	5.238	**1.662**

Nota: Fabbisogno a regime determinato considerando potenzialità di trattamento standard di 13.300 t/a per i CMRD pubblici Cfr. PRGRU Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani, Parte Seconda, Capitolo O.4 Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato

Tabella riepilogativa situazione attuale e individuazione fabbisogni di trattamento impianti di selezione per PLASTICA E METALLI da RD

Impianti di Primo Livello (selezione impurezze) Frazione secca da RD: PLASTICA E METALLI Totale Produzione Regionale a regime: 155.450 t/a			Situazione attuale		Fabbisogni impiantistici a regime (t/a)
Prov.	**Flussi a regime (t/a)**	**PROPOSTA DI PIANO (Filosofia/Strategia)**	**CMRD pubblici**	**Privati**	**Scenario di Piano**
			Potenzialità (t/a)	Trattato 2010 (t/a)	Δ Fabbisogno (t/a) (Deficit Impianti)
BA	**48.000**	Riattivare tutti i CMRD + Privati	25.600	5.350	**17.050**
BT	**14.810**	Riattivare tutti i CMRD + Privati	0	0	**14.810**
BR	**16.500**	Riattivare tutti i CMRD + Privati	13.400	0	**3.100**
FG	**23.000**	Riattivare tutti i CMRD + Privati	13.400	0	**9.600**
LE	**29.500**	Riattivare tutti i CMRD + Privati	20.100	3.461	**5.939**
TA	**23.700**	Riattivare tutti i CMRD + Privati	20.100	500	**3.100**

Nota: Fabbisogno a regime determinato considerando potenzialità di trattamento standard di 6.700 t/a per i CMRD pubblici Cfr. PRGRU Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani, Parte Seconda, Capitolo O.4 Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato

Proposta di Piano - Metodologia individuazione fabbisogni di trattamento per CARTA E CARTONE da RD

Impianti di I Livello CARTA E CARTONE Totale Produzione a regime 306.800 t/a		PROPOSTA DI PIANO		
Provincia	**Fabbisogno a regime (t/a)**	**Capacità di trattamento da garantire (t/a):** impianto esistente/funzionante **impianto da realizzarsi** ***CMRD da riattivare***	**Comune di localizzazione**	**Tipologia Azienda (CMRD/Privato)**
BA	**94.750**	4.225	Acquaviva delle Fonti	Privato
		26.678	***Conversano***	***CMRD (*)***
		13.300	***Modugno***	***CMRD (*)***
		27.205	Modugno	Privato
		23.342	Molfetta	CMRD
BT	**29.300**	2.000	Barletta	Privato
		13.300 (**)	**Barletta**	**CMRD o Privato**
		16.000	**Andria**	**CMRD o Privato**

Impianti di I Livello CARTA E CARTONE Totale Produz. a regime 306.800 t/a		PROPOSTA DI PIANO		
Provincia	**Fabbisogno a regime (t/a)**	**Capacità di trattamento da garantire (t/a):** impianto esistente/funzionante **impianto da realizzarsi** ***CMRD da riattivare***	**Comune di localizzazione**	**Tipologia Azienda (CMRD/Privato)**
BR	**32.600**	***15.000***	***Brindisi***	***CMRD (*)***
		17.600	Francavilla Fontana	CMRD
FG	**45.400**	13.300	Cerignola	CMRD
		13.300	Foggia	CMRD
		4.730	Foggia	Privato
		15.000	**Apricena**	**CMRD o Privato**
LE	**58.200**	***13.300***	***Campi Salentina***	***CMRD (*)***
		8.600	Campi Salentina	Privato
		4.450	Galatone	Privato
		8.500	Lequile	Privato
		13.300	Melpignano	CMRD
		2.100	Soleto	Privato
		13.300	***Ugento***	***CMRD (*)***
TA	**46.800**	***15.000***	***Castellaneta***	***CMRD (*)***
		14.500	***Manduria***	***CMRD (*)***
		17.300	Statte	CMRD
			Statte	Privato

NOTE: (*) CMRD pubblico attualmente non in esercizio da riattivare

(**) Potenzialità aumentata a 13.300 t/a per garantire sostenibilità economica impianto con potenzialità complessiva di almeno 20.000 t/a (sommata a plastica e lattine)

Cfr. PRGRU Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani, Parte Seconda, Capitolo O.4 Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato

Proposta di Piano - Metodologia individuazione fabbisogni di trattamento per PLASTICA E METALLI da RD

Impianti di I Livello PLASTICA E METALLI Totale Produzione a regime 155.450 t/a		PROPOSTA DI PIANO		
Provincia	**Fabbisogno a regime (t/a)**	**Capacità di trattamento da garantire (t/a):** impianto esistente/funzionante **impianto da realizzarsi** ***CMRD da riattivare***	**Comune di localizzazione**	**Tipologia Azienda (CMRD/Privato)**
BA	**48.000**	1.150	Acquaviva delle Fonti	Privato
		6.700	***Conversano***	***CMRD (*)***
		6.700	***Modugno***	***CMRD (*)***
		4.200	Modugno	Privato
		12.200	Molfetta	CMRD
		17.050	**Cassano delle Murge**	**CMRD o Privato**
BT	**14.800**	**8.000**	**Barletta**	**CMRD o Privato**
		6.800	**Andria**	**CMRD o Privato**
BR	**16.500**	***7.600***	***Brindisi***	***CMRD (*)***
		8.900	Francavilla Fontana	CMRD
FG	**23.000**	6.700	Cerignola	CMRD
		6.700	Foggia	CMRD
		9.600	**Apricena**	**CMRD o Privato**

Impianti di I Livello PLASTICA E METALLI Totale Produzione a regime 155.450 t/a		PROPOSTA DI PIANO		
Provincia	**Fabbisogno a regime (t/a)**	**Capacità di trattamento da garantire (t/a):** impianto esistente/funzionante **impianto da realizzarsi** ***CMRD da riattivare***	**Comune di localizzazione**	**Tipologia Azienda (CMRD/Privato)**
LE	**29.500**	***6.700***	***Campi Salentina***	***CMRD (*)***
		3.460	Lequile	Privato
		8.850	Melpignano	CMRD
		7.900	***Ugento***	***CMRD (*)***
TA	**23.700**	***7.713***	***Castellaneta***	***CMRD (*)***
		7.348	***Manduria***	***CMRD (*)***
		8.135	Statte	CMRD
		504	Statte	Privato

NOTE: (*) CMRD pubblico attualmente non in esercizio da riattivare
Cfr. PRGRU Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani, Parte Seconda, Capitolo O.4 Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato

Riepilogo siti esistenti di stoccaggio vetro da RD

Impianti di I Livello VETRO Totale Produzione a regime 122.700 t/a		STOCCAGGI ATTUALI Attività R 13			
Provincia	**Produzione a regime (t/a)**	**Comune di localizzazione**	**Nome Azienda**	**Tipologia Azienda (CMRD/Privato)**	**Note**
BA	**37.900**	Conversano	Prog.Amb.Rac.BA5	CMRD Non Es.	
		Gioia del Colle	Exo-Gest Srl	Privato	
		Gioia del Colle	Eco.Dem. Srl	Privato	
		Modugno	ASI SpA	CMRD Non Es.	
		Modugno	Recupero Pugliesi Srl	Privato	
		Molfetta	A.S.M. Molfetta	CMRD ES.	
		Molfetta	GiobEco Srl	Privato	
		Triggiano	Decorecuperi Tisti Srl	Privato	
BAT	**11.700**	Trani	Centro Raccolta Vetro Srl	Privato	anche attività R5
BR	**13.000**	Brindisi	CMRD Brindisi	CMRD Non Es.	
		Fasano	EcoAmbiente Sud Srl	Privato	
		Francavilla Font.	Monteco Srl	CMRD ES.	
FG	**18.150**	Cerignola	SIA Consorzio FG4	CMRD ES.	
		Foggia	CMRD Foggia	CMRD ES.	
		Foggia	La Puglia Recupero	Privato	
		Manfredonia	Spagnulo Matteo Snc	Privato	
LE	**23.270**	Taurisano	Armando Muccio Srl	Privato	
		Campi Salentina	CMRD Campi Salent.	CMRD Non Es.	
		Campi Salentina	Sud Gas Srl	Privato	
		Copertino	Ecotecnica Srl	Privato	anche attività R5
		Lequile	Ecotecnica Srl	Privato	
		Melpignano	Prog.Amb.Rac. LE2	CMRD ES.	
		Ugento	CMRD Ugento	CMRD Non Es.	
TA	**18.700**	Castellaneta	CMRD Castellaneta	CMRD Non Es.	
		Manduria	Manduria Ambiente	CMRD Non Es.	
		Mottola	Daniele Ambiente Srl	Privato	
		Statte	CSM Pasquinelli AMIU Taranto	CMRD Non Es.	
		Statte	RecSel Srl	Privato	

2.3 La perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale e le Aree Omogenee previste dalla L.R. 20/2016 per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti

Come già anticipato in altro paragrafo, la Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 ha modificato in maniera significativa l'organizzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Puglia.

Le novità fondamentali sono rappresentate da:

a) definizione di un unico Ambito Territoriale Ottimale comprendente l'intero territorio regionale;
b) dalla costituzione della nuova Agenzia Territoriale della Regione Puglia quale organo unico di governo per il servizio di gestione dei rifiuti, a cui sono demandati tutti i poteri in materia di ricognizione, verifica e potenziamento degli impianti sul territorio regionale.

La Legge Regionale 20/2016, pur confermando (art. 8, comma 2) che "*il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento*" e quindi come tale totalmente ricadente nelle attribuzioni della nuova Agenzia, chiarisce comunque (art. 8, comma 3) che "*la pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.*

A tale proposito precisa ulteriormente al comma 6 che "*la perimetrazione delle Aree Omogenee, quale articolazione interna dell'ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l'ANCI e la Commissione consiliare regionale competente. In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con deliberazione di Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante "Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale" e successive modifiche intervenute*".

Nella sostanza, le modifiche apportate dalla Legge Regionale 20/2016 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali*" è stata determinata dallo stato di profonda crisi di impotenza nella quale erano caduti la maggior parte degli ATO pugliesi, soprattutto in considerazione dell'inerzia verificata sul versante degli impianti di trattamento dei rifiuti, pur previsti e pianificati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato sin dal febbraio 2013, ma sostanzialmente inattuato.

All'interno del dispositivo della nuova L.R. 20/2016 resta inalterata la funzione delle Istituzioni locali che possono accorparsi in Aree Omogenee (ex ARO, Aree Raccolta Ottimale) per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti (articolo 8, commi 3 e 6) secondo le previsioni ex articolo 30 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), ma possono anche "… *formulare proposte e osservazioni al Comitato dei delegati per la gestione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel rispetto di quanto previsto dal PRGRU*" (articolo 14, comma 3, lettera h).

Appare di tutta evidenza – anche alla luce delle intervenute novità legislative – che una strategia di ottimizzazione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti dovrà continuare ad avere i suoi principali riferimenti negli interlocutori istituzionali comunali (Sindaci), che rappresentano la *front-line* nei confronti dell'utenza ma che hanno la necessità di condividere un percorso comune già in sede di definizione della tipologia di servizio che intendono rendere alla comunità.
Partendo da questi presupposti questo lavoro tende a definire un modello di procedura standard per sviluppare a livello a **Area Omogenea** l'attuazione della **Strategia Zero Rifiuti** con annesso **Distretto Recupero Materia**, al fine di avviare a compimento i dettami della Direttiva 2008/98/CE e la relativa gerarchia dei rifiuti.

3. ECONOMIA CIRCOLARE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

L'obiettivo "Rifiuti Zero" non è più solo un orizzonte culturale, ma una concreta possibilità tecnologica in grado di dare forza e competitività all'economia locale, garantendo opportunità, competitività delle imprese e capacità innovativa del sistema industriale.
Esso definisce un percorso che offre grandi opportunità: dal protagonismo potenziale della meccanica nella preparazione al riciclo, all'impiego delle materie prime seconde nella manifattura, alle nuove filiere industriali che da esse possono nascere.
Sono queste le motivazioni che impongono un ripensamento complessivo del sistema di gestione rifiuti, per farne un pezzo trainante dell'economia, dell'industria e dell'innovazione italiana.
Questa "rivoluzione copernicana" si può realizzare attraverso misure per rendere più *smart* la raccolta differenziata: quella delle frazioni principali (umido, carta, plastica, vetro), ma anche dell'abbigliamento, dell'arredamento, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (fonte preziosa di materia prima).
Per perseguire questa strategia è necessario far crescere e qualificare l'industria di preparazione al riciclo, per creare un'economia del recupero di materia e nuovi sbocchi nell'industria manifatturiera. Per alcuni flussi (la frazione organica) servirà una massiccia realizzazione di nuovi impianti di trattamento, per altri (le plastiche eterogenee, i pannolini, i materassi, i prodotti tessili) sarà determinante sostenere lo sviluppo di nuove filiere industriali.
Nella costruzione di impianti di gestione dei rifiuti devono essere privilegiati i sistemi "*resilienti*", in grado di garantire l'adattamento al contesto produttivo e alla dinamica dei consumi. La discarica dovrà cessare di essere un "reattore biologico", per diventare finalmente un "deposito minerale", riservato solo agli scarti di trattamento e ai rifiuti stabilizzati o mineralizzati.
In questo quadro alcune innovazioni normative possono risultare determinanti: la "*tariffazione puntuale*" fondata sulla base della effettiva produzione di rifiuto non differenziato, secondo i modelli PAYT (*Pay As You Trow*, paga quanto getti), rappresenta uno strumento effettivo di vasto coinvolgimento e responsabilizzazione delle popolazioni.
Partendo da questi elementi appare ragionevole prevedere che entro il 2020 il mondo dei rifiuti potrebbe essere protagonista di una grande accelerazione di crescita economica.

3.1 I protagonisti della nuova filiera produttiva dei rifiuti

L'insieme degli attori coinvolti nella gestione di milioni di tonnellate di rifiuti urbani, e le competenze loro attribuite, disegnano un sistema complicato, eterogeneo a livello geografico, nell'organizzazione e nei risultati.
Si va dalle istituzioni (Stato, Regioni, Province e Comuni), a chi genera i rifiuti urbani (i cittadini, le attività commerciali, la ristorazione), alle imprese che si occupano dei servizi di gestione (raccolta, preparazione al riciclo, trattamento e smaltimento finale), fino a quelle della preparazione al riciclo che selezionano e qualificano i rifiuti riciclabili per farne materia prima seconda ad uso delle industrie del riciclo.

Infine i produttori e distributori di beni che la legge responsabilizza verso i rifiuti derivanti dai loro prodotti e che esplicano questa responsabilizzazione spesso attraverso consorzi.

3.2 Punti di forza e di debolezza del sistema italiano di gestione dei rifiuti

I principali punti di debolezza, le criticità più gravi per decollare verso l'economia circolare dei rifiuti, sono rappresentati da:

- enormi divari regionali nell'organizzazione del sistema di gestione;
- gravi sacche di inefficienza;
- infiltrazioni criminali;
- impiantistica obsoleta;
- irrazionalità nella gestione informativa del flusso dei rifiuti;
- inconsistenza del sistema di pianificazione;
- inefficacia ed elusione di parte della normativa vigente.

Pur di fronte a questo gravi elementi di diffusa criticità, i punti di forza restituiscono invece un quadro che rafforza l'idea che il ciclo dei rifiuti sia un'occasione unica per rilanciare le economie locali, affidando un grande compito di sviluppo di competenze e di nuove tecnologie alle piccole e medie imprese.

L'Italia è uno dei paesi leader in Europa nel riciclo industriale, con una forte industria di preparazione al riciclo e – soprattutto – con una industria manifatturiera già vocata al riciclo.

Il settore metallurgico è in prevalenza un settore basato sull'impiego di rottami e materie seconde, il settore cartario è privo di produzione nazionale di cellulosa e dipendente quindi da maceri o da importazioni e, più in generale, l'industria manifatturiera ha una esperienza storica di uso dei maceri e dei cascami in tanti settori che ha favorito lo sviluppo di un mercato interno.

Quello che è mancato sinora in Italia è il sostegno pubblico attraverso le procedure di Green Procurement che garantisca sbocchi efficaci a questo settore produttivo.

All'interno di un sistema di gestione dei rifiuti con tante inefficienze, si è comunque sviluppata una rete articolata di piattaforme e di imprese di preparazione al riciclo sostenuta in particolare dalla rete dei consorzi degli imballaggi prima, e poi anche dalla rete dei "sistemi collettivi" nati attorno al recupero dei Raee e di altri flussi. Questa rete, che forma l'ossatura dell'industria di preparazione al riciclo, si sta evolvendo sia sotto il profilo tecnologico che sotto quello della dimensione di impresa, integrandosi anche con l'industria manifatturiera a valle e rafforzando le basi dell'economia circolare italiana.

3.3 Le prospettive del nuovo modello

Il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti si basa su tre livelli che coinvolgono gli aspetti tecnologici, di *governance* e normativi, nonché su iniziative che puntano a:

a) **Riduzione**, attraverso l'efficienza nella progettazione dei prodotti e nelle modalità di consumo associati a nuovi comportamenti sociali di condivisione che possono determinare una significativa riduzione dei rifiuti, accelerando la tendenza già in atto ad un disaccoppiamento tra livelli di consumo e formazione di rifiuti;

b) **Riutilizzo**, tramite l'incremento dei circuiti di scambio e valorizzazione dei prodotti usati prima che diventino rifiuti, ma anche attraverso il recupero per il riutilizzo – con riparazioni e riuso – dei prodotti avviati alla raccolta dei rifiuti;
c) **Raccolta intelligente,** generalizzando le attuali *best practices* di raccolta dei rifiuti, attraverso una combinazione di raccolte domiciliari e di centri di raccolta e "*reverse collection*", per raggiungere un livello di recupero superiore all'80%. Alle raccolte ormai tradizionali (frazione organica, imballaggi, carta, plastica, vetro, ecc.) occorre aggiungere le raccolte di nuove frazioni riciclabili e valorizzabili, come i rifiuti tessili, i prodotti di arredo, i pannolini, anche attraverso lo sviluppo di nuovi schemi di responsabilità estesa;
d) **Sviluppo della preparazione al riciclo e dell'industria manifatturiera di riciclo**, attraverso il potenziamento e l'ottimizzazione della rete attuale di impianti di preparazione al riciclo (selezione e valorizzazione delle frazioni secche) e di trasformazione biologica (impianti di compostaggio e digestione anaerobica) e la creazione di nuove filiere (plastiche eterogenee, tessili, materassi, terre rare, arredamento, pannolini, ecc.) a cui affluiscono le raccolte differenziate. Il potenziamento di queste infrastrutture è cruciale per l'effettivo riciclo industriale e agronomico. L'incremento della disponibilità di materie seconde – che può ottenere uno slancio dalle 'fabbriche di materia' (impianti che recuperano materiali, attraverso una combinazione di diversi strumenti di separazione come i separatori balistici, magnetici, lettori ottici) – può non solo sostituire il consumo e l'importazione di materie prime, ma anche alimentare nuove filiere industriali.
e) **Trattamento del rifiuto residuo,** cioè della quota non differenziabile dei rifiuti. I destini finali di questa residua e marginale quota di rifiuti non valorizzabile possono alimentare:
   - gli impieghi energetici "*carbon neutral*";
   - lo smaltimento definitivo in "giacimenti finali", luoghi di accumulo di frazioni biologicamente inerti (o altamente stabilizzate).

Più nel dettaglio, le iniziative collegate ai cinque punti sopra elencati possono rappresentare la svolta definitiva nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

3.3.1 Le iniziative per la riduzione dei rifiuti

Prevenire la produzione dei rifiuti per ridurne la quantità, rappresenta da molti anni una priorità. La prevenzione è, però, un obiettivo che non si può realisticamente perseguire unicamente dall'interno del recinto delle politiche di gestione dei rifiuti, giacché essa si situa all'incrocio tra politiche industriali e scelte di consumo: Questo comporta per un verso il cambiamento della concezione e del design dei prodotti e della loro catena di distribuzione, e all'altro la modificazione delle scelte e delle modalità di consumo dei consumatori.
Non è un caso che in tutti questi anni di iniziative mirate alla riduzione dei rifiuti, l'unico vero risultato ottenuto non arriva da iniziative normative, ma dall'effetto della digitalizzazione su ampi settori della vita produttiva che è consistito in una forte contrazione dei consumi di carta per giornali, libri e materiali di consumo da ufficio.
Le principali tipologie di azioni di prevenzione e minimizzazione della produzione di rifiuti possono essere sintetizzate in:

a) **riduzione dello spreco alimentare**, sia nella filiera della distribuzione e ristorazione che, e soprattutto, nei consumi domestici, anche attraverso imballaggi più performanti. Un insieme organico di proposte è stato definito in Italia con la "***Carta Spreco Zero***", firmata da 414 comuni (al 2014) e da tre Regioni (Friuli Venezia Giulia, Puglia e Veneto). In sintesi, le linee di azione principali sono:
   - il recupero con il concorso di organizzazioni profit e non profit - in favore delle strutture di assistenza e delle famiglie indigenti - delle eccedenze alimentari, di prodotti freschi e conservati invenduti e prossimi alla scadenza, di pasti e generi alimentari (ad esempio panetteria) invenduti;
   - l'informazione e la comunicazione al pubblico sullo spreco e sui comportamenti quotidiani idonei a ridurre lo spreco, che si combinano anche con l'attenzione ad una dieta corretta e alla lotta alla sovra-alimentazione;
   - l'ottimizzazione del ciclo di vendita nella grande distribuzione, sia con la promozione dei cibi in scadenza (una iniziativa ormai frequente nelle catene) o di scarti commestibili (i cosiddetti "fondini"), sia con una migliore informazione su modi di consumo e conservazione dei prodotti;
   - alcune revisioni normative che favoriscano il recupero dei cibi invenduti, la possibilità di asportare gli avanzi della ristorazione (alimenti e bevande), la semplificazione delle etichette di scadenza, l'introduzione di principi di risparmio e di distribuzione solidale per la ristorazione collettiva.

b) **allungamento della vita dei prodotti.** Le strategie da perseguire sono di tre tipi:
   - ***allungare la vita tecnica dei prodotti***, intervenendo sulla riparabilità e riducendo l'obsolescenza programmata dei prodotti. Questo è il campo di azione caratteristico delle misure dirette a facilitare l'impiego più duraturo soprattutto di beni meccanici, elettrici ed elettronici;
   - ***avvicinare il tempo di vita utile*** (cioè l'effettivo periodo di utilizzo di un bene) ***con la vita tecnica*** (il periodo di tempo nel quale il prodotto mantiene le sue caratteristiche). Questo è il campo di azione caratteristico di azioni di tipo "educativo" e delle azioni volte al riutilizzo e allo scambio di prodotti integri ma di cui il proprietario vuole disfarsi;
   - ***sostituire prodotti a perdere (monouso) con prodotti ri-utilizzabili***: è il campo di azione caratteristico delle misure dirette a ripristinare imballi a rendere, ad efficientare gli imballi terziari con pallet riutilizzabili o cassette per l'ortofrutta riutilizzabili, a sostituire consumi non necessari di prodotti monouso (ad esempio stoviglie a perdere nella ristorazione collettiva, pannolini monouso rispetto a pannolini rilavabili). La riduzione del tempo di vita effettivo di molti prodotti – cioè il fatto che siano destinati a diventare rifiuti anche se non hanno perso la loro funzionalità – dipende però anche da scelte dei consumatori.

c) **dal prodotto a perdere al prodotto riutilizzabile**. Vi sono prodotti per i quali il passaggio dalla versione 'a perdere' (dallo scaffale alla pattumiera) a quella 'riutilizzabile' può avere un vantaggio non solo ambientale, ma anche economico. Alcuni potenziali campi di applicazione:
   - ***sostituzione di imballi a perdere per liquidi e altri prodotti alimentari e non con sistemi di distribuzione a dispenser***: l'introduzione di dispenser (concettualmente analoghi ai sistemi "alla spina") nelle catene della grande e piccola distribuzione costituiscono una sostituzione sia economicamente che

ambientalmente rilevante, (tanto nel campo alimentare (vino, blend di cereali, etc.) che per detersivi e prodotti analoghi;

- ***sostituzione di imballi di trasporto a perdere con imballi a rendere***: la sostituzione dei pallet in legno a perdere con i cosiddetti europallet è ormai in stato avanzato, mentre - seppur in crescita - presenta ancora ampi margini la sostituzione degli imballaggi ortofrutticoli a perdere con cassette a sponde abbattibili;
- ***sostituzione di prodotti monouso per l'igiene***: dai rasoi agli spazzolini per i denti vi sono molte tipologie di prodotti monouso sostituibili con prodotti riutilizzabili.

d) **dematerializzare i consumi**. Il cambiamento tecnologico ha reso concretamente possibile la "dematerializzazione" di molti consumi. L'effetto sul consumo di carta è sicuramente quello di gran lunga più rilevante nel campo della dematerializzazione dei consumi. La disponibilità di efficienti tecnologie di comunicazione di rete ha anche creato un mercato per nuove pratiche di "*sharing*" (condivisione) di forte impatto sui consumi e sulle abitudini. Il campo principale, in questo caso, è stato quello della mobilità (*bike-sharing*, *car-sharing*). Anche se l'impatto in termini di riduzione dei rifiuti è difficilmente valutabile, si tratta di una trasformazione culturale che fa strada ad un approccio positivo di consumo sostenibile.

e) **sostituzione e innovazione di prodotto**, come il *phasing-out* (eliminazione graduale) per gli imballi alimentari non compostabili, da sostituire con imballi compostabili (in genere *bio-based*, con un ulteriore beneficio ambientale). Il mercato delle bio-plastiche è ormai cresciuto e divenuto maturo. Le applicazioni di imballaggi *bio-based* sono in grado di competere in tutte le applicazioni per i prodotti freschi con gli imballaggi tradizionali, in particolare con quelli plastici. Dal momento che i polimeri compostabili e più in generale i materiali compostabili (sia bioplastiche che derivati della cellulosa e loro combinazioni) sono pienamente sostitutivi dei polimeri plastici tradizionali nel confezionamento degli alimenti secchi e freschi (frutta, verdura, carne, formaggi), diventa possibile immaginare un *phasing out* degli imballaggi plastici di questo settore.

f) **design efficiente di prodotto e design per il riciclo**, ovvero re-design di un bene per limitarne gli sprechi e/o minimizzare il fabbisogno di imballaggi. Se i prodotti sono composti da materiali non riciclabili o sono composti da più materiali difficilmente separabili e disassemblabili, quando diventano rifiuti si riducono le possibilità di recuperarli efficientemente e di avviarli al riciclo di materia. Il design per il riciclo consiste in un approccio di progettazione che migliora la facilità di recupero e riciclo dei prodotti a fine vita, intervenendo al livello della scelta dei materiali (privilegiandoli riciclabili, monomaterici o compatibili), delle tecniche costruttive (idonee a consentire facilità di disassemblaggio, per facilitarne il riutilizzo totale o parziale), del layout del prodotto. Esiste un settore, che copre una larga parte degli imballaggi, nei quali è possibile una radicale rivoluzione in direzione dell'incremento e della semplificazione del riciclo: è il settore dell'imballaggio alimentare fresco. Oltre alla cellulosa, sono materiali utilizzati in molteplici tipi di imballaggio i biopolimeri come il Mater-Bi (derivato dall'amido), il PLA (acido polilattico), PHA (poliidrossialcanoati) e loro blend. Questi materiali trovano già impieghi commerciali per la produzione di pellicole, film protettivi, vaschette e contenitori rigidi, flaconi anche per liquidi alimentari, capsule per il caffè o bustine per il tè.

E' indubbio che le politiche di prevenzione sono politiche "esterne" alla gestione dei rifiuti, giacché la prevenzione si realizza nella progettazione e distribuzione dei beni, così come nelle scelte e nei comportamenti di consumo. Nonostante questa incontestabile realtà, è tuttavia possibile intervenire anche in via indiretta per facilitare la riduzione dei rifiuti, attraverso strumenti di tipo economico. I principali sono rappresentati da:

- ***Tariffa puntuale sulla produzione dei rifiuti*** (modelli PAYT, *Pay As You Throw*, paghi per quello che getti). Ci sono tante buone ragioni per introdurre una tassazione sui rifiuti commisurata alla quantità di rifiuti che ogni utente produce. Ma la ragione più forte è che questo meccanismo incentiva sia la prevenzione che la partecipazione al riciclo.
- ***Green Public Procurement***, che individua nel sistema pubblico il principale cliente per una gran parte di prodotti realizzati con materie seconde e che rappresentano il mercato di prodotti ambientali e a bassa generazione di rifiuto.

3.3.2 Le iniziative per il riutilizzo

Il riuso è, al tempo stesso, una componente della prevenzione e una azione di gestione dei rifiuti, ma anche una straordinaria opportunità di sviluppo di nuova imprenditoria e di creazione di occupazione.
Lo sviluppo del riutilizzo dei rifiuti richiede soprattutto la creazione di una rete di strutture e centri di recupero e riuso, garantendo l'integrazione con una rete di vendita e di distribuzione.
In sintesi le azioni necessarie per lo sviluppo del riutilizzo sono:

- organizzazione di raccolte capillari - sia porta a porta, sia potenziando le strutture dei centri di raccolta - dei rifiuti tessili, di arredamento, elettrodomestici e apparecchiature elettroniche. Lo sviluppo di queste raccolte è la pre-condizione per consentire la selezione dei rifiuti riutilizzabili;
- realizzazione di una rete di centri per il riuso integrati nei centri di raccolta comunali, ove si effettua la selezione dei prodotti riutilizzabili che provengono dalla raccolta, in particolare di ingombranti e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- creazione della filiera "a valle" di manutenzione e di re-design e di distribuzione dei prodotti usati, con negozi e portali online. Questa filiera potrebbe appoggiarsi anche al circuito delle Associazioni del Terzo Settore e al sistema delle cooperative sociali, oltre che cedere al "mercato" (artigiani, riparatori, ecc.) i prodotti in buono stato provenienti dalla raccolta.

3.3.3 L'organizzazione di raccolte differenziate intelligenti

Per riciclare il rifiuto è necessario raccoglierlo. E bisogna raccoglierlo separatamente, all'origine, per garantirne la qualità necessaria all'effettivo recupero industriale o agronomico. Non ci sono tecnologie efficienti per recuperare "a valle", se non in quantità marginali e con qualità comunque inferiori. Lo strumento principe di questo nuovo modello è la raccolta differenziata, non solo nei suoi aspetti quantitativi, ma soprattutto per i suoi risultati qualitativi.
La modalità di raccolta più efficace ed efficiente rimane la raccolta domiciliare, anche se è possibile prevedere un intreccio di varie modalità:

- ***raccolte domiciliari*** per la frazione organica, la carta, le plastiche da imballaggio e similari, i metalli, il vetro, i pannolini, i rifiuti ingombranti e i Raee;

- ***raccolte puntuali*** o presso centri comunali possono essere previste per i rifiuti verdi (non autocompostati), il legno, i tessili, i rifiuti urbani pericolosi, gli inerti da demolizioni domestiche.

Il modello può essere affiancato anche da altre modalità di raccolta, come la cosiddetta "***reverse collection***" (si riporta il rifiuto al luogo di produzione: il caso tipico è il sistema di raccolta Raee "uno contro uno", compro un dispositivo nuovo e lascio il vecchio); i centri di raccolta con contenitori dedicati a raccolte specifiche (gli abiti usati, le pile, i piccoli elettrodomestici, le campane per il vetro in alternativa alla raccolta domiciliare).
Migliorando questi sistemi di raccolta si può puntare a raggiungere un obiettivo superiore all'80% di raccolte differenziate.
La generalizzazione di questi sistemi di raccolta domiciliare consentirebbe di rendere obbligatorio il sistema della tariffa puntuale, secondo lo schema "paghi per quello che produci" (PAYT), consentendo di introdurre nella pratica delle raccolte differenziate il concetto di "***raccolte di materiali***".

3.3.4 L'industria della preparazione al riciclo e l'industria manifatturiera di riciclo

Dalle raccolte differenziate provengono una pluralità di flussi che per essere valorizzati devono essere trattati, selezionati, qualificati per diventare idonei al loro riciclo industriale.
L'industria di preparazione al riciclo è in molte aree già ampiamente sviluppata e prevalentemente orientata ai rifiuti industriali. Essa rappresenta un'eccellenza nazionale, anche se è necessario sviluppare innovazioni di prodotto o di processo idonee ad ampliare le capacità di utilizzo delle materie seconde recuperate. Le azioni principali da mettere in campo sono:

- **qualificare tecnologicamente l'industria di preparazione al riciclo**, migliorando in modo particolare le tecnologie di selezione, potenziando e rendendo più efficiente l'industria del compostaggio e della digestione anaerobica, di cui è necessaria una consistente crescita, come vera componente dell'industria del riciclo (e non come un surrogato dello smaltimento);
- **integrare la filiera di preparazione al riciclo e di trasformazione delle materie plastiche**, in particolare per ottimizzare la separazione dei polimeri e per la creazione di nuovi materiali e compositi per il riciclo delle plastiche eterogenee;
- **accelerare la conversione dell'industria cartaria** nell'impiego di carta da macero, già oggi insufficiente a valorizzare la raccolta interna, raggiungendo i livelli di altri paesi europei;
- **creare una intera filiera di riciclo e riutilizzo dei prodotti tessili** e di arredamento. Il riciclo di prodotti tessili (come complemento al riutilizzo di abiti usati), il riciclo delle moquette, il riciclo dei materassi, il riciclo e il riutilizzo dei mobili sono nuovi settori, che necessitano sia di attività di selezione e disassemblaggio, sia di attività di reimpiego industriale;
- **creare una industria del riciclo dei pannolini** e prodotti assorbenti: il riciclo dei pannolini, con tecnologie innovative, richiede la creazione ex novo di una filiera di imprese, che si interseca a valle con il riciclo delle plastiche e della cellulosa;

- **generalizzare il riciclo delle terre di spazzamento**: il riciclo delle terre di spazzamento - un flusso separato per definizione - è ormai una realtà tecnologica, che necessita di essere generalizzata;
- **sviluppare ricerca e sperimentazione nel recupero dai Raee**, che costituiscono una miniera importante per molti materiali, anche se per alcuni minerali – come le terre rare – è probabile una forte concentrazione imprenditoriale, forse anche a livello continentale;

In questo senso, il sostegno alla costruzione di legami territoriali e di network internazionali tra gli Enti di ricerca, le imprese del riciclo e quelle manifatturiere, convergono verso l'obiettivo immediato di realizzare a livello territoriale un **Distretto Recupero Materie**.

Il Distretto Recupero Materie dovrebbe essere costituito dall'insieme di imprese, di impianti di preparazione al riciclo e delle imprese manifatturiere di prima trasformazione.

Il sistema della preparazione al riciclo rappresenta l'anello per la valorizzazione ed è costituito da una pluralità di imprese e impianti:

- impianti di trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica) per la frazione organica e verde;
- raffinazione e qualificazione carta;
- selezione multimateriale (multimateriale leggero o pesante);
- preparazione polimeri plastici;
- raffinazione selezione vetro;
- selezione e separazione Raee;
- recupero metalli preziosi (da Raee);
- selezione metalli;
- separazione ingombranti e preparazione legno;
- separazione e riciclo materassi;
- igienizzazione e recupero pannolini e prodotti sanitari assorbenti;
- selezione e recupero terre di spazzamento.

3.3.5 La gestione del rifiuto residuo: i trattamenti finali

Le azioni necessarie alla gestione del rifiuto residuo si basano essenzialmente su quattro filiere:

a) **trattamento meccanico-biologico**, combinato con linee di recupero di materia (Distretto Recupero Materiali) per pescare ancora dal sacco nero dei rifiuti da avviare a riciclo, nonché per la stabilizzazione/mineralizzazione del rifiuto e la produzione di CSS. L'attuale dotazione di impianti di trattamento meccanico-biologico è in molti casi assolutamente inadeguata sotto il profilo tecnologico e processistico. Nell'economia di un sistema di gestione dei rifiuti orientato al recupero di materia, la presenza di una rete di impianti di trattamento meccanico-biologico è fondamentale perché garantisce tre output:
   - processi di stabilizzazione biologica, ancora necessari pur in presenza di elevate rese di intercettazione della frazione umida;
   - nella produzione di CSS di qualità, per alimentare in particolare il sistema dei cementifici in sostituzione del pet coke;

- nel recupero di materia, in primo luogo le frazioni di metalli (più semplicemente selezionabili con dispositivi tecnologici), ma anche frazioni cellulosiche, plastiche, legnose di buona qualità.

Proprio l'opzione degli impianti di recupero materia dall'indifferenziato (Distretto Recupero Materiali) è - in uno scenario di economia circolare - decisamente attraente, giacché si tratta di impianti che, sottoponendo i rifiuti residui a successivi trattamenti di selezione, rendono disponibili ulteriori flussi di materia da avviare a riciclo. L'opzione degli impianti di recupero materia è sicuramente realistica in aree dove la raccolta differenziata raggiunge ancora prestazioni limitate, grosso modo inferiori al 60%. In queste aree, nella composizione dei rifiuti residui, si ritrovano in maniera ancora significativa frazioni valorizzabili e di buona qualità. L'abbinamento di linee di recupero materiali nei trattamenti meccanico-biologici appare quindi funzionale a massimizzare recuperi di materia ancora di qualità commerciabile e valorizzabile.

b) **conversione energetica delle frazioni *bio-based*** derivanti da raccolta differenziata (o selezionabili dal rifiuto residuo), attraverso tecnologie di digestione anaerobica con recupero di biogas;
c) **uso energetico in sostituzione diretta di combustibili fossili**, a partire dalla produzione di combustibili secondari (CSS) derivati dalle frazioni plastiche residue della raccolta differenziata o dalla lavorazione del rifiuto urbano residuo. Anche questa filiera – che garantisce un uso energetico "*carbon neutral*" – ha ampie potenzialità di sviluppo;
d) **discarica finale**, solo per scarti di trattamento e rifiuti stabilizzati o mineralizzati, trasformando tendenzialmente la discarica da "reattore biologico" a "deposito minerale".

4. IL CUORE DEL DISTRETTO RECUPERO MATERIA. L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO (TMB) DI NUOVA GENERAZIONE

Il sistema di trattamento meccanico-biologico (TMB) consiste in una combinazione di tecniche originali ed innovative (e per questo molto spesso brevettate) per il trattamento a freddo dei rifiuti, differenziati e non, che sfrutta la combinazione di processi meccanici e processi biologici secondo diverse configurazioni.
Esso consta di due fasi ben distinte:

- **Meccanica**: si parla di pre-trattamento se il rifiuto viene vagliato per separare la frazione umida dei rifiuti (da destinare al successivo trattamento biologico), da quella secca; oppure si parla di post-trattamento se si procede ad una semplice vagliatura del materiale in uscita dal trattamento biologico al fine di raggiungere gli obiettivi di processo o la performance di prodotto.
- **Biologica**: consiste in un processo volto a conseguire la mineralizzazione delle componenti organiche maggiormente degradabili (stabilizzazione) e la igienizzazione per pastorizzazione del prodotto.

Gli scopi dei trattamenti sono quindi:

a) raggiungere la stabilizzazione della sostanza organica (ossia la perdita di fermentescibilità) mediante la mineralizzazione delle componenti organiche più facilmente degradabili con produzione finale di acqua ed anidride carbonica e loro allontanamento dal sistema biochimico;
b) conseguire la igienizzazione della massa, debellando i fitopatogeni presenti nei residui vegetali, nonché i patogeni umani veicolati presenti nei materiali di scarico;
c) ridurre il volume e la massa dei materiali trattati.

4.1 Gli obiettivi ed i vantaggi di un impianto TMB di nuova generazione

Gli obiettivi ed i vantaggi conseguibili con l'adozione di un impianto di trattamento meccanico-biologico di nuova generazione possono essere così sintetizzati:

1. **Riduzione del conferimento in discarica**, che rappresenta il principale obiettivo degli impianti TMB.
2. **Potenziale di riciclaggio**. L'input del processo deve essere costituito dal residuo a valle della raccolta differenziata secco/umido. Senza una raccolta differenziata spinta secco/umido a monte, il TMB da solo non riesce ad apportare alcun incremento al riciclaggio. Vi è inoltre la tendenza a realizzare impianti TMB per la produzione di CDR (combustibile derivato da rifiuto) piuttosto che volti alla valorizzazione delle frazioni riciclabili. Oggi, in Italia, esistono pochi esempi di impianti TMB finalizzati al principalmente al recupero di materia.
3. **Riduzione dell'incenerimento**. Altro obiettivo del TMB che consente di ridurre la quantità di materiale da smaltire in discarica senza incenerimento.
4. **Alternativa alla raccolta differenziata spinta con separazione secco/umido**, giacché il TMB può trattare anche il rifiuto tal quale senza separazione a monte. In questo senso la "resilienza" dell'impianto è importante nelle aree nelle quali la raccolta differenziata trova difficoltà a raggiungere gli obiettivi quantitativi e qualitativi previsti dalla vigente legislazione.

5. **Chiusura del ciclo dei rifiuti secondo la "Zero Waste Strategy"**. Per questo il TMB deve essere inserito in un progetto di più ampio spettro che coinvolga tutti i soggetti interessati al ciclo di vita dei materiali.
6. **Minor impatto ambientale**. Le emissioni in generale sono inferiori rispetto al trattamento termico ma dipendono fortemente da diversi fattori che caratterizzano l'impianto, come la presenza di cogeneratori che bruciano il biogas prodotto dal processo anaerobico, dalla presenza e dalla qualità dei sistemi di abbattimento termico, dal tipo di trattamento biologico, ecc. Questo vale anche per l'impatto visivo, l'occupazione del suolo e l'inquinamento acustico.
7. **Facilità di realizzazione.** Gli impianti TMB richiedono meno autorizzazioni rispetto ad impianti di trattamento a caldo dei rifiuti e possono essere ben accetti dalle popolazioni.
8. **Minor rischio economico**. E' certamente possibile ma dipende dalle scelte impiantistiche che determinano il tipo di "output" ed il tipo di "input". In generale il rischio di investimento in un impianto TMB è inferiore rispetto ad altre tecnologie più recenti ma meno collaudate.

4.2 Il layout di un impianto TMB con sistemi di recupero dei materiali

I sistemi di TMB sono in generale connotati da diversi e specifici aspetti qualificanti, quali:

- la scalabilità, intesa come la possibilità di conseguire buone economie di scala, in impianti basati comunque su tecnologie di processo e di presidio ambientale efficaci, anche a basse capacità operative (poche decine di migliaia di tonnellate/anno);
- la possibilità di unire processi biologici tesi alla riduzione della fermentescibilità del rifiuto con operazioni meccaniche finalizzate al recupero di materia;
- la flessibilità di impiego, intesa come la adattabilità e possibilità di convertire progressivamente le sezioni di trattamento biologico in linee per il compostaggio o la digestione anaerobica di frazioni organiche da raccolta differenziata, e le linee di lavorazione meccanica in linee per la ulteriore valorizzazione di materiali provenienti dai circuiti di RD.

Rispetto agli obiettivi di massimizzazione del recupero dei materiali e della minimizzazione del ricorso alla discarica, la principale linea di sviluppo di una proposta impiantistica fa riferimento al recupero di materia sulle frazioni di sopravaglio, sinora tradizionalmente avviate alla produzione di CDR.

L'obiettivo della massimizzazione del recupero di materiali è ispirato da una serie di indicazioni desunte dalle esperienze operative in corso e dalla composizione ottimale dei singoli passaggi di lavorazione:

- in base alle buone pratiche operative esaminate, le migliori esperienze di recupero materiali dai RUR si basano su una prima separazione dei flussi tra sopravaglio e sottovaglio, in modo da operare sui sopravagli con gli ulteriori interventi di selezione fisico-meccanica, ottica, ecc.
- per il recupero di materiali dalle frazioni di sopravaglio, gli schemi operativi efficaci sono dati dalla combinazione di separazioni:
  - magnetiche ed a correnti indotte (per il recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi);

- densimetriche o balistiche (per il raggruppamento dei materiali in base ai pesi specifici, e la separazione dei materiali bidimensionali, quali film e cartoni, dai materiali tridimensionali quali flaconi, bottiglie ed altri oggetti);
- ottiche (per il recupero diretto dei polimeri plastici a più alto valore e di vari materiali cellulosici);
- manuali (in genere, per il recupero diretto di film plastici e cartoni sui materiali bidimensionali).

▪ un elemento oggetto di interesse per un ulteriore aumento delle rese di recupero è dato dalla possibilità di ottenere un recupero di materia anche sulla quota di rifiuto residua dalle sopracitate operazioni di selezione, (il 20% circa), tradizionalmente avviato a valorizzazione energetica come CDR e CSS. Rispetto a tale flusso, è raccomandabile l'introduzione di uno step di estrusione, in ragione delle seguenti valutazioni:

a) l'estrusione è già oggi applicata con esiti positivi in impianti destinati al trattamento di plastiche da RD. Nel caso specifico di un impianto mirato al recupero di materia, la cosa verrebbe facilitata:
   - dalla separazione sopra/sottovaglio, che allontana le componenti organiche sporche non intercettate dalla RD;
   - dalle separazioni sequenziali a monte, che consentono di raggruppare i materiali per affinità fisico-meccaniche e di densità, il che tende a residuare nello scarto di tali selezioni un mix di materiali eterogenei, ma a larga prevalenza di componenti plastiche (l'estrusione richiede circa un 60% almeno di componenti plastiche all'ingresso);

b) le filiere di potenziale commercializzazione dei manufatti e materiali ottenibili tramite estrusione (anche su matrici eterogenee da selezione del RUR) danno ad oggi esiti confortanti, su collocazione e valorizzazione di tali materiali, sotto forma ad esempio di:
   - sabbie artificiali per edilizia;
   - profilati e listelli di varia natura (es. componenti delle scocche dei motoveicoli, vasi e fioriere, profilati di supporto per sottofondi stradali, pavimentazioni carreggiabili erbose o altri elementi di arredo urbano).

Nella configurazione più tipica, l'impianto TMB è costituite da una successione delle seguenti fasi:

1. avvio del RUR ad una macchina rompisacchi, che rompe gli involucri nei quali sono conferiti i rifiuti senza triturazione dei materiali contenuti;
2. una vagliatura grossolana (maglia tipicamente compresa tra 80 e 120mm) per la separazione del sottovaglio (più ricco di organico) dai sovvalli, contenenti le frazioni recuperabili;
   - Sui sovvalli:
     - una separazione magnetica dei metalli ferrosi e una separazione a correnti indotte dei metalli non ferrosi;
     - una separazione balistica dei materiali bi e tridimensionali;
     - uno o più stadi di selezione ottica;
     - eventuali postazioni di cernita manuale, in genere sopraelevati per permettere la caduta dei materiali separati nei contenitori sottostanti attraverso apposite bocchette di caduta;

- uno o più stadi di separazione densimetrica, allo scopo di separare sugli scarti i flussi di materiali leggeri (carta, film plastici) da quelli a maggiore densità (es. altri materiali plastici);
- eventuali stadi di estrusione dei materiali plastici eterogenei.

- Sui sottovagli:
  - stabilizzazione biologica onde minimizzare la fermentescibilità;
  - eventuale raffinazione per utilizzi parziali (laddove se ne dia l'opportunità per richieste locali in tali tipologie di interventi) del biostabilizzato come materiale tecnico per bonifiche, coperture e rivegetazione di discariche, sistemazioni a verde a corredo della viabilità stradale, ecc.

L'interesse nei sistemi di separazione e recupero delle diverse frazioni riciclabili ancora presenti nel RUR si è recentemente consolidato in ambito nazionale in ragione di alcuni fattori "di contesto" ed altri di tipo tecnologico.

Da un lato, va citata l'esigenza di allontanamento dai RUR dei materiali ad elevato potere calorifico, in ossequio ad una previsione del D.Lgs. 36/2003 che vieta lo smaltimento a discarica di rifiuti con PCI>13MJ/kg; dall'altro, l'evoluzione delle tecnologie di separazione e valorizzazione dei diversi materiali, che consentono di ottimizzare le rese di separazione e recupero con particolare riferimento:

- ai selettori ottici e le loro applicazioni nell'ambito della impiantistica relativa alla gestione dei rifiuti, in particolare legata alla separazione degli imballaggi in plastica nei vari polimeri, ma estendibile ad altre frazioni quali carta, cartone, tetrapak, ecc.
- alle tecniche di estrusione per la produzione di sabbie sintetiche e profilati, che consentono di lavorare sugli aggregati eterogenei di vari tipi di plastica massimizzando con ciò il recupero complessivo.

Le rese di separazione, con i conseguenti vantaggi in termini di minore abbancamento a discarica, minori costi di smaltimento conseguente e maggiore allontanamento di materiali ad elevato PCI, possono d'altronde trarre ulteriore giovamento da una maggiore articolazione dei sistemi di selezione, impostata in particolare sui seguenti paradigmi operativi:

- introduzione di passaggi di separazione densimetrica allo scopo di "raggruppare" frazioni di densità analoga, e agevolare i successivi passaggi di selezione ottica o manuale (o loro combinazione);
- addensamento dei materiali plastici eterogenei, anche attraverso le separazioni densimetriche di cui sopra, e loro avvio ad operazioni di estrusione per la produzione di granulati sintetici da applicare in edilizia, secondo esperienze già consolidate.

Le rese di intercettazione di tali materiali con i sistemi combinati di selezione (ottici, densimetrici, dimensionali, magnetici, manuali) non può chiaramente essere del 100%. Tuttavia, tali insufficienze di intercettazione possono essere compensate dalla integrazione, negli schemi operativi, di sistemi di valorizzazione complementare, quali le estrusioni sul plasmix, che consentono di includere nei granulati anche parti delle frazioni cellulosiche sfuggite alla selezione diretta.

4.3 Le tecnologie disponibili e la loro diffusione

La scelta di un impianto TMB può essere fatta in base al tipo di output che si vuole ottenere. Secondo questo criterio, le infinite configurazioni di TMB si possono ridurre in quattro grandi famiglie:

a) Impianti che producono Biogas;
b) Impianti che producono Compost o Biostabilizzato;
c) Impianti che producono Combustibile (CDR o RDF);
d) Impianti che producono materiale inerte da conferire in discarica.

Indipendentemente dall'obiettivo primario del TMB, tutti gli impianti producono anche:

- Materiali da conferire alla filiera del riciclo come carta, metalli, plastiche ed inerti;
- Residuo e scarti che devono essere smaltiti;
- Acque di scarto e residui derivati dai sistemi di abbattimento delle emissioni.

Andando nel dettaglio, è possibile individuare otto diverse configurazioni di TMB che si distinguo tra loro per il tipo di output prodotto e per la tecnologia impiegata nella fase biologica.

Le otto configurazioni di TMB in base al tipo di output e al tipo di trattamento biologico

	Output	Obiettivi	MBT			
			Fase Biologica	Output	Fase successiva	Output
1	Biostabilizzato (Discarica)	Ridurre la biodegradabilità dei RSU e recuperare i materiali riciclabili	Compostaggio aerobico	Biostabilizzato	-	-
2	Compost di qualità	Recupero del materiale organico da impiegare in agricoltura	Compostaggio aerobico	Compost per agricoltura	-	-
3	Compost	Recupero del materiale organico	Compostaggio aerobico	Compost non per agricoltura	-	-
4	Combustibile da rifiuto	Massimizzare il recupero energetico del rifiuto	Digestione aerobica/ anaerobica	RDF		-
5	Combustibile da rifiuto	Massimizzare il recupero energetico del rifiuto	Bio disidratazione	SRF (bio-fuel)		-
6	Combustibile da rifiuto / Energia	Ridurre la quantità di materiale da bruciare nell'inceneritore	Digestione aerobica/ anaerobica	CDR	Inceneritore o gassificazione	Ceneri + Energia
7	Biogas / Energia	Produzione di energia	Digestione anaerobica	Digestato (discarica) + Biogas	Cogenerazione	Energia
8	Energia Biogas + Compost	Produzione di energia e recupero di materiale organico	Digestione anaerobica	Digestato + Biogas	Compostaggio del digestato	Compost

4.3.1 Il trattamento meccanico

Il trattamento meccanico viene distinto in pre-trattamento e post-trattamento, a seconda che venga effettuato prima o dopo il trattamento biologico. Nel primo caso l'obiettivo è la preparazione del materiale per il successivo step biologico, separando la frazione secca e la frazione umida. Nel secondo caso, il trattamento consiste in una raffinazione del digestato mediante l'eliminazione di inquinanti e frazioni estranee.

Il post-trattamento meccanico viene spesso effettuato in quegli impianti dove si produce combustibile ad alto potere calorifico o "compost di qualità".
Ulteriore obiettivo del trattamento meccanico è il recupero di materiali riciclabili (recupero di materia). In generale, la fase di selezione meccanica impiega diversi macchinari per la separazione automatica dei materiali, sfruttando diverse proprietà (dimensione, densità, magnetismo ecc.).
Di seguito è riporta una breve rassegna delle principali pratiche di separazione utilizzate negli impianti TMB.

4.3.1.1 Riduzione dimensionale

La riduzione dimensionale permette di ridurre la pezzatura dei rifiuti, ottenendo prodotti con pezzatura contenuta entro opportuni limiti, al fine di agevolare le successive operazioni di trattamento. Le apparecchiature sono di tipo meccanico, dette "trituratori", e agiscono sul materiale impiegando appositi utensili e che applicano forze di tensione, compressione e taglio.

4.3.1.2 Vagliatura dimensionale

Il vaglio è un selezionatore dimensionale che separa i rifiuti in base alle dimensioni delle maglie di cui è costituito. Ha forma cilindrica e l'apertura delle maglie varia in funzione delle scelte impiantistiche.

4.3.1.3 Separazione gravimetrica

La separazione gravimetrica consiste nella separazione dei diversi materiali in base al loro peso specifico. La separazione gravimetrica si effettua per mezzo di impianti, detti separatori o classificatori, che possono essere di diversi tipi:

a) Classificatori ad aria o separatori aeraulici, che sfruttano un flusso d'aria per separare il materiale in due frazioni: la frazione leggera trasportata dall'aria e poi da questa separata in camere di calma e la frazione pesante, non trasportata dall'aria, che resta sul fondo dei separatori. I parametri su cui si basa la classificazione ad aria sono: dimensione delle particelle, peso specifico e forma.
b) Classificatori a letto fluido si distinguono in due tipi: a letto secco e a letto umido.
   - I separatori gravimetrici a letto fluido del tipo a secco (consistono in un nastro poroso e leggermente inclinato (5 gradi) attraversato da un flusso d'aria. L'azione di sostentamento data dall'aria, fa sì che si produca un effetto di fluidificazione e di stratificazione del rifiuto, in base alle differenti velocità di sedimentazione dei composti. Pertanto il materiale leggero è tenuto in sospensione dall'aria iniettata attraverso i fori del nastro e viene spinto in direzione opposta a quella di avanzamento del nastro, mentre il materiale pesante viene trasportato sul nastro.
   - I separatori gravimetrici a letto fluido ad umido agiscono attraverso tre diversi effetti: l'azione dell'aria iniettata attraverso il piano vibrante, l'azione delle vibrazioni e la presenza di un fluido separatore (acqua mescolata a soluzioni saline oppure polveri di magnesite e ferrosilicati). I materiali più densi si depositano sul fondo della vasca riempita di liquido e successivamente trasportati mediante le vibrazioni, mentre quelli meno densi galleggiano sulla superficie del liquido.

c) Classificatori e separatori balistici che sono in grado di compiere la separazione delle parti del rifiuto trattato sfruttando le differenze di densità e di elasticità esistenti tra ciascuna di queste.

4.3.1.4 Separatori magnetici

I separatori a magneti sono utilizzati per separare i metalli ferrosi. Sono adatti per lavorare su materiali a pezzatura uniforme, e permettono di ottenere ferro esente da plastiche, stoffa, carta.

4.3.1.5 Separatori elettrostatici

Oltre alla separazione dei metalli ferrosi dal rifiuto, è possibile recuperare i metalli non ferrosi, quali l'alluminio, il rame, l'acciaio inox puro, l'ottone, ecc. Il separatore per metalli non ferrosi è detto anche "a correnti indotte" o ECS (*Eddy Current System*).
Il sistema si basa sul principio fisico per il quale i componenti metallici, esposti a un campo magnetico ad alte frequenze, sono percorsi da correnti di Foucault che creano un campo magnetico che si oppone alla causa che l'ha generato. Risulta quindi una forza di repulsione che tende ad allontanarli dalla sorgente del campo magnetico.
Quindi, questo sistema separa quei materiali metallici che non risentono dell'attrazione/repulsione magnetica ma che sono in grado di caricarsi elettricamente per effetto di un campo magnetico variabile.

4.3.2 Il trattamento biologico

Il trattamento biologico consiste in una serie di processi e reazioni chimiche che portano all'inertizzazione della matrice organica dei rifiuti. I fattori fisico-chimici che condizionano l'andamento delle reazioni biologiche che caratterizzano il processo di biotrasformazione sono i seguenti:

- la concentrazione di ossigeno e l'aerazione;
- la ricerca delle condizioni termometriche ottimali nelle diverse fasi del processo;
- l'umidità, che deve essere sufficiente alle attività microbiche, ma non eccessiva in quanto occupando gli spazi vuoti ostacolerebbe il rifornimento di ossigeno;
- gestione, controllo ed abbattimento dei potenziali agenti odorigeni delle fasi critiche, individuabili soprattutto in quelle iniziali.

Lo strumento principale di gestione del processo è rappresentato dalla areazione della biomassa, che può essere naturale (per diffusione) o forzata. L'aria fa da vettore di ossigeno, garantendo l'aerobiosi del processo; contemporaneamente assicura il drenaggio di calore (soprattutto nel caso dell'areazione forzata, le deboli correnti convettive che si hanno nel caso dell'areazione naturale danno un contributo limitato alla termoregolazione), e consente, dunque, il controllo termico delle condizioni di processo, evitando il sovrariscaldamento della biomassa; infine, senza una sufficiente ossigenazione, la biomassa diventa anossica e la microflora microbica anaerobica prende il sopravvento, portando all'accumulo di composti ridotti caratterizzati da odore aggressivo ed elevata fitotossicità; la canalizzazione delle arie esauste ne consente il trattamento con le tecnologie specifiche di abbattimento e/o dispersione degli odori.
Il sistema di areazione, naturale o forzata, deve poi essere coordinato con la eventuale movimentazione/rivoltamento della biomassa a seconda delle principali caratteristiche della biomassa stessa, quali la sua altezza, porosità e fermentescibilità.

Esistono diverse configurazioni impiantistiche di trattamento biologico che, da un punto di vista tecnologico, possono essere distinte in 4 tipologie:
1) Digestione Anaerobica;
2) Digestione Aerobica;
3) Biostabilizzazione;
4) Biodisidratazione o Bioessiccazione.

4.3.2.1 Digestione Anaerobica

La Digestione anaerobica consiste nella scissione biochimica del materiale organico in condizioni di assenza d'ossigeno. Avviene esclusivamente in reattori chiusi e coinvolge quattro reazioni principali:
a) ***Idrolisi***: le molecole vengono scisse in composti più semplici come monosaccaridi, amminoacidi e acidi grassi;
b) ***Acidogenesi***: i composti vengono scissi in composti ancora più semplici come gli acidi grassi volatili (ad esempio: acido acetico, propinico, butirrico e valerico), con produzione di ammoniaca, anidride carbonica e acido solfidrico quali sottoprodotti;
c) ***Acetogenesi***: le molecole semplici sono ulteriormente digerite producendo biossido di carbonio, idrogeno e principalmente acido acetico;
d) ***Metanogenesi***: produzione di metano, biossido di carbonio e acqua.

Solitamente i primi tre stadi avvengono in un unico reattore dedicato e la reazione viene chiamata acetogenesi. La reazione di metanogenesi avviene in un altro reattore. Si dice quindi che il trattamento avviene in "due stadi".
Lo scopo del processo è quello di ottenere una stabilizzazione del rifiuto, intesa come riduzione almeno del 50% della frazione volatile, con conseguente riduzione del rapporto C/N (Carbonio/Azoto) e contemporaneamente un recupero energetico del biogas prodotto. Infatti, la degradazione biologica della sostanza organica in condizione di anaerobiosi (in assenza, cioè, di ossigeno molecolare, come O2, o legato ad altri elementi, come nel caso dell'azoto nitrico, NO3), determina la formazione di diversi prodotti, i più abbondanti dei quali sono due gas: il metano ed il biossido di carbonio.
La digestione anaerobica viene anche distinta in base al tipo di batteri impiegati:
a) Digestione mesofila;
b) Digestione termofila;
c) Digestione psicrofila.

Nel primo caso, la temperatura all'interno del reattore è compresa tra 35 e 41 °C, mentre nel secondo caso la temperatura è compresa tra i 57 e i 70 °C. Infine, nel terzo caso la reazione avviene a 20°C ma è una tecnica poco utilizzata.
I prodotti della digestione anaerobica sono:
a) Biogas che viene bruciato da cogeneratori per la produzione di energia termica ed elettrica oppure immesso in rete dopo purificazione;
b) Digestato che deve subire ulteriori processi di trasformazione grazie ai quali si ottiene un materiale completamente biostabilizzato;
c) Acqua che viene in parte riciclata e riutilizzata nel processo e in parte inviata all'impianto di purificazione.

Infine si distingue la digestione anaerobica in:
a) Digestione ad umido dove la massa organica ha un contenuto di solidi inferiore al 10%;

b) Digestione a secco dove la massa organica ha un contenuto di solidi superiore al 20%;
c) Digestione semi secco con un contenuto di solidi dal 10 al 20 %.

4.3.2.1.1 Processo wet (Digestione ad umido)

La digestione ad umido o "wet" è stato il primo processo ad essere utilizzato nel trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, dal momento che sfruttava le conoscenze acquisite in decenni di attività nel processo di digestione anaerobica dei fanghi negli impianti di trattamento acque reflue.
In generale, il processo prevede, dopo la fase di pre-trattamento del rifiuto, finalizzata alla rimozione di plastiche ed inerti e di corpi grossolani che potrebbero danneggiare gli organi meccanici del reattore, uno stadio di miscelazione in cui si ottiene una miscela con caratteristiche omogenee e un opportuno contenuto in solidi. La diluizione può avvenire tramite aggiunta di acqua di rete o dal parziale ricircolo dell'effluente del reattore.

4.3.2.1.2 Processo dry (Digestione a secco)

Nell'ultimo decennio si è osservata la crescita del sistema "dry" o a secco. Nei processi dry il tenore in solidi del rifiuto alimentato al digestore è generalmente nell'intervallo 25-40%, pertanto, solamente particolari rifiuti con elevato tenore di solidi (>50%) necessitano di essere diluiti con acqua per poter essere convenientemente trattati.
Questi sistemi sono in grado di operare con flussi di materiale molto concentrati e resistono ai possibili problemi causati da sassi, vetro o legno. L'unico pre-trattamento richiesto è una preliminare vagliatura al fine di rimuovere il materiale con dimensioni superiori ai 40 mm.

4.3.2.1.3 Processo semi-dry

Nella digestione semi-dry il contenuto di sostanza solida che caratterizza il rifiuto trattato si pone nell'intervallo intermedio rispetto ai processi wet e dry (10-20%). Dal punto di vista impiantistico la soluzione adottata è quella di un reattore miscelato (CSTR) che può operare tanto in regime mesofilo che termofilo. Il rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata presenta caratteristiche che sono generalmente ottimali per l'applicazione diretta del processo, ricorrendo solamente a semplici pre-trattamenti di pulizia del rifiuto con eliminazione del materiale ferroso e di quello inerte grossolano seguito da triturazione e miscelazione.
Operando, invece, con rifiuti organici derivanti da raccolta indifferenziata con un elevato contenuto di sostanza solida, e derivanti dalla separazione meccanica dei rifiuti urbani indifferenziati, è necessario procedere ad un pre-trattamento di pulizia del rifiuto piuttosto spinto e poi ad una diluizione del rifiuto con acqua, che potrà essere, di volta in volta, acqua di processo riciclata, o acqua fresca.

4.3.2.2 Digestione Aerobica

La digestione aerobica (o compostaggio) consiste nella decomposizione e umificazione di materiale organico da parte di macro e microrganismi in condizioni di presenza di ossigeno.

Può avvenire in reattori chiusi, solitamente di forma cilindrica, posti orizzontalmente o verticalmente; oppure in pile e mucchi posti all'aria aperta ("*windrow*"), che possono essere statici o periodicamente rivoltati.
Nei reattori si ha il pieno controllo dei parametri di digestione come temperatura, umidità, contenuto di ossigeno e pH e pertanto il tempo di permanenza del materiale nel reattore è inferiore rispetto al sistema windrow.
Il risultato del compostaggio aerobico è un materiale completamente biostabilizzato che può essere impiegato come compost in campo agricolo o per bonifiche ambientali e ricopertura di discariche; oppure può essere conferito direttamente in discarica

4.3.2.3 Biostabilizzazione

La biostabilizzazione è un trattamento noto anche come MBE (Mechanical Biological and Composting) ed è attualmente tra i più diffusi in Europa ed in particolare in Germania.
L'obiettivo del sistema MBE è ottenere, in seguito alla biossidazione della sostanza organica putrescibile, un prodotto stabile da un punto di vista biologico, tale da potersi ritenere "inerte".
La stabilità biologica viene raggiunta, attraverso un trattamento a "differenziazione di flussi", in cui si individuano tre tappe distinte:

- pre-trattamento meccanico volto a separare la cosiddetta frazione "secca" (sovvallo) dalla frazione umida (sottovaglio) che concentra in sé il materiale organico;
- stabilizzazione della frazione umida in seguito a processi ossidativi da parte di microrganismi, mediante il periodico rivoltamento, aerazione e bagnatura della massa, allo scopo di ottenere un prodotto il più possibile stabile da un punto di vista biologico;
- eventuale post-trattamento meccanico per la raffinazione del materiale da destinare all'attività di ripristino ambientale o alla copertura giornaliera di discariche.

4.3.2.4 Bioessiccazione

Il processo di bioessiccamento per la gestione dei rifiuti è noto in letteratura con la definizione di Mechanical-Biological and Stabilate Method (MBS). Tale processo ha lo scopo primario di ridurre l'umidità del rifiuto a seguito di una fase di biossidazione della sostanza organica.
Questo processo ha due obiettivi fondamentali:

1. assicurare la stabilità biologica dei rifiuti per lo stoccaggio a lungo termine, in modo tale da ridurre od eventualmente annullare emissioni maleodoranti di gas e polveri, ed igienizzare il rifiuto;
2. produrre un buon substrato per la termoutilizzazione innalzando il potere calorifico del rifiuto.

La stabilizzazione del rifiuto avviene tramite la riduzione del contenuto percentuale di umidità fino a valori del 7-15 % (in funzione dell'umidità iniziale); in tali condizioni ogni attività biologica è soppressa e non si ha degradazione.
Il bioessiccamento viene raggiunto attraverso due stadi principali:

- triturazione meccanica blanda del rifiuto tal quale, per aumentarne la superficie di evaporazione e di scambio della massa, ottenendo così un'accelerazione dei processi di bioessiccamento;

- trattamento biologico della matrice precedentemente triturata. Questo stadio avviene a mezzo di aerazione forzata della biomassa, sfruttando il calore sviluppato dalle reazioni biologiche aerobiche.

Il prodotto finale bioessiccato, ottenuto a seguito di una fase di raffinazione, dotato di buon potere calorifico, può essere utilizzato, come combustibile (CDR) in impianti di termoutilizzazione, dove si sfrutta il calore prodotto dalla combustione per il riscaldamento delle abitazioni o lo si converte in altre forme di energia.

Conclusivamente, tutte le tecnologie proposte sono molto versatili e possono variare in modo molto marcato in base alle scelte impiantistiche dell'azienda fornitrice del processo. Grazie alla loro versatilità possono essere integrate tra di loro e nessuna tecnica esclude l'altra.

5. LE PROCEDURE OPERATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In ossequio alle indicazioni fornite dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) della Regione Puglia, l'ipotesi sperimentale della realizzazione di un Distretto Recupero Materiali si fonda – oltre che sulle pregiudiziali tecniche dell'organizzazione di una raccolta differenziata spinta e dell'adozione di un impianto di trattamento meccanico-biologico di nuova generazione, sin qui illustrate – soprattutto sulla capacità di costruzione di una rete che coinvolga imprese, enti di ricerca, particolari filiere produttive e, ovviamente la gran parte dei cittadini-utenti.

In questo senso, la diffusione e lo scambio di informazioni sui **BREF**, ***Bat REFerence documents***, prodotti per ciascun settore ed indicanti i processi e le tecniche emergenti, permettono l'incremento delle possibilità di sviluppo aziendale sulla base dell'implementazione delle nuove tecnologie di recupero e riutilizzo dei materiali.

A questo proposito, un'autorevole e condivisa fonte di informazioni sulle soluzioni industriali innovative a ridotto impatto ambientale è presente sul sito www.tecnologiepulite.it.

Questa importante banca data si propone di agevolare l'applicazione di tecnologie pulite con l'obiettivo di stimolare il confronto tra i diversi soggetti coinvolti nelle tecnologie a ridotto impatto ambientale, incoraggiando un approccio di prevenzione e controllo integrato di tutte le fonti di inquinamento.

E' altresì utile che le azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al mondo industriale ed artigianale siano condotte attraverso un'attiva collaborazione con realtà complesse ed a rete operanti sul territorio regionale, tra cui possiamo ricordare:

- Il Distretto Produttivo Pugliese dell'Ambiente e del Riutilizzo (DIPAR) formalmente riconosciuto con D.G.R. n.2404 del 10 Dicembre 2008, il cui ruolo è finalizzato a mettere a sistema un comune e condiviso programma di attività finalizzate alla penetrazione e posizionamento delle aziende pugliesi operanti nei settori dell'ambiente e del riutilizzo nei mercati locali ed internazionali. Nell'ambito delle linee di intervento strategiche individuate per lo sviluppo del distretto produttivo sono stati dettagliati una serie di obiettivi strategici fortemente orientati al riutilizzo ed al recupero della materia. Al DIPAR aderiscono al momento oltre 180 imprese che possono esprimere un significativo impulso per la chiusura delle filiere del riutilizzo e che possono contribuire a rendere concreti i percorsi di recupero di materia, anche con riferimento agli altri Distretti produttivi riconosciuti in Puglia:
  - il Distretto Aerospaziale Pugliese che riunisce 42 tra grandi imprese, piccole e medie;
  - il Distretto Produttivo del Legno e Arredo che comprende 84 imprese;
  - il Distretto Produttivo dell'Edilizia sostenibile pugliese che conta 181 imprese;
  - il Distretto della Nautica che raggruppa 108 imprese;
  - il Distretto Produttivo della Moda che conta 230 imprese;
  - il Distretto della Logistica Pugliese che riunisce 111 imprese;
  - il Distretto Produttivo "La Nuova Energia" che si avvale della presenza di 263 imprese;
  - il Distretto Lapideo Pugliese che riunisce 201 imprese;
  - il Distretto Produttivo della Meccanica Pugliese che raggruppa n.101 imprese;

- il Distretto Produttivo dell'Informatica, formato da 94 imprese piccole, medie e grandi;
- il Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino che raggruppa 187 imprese;
- il Distretto Agroalimentare di Qualità Terre Federiciane che include 683 imprese;
- il Distretto Produttivo Florovivaistico di Puglia che raggruppa 227 imprese;
- il Distretto Produttivo della Comunicazione dell'Editoria, dell'Industria Grafica e Cartotecnica che include 127 imprese.

▪ la Fondazione Ambiente Puglia;

▪ i Centri di Competenza Tecnologica (CCT), costituiti in Puglia secondo un modello "a rete" con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo scientifico-tecnologico delle imprese (in particolare di PMI). Ogni CCT è una società consortile mista pubblico-privato senza scopo di lucro, con struttura a rete costituita da un nodo principale e da 4 o 5 nodi regionali secondari, che svolge attività di informazione scientifico-tecnologica e trasferimento tecnologico.

▪ le Reti di Laboratori Pubblici di Ricerca, oggetto di interventi regionali di potenziamento della dotazione infrastrutturale in termini di strumentazione e attrezzature, dei centri pubblici di ricerca (Università, Enti Pubblici di Ricerca, ENEA) presenti nel territorio regionale e funzionali a favorire l'incremento della "capacità di offerta" del Sistema Regionale dell'Innovazione.

  Tra essi sono stati realizzati i seguenti laboratori, alcuni dei quali possono esprimere un significativo contributo sul versante della diffusione delle conoscenze verso le imprese, tra cui in particolare:

  - RELA - VALBIOR - Rete di laboratori a sostegno della ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per la valorizzazione di biomasse residue del sistema produttivo della Regione Puglia – specificamente dedicato ad applicazioni riferite ai rifiuti;
  - Laboratorio di tecnologie di modificazione superficiale di fibre naturali per il rilancio del settore tessile in Puglia (consente di ridurre i rifiuti derivanti dalla riduzione del tessile, abbattendo altresì i costi di produzione).

5.1 Lo schema di Delibera Consiliare per l'adozione della Strategia Zero Rifiuti

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 179 che dispone che le pubbliche amministrazioni debbano perseguire in via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare l'art. 180 che, al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti dispone che le iniziative di cui all'art. 179 riguardino in particolare:
  a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto;
  b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
  c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Puglia, approvato con D.G.R. 959 del 13 maggio 2013 che prevede la realizzazione di azioni volte alla riduzione della produzione di rifiuti;
- VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 24 del 20 agosto 2012, così come modificata dalla Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016, la quale prevede che la pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee, all'interno delle quali devono essere attuate tutte le indicazioni programmatiche fornite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), quali in particolare la riduzione dei rifiuti e il loro riciclo e riutilizzo.
- VISTO l'art 198 del Decreto Legislativo 152/2006 che attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento;
- ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica ed un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per il mantenimento e miglioramento degli obiettivi fissati dall'art. 205 del succitato D.Lgs. n.152/2006 che prevede in particolare il raggiungimento di almeno il 65% di raccolta differenziata;

- VISTI gli obiettivi della Legge Finanziaria 2007 che al comma 1109 fissa, per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare che sarà stabilita con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero";
- CONSIDERATO che a livello internazionale molte città hanno assunto il percorso verso "rifiuti zero" alla data del 2020 attraverso la definizione di atti deliberativi e di concreti strumenti operativi volti a scoraggiare l'incremento dei rifiuti e lo smaltimento in discarica e volti a favorire, oltre ad iniziative di generalizzata estensione della raccolta differenziata, anche la "responsabilità estesa dei produttori" con la quale coinvolgere fattivamente il "mondo produttivo" nell'assunzione di "produzioni sempre più pulite ed in grado di "incorporare" i costi ambientali delle merci prodotte;
- RICHIAMATO in particolare che le città coinvolte in questo percorso sono ormai decine in varie parti del mondo quali la California (S. Francisco, Oakland, Santa Cruz, Berkley), l'Australia (Camberra e la regione sud occidentale del Paese), della Nuova Zelanda, del Canada (Nuova Scozia, Columbia Britannica), la città di Buenos Aires, alcune città del Regno Unito;
- CONSIDERATO che un'attenta politica di gestione dei rifiuti che punti alla loro prevenzione, al riuso, al massimo recupero di beni e materiali si pone in linea anche con gli obiettivi di generalizzare la diminuzione dei "gas serra" resa sempre necessaria e stringente da "accordi internazionali" che puntano ed obbligano i governi a "tagliare" le emissioni di CO2 legate anche alla produzione dei beni di consumo a partire dagli imballaggi;
- VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000,

D E L I B E R A

1. di intraprendere il percorso verso il traguardo dei "Rifiuti Zero" entro il 2020 stabilendo per il 2017 il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata e per il 2018 il 75%;
2. Per il raggiungimento di tali obiettivi il consiglio Comunale dà mandato alla Giunta Municipale di estendere a tutte le principali e più popolose frazioni del territorio comunale la modalità di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani ed assimilati;
3. di istituire entro il 2018 un sistema tariffario basato sulla effettiva quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, sulla scorta dei consolidati modelli PAYT (*Pay As You Trow* – Paghi quanto Getti);
4. di realizzare entro il 2017 un Centro comunale per la riparazione e il riuso dove beni durevoli e imballaggi possano essere reimmessi nei cicli di utilizzo ricorrendo eventualmente anche all'apporto di cooperative sociali e al mondo del volontariato;

5. di applicare a partire dal 2017 le disposizioni sugli "Acquisti Verdi" previste dalla Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e, successivamente, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio 8 maggio 2003 n. 203 e relative circolari esplicative, riguardanti le "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo". Tali disposizioni sono state ribadite nella Regione Puglia dalla Legge Regionale 1 agosto 2006 n.23 che – all'art. 3 - impegna la stessa Regione, le Province, i Comuni con popolazione residente non inferiore a 5 mila abitanti, le società a capitale prevalentemente pubblico da essi partecipati, ai concessionari di pubblici servizi, nonché agli altri enti, istituti e aziende dipendenti o soggette alla vigilanza degli stessi, che operano nel territorio regionale a redigere e approvare un "Piano di azione per gli Acquisti Verdi";
6. di dare mandato alla Giunta Municipale affinché intraprenda tutti gli sforzi per minimizzarne i flussi di rifiuti, favorendo, anche in ambito di programmazione regionale la realizzazione di impianti "a freddo" in grado di recuperare ancora materiali contenuti nei residui ed in grado di orientare costanti iniziative di riduzione volte a "sostituire" oggetti e beni non riciclabili o compostabili.
7. in questo senso, di offrire all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti tutta la propria collaborazione alla discussione per la realizzazione – nell'ambito dell'Area Omogenea di riferimento del Comune - di un impianto di trattamento meccanico-biologico per la valorizzazione della frazione organica recuperata, nonché delle frazioni secche da avviare a riciclo;
8. di dare mandato alla Giunta Municipale di adoperarsi negli confronti degli Enti competenti affinché i rifiuti-residui prodotti sul territorio comunale non vengano avviati "tal quali" a discarica;
9. di applicare, anche con appositi corsi di formazione-informazione rivolti al personale dell'ente ed anche ai cittadini, gli adempimenti previsti dal DM 08/05/2003 al fine di ridurre gli sprechi e di favorire lo sviluppo di un mercato per il ricorso a beni e servizi basati su materiali riciclati;
10. di istituire l' "Osservatorio verso Rifiuti Zero" che abbia il compito di monitorare in continuo il percorso verso Rifiuti Zero indicando criticità e soluzioni per rendere il suddetto percorso verificabile, partecipato e costantemente in grado di aggiornarsi anche alla luce dell'evolversi del quadro nazionale ed internazionale.

5.2 Lo schema di Convenzione ex art. 30 TUEL per la creazione del Distretto Recupero Materia

CONVENZIONE TRA I COMUNI
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL DISTRETTO RECUPERO MATERIA "DI.RE.MAT." DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, RICICLO E RIUSO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

(Schema Di Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.)

L'anno duemila_____, addì ____- del mese di_____ nella Residenza Municipale del Comune di _____-

TRA

a) il Comune di _____ codice fiscale _____, nella persona di _____, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. _____ del _____ ;
b) il Comune di _____, codice fiscale _____, nella persona di _____, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. _____ del _____ ;
c) il Comune di _____, codice fiscale _____, nella persona di _____, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. _____ del _____ ;
d) il Comune di _____, codice fiscale _____, nella persona di _____, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. _____ del _____ ;
e) il Comune di _____, codice fiscale _____, nella persona di _____, ed in attuazione della deliberazione consiliare n. _____ del _____ ;

i quali dichiarano di agire nell'esclusivo interesse delle amministrazioni che rappresentano;

PREMESSO

1. che i sopra elencati Comuni fanno capo alla medesima Area Omogenea (ex ARO) per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilabili, così come disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, confermata in sede di prima applicazione dalla L.R. 20 del 4 agosto 2016, articolo 8, comma 6;
2. che i sopra elencati Comuni hanno ottemperato in data _____ a quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale del 20.12.2012 n. 2877, pubblicata sul BURP n. 7 del 15.01.2013, con cui è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O. in materia di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, procedendo alla sottoscrizione della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

che gli stessi Comuni hanno inteso aderire alla "Strategia Zero Rifiuti" e che in funzione di tale scelta intendono rideterminare la Carta dei Servizi dell'Area Omogenea, inserendo la realizzazione unitaria di un Centro Intercomunale per la raccolta differenziata dei materiali denominato DISTRETTO RECUPERO MATERIA "DI.RE.MAT.", sito nel Comune di _____ in via _____, al fine di ottenere con tale struttura significativi risultati qualitativi e quantitativi nell'ambito del recupero dei rifiuti;

PRESO ATTO

1. che negli incontri intercorsi tra i Comuni interessati alla gestione della nuova struttura si è convenuto di confermare al Comune Capofila dell'Area Omogenea (ex ARO) la qualifica di Ente capofila e l'onere della relativa gestione, in attesa delle comuni valutazioni per una diversa tipologia di gestione che potrà essere successivamente individuata, eventualmente anche con il concorso di altri Enti e/o Imprese;
2. che la realizzazione del DISTRETTO RECUPERO MATERIA "DI.RE.MAT." prevede la gestione associata tra i Comuni, in modo da ripartirne i costi ed i benefici, suddividere i quantitativi di materiali conferiti per l'attribuzione degli stessi ad ogni Comune aderente, anche ai fini delle comunicazioni eventualmente previste dalla legge in materia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Le finalità della presente convenzione consistono nella gestione, all'interno del territorio di pertinenza dell'Area Omogenea (ex ARO) di _____ del nuovo Distretto Recupero Materia (DI.RE.MAT.) per la raccolta, il recupero ed il riuso dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata effettuata dagli utenti domestici e non all'interno dei confini dei Comuni aderenti all'iniziativa.

Articolo 2
I Comuni promotori della iniziativa sono:

a) _____ ,
b) _____ ,
c) _____ ,
d) _____ ,
e) _____ .

Il Comune gestore del servizio, quale capofila, è _____.
Allo stesso è affidato, altresì, l'incarico di provvedere a tutte le operazioni gestionali, nonché presentare eventuali richieste di finanziamento, contributi e/o liberalità, destinati alle finalità della presente convenzione, anche a nome e per conto degli altri Comuni aderenti.

Articolo 3
La durata della presente convenzione è stabilita in anni 3 (tre), con possibilità di recesso da ognuna delle parti, da comunicarsi sei mesi prima della fine di ciascun anno solare. In caso di recesso, il Comune che recede non ha diritto ad alcun rimborso riguardante i costi sostenuti in fase di realizzazione, nonché per la successiva gestione del Distretto Recupero Materia. Alla scadenza del termine, la convenzione potrà essere rinnovata solo previo ufficiale assenso delle parti.
La presente convenzione cesserà di produrre effetti dal momento in cui il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, così come oggi organizzato o nelle forme che esso assumerà nel tempo, passerà per delega o per imposizione di legge ad Autorità diversa dai Comuni aderenti alla presente iniziativa.

Qualora un Comune, che non abbia partecipato alle spese di costruzione, ovvero non abbia aderito alla gestione sin dall'avvio, chieda di partecipare alla convenzione associata del Distretto Recupero Materia, potrà farlo previo assenso della Commissione dei Sindaci, la quale stabilirà le relative condizioni.

Articolo 4

Il Comune gestore, su richiesta dei Comuni aderenti, provvederà ad inviare le copie degli atti relativi all'attività convenzionata, assunti dai propri organi amministrativi.

Per le consultazioni, le verifiche e il controllo della gestione, è istituita una Commissione formata dai Sindaci o dagli Assessori competenti dei Comuni convenzionati, presieduta dal Sindaco del Comune capofila.

La Commissione è convocata almeno due volte l'anno dal Sindaco del Comune capofila e si riunisce inoltre ogni qualvolta almeno tre dei suoi componenti ne ravvisino l'opportunità, facendone richiesta al Comune capofila, che provvede alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta stessa. Alla Commissione competerà le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi, la loro eventuale modifica e/o integrazione, compreso il servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti e del verde da effettuare presso ciascun Comune aderente.

Articolo 5

Le spese di gestione verranno fissate in sede di bilancio di previsione e determinate a consuntivo per ogni anno solare, quindi ripartite, detratte delle eventuali entrate e/o contributi vari, tra i Comuni aderenti, in base alla popolazione servita e al criterio della distanza della stessa rispetto alla sede del Distretto Recupero Materia con le seguenti modalità:

1. gli utenti (popolazione) appartenenti ad ogni Comune vengono suddivisi in tre categorie, in rapporto alla distanza dalla sede della struttura. Tali categorie vengono individuate come segue:
   a) utenti prossimi, che sono quelli più vicini alla sede del Distretto e comunque entro un raggio di 5 Km. dal Comune in cui è realizzata la struttura;
   b) utenti intermedi, che sono quelli che si trovano entro un raggio da 5,1 a 12 km. dal Comune in cui è realizzata la struttura;
   c) utenti lontani, che sono quelli residenti in zone distanti oltre 12 Km. dal Comune in cui è realizzata la struttura;

Gli utenti prossimi vengono ponderati al 100% della popolazione complessiva nel calcolo per la ripartizione dei costi; gli utenti intermedi vengono ponderati al 80% della popolazione complessiva nel calcolo per la ripartizione dei costi ed infine gli utenti lontani vengono ponderati al 60% della popolazione complessiva nel calcolo per la ripartizione dei costi;

L'appartenenza alle varie categorie, sopra indicate, di ogni Comune aderente può essere modificata secondo le oggettive rilevazioni sull'utilizzo della struttura, dopo valutazione della Commissione di cui al precedente art. 4.

Per la determinazione dei pesi ponderati si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, che ogni Comune dovrà comunicare al Capofila.

Ai costi di gestione è aggiunta la spesa per il conferimento degli ingombranti non riciclabili e degli scarti verdi (sfalci d'erba e potature) conferiti direttamente dagli utenti e pesati con il sistema elettronico.

Ogni Comune sosterrà la spesa conseguente in base alle quantità effettivamente scaricate dai propri concittadini. Il costo unitario è ottenuto dal rapporto tra il costo complessivo (trasporto e smaltimento) e la quantità totale del materiale pesato.
Il Comune capofila provvede al finanziamento di tutte le spese di gestione e al recupero della quota a carico dei Comuni convenzionati, trasmettendo a questi ultimi in tempo utile il preventivo e il rendiconto della spesa. La liquidazione della quota annua, a ciascun Comune spettante, verrà liquidata in tre rate anticipate (da versare entro 30 giorni dall'inizio di ogni trimestre): il saldo a conguaglio sarà versato entro 30 giorni dalla presentazione del bilancio consuntivo, approvato dalla Commissione dei Sindaci.

Articolo 6
Nel bilancio gestionale verranno inclusi gli eventuali costi relativi all'acquisto di attrezzature ed apparecchiature, oltre alle spese per la manutenzione, nonché per la realizzazione di opere, il tutto al netto di eventuali contributi o liberalità che verranno introitati dal Comune capofila.

Articolo 7
La gestione convenzionata deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi degli enti partecipanti: ciascun ente convenzionato ha diritto di sottoporre agli altri proposte e problematiche attinenti l'attività convenzionata.

Articolo 8
Le modalità di conferimento e di pesatura dei rifiuti, l'attribuzione dei punteggi per l'erogazione del "premio o incentivo" – che è oggetto del Regolamento del Distretto Recupero Materia di cui al successivo articolo 10 – possono essere modificate dalla Commissione dei Sindaci, la quale provvede ad adeguarle secondo le necessità e le varie opportunità commerciali.
I singoli Comuni convenzionati hanno la facoltà di istituire o meno il "premio o incentivo" e di determinarne l'ammontare. Sarà cura di ogni Comune, sulla base dei dati che verranno trasmessi dal Comune capofila, provvedere alla liquidazione del premio ai singoli utenti.

Articolo 9
Le parti convengono che le eventuali controversie fra gli Enti convenzionati, in ordine al servizio oggetto della presente Convenzione, dovranno essere risolti bonariamente nell'ambito della Commissione di cui al punto 4.

Articolo 10
L'allegato Regolamento del Distretto Recupero Materia "DI.RE.MAT." è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Regolamento DI.RE.MAT
Distretto Recupero Materia

Articolo 1 Principi e Finalità
Il Distretto Recupero Materia per la raccolta differenziata dei rifiuti - di seguito denominato DI.RE.MAT.- è un'area recintata, custodita ed aperta nei giorni ed orari prestabiliti, durante i quali i soggetti ammessi, individuati all'art. 3, possono conferire gratuitamente differenti tipologie di rifiuti urbani ed assimilati.
Il DI.RE.MAT. è realizzato con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata, il riciclo dei materiali recuperabili ed il riuso dei materiali in buono stato che possono essere riutilizzati tali e quali. In questo modo DI.RE.MAT. contribuisce, in maniera significativa, alla diminuzione della quantità di rifiuti da conferire in discarica e, quindi, all'abbattimento dei costi di smaltimento.
Il Distretto rappresenta, inoltre, un importante strumento di protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità della vita.

Articolo 2 Funzione del DI.RE.MAT.
Il DI.RE.MAT. è posto in un'area pubblica, situata nel Comune di _____, via _____, ove si possono conferire varie tipologie di rifiuti che, per qualità e dimensioni, non possono essere conferiti attraverso il servizio di raccolta domiciliare o stradale. In esso sono altresì raccolte quelle tipologie di rifiuti che sono già oggetto della raccolta differenziata stradale o domiciliare, al fine di migliorare la qualità dei materiali raccolti.
Infine sono conferibili al DI.RE.MAT. tutti quegli oggetti ancora in buono stato e che daranno vita al recupero e riuso di materia.
Le modalità d'utilizzo del DI.RE.MAT. sono predisposte al fine di regolamentare l'uso dell'area da parte degli utenti e, per una suddivisione accurata dei rifiuti sulla base della loro natura, in modo da favorire la raccolta di materiali recuperabili attribuendo agli stessi maggior valore.

Articolo 3 Destinatari del servizio
Sono ammessi alla fruizione dell'area del DI.RE.MAT.:
a) le utenze domestiche residenti nei Comuni che fanno parte del Distretto Recupero Materia;
b) le utenze domestiche dei cittadini non residenti, che hanno una abitazione nei Comuni sopra elencati;
c) le utenze non domestiche (per le tipologie di rifiuti di seguito meglio specificate) site nei territori dei predetti Comuni.

Tutte le utenze di cui sopra, per avere l'accesso al DI.RE.MAT., devono risultare iscritte nei ruoli e dimostrare il pagamento della Tassa/Tariffa Rifiuti. Il riconoscimento degli utenti e la relativa possibilità di conferimento, è attuato attraverso il sistema informatico del DI.RE.MAT., nel quale sono installate le banche dati dei Comuni appartenenti al Distretto, la cui consultazione è facilmente effettuabile con la Tessera Sanitaria o il Codice Fiscale.

Articolo 4 Materiali conferibili
Sono conferibili, presso il Distretto Recupero Materia, tutti i rifiuti, secondo l'elenco sotto riportato:

carta	plastica altri tipi
cartone	metalli barattoli e lattine
legno	metalli ferro ed altro
vetro	RAEE Gruppo R1 (frigoriferi e congelatori)
metalli pregiati	RAEE Gruppo R2 (lavatrici, stufe, ecc.)
batterie	RAEE Gruppo R3 (televisori e monitor)
pile	RAEE Gruppo R4 (piccoli elettrodomestici)
medicinali	RAEE Gruppo R5 (sorgenti luminose)
olio minerale	inerti calcinacci
olio vegetale	ingombranti senza parti in legno o metallo
abiti usati	verde (sfalci e potature)
plastica bottiglie e vaschette	mobili e arredi in stato di funzionalità

Tutti i materiali devono essere conferiti al DI.RE.MAT. già separati, per frazioni omogenee, secondo le disposizioni tecniche, allegate in calce (allegato "A"), che vengono adottate dall'Ente gestore e comunicate all'utenza mediante volantini o altri mezzi di informazione.
In caso di dubbi o incertezze sulla destinazione dei materiali da conferire, è necessario chiedere chiarimenti agli operatori e seguire le indicazioni dagli stessi fornite. In caso di mancato adeguamento alle disposizioni degli operatori, gli utenti non potranno effettuare il conferimento.

Articolo 5 Separazione dei rifiuti
Occorre separare attentamente ogni tipologia di rifiuto, senza mescolarne due o più tipi (anche se sembrano simili (es. bottiglie di plastica con altri oggetti in plastica come giocattoli, buste, ecc.).
Evitare di selezionare materiali sporchi o contaminati (es. stracci intrisi d'olio, carta in cui erano avvolti carni e pesci, bottiglie o barattoli con evidenti residui di qualunque natura, ecc.), che devono essere smaltiti con il sistema della raccolta del secco indifferenziato, già attivo in ogni Comune aderente.
Eliminare dalla raccolta differenziata anche i materiali bicomponenti che non possono essere separati, e dovranno quindi essere smaltiti anch'essi nel secco indifferenziato, con esclusione del Tetrapak che può essere conferito nella carta o cartone, opportunamente lavato e schiacciato.
Nel caso in cui alcuni rifiuti composti da differenti materiali possano essere recuperati, occorre separarli con la massima cura possibile, al fine di ottenere materie prime secondarie di qualità (es.: porte con parti metalliche e/o vetri, che devono essere separate – dai divani e poltrone possono essere recuperate le parti in legno o metallo). La stessa operazione può essere effettuata con molti materiali che altrimenti andrebbero persi.
I rifiuti così selezionati vanno introdotti nei rispettivi contenitori, evitando di abbandonarli a terra o fuori di essi. Fare attenzione alle indicazioni scritte nei container.
Non introdurre mai rifiuti non separati.

Per una migliore gestione dell'impianto occorre separare i rifiuti direttamente a casa e mantenerli separati fino al conferimento presso il DI.RE.MAT., riducendo il volume quanto più possibile (schiacciare le bottiglie di plastica, ripiegare o tagliare le scatole di carta o cartone, ecc.).
La separazione deve essere comunque effettuata prima dell'accesso all'area di pesatura e conferimento. Non è ammesso l'accesso a autoveicoli o altri mezzi di trasporto contenenti materiali non separati per tipologia.

Articolo 6 Conferimento per il recupero o riciclaggio
L'accesso al DI.RE.MAT. è consentito a tutti, comprese le ditte artigianali, industriali, commerciali e di servizio, quando intendono conferire materiali riciclabili e rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità indicate nei Regolamenti adottati dai singoli Comuni.
Resta comunque inteso che il trasporto, a carico dei conferitori diversi dalle utenze domestiche, debba avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Per ogni raccolta, non è possibile introdurre materiali diversi dal tipo indicato nella classificazione riportata nel contenitore.
Nessun mezzo di trasporto (autovettura, autocarro, motocarro, ecc.) può accedere nell'area di conferimento; il mezzo deve essere parcheggiato nello spazio appositamente attrezzato per la sosta o fuori dal DI.RE.MAT., e quindi l'utente deve scaricare i rifiuti e trasportarli con gli appositi carrelli.
Viene fatta eccezione per il conferimento di rifiuti ingombranti recuperabili, non soggetti a pesatura, che per quantità, peso o volume non è possibile trasportare a mano o con i carrelli.
Non è consentito alle ditte conferire rifiuti speciali, non riciclabili, o pericolosi.
All'ingresso del Distretto di raccolta, un operatore controllerà la qualità e la correttezza della separazione dei materiali; nel caso in cui siano riscontrate delle scorrettezze, l'utente verrà invitato a provvedere ad una più accurata separazione. Qualora non vi provveda, tali materiali non potranno essere conferiti, non verrà consentito l'accesso e l'utente dovrà riprenderli a proprio carico.
E' vietato abbandonare i rifiuti (anche riciclabili) nei pressi del Distretto o al suo interno, anche in orario di chiusura. Tale comportamento è considerato "abbandono" e sanzionato secondo legge.

Articolo 7 Pesatura
I rifiuti sotto elencati (tipo per tipo ed uno alla volta) potranno essere pesati con la tessera sanitaria (codice fiscale); ad ogni pesatura, verranno attribuiti alcuni punti (secondo il tipo e la quantità di materiale), in modo che, a fine anno, vengano "premiati" coloro che si saranno adoperati maggiormente nella raccolta differenziata. I punteggi saranno attribuiti come indicato nell'allegato "B".
Le ditte artigianali industriali, commerciali e di servizio possono pesare unicamente quei rifiuti riciclabili provenienti dagli uffici e servizi (es.: carta, bottiglie di plastica, ecc.) con esclusione dei rifiuti industriali e degli imballaggi (plastica, cartone, ecc.).
Di seguito vengono illustrate le procedure per la pesatura:
a) depositare i rifiuti riciclabili nel carrello divisi per tipologia;
b) posizionare il carrello sopra la bilancia;
c) passare la tessera sanitaria (codice fiscale) davanti al lettore ottico;

d) selezionare sul video il tipo di materiale conferito e confermare la pesata;
e) ultimata l'operazione, rimuovere il carrello e scaricare i rifiuti nel container corrispondente alla tipologia pesata.

Un operatore agevolerà le operazioni di conferimento, aiutando l'utenza nello scarico dei materiali, e fornendo indicazioni sulle modalità di recupero e sull'uso delle attrezzature.
Di seguito l'elenco dei rifiuti che si possono pesare e dei punti ad essi attribuiti:
1) vetro (solo bottiglie) 3 punti/Kg.;
2) carta e cartone 5 punti/Kg.;
3) bottiglie di plastica 15 punti/Kg.;
4) cellofan e sacchi di plastica 15 punti/Kg.;
5) oli minerali 5 punti/Kg.;
6) oli vegetali 10 punti/Kg.;
7) indumenti 5 punti/Kg.;
8) barattoli e lattine in metallo 5 punti/Kg.

Elenco dei rifiuti che si devono pesare e che non generano il premio (la pesatura si effettua al fine dell'attribuzione del quantitativo al Comune di appartenenza dell'utente):
1) Sfalci d'erba e potature
2) Ingombranti non riciclabili (es. mobili e arredi recuperabili, materassi, ecc.)

Articolo 8 Riuso

1. I materiali o gli oggetti accantonati nei locali destinati al Riuso possono essere prelevati da chiunque ne faccia richiesta (purché iscritto nelle liste della Tassa Rifiuti dei Comuni che aderiscono alla gestione associata del Distretto Recupero Materia), il quale se ne assume ogni onere relativo, sollevando il Comune gestore da ogni responsabilità su quanto prelevato, compresi eventuali danni a cose e/o persone che l'uso, proprio od improprio, degli stessi possa produrre. Di tale disposizione verrà dato ampio e rilevante avviso nei locali del Riuso, in modo che chiunque acceda possa prenderne visione e conoscenza, con effetto di accettazione tacita.
2. Per poter effettuare il prelievo del materiale che interessa, gli utenti devono essere in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti nel proprio Comune. Qualora, su disposizione e delega del Comune di appartenenza, verificati i dati trasmessi dall'Agente della riscossione, risulti che l'utente non sia in regola con i pagamenti verrà disabilitato da tutte le operazioni di pesatura, quindi non potrà ottenere il premio per la differenziata e non potrà effettuare il riuso, anche se potrà comunque continuare a conferire qualsiasi tipo di rifiuto riciclabile senza pesarlo.
3. Poiché il riuso si inserisce nel complesso sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti e ne fa parte integralmente, la quantità di materiale prelevabile è fissata in rapporto alla quantità di rifiuti (carta, plastica, vetro, ecc.) riciclabili conferiti e pesati nel Distretto Recupero Materia. La quantità prelevabile è rapportata al punteggio maturato con il conferimento e pesatura dei rifiuti riciclabili. Ad inizio di ogni anno, sulla base dell'esperienza maturata nel corso dell'anno precedente, viene fissato il rapporto punti/chilogrammi prelevabili (provvisoriamente per l'anno 2017 è fissato in 10 punti – 1 Kg.). All'atto del ritiro degli oggetti, che devono essere pesati utilizzando la tessera sanitaria di cui all'articolo 3, dovrà essere esibito un documento di riconoscimento agli addetti del Distretto Recupero Materia, i quali possono provvedere ad annotare i dati del richiedente in un apposito registro, nonché, sinteticamente, la qualità e la quantità degli oggetti prelevati.

4. In caso di eccessivi prelievi o frequenze troppo assidue, gli addetti adottano opportuni criteri di discrezionalità, sempre e comunque nel rispetto del principio che il materiale del Distretto Recupero Materia deve servire a coprire le necessità degli utenti che ne usufruiscono ed evitare che si sviluppi il commercio dei materiali prelevati e contrastarne l'accaparramento, fino ad impedire il prelievo. Qualora infine, venga accertato che chiunque, usufruendo del riuso, faccia commercio con i materiali prelevati o, peggio, ne smembri i componenti per recuperare parti pregiate (es.: rame, ottone, ecc.), trasformando il resto in rifiuti, verrà disabilitato dalla procedura di ritiro e non potrà in alcun modo effettuare ulteriori ritiri.

Articolo 9 Orario di Apertura

L'orario di apertura verrà stabilito in base alle esigenze del servizio ed indicato all'ingresso del Distretto Recupero Materia. In via provvisoria e sperimentale sarà il seguente.

1. Lunedì 8.00 – 13.00
2. Martedì 15.30 – 19.30 (14.30 - 18.30 invernale)
3. Mercoledì 8.00 – 13.00
4. Giovedì 8.00 - 13.00
5. Venerdì 15.30 – 19.30 (14.30 - 18.30 invernale)
6. Sabato 8.00 – 13.00

Il Comune capofila, su indicazione della conferenza dei Sindaci, potrà stabilire l'orario più idoneo a rendere il servizio più rispondente alle esigenze dell'utenza.

Articolo 10 Informazioni ed assistenza

Gli operatori forniranno tutte le informazioni richieste in materia di conferimento e riciclaggio dei rifiuti. Qualsiasi ulteriore informazione sul servizio e su problemi specifici potrà essere reperita presso la direzione del Distretto.

Articolo 11 Obblighi e divieti e sanzioni

1. Fermo restando il divieto di conferimento nei contenitori predisposti per i rifiuti destinati allo smaltimento delle tipologie e frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata obbligatoria, gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono attenersi alle seguenti disposizioni:
   - divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;
   - divieto di abbandono di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o all'esterno del Distretto;
   - divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali medesimi;
   - divieto di spostamento dei contenitori;
   - obbligo di rispettare le indicazioni degli operatori e della cartellonistica appositamente predisposta.
2. Inoltre è fatto espresso divieto di:
   - effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
   - occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti non ammessi;
   - accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;

- introdursi nell'area al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione.

Articolo 12 Regime sanzionatorio
Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite con il pagamento della sanzione amministrativa e pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 a seconda del tipo di violazione commessa, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dalle normative vigenti.

ALLEGATO "A"
ELENCO DEI MATERIALI CONFERIBILI

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	DESTINAZIONE
CARTA	- Agende di carta - Buste e sacchi - Calendari - Carta e cartoncino di tutti i tipi (non contaminata con alimenti o sostanze chimiche) - Carta da pacchi, se non plastificata - Depliant e materiale pubblicitario - Raccoglitori per ufficio senza anelli metallici - Giornali e riviste di ogni genere - Libri, quaderni, ecc. - Rotoli di carta vuoti, del tipo per carta igienica, scottex, stoffe, ecc. - Tabulati - Volantini pubblicitari, avvisi, ecc.	**Container "CARTA"**
CARTONE ripiegato e pressato	- Cartone ondulato (non contaminato da sostanze chimiche o oleose) - Cassette di cartone per frutta ed altro - Imballaggi di cartone, ondulato e non (ben ripiegati e schiacciati) - Scatole di carta e cartoncino in genere - Scatole per pizza (senza residui alimentari) - TETRAPAK - contenitori vuoti, puliti e schiacciati	**Container "CARTONE"**
LEGNO	- Mobili in legno (smembrati, ridotti in volume, senza vetri o specchi) - Cassette della frutta in legno - Pallet e Bancali - Porte e finestre in legno - Sedie e tavoli in legno - Segatura e scarti in legno	**Container "LEGNO"**
VETRO	- Bottiglie, bicchieri e caraffe in vetro - Damigiane (prive del cesto) - Lastre in vetro da porte e finestre (non blindato e/o temperato) - Vasetti di vetro	**Container "VETRO"**

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	DESTINAZIONE
PLASTICA bottiglie e vaschette	- Bottiglie vuote e schiacciate (per acqua, prodotti per la casa, detersivi, shampoo, ecc.) senza residui di alcuna natura - Cassette della frutta in plastica - Imballaggi in plastica come: blister, confezioni per oggetti, ecc. (puliti) - Vaschette e barattolini in plastica (per yogurt, gelato, mozzarelle, ecc.)	**Container "PLASTICA"**
PLASTICA buste e imballaggi vari	- Buste della spesa (non sporche o contaminate) - Imballaggi in plastica e polistirolo per mobili ed oggetti vari (esclusi quelli per alimenti) - Taniche e bidoni in plastica puliti (senza residui del prodotto contenuto, lavati) - Sacchi in plastica (vuoti e puliti)	**Apposita Area attrezzata**
METALLI ferro ed altro	- Barattoli e lattine metalliche in genere - Bombolette spray vuote - Bulloneria - Bidoni e fusti vuoti - Carpenteria metallica in genere - Infissi metallici (privi di vetro) - Reti metalliche - Scatole e scatolette in metallo	**Container "METALLO"**
METALLI pregiati	- Pentole di alluminio e acciaio inox, cavi elettrici, infissi in alluminio, tubi e altri oggetti di rame, rubinetti, acciaio inox, ottone e piombo	**Contenitore apposito**
BATTERIE	- Batterie d'auto	**Contenitore apposito**
PILE	- Pile esauste (di qualsiasi tipo) - Pile a bottone	**Contenitore "PILE"**
MEDICINALI	- Medicinali scaduti (privi di confezione di carta)	**Contenitore "MEDICINALI"**
OLIO MINERALE	- Olio per uso meccanico (motori ed ingranaggi)	**Cisterna Nera**
OLIO VEGETALE	- Olio vegetale per uso alimentare (fritture, ecc. – NO strutto o altri grassi)	**Cisterna Verde**
ABITI USATI	- Indumenti di tutti i tipi in buone condizioni (abiti, cappotti, giacche a vento, ecc.) NO INTIMO - Scarpe in buone condizioni - Borse in buone condizioni - Valigie in buone condizioni - Coperte e materassi SOLO DI LANA - Zainetti scuola in buone condizioni	**Contenitore apposito**

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	DESTINAZIONE
RAEE Gruppo R1	- Frigoriferi, congelatori e condizionatori (integri e completi di motore)	**Contenitore apposito**
RAEE Gruppo R2	- Lavatrici, lavastoviglie, stufe a gas o elettriche, cappe aspiranti, scaldabagno, ecc.	**Contenitore apposito**
RAEE Gruppo R3	- Televisori, Monitor, LCD, ecc.	**Contenitore apposito**
RAEE Gruppo R4	- Aspirapolvere - Personal Computer, Stampanti, Mouse, Tastiere per computer, Altre apparecchiature elettriche e/o elettroniche - Tutti i RAEE non devono essere manomessi (aperti e/o smembrati)	**Contenitore apposito**
RAEE Gruppo R5	- Tubi al Neon - Lampade a basso consumo	**Contenitore apposito**
INERTI calcinacci	- Ceramiche e terre cotte - Detriti da piccole demolizioni domestiche (piastrelle, sanitari, ecc.) - Piatti e porcellane - Vasi in terracotta	**Container INERTI**
INGOMBRANTI senza parti in legno o metallo	- Materassi e coperte in cattivo stato - Giocattoli in plastica di grandi dimensioni (es. macchine a pedali, peluche, ecc. in cattivo stato) - Residui della demolizione di divani e di poltrone (spugna e stoffa) - Vetri blindati o temperati - Altri oggetti non riciclabili	**Container "INGOMBRANTI"**
VERDE	- Sfalci d'erba - Residui dell'orto - Potature e ramaglie - Fiori appassiti - Scarti di ortaggi stagionali (fave, carciofi, ecc.)	**Container "POTATURE"**
RIUSO	- Oggetti di uso comune ancora in buono stato che possono essere riutilizzati tali e quali: - Libri - Dischi - Piatti e posate – Giocattoli - Suppellettili vari - Mobili - Elettrodomestici funzionanti (ferri da stiro, televisori, asciugacapelli, computer, ecc.) - Altro (chiedere agli Operatori)	**Magazzino del Riuso per il conferimento o ritiro**

ALLEGATO "B"
METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E DEL CORRISPONDENTE PREMIO

Il sistema di erogazione del premio, che può essere in denaro, servizi, oggetti o altro, si basa sul calcolo delle quantità di rifiuti conferite dagli utenti; per ogni tipologia di essi viene attribuito un punteggio per ogni chilogrammo.
Per questo:

1) viene fissato il punteggio per ogni chilogrammo di materiale conferito diversificato per ogni tipologia di rifiuto;
2) ogni Comune stabilisce l'ammontare complessivo della somma o del valore corrispondente ad altro premio da erogare;
3) viene calcolato l'importo unitario da attribuire ad ogni punto accumulato dai cittadini;
4) viene stabilito che l'incentivo da corrispondere sia il risultato del calcolo tra il punteggio accumulato per l'importo unitario precedentemente calcolato, con i seguenti criteri:
   - ogni importo viene calcolato in euro ed arrotondato all'unità, per gli altri premi si determinano i valori corrispondenti a quanto accumulato da ogni singolo utente;
   - il tetto massimo del contributo è fissato in € 50 per utente;
   - l'importo minimo da erogare è fissato in 5 €;
   - nel caso di erogazione del premio sotto altra forma si terrà comunque conto dei predetti valori minimo e massimo a cui corrisponderà un oggetto, servizio o altro di pari importo o intervalli di importi;
   - ogni Comune stabilirà la destinazione delle somme non erogate, corrispondenti al premio di coloro che non avranno raggiunto l'importo minimo di 5 €.
5) viene stabilito infine che l'incentivo da corrispondere a coloro i quali non sono in regola con i pagamenti della Tassa o Tariffa sia trattenuto da ogni Comune che lo destinerà come meglio crede.

Per i benefici economici e/o ambientali prodotti dal conferimento dei sotto elencati rifiuti, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

1) vetro (solo bottiglie) 3 punti/Kg.;
2) carta e cartone 5 punti/Kg.;
3) bottiglie di plastica 15 punti/Kg.;
4) cellofan e sacchi di plastica 15 punti/Kg.;
5) oli minerali 5 punti/Kg.;
6) oli vegetali 10 punti/Kg.;
7) indumenti 5 punti/Kg.;
8) barattoli e lattine in metallo 5 punti/Kg.

5.3 Lo schema di Carta dei Servizi del ciclo di raccolta integrata secondo la Strategia Zero Rifiuti, con annesso Distretto Recupero Materia da realizzare nel perimetro di Area Omogenea

Nelle pagine che seguono si riporta lo schema della Carta dei servizi relativa al nuovo ciclo di raccolta integrata con annesso Distretto Recupero Materia da realizzare nel perimetro dell'Area Omogenea.

AREA OMOGENEA (ex ARO)
L.R. 4 agosto 2016 n. 20, articolo 8, comma 6

_____

costituita dai Comuni di

_____

_____

_____

_____

_____

SCHEMA CARTA DEI SERVIZI
di spazzamento, raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili

1. Premessa

Il presente elaborato rappresenta lo schema di Carta dei Servizi relativa ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili che si intendono eseguire presso i Comuni aderenti all'Area Ottimale (ex ARO) _____

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;
4. _____ ;
5. _____ .

La Carta dei Servizi individua le modalità esecutive e gli standard qualitativi che avranno piena attuazione ed implementazione nella progettazione e nell'esecuzione dei servizi da parte del gestore aggiudicatario dell'appalto, e che garantiranno una corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

Essa si configura come uno strumento di monitoraggio a disposizione dei cittadini, mirante alla creazione di un'interazione sinergica tra l'Area Ottimale (ex ARO), il soggetto gestore ed i cittadini stessi, con il fine di giungere ad un'organizzazione dei servizi di igiene urbana condivisa e partecipata.

E' utile puntualizzare che la Legge Regionale 4 agosto 2016 n. 20 (modificativa della precedente Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24), ha confermato all'articolo 8 (Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati), comma 3 che "*La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuai dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.*"

Al successivo comma 6 dello stesso articolo 8, la L.R. 20/2016 precisa che "*La perimetrazione delle Aree Omogenee, quale articolazione interna dell'ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l'ANCI e la Commissione consiliare regionale competente. In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con deliberazione di Giunta regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante "Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale" e successive modifiche intervenute.*"

Con riferimento più specifico ai compiti delle Aree Omogenee così ridefinite, la L.R. 4 agosto 2016 n. 20 all'articolo 11 (Obblighi di servizio pubblico e universale in materia di gestione dei rifiuti), comma 1, stabilisce che "*Le Aree omogenee relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto […] individuano i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dalla stessa Agenzia e adottato con delibera di Giunta regionale*".

Al successivo comma 3 dello stesso articolo 11 puntualizza quanto segue:

"*L'Agenzia, coerentemente con gli obiettivi strategici individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, predispone la Carta dei servizi rispettando i seguenti contenuti minimi:*

a) lo spazzamento meccanizzato e manuale deve essere svolto in maniera tale da garantire che le Aree omogenee ricevano il miglior servizio in accordo con le proprie esigenze territoriali, organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

b) a tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità e flussi separati almeno per l'organico, la carta/cartone e il vetro; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;

c) il trasporto dei rifiuti deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni di CO2, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferenza e/o trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma;

d) il servizio di raccolta dell'organico deve essere organizzato in modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità;

e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano può essere definita anche considerando il livello di impurità;

f) il compostaggio domestico deve essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta differenziata dell'organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;

g) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano devono garantire la continuità dell'erogazione del servizio. Allo scopo, detti impianti devono essere caratterizzati da un'adeguata ridondanza tecnologica costituita da strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei "fermo impianto";

h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono garantire la produzione e l'immissione sul mercato di un prodotto conforme al Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), garantendo l'efficacia e l'efficienza del trattamento;

i) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono implementare un sistema di gestione e assicurazione della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto);

j) gli impianti di trattamento dell'indifferenziato residuo devono tendere a garantire:

1) la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili e la loro commercializzazione;

2) la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica;

3) la valorizzazione delle frazioni secche non riciclabili, facendo ricorso prioritariamente a metodiche di recupero della materia."

In ultimo la L.R. 20/2016, all'articolo 14 (Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto), così definisce le iniziative che devono essere assunte dai Comuni facenti capo alle Aree Omogenee:

"1 Gli enti locali facenti parte dell'Area omogenea affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.

2. La procedura di cui al comma 1 è espletata dai comuni associati nella forme previste dal presente articolo, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11. I Comuni associati possono avvalersi dell'Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'Area omogenea, anche in via sostituiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi dell'articolo 200, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

3. *Con deliberazione di Giunta regionale di cui al dell'articolo 8, comma 6, la Regione definisce la forma associativa delle Aree omogenee, nonché il funzionamento e l'organizzazione degli organi collegiali deliberativi. I comuni partecipano obbligatoriamente alla gestione associata dei servizi ed esercitano le seguenti funzioni negli organi collegiali:*
   a) *individuano la modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto relativi alle aree omogenee di raccolta;*
   b) *approvano la Carta dei servizi in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 7, lettera e);*
   c) *controllano le modalità di esecuzione dei servizi da parte del gestore e redigono una relazione annuale;*
   d) *gestiscono le attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;*
   e) *approvano il piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio unitario di raccolta, trasporto e smaltimento;*
   f) *avviano processi di consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle eventuali proposte attinenti alla Carta dei Servizi;*
   g) *approvano gli atti e i provvedimenti attinenti al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani esplicitati negli atti costituivi della forma associativa prevista;*
   h) *formulano proposte e osservazioni al Comitato dei delegati per la gestione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel rispetto di quanto previsto dal PRGRU.*
4. *I Commissari ad acta degli ARO nominati con precedenti deliberazioni di Giunta regionale concludono le attività previste nei limiti delle presenti disposizioni.*
5. *La retribuzione dei commissari ad acta è definita con deliberazione di Giunta regionale, in relazione ai compiti specifici assegnati, in conformità alla normativa vigente.*
6. *La Regione approva con deliberazione di Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo le misure di accelerazione delle attività di ARO e dei commissari ad acta nominati ai sensi del comma 2.*
7. *Gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di affidamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.*
8. *Nel caso in cui siano vigenti, all'interno dell'Area omogenea, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di area coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio.*
9. *Per i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio perimetrato ai sensi dell'articolo 8 comma 6, che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio, nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata, sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi.*

Di detto evento, l'Area è tenuta a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati, in quanto titolari di competenze specifiche. È assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore unitario nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del codice civile.

10. *Gli atti tecnici e amministrativi relativi alla procedura di affidamento del servizio unitario devono prevedere il cronoprogramnna di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o, comunque, in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità ai sensi del comma 9. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni dei territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione unitaria, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 204 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel PRGRU, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.*
11. *Al fine di garantire i livelli occupazionali in essere, gli enti competenti inseriscono negli atti di affidamento dei servizi attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani apposita clausola sociale volta ad assicurare l'utilizzo in via prioritaria del personale già impegnato nei medesimi servizi, nel rispetto di quanto previsto in materia di continuità occupazionale dall'articolo 2012 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dagli articoli 50 e 100 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acque, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).*
12. *Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari delle Aree omogenee non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 bis, comma 1 bis, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.*
13. *Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima attuazione agli ARO che proseguono la gestione associata dell'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani secondo gli atti costituivi vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni."*

2. Inquadramento demografico e socio-economico dell'area omogenea

2.1 La popolazione residente al 31.12.2015 nei Comuni dell'Area Omogenea

Comune	Abitanti	Superficie	Densità	Altitudine slm
TOTALI				

Fonte: www.tuttitalia.it

2.2 Analisi dei dati di produzione e raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'Area Omogenea

Tipologia Raccolta	Totale peso in tonnellate	Produzione media mensile (t)	Percentuale sul totale	Produzione pro-capite (kg.)
Totale differenziata				
Totale indifferenziata				
Totale RSU				

Fonte: Osservatorio Rifiuti Puglia

2.3 Quantità e qualità delle singole frazione merceologiche sul totale della raccolta R.S.U. nell'Area Omogenea

Frazione Merceologica	Ton.	%
Frazione organica umida		
Rifiuti di giardini e parchi		
Carta e cartoni		
Vetro		
Plastica		
Legno		
Metallo		
Tessili		
Beni durevoli (RAEE)		
Raccolta multimateriale		
Farmaci (T)		
Contenitori T/F/C		
Contenitori e accumulatori		
Vernici, inchiostri, adesivi e resine		
Oli vegetali		
Oli minerali		
Pneumatici usati		
Ingombranti a recupero		
Totale Raccolte Differenziate		

Frazione Merceologica	Ton.	%
Rifiuti Urbani misti (tal quale) e residui della pulizia delle strade e suolo pubblico		
Inerti da C&D		
Altro		
Ingombranti a smaltimento		
Totale Raccolte Indifferenziate		
Totale R.S.U.		

Fonte: Osservatorio Rifiuti Puglia

2.4 Analisi gestioni esistenti servizi di spazzamento, raccolta e trasporto nell'Area Omogenea

Comune	Abitanti	Gestione Unitaria SI/NO	Gestore	Data Affidamento	Scadenza Affidamento	Sistema Raccolta Stradale/Domiciliare

2.5 Analisi situazione impiantistica attuale nell'Area Omogenea

Provincia	Area Omogenea	Tipologia Impianto trattamento Umido/Secco	Azienda/Ente	Stato di esercizio

3. I principi fondamentali della Carta dei Servizi

3.1 Rispetto delle normative

I servizi e le attività sono gestiti secondo le migliori tecnologie e modalità operative e comunque nel rispetto delle regole e dei principi generali previsti dalla vigente legislazione.

3.2 Eguaglianza ed imparzialità del servizio

È garantita l'esecuzione dei servizi, da parte del soggetto gestore, nel rispetto del principio di uguaglianza dei diritti degli utenti e senza discriminazione di sesso, razza o religione.
Si garantisce inoltre imparzialità e parità di trattamento degli utenti stessi, a parità di condizioni del servizio prestato, nell'ambito di aree e categorie omogenee di fornitura.
Il gestore si impegna a prestare particolare attenzione alle esigenze delle persone portatrici di handicap, nonché degli anziani e di appartenenti a fasce sociali deboli.

3.3 Continuità e servizio di emergenza

Il gestore garantisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni, e si impegna ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre al minimo eventuali disservizi.
In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il gestore si impegna ad adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e durata di tali disservizi e a garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente.

3.4 Partecipazione e informazione

Il gestore promuove la partecipazione dell'utente sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi sia per migliorare la collaborazione tra utenza e gestore.
L'utente ha il diritto di richiedere al soggetto gestore le informazioni e i chiarimenti che lo riguardano e può avanzare proposte e suggerimenti e inoltrare reclami per telefono, per posta elettronica, a mezzo dei social network, oltre che con fax e per posta ordinaria.
Per gli aspetti di relazione con l'utente, il soggetto gestore si impegna a garantire l'identificabilità del proprio personale che, a tal scopo, è munito di tesserino di riconoscimento ben visibile da tutti. Nelle comunicazioni telefoniche, il personale aziendale è tenuto a fornire le proprie generalità: nome, cognome e nominativo del responsabile dell'area di contatto.

3.5 Trasparenza e controllo

Gli utenti, le Associazioni che li rappresentano e l'Area Omogenea hanno il diritto di conoscere i dati qualitativi, quantitativi e statistici riguardanti le attività di servizio. L'Area Omogenea ha il diritto, nel perseguimento dell'interesse pubblico, di monitorare e controllare l'andamento dei servizi pubblici affidati al soggetto gestore anche attraverso la conoscenza dei dati qualitativi e quantitativi di produzione. A tale scopo, il soggetto gestore si impegna a garantire la più completa trasparenza in ordine a tali dati assicurandone la periodica e tempestiva trasmissione all'Area Omogenea con cadenza mensile.

3.6 Cortesia

Il gestore si impegna a garantire agli utenti un rapporto basato sulla cortesia, educazione e rispetto, a rispondere ai loro bisogni e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi.
Al momento delle richieste delle singole prestazioni il personale dovrà provvedere a fornire al cliente le informazioni concernenti i diritti riconosciuti dalla Carta dei Servizi nonché i tempi massimi di esecuzione delle prestazioni.
Il personale a contatto con gli utenti, o che si rechi a domicilio degli stessi, è tenuto ad esporre il tesserino di riconoscimento recante fotografia e nominativo e, quando è possibile, ad avvisare preventivamente della visita.

3.7 Efficienza ed efficacia

Il gestore persegue l'obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati, sviluppando e adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

3.8 Qualità e tutela dell'ambiente

Il gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità tendente al miglioramento continuo delle prestazioni che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti, nonché l'attuazione di un sistema di gestione ambientale che assicuri il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
Nell'attuazione dei propri compiti il soggetto gestore si impegna a salvaguardare con le proprie scelte l'ambiente e la salute umana. Inoltre assume il principio della tutela delle risorse primarie per attuare strategie ambientali volte a valorizzare e risparmiare le stesse, sia in termini economici che strutturali. L'efficienza dei mezzi e degli impianti quotidianamente usati, nonché il costante controllo delle emissioni e dispersioni sul suolo, nell'aria e nell'acqua sono azioni che il soggetto gestore assume come regola inderogabile nel proprio agire.

3.9 Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il gestore si impegna a prestare la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio utilizzato nei rapporti con l'utente, puntando sull'utilizzo di un linguaggio semplice e di immediata comprensione. I messaggi rivolti agli utenti dovranno essere riconoscibili e ben distinti dalla restante comunicazione del gestore.

3.10 Semplificazione delle procedure

Il gestore si impegna a proporre all'utente procedure semplici, garantendo facilità di accesso alla documentazione.
Il gestore si impegna a predisporre formulari e moduli esemplificativi che agevolino l'utente nell'inoltro delle pratiche più comuni, ad attivare linee di comunicazione ed assistenza telefonica, nonché il sito internet quantomeno come modalità di informazione, e preferibilmente come mezzo alternativo per l'inoltro delle pratiche.

4. Standard di qualità dei servizi

Di seguito sono definiti gli standard qualitativi che garantiscono il raggiungimento dei principi di efficacia ed efficienza dei vari servizi, nonché una corretta gestione ed esecuzione degli stessi. In particolare, si distinguono standard generali e standard specifici.

4.1 Standard generali

Al fine di incentivare le utenze domestiche e non domestiche a separare alla fonte i propri rifiuti solidi urbani, mutuando quanto fatto nei contesti in cui il tasso di raccolta differenziata è in linea con le disposizioni normative, è da prevedere la fornitura, per il tramite dei gestori dei servizi di raccolta, di adeguati materiali di consumo utili per sensibilizzare ed agevolare gli utenti nella separazione dei rifiuti all'interno degli immobili privati e, conseguentemente, favorire il loro successivo conferimento al servizio pubblico nei tempi e con le modalità previste dal regolamento di igiene ambientale e dalla carta dei servizi.
Di seguito saranno illustrati i kit–tipo di materiali di consumo che normalmente vengono consegnati alle singole utenze da scegliersi in ragione delle specifiche esigenze (consistenza del nucleo familiare rispetto al numero di componenti, tipologia di utenza non domestica interessata, etc.) e della consistenza delle produzioni attese di un determinato flusso di scarti recuperabili fra due ritiri successivi.
Particolare attenzione va riservata alla dotazione di materiali di consumo dotati di idonei sistemi di tracciabilità (dispositivi RFID, *Radio Frequency Identification*), che sono essenziali ai fini della transizione dall'attuale Tassa Rifiuti (TA.RI) alla Tariffa Puntuale, secondo i consolidati modelli PAYT (*Pay As You Trow*, Paghi Quanto Getti). Tali sistemi di tracciabilità si sono dimostrati in ogni parte del mondo i più efficaci per sollecitare una significativa contrazione della produzione dei rifiuti e contestualmente un fattore di accentuata accelerazione delle raccolte differenziate.

4.1.1 Kit per la Separazione dei rifiuti solidi urbani previsti per l'utenza domestica

Nelle aree del paese in cui l'incidenza della raccolta differenziata ha raggiunto livelli soddisfacenti, per le utenze domestiche si prevede una fornitura periodica di idonei strumenti, di seguito elencati ed eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità, affinché gli utenti siano in grado di effettuare la separazione dei rifiuti presso la propria abitazione:

- Sacchetti compostabili a norma per la raccolta della frazione organica (scarti della preparazione e consumo dei pasti) nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio, eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità;
- Sacchetti di materiale cellulosico per la raccolta della carta e del cartone eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità;
- Sacchetti per la raccolta della plastica eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità. Il numero di pezzi da fornire all'utente per ogni tipologia di scarti da raccogliere deve essere pari al numero dei ritiri annui previsti prevedendo un'aliquota aggiuntiva del 10 % per far fronte a produzioni occasionali di particolari flussi non preventivabili, danneggiamento accidentale di sacchetti già forniti, etc.

- Sacchetti per la raccolta del residuo indifferenziato secco di colore grigio o nero, **obbligatoriamente** dotato di idoneo sistema di tracciabilità, essenziale ai fini della transizione dall'attuale Tassa Rifiuti (TA.RI) alla Tariffa Puntuale, secondo i consolidati modelli PAYT (*Pay As You Trow*, Paghi Quanto Getti).

Oltre ai materiali di consumo, potrà rendersi necessaria anche la fornitura, almeno una volta ogni 5 anni, delle seguenti attrezzature riutilizzabili. Nel caso dei mastelli per la raccolta di organico ed indifferenziato la fornitura dovrebbe essere obbligatoria per quelle utenze per le quali è prevista l'esposizione diretta in strada dei rifiuti, laddove compatibile con il contesto urbanistico, nei giorni ed agli orari previsti dal contratto di servizio:

- Mastello di volumetria idonea (esempio 15≠25 lt) per la raccolta della frazione organica nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio;
- Mastello (esempio 50 lt) per la raccolta della frazione secca residua nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio;
- Ecobox (esempio 50≠110 lt) per la tenuta del sacco contenente la carta/cartone su strada pubblica o nell'apposito contenitore.
- Mastello (esempio 50 lt) per la raccolta del vetro.

4.1.2 Kit per la Separazione dei rifiuti solidi urbani previsti per l'utenza non domestica

Analogamente a quanto rappresentato per le utenze domestiche, nelle realtà in cui la raccolta differenziata è il linea con le soglie indicate dalla normativa vigente, anche per le utenze non domestiche è prevista un'adeguata fornitura di materiali di consumo.

Stante la mutevole composizione merceologica dei rifiuti assimilati agli urbani, si dovrebbero fornire, per ogni tipologia di utenza non domestica, un numero congruo di materiali di seguito elencati la cui taglia è da definirsi in funzione delle produzioni attese in funzione delle specifiche raccolte annue da erogare:

- Sacchetti compostabili a norma per la raccolta della frazione organica nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio, eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità;
- Sacchetti di materiale cellulosico per la raccolta della carta e del cartone eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità;
- Sacchetti trasparente per la raccolta della plastica eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità;
- Sacchetto per il conferimento periodico del vetro alla campana stradale.

Per le utenze non domestiche è altresì prevista la fornitura, una tantum, delle seguenti tipologia di attrezzature la cui capacità è da valutarsi in funzione delle produzioni attese in funzione delle raccolte annue da erogare:

- Contenitori di volumetria variabile da 120 lt a 1.700 lt per la raccolta di diverse frazioni di rifiuti assimilati in caso di produzioni di ingenti quantità;
- Mastello da 50 lt per la raccolta della frazione organica nei diversi modi previsti dal regolamento del servizio;
- Ecobox da 50 lt per la raccolta della carta negli uffici e nelle scuole, ovvero contenitori di volumetria variabile da 120 lt a 1100 lt per le altre utenze;
- Roller per la raccolta del cartone presso utenze commerciali selezionate;

- Contenitori di volumetria variabile da 120 lt a 1.100 lt per la raccolta periodica del vetro

4.2 Standard specifici

Gli standard specifici fanno riferimento alle particolari tipologie di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche.

4.2.1 Raccolta della frazione organica (FORSU)

Per frazione organica si intendono i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio raccolti in modo differenziato.

Il gestore deve predisporre una tabella nella propria Carta dei Servizi nella quale siano indicati:

- i rifiuti di uso comune, individuati per categorie merceologiche omogenee, destinati alla raccolta differenziata in oggetto (resti di frutta, ortaggi, carne, pesce, gusci d'uova, alimenti deteriorati, fondi di caffè o tè, pane, pasta, riso, alimenti crudi o cotti purché non caldi, fazzoletti bagnati o sporchi di sostanze organiche, residui da manutenzione di verde domestico, etc.);
- i rifiuti di uso comune che, pur presentando proprietà organiche, devono escludersi dalla raccolta (lettiere ed escrementi di animali domestici, fazzoletti sporchi di detergenti o sostanze chimiche, gusci di frutti di mare, gusci di frutta secca, etc.).

Il gestore assicura la raccolta differenziata della frazione organica mediante un servizio domiciliare o di prossimità, fatte salve specifiche esigenze, da indicare adeguatamente da parte del soggetto erogatore, che necessitino la raccolta mediante contenitori o cassoni.

Resta fermo che tale ipotesi accede in via del tutto residuale, laddove le esigenze del singolo siano tali da rendere conveniente tale opzione.

La frequenza minima di raccolta per le utenze domestiche in area urbana deve essere compresa tra 3 e 4 volte a settimana, in funzione anche della stagione di raccolta.

Nelle aree a bassa densità abitativa non è prevista la raccolta della FORSU, il cui recupero deve essere effettuato mediante auto-compostaggio, salvo specifiche e motivate esigenze, in coerenza all'art. 11 comma 3 lettera f) della L.R. 24/2012. Ai fini del calcolo degli indici di raccolta differenziata dovranno essere proposte all'Autorità competente, per la formale validazione, idonee metodologie di stima della FORSU sottratta ai normali sistema di raccolta e sottoposta ad autocompostaggio.

Il gestore è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi le caratteristiche (tipologia e capacità) dei contenitori e dei sacchi deputati alla raccolta della FORSU e le modalità di conferimento.

La capacità ed il numero dei contenitori saranno definiti in funzione della produzione pro capite di FORSU stimata nei documenti di Pianificazione e del numero utenze da servire.

La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata prioritariamente con sacchetti compostabili certificati, eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità.

In casi di incontrovertibile necessità si potrà effettuare la raccolta differenziata della frazione organica con particolari contenitori stradali, anch'essi eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità.

In questo secondo caso, l'igienizzazione dei contenitori stradali deve essere effettuata con una frequenza minima, adeguata anch'essa alla stagionalità, pari a 1 volta/mese da ottobre ad aprile, 2 volte/mese in maggio, giugno e settembre, 3 volte/mese in luglio e agosto. Il lavaggio esterno dei contenitori viene garantito almeno 2 volte all'anno.
Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, prodotti dalle utenze non domestiche, si devono garantire elevate frequenze di raccolta puntuale per particolari categorie quali ad esempio ristorazione, vendita di beni alimentari, ortofrutta, che saranno anch'esse dotati di idonei sistemi di tracciabilità.

4.2.2 Raccolta della Frazione Verde

Per frazione verde si intendono i residui della manutenzione del verde pubblico e privato costituito da sfalci, foglie, potature, piante, terriccio, paglia, cortecce, segature, ramaglie, ceppi, etc. raccolti in modo differenziato.
Il gestore assicura la raccolta differenziata di sfalci e potature per le sole utenze domestiche mediante conferimento al Distretto Recupero Materia (DI.RE.MAT.).
Nelle zone residenziali a bassa densità caratterizzate da una presenza significativa di verde la raccolta della frazione in oggetto può svolgersi mediante contenitori ubicati sul territorio di cui devono essere specificate le caratteristiche (tipologia, capacità e colore) e le modalità di conferimento, ovvero attivando, nei periodi dell'anno in cui è massima la produzione di tali rifiuti, la raccolta di prossimità con sacco in materiale compostabile di dimensioni adeguate secondo un calendario prestabilito.
Nel caso di servizio domiciliare su chiamata l'intervento viene effettuato nella giornata concordata con l'utente ed entro 3 giorni feriali dalla richiesta.
Il lavaggio interno dei contenitori stradali viene garantito almeno 2 volte all'anno e quello esterno almeno 1 volta all'anno

4.2.3 Raccolta della Carta e del Cartone

La frazione carta e cartone comprende tutti i materiali cartacei costituiti da materie prime fibrose prevalentemente vegetali raccolti in modo differenziato.
Il gestore deve predisporre una tabella nella Carta dei Servizi nella quale siano indicati:

1. i materiali di uso comune, individuati per categorie merceologiche omogenee, destinati alla raccolta differenziata in oggetto con precisa indicazione che essi devono essere conferiti puliti, cioè non contaminati da sostanze organiche (giornali, riviste, quaderni, carta da pacco, carta del pane pulita, cartone ondulato, cartoni delle pizze se non sporchi, cassette di cartone per la frutta, scatole in cartoncino; contenitori in cartone per il sale e lo zucchero, scatole per i detersivi (fustino), scatole per scarpe, libri (senza copertina plastificata), calendari (togliere le parti che non sono in carta), faldoni per ufficio senza anelli, depliant, fogli pubblicitari e volantini se non plastificati, imballaggi di carta o cartone, tetrapak (bricco del latte e di altre bevande quali i succhi di frutta, passate di pomodoro e il vino, purché lavate), fogli vari e buste da lettera (togliendo parti adesive, in plastica o metallo), cartoni piegati, imballaggi di cartone, scatole per alimenti, blister, cartone per bevande (salvo diverse indicazioni da parte del gestore del servizio di raccolta), pacchetti di sigarette (eliminando la pellicola plastica esterna e quella interna in alluminio), etc.;

2. i materiali di uso comune che, pur presentando proprietà cartacee, devono escludersi dalla raccolta (carta oleata per alimenti, carta da forno, carta carbone, carta vetrata, carta plasticata, carta lucida da disegno, pergamena, carta sporca di prodotti detergenti o altre sostanze chimiche, etc.)

Per le utenze domestiche il gestore assicura la raccolta differenziata congiunta della carta e del cartone mediante un servizio domiciliare o di prossimità in area urbana.
Nelle aree extraurbane il conferimento avverrà presso il Distretto Recupero Materia (DI.RE.MAT.).
La frequenza minima di raccolta per le utenze domestiche in area urbana deve essere di una volta a settimana.
Il gestore del servizio è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi le caratteristiche (tipologia e capacità) dei contenitori e dei sacchi (preferibilmente di carta) deputati alla raccolta della carta e del cartone e le modalità di conferimento.
La capacità ed il numero dei contenitori saranno definiti in funzione della produzione pro capite di carta e cartone stimata nei documenti di Pianificazione e del numero utenze da servire.
La raccolta di tali frazioni dovrà essere effettuata con sacchetti di materiale cellulosico per la raccolta della carta e del cartone eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità.
Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche si devono garantire raccolte puntuali per particolari categorie quali ad esempio vendita al dettaglio, uffici, scuole.

4.2.4 Raccolta della Plastica e dei Metalli

La frazione plastica e dei metalli comprende il materiale da imballaggio ed in genere le materie plastiche utilizzate in commercio per contenere bevande, alimenti, detersivi e detergenti, raccolti in modo differenziato nonché i materiali ferrosi e non ferrosi.
Le materie plastiche più diffuse sul mercato dei prodotti di consumo sono:

- PET (polietilentereftalato): bottiglie per bevande;
- PE (polietilene): sacchetti, flaconi per detergenti, giocattoli e altri imballaggi;
- PP (polipropilene): contenitori per alimenti, flaconi per detersivi e detergenti;
- PVC (cloruro di polivinile): vaschette per le uova, tubi;
- PS (polistirene = polistirolo): vaschette per alimenti, tappi.

I metalli più diffusi sul mercato per la realizzazione di imballaggi di bevande ed alimenti vari sono:

- alluminio (per le bevande gassate, prodotti alimentari, etc.)
- lamierino in acciaio (per prodotti alimentari, etc.)

Il gestore deve predisporre nella Carta dei Servizi, secondo le più aggiornate indicazioni dei Consorzi di recupero e riciclo, una tabella nella quale siano indicati:

1. i materiali di uso comune, individuati per categorie merceologiche omogenee, destinati alla raccolta differenziata in oggetto con precisa indicazione che essi devono essere conferiti svuotati e ripuliti, sia per plastiche che per i metalli;
2. i materiali di uso comune che, pur presentando proprietà plastiche ovvero metalliche, devono escludersi dalla raccolta.

Per le utenze domestiche il gestore assicura la raccolta differenziata congiunta della plastica e dei metalli mediante un servizio domiciliare o di prossimità in area urbana.
Nelle aree extraurbane il conferimento avverrà presso il Distretto Recupero Materia (DI.RE.MAT.).
La frequenza minima di raccolta per le utenze domestiche in area urbana deve essere di una volta a settimana.
Il gestore del servizio è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi le caratteristiche (tipologia e capacità) dei contenitori e sacchi deputati alla raccolta della plastica e dei metalli e le modalità di conferimento.
La capacità ed il numero dei contenitori saranno definiti in funzione della produzione pro capite di plastica e metalli stimata nei documenti di Pianificazione e del numero di utenze da servire.
La raccolta di tali frazioni dovrà essere effettuata con sacchetti per la raccolta della plastica e metalli eventualmente dotati di idonei sistemi di tracciabilità.
Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche si devono garantire raccolte puntuali per particolari categorie quali ad esempio ristorazione, vendita al dettaglio.

4.2.5 Raccolta del Vetro

La frazione del vetro comprende tutti gli imballaggi in vetro comunemente utilizzati nel commercio per contenere liquidi o alimenti.
Il gestore deve predisporre una tabella nella Carta dei Servizi nella quale siano indicati:

1. i materiali in vetro di uso comune individuati per categorie merceologiche omogenee, destinati alla raccolta differenziata in oggetto - con precisa indicazione che essi devono essere conferiti ripuliti e privi di elementi di diversa natura (ad es. tappi in metallo) - quali bottiglie comunemente destinate nel commercio a contenere bevande, olio e passate di pomodoro, vasetti per alimenti, vetri rotti, bicchieri, caraffe, fiale vuote, etc.;
2. i materiali di uso comune che, pur presentando proprietà simili, devono escludersi dalla raccolta (vetro retinato, vetro opale, boccette di profumo, ceramiche, cristalli, pirex, lampadine, specchi, etc.).

Per le utenze domestiche il gestore assicura la raccolta differenziata del vetro mediante raccolta porta a porta, contenitori ubicati in area urbana oppure mediante conferimento presso il Distretto Recupero Materia (DI.RE.MAT.).
I contenitori più idonei per la raccolta del vetro sono le campane, per cui l'utilizzo di cassonetti e/o bidoni andrà adottato in modo residuale, solo laddove vi siano particolari e specifiche condizioni urbanistiche.
E' da considerare particolarmente meritevole di valutazione ogni proposta migliorativa del servizio inerente la raccolta del vetro distinto per colori.
La frequenza minima di raccolta dalle campane in area urbana deve essere di una volta ogni quindici giorni.
Tutti i contenitori stradali, di qualsiasi tipologia (campane/cassonetti/bidoni), sono svuotati periodicamente a seconda della loro capacità e dell'utenza servita, anche utilizzando idonei sistemi di verifica del grado di riempimento.
Il gestore del servizio è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi le caratteristiche (tipologia e capacità) dei contenitori e dei sacchi deputati alla raccolta del vetro e le modalità di conferimento.

La capacità ed il numero dei contenitori (campane) saranno definiti in funzione della produzione pro capite di vetro stimata nei documenti di Pianificazione e del numero utenze da servire.
Il lavaggio interno ed esterno delle campane deve essere effettuato almeno 2 volte all'anno.
Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche si devono garantire raccolta puntuali per particolari categorie quali ad esempio ristorazione, vendita al dettaglio.

4.2.6 Raccolta del Rifiuto Indifferenziato (Secco Residuo)

Per le utenze domestiche il gestore assicura la raccolta del secco residuo mediante un servizio domiciliare in area urbana. In aree ad elevata densità abitativa ed elevata popolazione, dotate di viabilità adeguatamente ampia, potranno essere adottati sistemi di gestione con quote ridotte di raccolta mediante contenitori stradali dotati di idonei sistemi di tracciabilità.
Nelle aree extraurbane il conferimento avverrà mediante conferimento presso il Distretto Recupero Materia (DI.RE.MAT.), salvo specifiche esigenze di fronte alle quali si dovrà prevedere di dotare le utenze di appositi contenitori dedicati da esporre all'atto del conferimento secondo un calendario prestabilito.
La frequenza minima di raccolta per le utenze domestiche in area urbana deve essere tra una e due volte a settimana, in funzione anche delle frequenze previste per la raccolta della FORSU.
Il gestore del servizio è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi le caratteristiche (tipologia e capacità) dei contenitori e dei sacchi deputati alla raccolta del secco residuo e le modalità di conferimento.
La capacità ed il numero dei contenitori saranno definiti in funzione della produzione pro-capite di secco residuo stimata nel Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e del numero utenze da servire.
La raccolta di tali frazioni dovrà essere effettuata con sacchetti per la raccolta del residuo indifferenziato secco di colore grigio o nero, **obbligatoriamente** dotato di idoneo sistema di tracciabilità, essenziale ai fini della transizione dall'attuale Tassa Rifiuti (TA.RI) alla Tariffa Puntuale, secondo i consolidati modelli PAYT (*Pay As You Trow*, Paghi Quanto Getti).
Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche si devono garantire raccolta puntuali per particolari categorie quali ad esempio ristorazione, vendita al dettaglio. Al fine di minimizzare la probabilità di smaltimenti impropri, non dovranno essere adottati sistemi di raccolta stradale in aree industriali ovvero in aree con diffusa presenza di attività artigianali/industriali.

4.2.7 Raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

Il gestore assicura un servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di origine domestica (RAEE, pile esaurite, batterie e accumulatori, oli minerali esausti, contenitori C/T/F/X (es. barattoli e bombolette contenenti smalti e vernici), lampade al neon, farmaci scaduti e strumenti farmaceutici e parafarmaceutici mediante conferimento presso il Distretto Recupero Materia (DI.RE.MAT.) o in contenitori ubicati sul territorio ovvero tramite servizio a chiamata (RAEE di grosse dimensioni).

In particolare:
- la raccolta dei farmaci scaduti deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso le farmacie e le strutture sanitarie;
- la raccolta delle pile esauste deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso supermercati, negozi di materiale elettronico, rivendite di tabacchi e scuole;
- la raccolta di contenitori etichettati T e/o F deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso ferramenta e rivendite di tabacchi;
- il conferimento dei RAEE deve essere effettuato prioritariamente presso i rivenditori all'atto dell'acquisto del nuovo. Diversamente è ammesso il conferimento solo presso il Distretto Recupero Materia (DI.RE.MAT.).

Il gestore deve specificare nella Carta dei Servizi tipologia ed ubicazione dei contenitori, tipologia dei rifiuti conferibili, frequenza di svuotamento in base alla produzione del rifiuto ed alla distribuzione dei contenitori in rapporto ai residenti serviti.
Il lavaggio interno ed esterno dei contenitori viene garantito almeno 1 volta all'anno.

4.2.8 Raccolta Rifiuti Urbani non Pericolosi (Frazioni Residuali)

Il gestore assicura un servizio di raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi residuali di origine domestica (oli e grassi commestibili, ingombranti, tessili, inerti da piccole riparazioni domestiche) mediante conferimento presso il Distretto Recupero Materia (DI.RE.MAT.), ovvero mediante servizio a chiamata (ingombranti).
Il gestore è tenuto ad indicare nella Carta dei Servizi per ogni singola frazione la tipologia dei rifiuti conferibili, le quantità e le modalità di conferimento.
Oltre al conferimento presso i centri comunali di raccolta, per la raccolta degli ingombranti il gestore attiva un servizio di raccolta gratuita a domicilio, che può essere richiesto mediante l'apposito numero verde. Il servizio viene effettuato nella giornata concordata con l'utente entro 5 giorni feriali dalla richiesta. In tale ipotesi il conferimento avviene sempre a livello stradale.

4.2.9 Distretto Recupero Materia

Il Distretto Recupero Materia è un centro di raccolta intercomunale che costituisce l'elemento cardine dei nuovi servizi di raccolta integrata poiché a questa struttura è demandato il compito di ampliare la gamma dei servizi offerti all'utenza (abiti usati, mobili, raccolta sfalci di potatura, inerti, tessili, olio alimentare, etc.) consentendo il conferimento di frazioni che l'utenza non è riuscita a conferire attraverso il servizio di raccolta domiciliare (es. carta e cartone, plastica, etc.), unitamente ad altre che non sono oggetto di raccolte specifiche (es. rifiuti pericolosi di origine domestiche derivanti di produzione estemporanee, etc.) o che sono oggetto di servizi di raccolta (es. RAEE e Ingombranti).
Fra le opere edili che l'appaltatore si impegna a realizzare, oltre all'obbligo di realizzare/adeguare il manufatto al contesto architettonico urbano, si prevede la realizzazione delle seguenti opere civili ed impianti:
- verde ornamentale lungo la recinzione esistente utilizzando il terreno derivante dalla bonifica del piano di posa del piazzale di deposito dei cassoni scarrabili;

- viabilità veicolare e pedonale di larghezza almeno 3,00 metri dedicato all'utenza di accesso ai punti di carico e scarico da realizzarsi in elevazione rispetto alla piazzale di deposito dei cassoni scarrabili (muri di contenimento in cemento e pavimentazione in asfalto);
- piazzale di deposito dei cassoni scarrabili (muri di contenimento in cemento e pavimentazione in asfalto) ed altri contenitori per lo stoccaggio di rifiuti prevalentemente di tipo non pericoloso;
- tettoia e pavimentazione in cemento per il posizionamento al coperto dalle intemperie dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi diversi dai RAEE;
- posizionamento del prefabbricato uso ufficio e allacciamento alle reti tecnologiche (elettricità, telefono, wi-fi, etc.) ed igienico sanitarie (idrica, fognaria);
- impianto di trattamento acque meteoriche e di prevenzione incendi stante la previsione di quantitativi di rifiuti in deposito superiori alle soglie previste per legge;
- impianto di illuminazione esterna;
- segnaletica stradale orizzontale e verticale e cartellonisti recante le norme di accesso al sito.

Di seguito si riporta l'elenco completo dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati conferibili al Distretto Recupero Materia, come elencati nell'Allegato A del Regolamento del DI.RE.MAT.:

Regolamento DI.RE.MAT Distretto Recupero Materia
ALLEGATO "A" ELENCO DEI MATERIALI CONFERIBILI

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	DESTINAZIONE
CARTA	- Agende di carta - Buste e sacchi - Calendari - Carta e cartoncino di tutti i tipi (non contaminata con alimenti o sostanze chimiche) - Carta da pacchi, se non plastificata - Depliant e materiale pubblicitario - Raccoglitori per ufficio senza anelli metallici - Giornali e riviste di ogni genere - Libri, quaderni, ecc. - Rotoli di carta vuoti, del tipo per carta igienica, scottex, stoffe, ecc. - Tabulati - Volantini pubblicitari, avvisi, ecc.	**Container "CARTA"**

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	DESTINAZIONE
CARTONE ripiegato e pressato	- Cartone ondulato (non contaminato da sostanze chimiche o oleose) - Cassette di cartone per frutta ed altro - Imballaggi di cartone, ondulato e non (ben ripiegati e schiacciati) - Scatole di carta e cartoncino in genere - Scatole per pizza (senza residui alimentari) - TETRAPAK - contenitori vuoti, puliti e schiacciati	**Container "CARTONE"**
LEGNO	- Mobili in legno (smembrati, ridotti in volume, senza vetri o specchi) - Cassette della frutta in legno - Pallet e Bancali - Porte e finestre in legno - Sedie e tavoli in legno - Segatura e scarti in legno	**Container "LEGNO"**
VETRO	- Bottiglie, bicchieri e caraffe in vetro - Damigiane (prive del cesto) - Lastre in vetro da porte e finestre (non blindato e/ o temperato) - Vasetti di vetro	**Container "VETRO"**
PLASTICA bottiglie e vaschette	- Bottiglie vuote e schiacciate (per acqua, prodotti per la casa, detersivi, shampoo, ecc.) senza residui di alcuna natura - Cassette della frutta in plastica - Imballaggi in plastica come: blister, confezioni per oggetti, ecc. (puliti) - Vaschette e barattolini in plastica (per yogurt, gelato, mozzarelle, ecc.)	**Container "PLASTICA"**
PLASTICA buste e imballaggi vari	- Buste della spesa (non sporche o contaminate) - Imballaggi in plastica e polistirolo per mobili ed oggetti vari (esclusi quelli per alimenti) - Taniche e bidoni in plastica puliti (senza residui del prodotto contenuto, lavati) - Sacchi in plastica (vuoti e puliti)	**Apposita Area attrezzata**

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	DESTINAZIONE
METALLI ferro ed altro	- Barattoli e lattine metalliche in genere - Bombolette spray vuote - Bulloneria - Bidoni e fusti vuoti - Carpenteria metallica in genere - Infissi metallici (privi di vetro) - Reti metalliche - Scatole e scatolette in metallo	**Container "METALLO"**
METALLI pregiati	- Pentole di alluminio e acciaio inox, cavi elettrici, infissi in alluminio, tubi e altri oggetti di rame, rubinetti, acciaio inox, ottone e piombo	**Contenitore apposito**
BATTERIE	- Batterie d'auto	**Contenitore apposito**
PILE	- Pile esauste (di qualsiasi tipo) - Pile a bottone	**Contenitore "PILE"**
MEDICINALI	- Medicinali scaduti (privi di confezione di carta)	**Contenitore "MEDICINALI"**
OLIO MINERALE	- Olio per uso meccanico (motori ed ingranaggi)	**Cisterna Nera**
OLIO VEGETALE	- Olio vegetale per uso alimentare (fritture, ecc. – NO strutto o altri grassi)	**Cisterna Verde**
ABITI USATI	- Indumenti di tutti i tipi in buone condizioni (abiti, cappotti, giacche a vento, ecc.). NO INTIMO - Scarpe in buone condizioni - Borse in buone condizioni - Valigie in buone condizioni - Coperte e materassi SOLO DI LANA - Zainetti scuola in buone condizioni	**Contenitore apposito**
RAEE Gruppo R1	- Frigoriferi, congelatori e condizionatori (integri e completi di motore)	**Contenitore apposito**
RAEE Gruppo R2	- Lavatrici, lavastoviglie, stufe a gas o elettriche, cappe aspiranti, scaldabagno, ecc.	**Contenitore apposito**
RAEE Gruppo R3	- Televisori, Monitor, LCD, ecc.	**Contenitore apposito**

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	DESTINAZIONE
RAEE Gruppo R4	- Aspirapolvere - Personal Computer, Stampanti, Mouse, Tastiere per computer, Altre apparecchiature elettriche e/o elettroniche - Tutti i RAEE non devono essere manomessi (aperti e/o smembrati)	**Contenitore apposito**
RAEE Gruppo R5	- Tubi al Neon - Lampade a basso consumo	**Contenitore apposito**
INERTI calcinacci	- Ceramiche e terre cotte - Detriti da piccole demolizioni domestiche (piastrelle, sanitari, ecc.) - Piatti e porcellane - Vasi in terracotta	**Container INERTI**
INGOMBRANTI senza parti in legno o metallo	- Materassi e coperte in cattivo stato - Giocattoli in plastica di grandi dimensioni (es. macchine a pedali, peluche, ecc. in cattivo stato) - Residui della demolizione di divani e di poltrone (spugna e stoffa) - Vetri blindati o temperati - Altri oggetti non riciclabili	**Container "INGOMBRANTI"**
VERDE	- Sfalci d'erba - Residui dell'orto - Potature e ramaglie - Fiori appassiti - Scarti di ortaggi stagionali (fave, carciofi, ecc.)	**Container "POTATURE"**
RIUSO	- Oggetti di uso comune ancora in buono stato che possono essere riutilizzati tali e quali: - Libri - Dischi - Piatti e posate – Giocattoli - Suppellettili vari - Mobili - Elettrodomestici funzionanti (ferri da stiro, televisori, asciugacapelli, computer, ecc.) - Altro (chiedere agli Operatori)	**Magazzino del Riuso per il conferimento o ritiro**

L'orario di apertura verrà stabilito in base alle esigenze del servizio ed indicato all'ingresso del Distretto Recupero Materia. In via provvisoria e sperimentale sarà il seguente.

1. Lunedì 8.00 – 13.00
2. Martedì 15.30 – 19.30 (14.30 - 18.30 invernale)
3. Mercoledì 8.00 – 13.00
4. Giovedì 8.00 - 13.00
5. Venerdì 15.30 – 19.30 (14.30 - 18.30 invernale)
6. Sabato 8.00 – 13.00

Il Comune capofila, su indicazione della conferenza dei Sindaci, potrà stabilire l'orario più idoneo a rendere il servizio più rispondente alle esigenze dell'utenza.

Durante il periodo di apertura la struttura dovrà essere sempre presidiata almeno da un operatore di IV livello che, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL, svolga le seguenti mansioni:

- pesatura e verifica;
- registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative;
- effettuazione di operazioni di controllo in attuazione di istruzioni prestabilite inerenti la conduzione dell'impianto (a tal fine l'operatore dovrà possedere idonea preparazione acquisita mediante addestramento o esperienze equivalenti,

E' auspicabile che, data la qualifica, per contenere i costi di gestione, l'operatore possa effettuare i necessari trasporti agli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti accumulati nei container presenti all'interno del Distretto Recupero Materia negli orari di chiusura al pubblico, durante i quali egli risulterà comunque in servizio.

Se necessario, l'operatore di IV livello potrà essere coadiuvato da operatori di II livello con mansione di addetto ad operazioni elementari di sollevamento, trasporto e deposito materiali e di selezione differenziata dei rifiuti, etc.

5. Avvio e messa a regime di nuovi servizi di raccolta integrata

Il rinnovo dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani costituisce un elemento particolarmente delicato poiché spesso impatta con usi ed abitudini dei cittadini consolidati nel tempo.

Il modello di raccolta integrata previsto nel presente Schema di Carta dei Servizi, da un lato permette di raggiungere gli ambizioni obiettivi di avvio al recupero di rifiuti solidi urbani previsti dalla normativa, dall'altro segna un'evoluzione significativa rispetto a precedenti comportamenti rendendo necessaria un'attività di informazione, comunicazione ed accompagnamento da effettuarsi prima dell'avvio del nuovo servizio, in modo da consentire una transizione efficace e capace di generare circoli virtuosi nel percorso di cambiamento.

Di qui la necessità di programmare l'accompagnamento del passaggio al nuovo servizio, utilizzando strumenti e sistemi di comunicazione più o meno tradizionali da integrarsi con interventi diretti di informazione puntuale delle utenze coinvolte (domiciliari e non), diffusa sin dalle prime fasi di definizione concertata del servizio, alla costituzione di gruppi di supporto all'attuazione della comunicazione, alla disponibilità di servizi di informazione rivolti alla singola utenza come sportelli, mail, numero verde dedicato, forum e newsletter, etc.

Di seguito si elencano analiticamente le attività minime che si ritiene che debbano realizzarsi per rispondere alle esigenze precedentemente espresse.

Dovendo dotarsi di strumenti per una comunicazione tanto ampia quanto efficace e contemporaneamente garantire un servizio di accompagnamento che minimizzi le difficoltà che un cambio di abitudini inevitabilmente crea, le fasi della comunicazione ed i relativi strumenti specifici vengono di seguito riportati:

- **Azioni da svolgere nei primi 3 mesi di contratto (start up):**
  - Presentazione del nuovo servizio per le utenze domestiche, articolato per diverse aree urbanistiche e con differente densità abitativa;
  - Presentazione del nuovo servizio per le utenze non domestiche;
  - Progettazione grafica coordinata e produzione di adeguato materiale informativo;
  - Riunioni di supporto secondo un calendario definito;
  - Manifesti e striscioni stradali per richiamare l'attenzione sul nuovo servizio;
  - Portale web collegato al sito del Comune;
  - "Festa/inaugurazione" del nuovo servizio di igiene ambientale;
  - Riepilogativo delle attività;
- **Azioni da svolgere a partire dall'effettivo avvio del nuovo servizio sino al completamento del 1° anno di contratto:**
  - Attivazione numero verde a servizio dei cittadini;
  - Gestione e manutenzione dello spazio web, ovvero attività di contatto dopo l'avvio del servizio;
  - Campagne di sostegno delle attività e dei risultati del servizio, ovvero assistenza *in situ* da parte del personale selezionato;
  - Attivazione di una sezione di controllo dell'utenza inosservante la cui attività deve essere opportunamente inclusa nelle informazioni date all'utenza;

- **Azioni da svolgere per gli anni successivi al primo:**
  - Progettazione grafica coordinata;
  - Fornitura di materiale informativo;
  - Numero verde a servizio dei cittadini,
  - Gestione e manutenzione dello spazio web;
  - Assistenza da parte del personale selezionato;
  - Comunicazione a sostegno delle attività del servizio e promozione dei risultati del servizi;
  - Mantenimento di una sezione di controllo dell'utenza inosservante la cui attività deve essere opportunamente inclusa nelle informazioni date all'utenza.

L'avvio del nuovo servizio, comprendente la fase di start up vera propria, comporta un notevolissimo impegno di risorse umane per un orizzonte di tempo limitato, appositamente formate e selezionate, che consentano di raggiungere singolarmente le diverse tipologie di utenze (condomini piccoli e grandi, utenze non domestiche, etc.).
Atteso il compenso simbolico che dovrebbe essere riservato ai predetti operatori stante la valenza di "servizio civile" dell'attività da svolgersi, trattasi di unità da selezionarsi preferibilmente nel mondo del volontariato ambientalista, frequentatori delle Università delle Terza Età, fra gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, etc.
Questo poiché, stante le risorse limitate che ogni amministrazione potrebbe impegnare, è necessario selezionare personale motivato che si impegni per senso civico piuttosto che per fruttare un'occasione di lavoro vera e propria.
I soggetti selezionanti dovranno sostenere un corso di durata definita dall'Amministrazione per l'illustrazione dei seguenti contenuti minimi:

- Generalità sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani e sugli obblighi normativi previsti per legge;
- Illustrazione del regolamento comunale dei servizi di igiene ambientale e disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani;
- Illustrazione del regolamento di accesso al Distretto Recupero Materia;
- Organizzazione del servizio di raccolta per utenze domestiche;
- Organizzazione del servizio di raccolta per utenze non domestiche;
- La funzione degli ispettori ambientali, multe e sanzioni;
- Modulistica per l'utenza (consegna attrezzature e materiali di consumo).

6. Monitoraggio e valutazione durante la durata del contratto

Per garantire un'esecuzione del servizio e delle relative attività di comunicazione sempre efficace e reattiva nel cogliere le criticità e risolverle nel migliore e più breve tempo possibile, per acquisire basi informative su cui poi basare la valutazione, è necessario realizzare un monitoraggio delle attività definendo indicatori e standard di qualità del servizio da utilizzarsi nella Carta dei Servizi che i gestori sono tenuti a redigere.

6.1. Servizio di spazzamento e di igiene urbana

Il servizio di spazzamento si presta meno degli altri servizi di igiene urbana alla definizione di standard. La "domanda di servizio" può variare in modo notevole in ragione della zona, della tipologia residenziale, della stagione.

Si deve garantire lo spazzamento dell'intera area urbana almeno con le seguenti frequenze (salvo diverse esigenze dei singoli Comuni dell'Area Omogena (ex ARO):
- area ad intensa presenza turistica e/o commerciale: 1 volta al giorno inclusi i festivi;
- area residenziale con densità medio-alta: a giorni alterni, esclusi i festivi;
- area residenziale con densità bassa: 1 volta a settimana.

I cestini gettacarte rappresentano una parte integrante dell'offerta di servizio di spazzamento; nelle aree urbane abitative va garantita la presenza di 150 cestini ogni 10.000 abitanti. Inoltre, in aree a densità di traffico pedonale molto alta, va garantita la presenza di un cestino gettacarte ogni 50 metri di strada pedonabile su entrambi i lati. La tipologia dei cestini e la loro forma deve essere adeguata al contesto urbano in cui sono allocati.

I servizi aggiuntivi sono parte della prassi diffusa dello spazzamento: vanno garantiti almeno il lavaggio strade, la pulizia dei mercati, la disinfestazione, il diserbo, la raccolta siringhe, la cancellazione delle scritte murarie, raccolta escrementi e carcasse di animali morti.

6.2. Interventi programmati: durata massima e tempi di preavviso

Nell'ipotesi di interventi programmati che determinano una sospensione del servizio, il gestore indica i tempi di durata massima delle interruzioni programmate, che comunque non devono essere superiori a 24 ore, dandone preavviso con almeno due giorni di anticipo nelle modalità indicate nella Carta dei Servizi proposta dal Gestore stesso.

6.3. Pronto Intervento

Il Gestore garantisce la disponibilità di servizi di pronto intervento H24 e relative modalità di accesso, indicando:
1. il tempo massimo di primo intervento dalla segnalazione;
2. il tempo massimo di primo intervento dalla segnalazione in caso di situazioni di pericolo;
3. le prime istruzioni comportamentali nel caso di più segnalazioni contemporanee di pericolo con conseguente aumento del tempo di intervento;
4. Infine, assicura lo svuotamento dei contenitori entro 1 giorno dalla richiesta.

7. Corrispettivi provenienti dalla commercializzazione degli imballaggi

Ai sensi del comma 5, dell'art. 8 della Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016 "*I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate sono erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte delle aree omogenee di raccolta di cui al comma 3, cui è fatto divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ad eccezione del caso in cui il servizio venga svolto da società pubblica con affidamento in* house providing".

In ragione di tale disposizione normativa spetta alla stessa Area Omogena (ex ARO) la deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rivenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 27/2012. Tale previsione impone una scelta strategica prima della progettazione definitiva o, quanto meno, prima dell'aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento.

Infatti, nello stabilire quale gestione debbano subire gli imballaggi, si fissa anche il recapito stesso di tali materiali e quale organizzazione del recupero/riciclaggio.
Le opzioni di gestione su cui occorre riflettere sono le seguenti:

1. Filiera CONAI con costi della piattaforma di ricezione e proventi in capo ai comuni: in questo caso l'Area Omogena (ex ARO) seleziona la piattaforma dove l'appaltatore del servizio di raccolta andrà a scaricare gli imballaggi, ed i comuni pagheranno alla piattaforma i relativi costi di gestione dei materiali. I contributi CONAI, in forza della convenzione, spetteranno anche essi ai Comuni. Sarà compito dell'Area Omogenea (ex ARO) e/o dei Comuni controllare l'operato della piattaforma al fine di garantire la migliore lavorazione possibile dei materiali, così come la corretta pesatura degli stessi. Inoltre, l'Area Omogena (ex ARO) e/o i Comuni dovranno presenziare alle periodiche verifiche del CONAI in merito alla qualità dei materiali conferiti.
2. Filiera CONAI con proventi netti in capo ai Comuni: in questo caso l'ARO seleziona la piattaforma dove l'appaltatore del servizio di raccolta andrà a scaricare gli imballaggi, ed i Comuni riceveranno dalla piattaforma i proventi al netto dei costi di lavorazione e campionatura. In questo caso l'Area Omogenea (ex ARO) e/o i Comuni controllerebbero solo la corretta pesatura dei rifiuti. Sarebbero di competenza della piattaforma le periodiche verifiche del CONAI in merito alla qualità dei materiali conferiti.
3. Filiera LIBERO MERCATO con costi della piattaforma di ricezione e proventi in capo ai comuni: in questo caso l'Area Omogena (ex ARO) seleziona la piattaforma dove l'appaltatore del servizio di raccolta andrà a scaricare gli imballaggi, ed i comuni pagheranno alla piattaforma i relativi costi di gestione dei materiali. L'Area Omogena (ex ARO) e/o i Comuni dovrebbero selezionare periodicamente i compratori dei materiali sul libero mercato, al fine di conferire i materiali lavorati. Sarà compito dell'Area Omogenea (ex ARO) e/o dei Comuni controllare l'operato della piattaforma al fine di garantire la migliore lavorazione possibile dei materiali, così come la corretta pesatura degli stessi. Inoltre, l'Area Omogenea (ex ARO) e/o i Comuni dovrebbero presenziare alle periodiche verifiche in contraddittorio con i compratori in merito alla qualità dei materiali conferiti. Infine, va rilevato che tale opzione espone i Comuni alla ciclicità del valore degli imballaggi.
4. Filiera LIBERO MERCATO con proventi netti in capo ai comuni: in questo caso l'Area Omogenea (ex ARO) seleziona periodicamente sul libero mercato la piattaforma dove l'appaltatore del servizio di raccolta andrà a scaricare gli imballaggi, ed i Comuni riceveranno dalla piattaforma i proventi al netto dei costi di lavorazione e campionatura. In questo caso l'Area Omogenea (ex ARO) e/o i Comuni controllerebbero solo la corretta pesatura dei rifiuti. Sarebbero di competenza della piattaforma le periodiche verifiche in merito alla qualità dei materiali conferiti, molto spesso presso piattaforme dedicate fuori regione.

5.4 Le Convenzioni con il CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi: gli accordi tecnici

5.4.1 Accordo di Programma Quadro ANCI - CONAI

Capitolo 1 - I soggetti

ANCI, sistema di rappresentanza dei Comuni, di cui promuove lo sviluppo e la crescita, e ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni

e

CONAI, consorzio costituito dalle imprese utilizzatrici e produttrici di imballaggi ai sensi dell'articolo 224 del D.Lgs. 152/2006 per il raggiungimento, in nome e per conto dei propri consorziati, degli obiettivi globali di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata

d'ora in poi per brevità "LE PARTI"

Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, hanno sottoscritto in data 8 luglio 1999 l'Accordo di Programma Quadro su base nazionale per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, scaduto il 31 dicembre 2003 e rinnovato il 14 dicembre 2004 fino al 31 dicembre 2008 ed il 23 dicembre 2008 fino al 31 dicembre 2013, prorogato fino al 31 marzo 2014.

Tale Accordo stabilisce:

- l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo;
- gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle PARTI contraenti;
- le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.

Tale Accordo:

- ha contribuito a garantire una gestione efficace dei rifiuti di imballaggio, a favorire il passaggio dal concetto di rifiuto a quello di risorsa contribuendo allo sviluppo del segmento industriale del recupero dei rifiuti di imballaggio;
- ha contribuito a conseguire e superare, a livello nazionale, gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla normativa;
- ha costituito un punto di riferimento certo per i Comuni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, sussidiario alla valorizzazione dei materiali sui mercati di riferimento;
- ha stimolato l'impegno dei Comuni e dei soggetti gestori dei servizi nell'adeguare i servizi ai più elevati standard qualitativi posti per i rifiuti di imballaggio da conferire al sistema CONAI, consentendo il raggiungimento su scala nazionale di risultati significativi.

Capitolo 2 - I principi

Premesso che, la Comunità Europea definisce gli obiettivi strategici per l'uso razionale delle risorse e considerato che una priorità per l'Europa è la gestione dei rifiuti, quale strumento essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati, vista la scarsa disponibilità di

risorse naturali, il presente Accordo Quadro risulta pienamente coerente con le più recenti deliberazioni della Comunità Europea, in materia di rifiuti.
I principi ispiratori dell'Accordo:

- Garanzia del riconoscimento dei corrispettivi per la sostanziale copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari ove previsto negli allegati tecnici;
- Garanzia di trasparenza anche tramite il coordinamento e il monitoraggio dei comitati costituiti pariteticamente dalle PARTI anche in relazione ai progetti territoriali.

E i principi che lo guidano:

- sussidiarietà dell'Accordo Quadro rispetto alla valorizzazione sui mercati di riferimento dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata;
- rispetto delle autonomie delle PARTI con conseguente esclusione dai contenuti del presente Accordo di quanto attiene, ai sensi delle disposizioni di legge, alla specifica competenza di ciascuna di esse;
- qualità delle raccolte compatibile con il successivo avvio a riciclo a condizioni economicamente e ambientalmente sostenibili, in considerazione dell'obiettivo di effettivo avvio a riciclo dei materiali;
- sostegno al miglioramento e all'omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale.

Allo stesso tempo LE PARTI intendono rafforzare e introdurre gli ulteriori seguenti principi:

- Valorizzazione di modalità di gestione locali particolarmente efficaci ed efficienti al fine di individuare modelli replicabili sull'intero territorio nazionale;
- Incidere maggiormente sui concetti di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di rifiuti di imballaggio anche verificando il bilancio di materia in ingresso ed in uscita dagli impianti;
- Incentivare il concetto di prossimità degli impianti per il conferimento dei rifiuti di imballaggio finalizzati al riciclo, alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci, nel rispetto della Direttiva CE 98/08;
- Oggettività, trasparenza e imparzialità nelle operazioni di verifica della qualità;
- La verifica e il controllo in materia di tracciabilità dei rifiuti da parte degli Enti locali;
- Promuovere l'uso razionale delle risorse, non riconoscendo contributi ad impianti di smaltimento (incenerimento senza recupero energetico e discariche);
- Promuovere l'utilizzo di eco-design sui prodotti e l'immissione sul mercato di prodotti riciclabili.

Capitolo 3 - Gli aspetti normativi

LE PARTI, visti:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che recepisce le Direttive 91/156/CEE e 2008/98/CE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE così come modificata dalla Direttiva 2013/2/UE;
- La Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 2012 che vuole un'Europa Efficiente nell'impiego delle risorse (2011/2068 -[INI]);

- Il progetto di parere del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, 3-4 luglio 2013, che pone come obiettivo "il riesame degli obiettivi chiave dell'Unione Europea in materia di rifiuti";

Preso atto anche dei documenti di indirizzo di ANCI e CONAI intendono qui richiamare:

- che l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle citate direttive ed ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 217 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, e all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- che ai sensi delle citate norme i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e agli stessi è fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché di adempiere agli obblighi di ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate;
- che i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio così come previsto dall'articolo 221 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- che, ai sensi dell'articolo 222 dello stesso Decreto Legislativo, l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio;
- che la restituzione di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, devono avvenire nel rispetto dell'articolo 221, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- che, ai sensi dell'articolo 223, comma 3, del richiamato Decreto Legislativo, i Consorzi di Filiera sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria attraverso i contributi dei consorziati, i versamenti effettuati dal CONAI ai sensi dell'art. 224,comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, i proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi ripresi, raccolti o ritirati, nonché altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi;
- che, ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera h) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, il CONAI ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata;
- che, ai sensi dell'articolo 224, comma 5, del predetto Decreto Legislativo, il CONAI può stipulare con l'ANCI un accordo di programma quadro su base nazionale al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni, definendo anche i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza di gestione del servizio;

- che CONAI si impegna a valutare a partire dal 1° gennaio 2015 una rimodulazione del CAC, che tenga conto anche dell'effettivo impatto ambientale degli imballaggi;
- che, ai sensi dell'articolo 225 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, il CONAI elabora un Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in riferimento alle singole tipologie dei materiali, individua linee di intervento idonee al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;
- che all'Accordo di cui sopra possono aderire anche gli altri soggetti di cui al sopraccitato art. 224 comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ciò anche dopo la sottoscrizione dello stesso;
- che i Comuni nella gestione dei rifiuti di imballaggio:
  - attuano le iniziative volte ad assicurare che la gestione dei rifiuti sia svolta secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto disposto dall'articolo 178 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dalla Direttiva europea di settore ed inoltre in ottemperanza alla Legge n. 190/2012 ed al Decreto Legislativo n. 33/2013;
  - nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, adottano misure volte a garantire il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici e della possibilità di discostarsi da tale ordine di priorità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
  - sono tenuti a realizzare altresì entro il 2015, ai sensi dell'articolo 181 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottare le misure necessarie per conseguire entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine pari ad almeno il 50% in termini di peso, tenendo conto che ai sensi della direttiva 98/2008 la raccolta differenziata viene istituita ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico;
  - ritengono, ai fini del conferimento agli impianti di destinazione della raccolta differenziata, che debbano essere privilegiati quelli prossimi al luogo di raccolta, salvaguardando le regole di mercato e della libera concorrenza, ciò in coerenza con il principio di prossimità di cui all'art. 181 comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità fissati dalla Strategia comune europea su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra (cd. Pacchetto 20-20-20) nonché per il rispetto degli impegni sottoscritti con il Patto dei Sindaci;
  - concorrono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, secondo le percentuali minime ivi indicate;
  - organizzano il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 222, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 secondo criteri che privilegiano la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.

Capitolo 4 - I condiviso

LE PARTI condividono inoltre:

- la necessità dell'impegno a perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché a fornire opportuna informazione ai consumatori ed agli operatori interessati a sviluppare i livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata anche in considerazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei rifiuti di cui al Decreto Direttoriale del 7 ottobre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
- l'opportunità di promuovere iniziative di prevenzione, minimizzazione, raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un'ottica di sostenibilità in contesti territoriali particolarmente ed oggettivamente in sofferenza (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.);
- l'opportunità, ai sensi dell'articolo 200 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, che si diffonda l'operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e/o di altre aggregazioni di enti locali territoriali istituiti dai Comuni con lo scopo di organizzare la gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 di detto Decreto Legislativo;
- che gli Enti locali territoriali e/o i gestori dei servizi di competenza dei predetti Enti hanno provveduto, in attuazione delle disposizioni in materia e/o sulla base di convenzioni attuative dei precedenti Accordi Quadro, ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando metodiche operative, ivi compresa l'acquisizione di strumenti, beni, servizi nonché impianti, per la raccolta (recupero), la valorizzazione e la nobilitazione delle frazioni raccolte, con conseguente assunzione di costi patrimoniali pluriennali;
- l'opportunità di promuovere forme di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa in virtù:
    - delle funzioni del CONAI, come richiamate dall'articolo 224, comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
    - dei compiti della Pubblica Amministrazione, come richiamati dall'articolo 222, comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
    - del DM 203/2003 in materia di acquisto di prodotti ottenuti con materiale riciclato in misura del 30%.
    - del D.M. 10 aprile 2013 che impone come obiettivo per le P.A. il raggiungimento entro il 2014 di un livello di almeno il 50% di appalti verdi sul totale di contratti stipulati
- l'opportunità, in relazione all'assimilazione ai rifiuti urbani di quelli speciali, di confermare i meccanismi attuali, in attesa della emanazione in materia dei decreti attuativi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la circostanza che il perdurare delle difficili condizioni economiche, finanziarie e di mercato causa seri problemi ai produttori ed utilizzatori di imballaggi e materie prime da imballaggio, agli enti locali, alle aziende da loro delegate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed alle imprese che operano nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio;

- l'opportunità di un confronto periodico tra LE PARTI sul Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- la circostanza che nell'ambito dei principi indicati nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 la raccolta differenziata attuata dai Comuni, dalle loro forme associative o da loro delegati, è la fonte prioritaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero del CONAI;
- il fatto che i rifiuti di imballaggio ritirati sulla base degli specifici allegati tecnici, unitamente ai rifiuti di imballaggio avviati a recupero energetico e a tutti i rifiuti di imballaggio comunque avviati a riciclo, i cui dati saranno trasmessi al CONAI dagli operatori coinvolti, concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero;
- l'opportunità che i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si obblighino a collaborare con CONAI nell'acquisizione, da parte di quest'ultimo, dei dati di riciclaggio e di recupero dei predetti rifiuti di imballaggio;
- l'opportunità di proseguire ed ampliare il progetto Banca dati ANCI CONAI e l'Osservatorio permanente degli Enti locali, affinché continui a raccogliere i dati a livello nazionale (anche avvalendosi delle informazioni fornite periodicamente dalle banche dati istituite a livello regionale) sulla raccolta differenziata. Tale progetto, a seguito della elaborazione di tutti gli elementi numerici pervenuti, restituirà ai Comuni indicatori/parametri, utili alla determinazione del bilancio ambientale complessivo sulla gestione dei rifiuti urbani e sarà integrato anche da una dettagliata analisi benefici-costi, che permetterà, nel caso vi siano discostamenti di segno negativo, rispetto ai fini prefissati dalla Legge, di calcolare i nuovi obiettivi di riciclo, adeguandoli alla normativa di settore (Direttiva 98/2008 CE, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte IV).

Gli strumenti informatici, in ambiente internet, per la trasmissione dei dati, saranno resi disponibili dal soggetto gestore del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019.

I soggetti convenzionati, saranno obbligati a trasmettere al soggetto gestore del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019 i dati contenuti nel format, incluso negli Allegati Tecnici di ogni Consorzio di Filiera.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati secondo le modalità ed i tempi indicati negli allegati "B" e "C" della Convenzione locale tipo (allegato), ferme restando le conseguenze ivi previste, sarà segnalato dal Comitato di Verifica al Comitato di Coordinamento, che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare.

Il servizio di gestione della Banca Dati è affidato ad ANCI, che lo gestisce in autonomia, con la possibilità di affidamento ad altri soggetti, dandone comunicazione al CONAI. L'ANCI definirà altresì le modalità e le condizioni di utilizzo del servizio, assicurando la tutela e la riservatezza delle informazioni acquisite.

Capitolo 5 - Gli impegni delle parti e le modalità attuative

Per tutto quanto precede, LE PARTI sottoscrivono il presente Accordo quadro di programma nazionale, con decorrenza dal 1 aprile 2014 e con scadenza al 31 marzo 2019, secondo gli impegni che seguono.

I Comuni, anche in forma associata, realizzano adeguati sistemi di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, adottando modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle successive attività di riciclaggio, e comunque secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio.
Il CONAI assicura, tramite i Consorzi di Filiera, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata ed eventualmente da altre modalità di intercettazione che presentino caratteristiche di efficacia, efficienza ed economicità, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152. Il CONAI si impegna altresì a corrispondere, tramite i Consorzi di Filiera, sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, il pagamento di corrispettivi per i maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.
Ogni Comune può chiedere a ciascun Consorzio di Filiera di sottoscrivere una convenzione attuativa del presente Accordo e dei relativi allegati tecnici. Il Consorzio di Filiera formalizza la sottoscrizione della convenzione entro 90 giorni dalla richiesta. La sottoscrizione delle convenzioni con uno specifico Consorzio impegna il Comune a conferire tutti i rifiuti di imballaggio che attengono a quella Filiera al relativo Consorzio secondo le modalità previste dallo specifico allegato tecnico, parimenti impegnando i Consorzi di Filiera al ritiro dei medesimi rifiuti e al riconoscimento dei corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, oltre ad eventuali prestazioni aggiuntive, oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti di trattamento indicati in convenzione. Gli allegati tecnici al presente Accordo disciplinano gli altri impegni reciproci dei contraenti la convenzione, ferme restando le disposizioni del presente Accordo.
LE PARTI, ai fini del contenimento dei costi e dell'ottimizzazione delle rese di raccolta e conseguente riciclo, si impegnano a promuovere e ad incentivare, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, la diffusione di linee guida condivise sia dei modelli organizzativi sia delle attrezzature della raccolta differenziata.
Al fine di agevolare l'omogeneità applicativa della normativa rispetto all'affidamento del servizio, nonché di garantire la corretta applicazione dei termini del presente Accordo è necessario che i bandi e capitolati speciali d'appalto, nonché i contratti di servizio, redatti dal competente Organo contengano le norme e la disciplina di cui al presente Accordo.
Per i materiali per i quali sia funzionale la raccolta differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche a questi similari, gli allegati tecnici al presente Accordo potranno stabilire modalità gestionali che favoriscano un riconoscimento economico, per le frazioni merceologiche similari, da parte di soggetti terzi. Resta salva la facoltà per i Comuni e/o i loro delegati di commercializzare direttamente le frazioni merceologiche similari una volta separate dalle frazioni di rifiuto di imballaggio.
Inoltre, ANCI e CONAI si impegnano nel corso del periodo regolato dal presente Accordo, a promuovere il passaggio della raccolta dal materiale multi-pesante (ovvero carta, vetro, plastica e metalli) al multi-leggero consentendo l'eventuale continuazione della raccolta vetro-metalli, demandando al Comitato di verifica, il controllo annuale sulla progressiva riduzione registrata a livello nazionale.

Il Comitato di coordinamento, una volta recepiti i dati forniti dal Comitato di Verifica, dovrà valutare i risultati di breve periodo ed eventualmente proporre alle PARTI eventuali correttivi al fine di raggiungere nel corso del quinquennio l'obiettivo prefissato.
L'ANCI e il CONAI si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo ed a promuovere, nel rispetto degli obiettivi previsti dallo stesso, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici al fine di:

- incentivare gli "Accordi di programma territoriali" che valorizzino, da un lato i sistemi di gestione particolarmente efficienti e che dall'altro, garantiscano un efficace sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata e dell'industria del riciclo nelle aree in difficoltà;
- promuovere l'ulteriore sviluppo della raccolta differenziata nelle aree territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale;
- stimolare le iniziative volte a valorizzare la Filiera del riciclo e del recupero all'interno dei territori interessati nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.

L'individuazione di "progetti speciali" per sostenere lo sviluppo quali-quantitativo della raccolta differenziata finalizzata al riciclo nelle aree in ritardo verrà affidata al Comitato di Coordinamento ANCI – CONAI. La successiva attuazione potrà avvenire solo per quei progetti che risulteranno effettivamente realizzabili e sostenibili nel tempo, che dovranno essere improntati al rispetto di criteri organizzativi e gestionali aventi come obiettivo il miglioramento ed il raggiungimento di elevati standard di raccolta differenziata.

Capitolo 6 – L'operatività dell'Accordo

LE PARTI, per l'attuazione del presente accordo, stabiliscono altresì la seguente regolamentazione

GESTIONE DELLE CONVENZIONI

Il Soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni, se istituito ed operativo, ovvero i Comuni, in forma singola o associata, stipulano direttamente le Convenzioni con i Consorzi di Filiera o ne delegano la stipula, con specifico atto, al soggetto incaricato dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. La delega dovrà essere redatta, a pena di nullità, in conformità all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e dovrà essere comunicata, a cura del delegante, al/ai Consorzio/i di Filiera di volta in volta interessato/i mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). Il Soggetto delegato, sotto la propria responsabilità e previa comunicazione al delegante ed al/ai Consorzio/i di Filiera di volta in volta interessato/i mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, può cedere in tutto o in parte la propria delega ad uno o più soggetti che concorra/no alla gestione di una o più filiere di imballaggi. I Consorzi di Filiera non procederanno alla sottoscrizione della Convenzione con il Soggetto delegato o subdelegato in mancanza delle predette comunicazioni da parte, rispettivamente, del delegante e/o del delegato ovvero in caso di comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle prescritte nei due periodi che precedono.
Le Convenzioni con i singoli Consorzi dovranno rispettare i seguenti requisiti:

a. la loro durata non può essere superiore a quella del presente accordo: l'eventuale inserzione di una durata superiore dovrà ritenersi nulla di diritto per la parte eccedente la durata del presente Accordo;

b. le deleghe attualmente in corso di validità, all'entrata in vigore del presente Accordo, dovranno, a pena di decadenza, recepire i contenuti dell'allegato ed essere comunicate al/ai Consorzio/i di Filiera di volta in volta interessato/i con le modalità di cui sopra nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo;
c. l'indicazione delle modalità, dell'oggetto e dei tempi in merito all'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'attuazione del presente Accordo è contenuta nell'ordine, negli allegati B e C (per il soggetto convenzionato) e nell'allegato D (per il Consorzio convenzionante) della Convenzione locale-tipo (allegato)

Le Convenzioni con i singoli Consorzi di Filiera contengono una facoltà di recesso in capo al Convenzionato esercitabile, a partire dal secondo anno di vigenza della Convenzione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC inviata al Consorzio di Filiera di volta in volta interessato con un preavviso di almeno 90 giorni.

L'esercizio della facoltà di recesso non libera il convenzionato dall'obbligo di trasmettere al Consorzio di Filiera interessato i dati relativi alla raccolta dei relativi rifiuti di imballaggio per tutta la residua durata della Convenzione. L'esercizio della facoltà di recesso, inoltre, non osta ad una successiva sottoscrizione di una nuova Convenzione secondo quanto specificato negli Allegati Tecnici.

CORRISPETTIVI

Gli allegati tecnici riportano i corrispettivi che CONAI, tramite i Consorzi di Filiera, riconoscerà ai Comuni o loro delegati, per i servizi resi, per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative indicate nelle convenzioni attuative dell'accordo. Eventuali lavorazioni di pretrattamento e/o di valorizzazione delle frazioni raccolte e i relativi corrispettivi potranno essere concordati tra i Consorzi di Filiera ed i gestori dei servizi. I corrispettivi e le modalità organizzative del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio devono consentire la crescita dimensionale salvaguardando le caratteristiche qualitative, già in fase di raccolta, che i Comuni e i soggetti gestori dei servizi di raccolta differenziata hanno contribuito in maniera significativa a raggiungere con il precedente periodo di vigenza dell'Accordo e che garantiscono il successivo avvio a riciclo dei materiali economicamente sostenibile, penalizzando i conferimenti con elevati livelli di scarti.

LE PARTI condividono di prevedere, decorsi 30 mesi dal 1 aprile 2014, la facoltà di convenire ad una revisione dei corrispettivi unitari, legata a significative variazioni che dovessero essere intervenute nei "maggiori oneri" della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

In ragione dell'impegno dei Comuni ad una migliore performance qualitativa, i corrispettivi riconosciuti in forza del presente Accordo sono quelli indicati in ognuno dei sei Allegati Tecnici, che saranno rivalutati di anno in anno in misura del 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente.

Gli adeguamenti saranno effettuati dal Comitato di Verifica di cui al successivo capitolo "Governance dell'Accordo".

Al fine di monitorare la captazione, i conferimenti e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, inclusi nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di trattamento, recupero o incenerimento, le Convenzioni attuative possono comprendere, a livello locale, la gestione dei rifiuti di imballaggio provenienti da separazione a monte e/o a valle dei detti impianti.

TRASPARENZA DEI FLUSSI E CONTROLLI DELLA QUALITÀ DELLE RACCOLTE

La trasparenza dei flussi deve essere garantita lungo tutta la Filiera, dalle operazioni di raccolta, all'avvenuta preparazione per il recupero, comprendendo quindi tutte le fasi e le operazioni intermedie. Gli allegati tecnici disciplinano quindi il conferimento ai Consorzi di Filiera dei rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata individuando le modalità più opportune utili a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi di materiale.

LE PARTI valuteranno inoltre iniziative congiunte per promuovere un sistema impiantistico di preparazione al recupero che abbia caratteristiche di industrializzazione, di innovazione e di prossimità, soprattutto nelle aree con carenze strutturali.

Gli allegati tecnici al presente Accordo disciplinano le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate e le modalità e condizioni delle attività di controllo, anche a sorpresa garantendo comunque la trasparenza, l'oggettività delle analisi e il contraddittorio. Ciò è perseguibile con la garanzia della terzietà dei soggetti preposti allo svolgimento dei campionamenti e delle analisi e, se esistenti, degli audit di seconda parte, che saranno individuati attraverso criteri di qualificazione condivisi tra LE PARTI. A tale scopo gli allegati tecnici possono prevedere l'istituzione di apposite commissioni paritetiche ANCI – Consorzio di Filiera che individueranno almeno i criteri necessari a fornire le predette garanzie, ivi compresi i requisiti, le incompatibilità, i criteri di pubblicizzazione per consentire la massima partecipazione e, laddove esistenti, i piani di audit di seconda parte. Tali commissioni disciplineranno inoltre il periodo transitorio. In mancanza di tali commissioni tale materia sarà disciplinata dal Comitato di Verifica.

LE PARTI condividono che i criteri di individuazione dei soggetti preposti ai campionamenti, analisi e audit di seconda parte devono tenere conto oltre che del possesso dei requisiti tecnici anche della componente economica.

Deve essere garantita ad entrambe LE PARTI l'evidenza di tutti gli elementi dei bilanci di massa periodici delle piattaforme di primo conferimento e delle piattaforme di selezione, ove essi siano previsti.

Deve essere inoltre consentita in caso di difformità di analisi, l'attivazione della procedura del contraddittorio con il soggetto gestore della raccolta. Le modalità di effettuazione dell'attività di controllo pongono particolare attenzione ai casi in cui si verifichi il ripetersi di risultati differenti tra controlli programmati e non programmati.

Nell'ambito del Comitato di Verifica verranno discussi gli esiti dei controlli, con particolare riferimento a eventuali difformità, e le eventuali azioni correttive delle non conformità qualora rilevate, che potranno costituire elemento di esclusione per eventuali successivi affidamenti.

Nel caso di attività di controllo presso piattaforme indicate dai Consorzi di Filiera e collocate a distanze dal baricentro dell'area di raccolta superiori ai limiti all'uopo definiti negli allegati tecnici, i singoli allegati tecnici, compatibilmente con le modalità di analisi previste, definiscono le modalità più idonee per garantire il contraddittorio delle analisi ed i maggiori oneri di trasferta.

Capitolo 7 - Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata

Il presente Accordo è sottoscritto dalle PARTI anche al fine dei seguenti impegni.
Il CONAI, per il tramite dei Consorzi di Filiera di cui all'art. 223 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, assicura il ritiro e il successivo avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico anche oltre gli obiettivi di legge di cui all'art. 220, comma 1 del sopraccitato Decreto Legislativo.
Riconosciuta la necessità di realizzare un miglioramento e una omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale, LE PARTI si impegnano a promuovere e ad incentivare lo sviluppo della raccolta differenziata sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Più in particolare, il CONAI si impegna a sostenere il raggiungimento di obiettivi, rese e qualità nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi nelle aree in ritardo.
Le linee guida per gli interventi di cui al capoverso che precede saranno condivise nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al capitolo "Governance dell'Accordo" ferme restando la condivisione anche dal punto di vista finanziario dei progetti territoriali, la conformità delle dimensioni territoriali a criteri di ottimizzazione dei costi e il perseguimento di standard omogenei nelle attrezzature e nelle apparecchiature. CONAI destinerà a tali interventi un finanziamento definito dal Comitato di Coordinamento, che potrà essere rivisto annualmente sulla base delle specifiche esigenze.
LE PARTI, concordano di promuovere campagne di comunicazione che devono essere ripetibili e riproducibili da ciascun Comune per garantire uniformità e coerenza della comunicazione a livello nazionale. Potranno, comunque, essere previste su proposta del Comitato di Coordinamento specifiche campagne da attuarsi a livello locale, per promuovere la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio nei Comuni che presentano delle criticità sia a livello di risultati raggiunti che di qualità della raccolta. Le attività di comunicazione, informazione ed educazione sono ispirate ai principi della prevenzione e di minimizzazione della produzione dei rifiuti, della corretta e sostenibile gestione dei rifiuti di imballaggio prodotti, con particolare riferimento alla qualità dei materiali già in fase di raccolta, e devono essere finalizzate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza della problematica presso il pubblico, gli enti locali e gli operatori economici interessati, al fine di favorire la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo prodotto/rifiuto in applicazione del principio della responsabilità condivisa. Le attività di comunicazione si avvalgono delle competenze e dell'esperienza delle PARTI e sono disciplinate da linee guida emanate dal Comitato di Coordinamento che contengono gli indirizzi e i principi generali che devono ispirare le campagne e le attività informative, formative e di educazione, in particolare scolastica, degli enti locali. A tal fine il CONAI destinerà un finanziamento annuo complessivo fino a due milioni di euro che potrà essere rivisto annualmente sulla base di specifiche esigenze su indicazione del Comitato di Coordinamento. Tale importo si aggiunge alla quota del budget della comunicazione all'uopo destinata da ciascun Consorzio di Filiera.
Le iniziative di comunicazione e di formazione sostenute dovranno comunque prevedere la co-partecipazione dei soggetti beneficiari ai costi di realizzazione.
LE PARTI si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo realizzando iniziative di informazione da tenersi in ambiti territoriali provinciali o regionali e destinate a tecnici ed amministratori della pubblica amministrazione su tematiche relative alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio.

Con cadenza annuale, LE PARTI, si impegnano a pubblicare congiuntamente i risultati in termini di quantità, qualità e ricavi ottenuti dal recupero degli imballaggi.
LE PARTI si impegnano inoltre a promuovere, nel rispetto dei contenuti del presente Accordo, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici interessati al fine di:

a. promuovere l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità ed alto livello qualitativo dei processi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio;
b. promuovere l'avvio e lo sviluppo della raccolta differenziata nelle aree territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale;
c. promuovere le iniziative volte a valorizzare la Filiera del riciclo e del recupero all'interno dei territori interessati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mercato e della libera concorrenza;
d. promuovere, nel rispetto dell'articolo 206 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, opportune azioni di razionalizzazione e di semplificazione, anche avvalendosi di enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati, ed associazioni di categoria mediante accordi, contratti di programma o protocolli di intesa, anche sperimentali per l'attuazione di specifici piani di settore volti alla riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti, alla produzione di beni con materiali meno inquinanti e comunque riciclabili, all'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione dei rifiuti. Gli accordi ed i contratti di programma potranno stabilire semplificazioni amministrative ma non potranno stabilire deroghe alla normativa comunitaria.

LE PARTI si impegnano altresì a valutare congiuntamente, nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al capitolo "Governance dell'Accordo", gli accordi territoriali che CONAI andrà a sottoscrivere con le Pubbliche Amministrazioni regionali per la programmazione relativa alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, al fine di indirizzare tale programmazione verso i reali bisogni territoriali. Per garantire la continuità tra la programmazione e l'attuazione di quanto previsto da tali Accordi, un rappresentante di ANCI farà parte dei gruppi tecnici eventualmente costituiti per la gestione degli Accordi stessi.
Per le iniziative già previste nel precedente Accordo quadro e qui riprese (progetti territoriali, comunicazione locale, Banca dati ed Osservatorio Enti Locali, Formazione) e per quelle individuate nel documento "Impegni tra le parti" sottoscritto da ANCI e CONAI il 27 marzo 2014 e quotate 1 milione di euro (progetti sperimentali di innalzamento quali quantitativo della raccolta in aree territoriali in comune identificate) l'impegno finanziario CONAI è fino a 5 milioni di euro annui.

Capitolo 8 - La governance dell'Accordo

LE PARTI concordano altresì quanto segue
COMITATO DI COORDINAMENTO
Al fine di garantire un'attuazione coordinata del presente Accordo, LE PARTI concordano di confermare il Comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio (Comitato di Coordinamento), costituito da sei esperti designati dall'ANCI e sei esperti designati dal CONAI.

In particolare il Comitato di Coordinamento provvederà a:

a. proporre eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo;
b. individuare, anche con l'ausilio di qualificati esperti esterni, alcuni modelli base di organizzazione della raccolta differenziata e delle apparecchiature e segnaletiche relative, promuovendone l'adozione da parte dei Comuni e/o dei soggetti da essi delegati attraverso opportuni incentivi e sostegni, anche economici, nella comunicazione locale, nella progettazione esecutiva, nella formazione, etc.;
c. formulare, sulla base di quanto riportato al capitolo precedente, le linee guida generali per le attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione dei cittadini ed educazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa e degli obiettivi di riciclo, sulla base di specifiche esigenze territoriali, con particolare riguardo alle aree in ritardo;
d. esprimere proprie valutazioni in relazione al programma di comunicazione CONAI, suggerendo allo stesso eventuali iniziative da attuare congiuntamente;
e. proporre al CONAI iniziative di formazione in conformità a quanto riportato nel capitolo precedente;
f. promuovere le azioni volte alla prevenzione e minimizzazione nella produzione di rifiuti, alla sensibilizzazione, all'informazione e alla comunicazione in materia;
g. valutare gli accordi territoriali tra CONAI e pubbliche amministrazioni regionali per quanto previsto al capitolo precedente;
h. approfondire temi di interesse comune e proporre interventi mirati;
i. istituire un tavolo paritetico per la valutazione delle tematiche connesse al tema dell'assimilazione;
j. effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo sul territorio nazionale, acquisendo anche le informazioni di settore già disponibili in forma organizzata;
k. proporre, in relazione all'evolversi del presente accordo, laddove fossero evidenti discrasie o anomalie rispetto all'applicazione dei dettami tecnici dello stesso, e su richiesta di una delle PARTI, correttivi e/o modifiche agli allegati tecnici, in relazione ad appositi incontri tra LE PARTI;
l. elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l'attuazione dell'Accordo stesso;
m. agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative nelle materie oggetto del presente Accordo;
n. dirimere eventuali questioni non risolte all'interno del Comitato di Verifica;
o. approvare, sulla base delle relative istruttorie trasmesse dal Comitato di Verifica, le sanzioni previste dal capitolo "Sanzioni".

Il Comitato di Coordinamento è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di una delle PARTI.

La Segreteria del Comitato di Coordinamento ha sede presso il CONAI in via Pompeo Litta n. 5 a Milano. Le spese di funzionamento di detto Comitato e/o delle iniziative concordate sono sostenute dal CONAI.

COMITATO DI VERIFICA

Al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo, LE PARTI concordano di confermare il Comitato di Verifica composto da sette esperti designati dal CONAI e sette dall'ANCI.

Al Comitato di Verifica spetta:

a. monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo anche attraverso l'elaborazione di report trimestrali relativi a:
   - stato dell'arte delle convenzioni sottoscritte (numero di convenzioni, Comuni convenzionati e loro abitanti, ecc.);
   - verifica dei dati quali-quantitativi sui conferimenti delle singole frazioni e corretto invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati al soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019 che, se inadempienti, saranno segnalati al Comitato di Coordinamento, per gli opportuni provvedimenti da adottare.
b. dirimere eventuali contenziosi nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo. In caso di mancato accordo la vertenza verrà sottoposta all'esame del Comitato di Coordinamento per i provvedimenti del caso;
c. valutare l'applicabilità delle sanzioni secondo quanto definito al capitolo "Sanzioni" e trasmettere la relativa istruttoria al Comitato di Coordinamento;
d. proporre al Comitato di Coordinamento modifiche/integrazioni all'Accordo;
e. ratificare la revisione annuale dei corrispettivi in base ai meccanismi di rivalutazione secondo quanto disposto dal presente Accordo;
f. trasmettere al Comitato di Coordinamento, almeno semestralmente, un report riepilogativo sull'operatività dell'Accordo e sui principali accadimenti del periodo;
g. proporre al Comitato di Coordinamento forme di standardizzazione sia dei modelli organizzativi della raccolta sia delle attrezzature sia dell'idonea segnaletica.

Il Comitato di Verifica opera sulla base di un regolamento definito tra LE PARTI.

Il Comitato di Verifica è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di una delle PARTI.

La Segreteria del Comitato ha sede presso il CONAI in via Pompeo Litta n. 5 a Milano.

Capitolo 9 - Sanzioni

LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue.

Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di Filiera applicano in autonomia. I Consorzi di Filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate.

La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di Filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell'inadempienza del Consorzio di Filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all'avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo "Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata".

La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l'acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell'ambito del campo di applicazione del presente Accordo.

In particolare:

- i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di Filiera per tutta la durata del presente Accordo;
- ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi;
- i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di coordinamento valuterà inoltre l'opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 220, comma 2, del Decreto Legislativo 152/06.

A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell'inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

Capitolo 10 - Le disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore del presente Accordo e dei relativi allegati tecnici tutte le convenzioni in essere si considerano automaticamente rinnovate, fatta salva per il convenzionato la facoltà di recedere con decorrenza immediata, attraverso apposita comunicazione scritta da inviarsi entro i successivi 30 giorni.

Per le convenzioni stipulate con atto di delega, il rinnovo automatico è subordinato alla conformità di tale atto all'allegato del presente Accordo, ovvero al relativo adeguamento entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

5.4.2 Accordo ANCI-RICREA: Allegato tecnico imballaggi in acciaio

Capitolo 1 - Oggetto

Nell'ambito dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014/2019, il presente Allegato Tecnico definisce le modalità di gestione dei rifiuti di imballaggi in acciaio raccolti da superficie pubblica tramite:

- Raccolta Differenziata;
- Altre forme di raccolta e trattamento dei rifiuti.

Il presente Allegato Tecnico ha validità pari a quella del citato Accordo Quadro ANCI-CONAI.

Capitolo 2 - Convenzione

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni locali, sulla base di una convenzione-tipo, tra il Consorzio Nazionale Acciaio, di seguito denominato RICREA, e il Comune o soggetto da questi delegato, sulla base di una delega-tipo, di seguito denominato "Convenzionato".
La delega concessa costituisce obbligo per il soggetto delegato di sottoscrizione della Convenzione.
Durante tutto il periodo di vigenza del presente Allegato Tecnico i Convenzionati possono richiedere la sospensione temporanea degli effetti della convenzione stessa, in conformità a quanto indicato nel Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Capitolo 3 - Obblighi delle parti

Le Parti convengono sull'opportunità di massimizzare l'intercettazione delle diverse tipologie di rifiuti di imballaggio in acciaio oggetto della raccolta differenziata, attraverso:

- l'applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta;
- una corretta informazione all'utenza domestica;
- una formazione dedicata ai gestori degli impianti di selezione dei rifiuti.

Le Parti condividono che la raccolta differenziata attuata dai Comuni è la modalità prioritaria di gestione dei rifiuti di imballaggio in acciaio al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo.
Le Parti concordano inoltre sull'opportunità di promuovere e affermare sistemi di gestione integrata per la separazione dell'acciaio anche attraverso tutte le altre forme e metodi di recupero disponibili, allo scopo di massimizzare il materiale da avviare a riciclo.
ANCI si impegna a promuovere lo sviluppo sull'intero territorio nazionale della raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio.
RICREA si impegna al ritiro del materiale, direttamente o tramite soggetti terzi debitamente incaricati, e al suo successivo avvio a riciclo, acquisendone la titolarità e disponibilità senza riserve all'atto del ritiro del materiale presso la piattaforma concordata.

Capitolo 4 - Qualità

RICREA, conformemente a quanto definito nel Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto ferroso all'atto del ritiro dalla piattaforma, presso la piattaforma stessa o presso l'impianto di recupero, mediante verifiche ordinarie o a sorpresa, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti.

La definizione della fascia di qualità è riferita alla lavorazione e selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione sarà quella attribuita alla piattaforma stessa.
All'avvio della convenzione, prima dell'inizio dei ritiri, si procede alla determinazione qualitativa del materiale, allo scopo di individuare la fascia di qualità da riconoscere al convenzionato. In caso di nuova convenzione che preveda l'utilizzo di piattaforme esistenti, la fascia qualitativa attribuita alla nuova convenzione sarà quella già attribuita alla piattaforma.
Nel caso in cui le parti concordino di iniziare i conferimenti in epoca antecedente all'esecuzione della prima analisi merceologica, il riconoscimento del corrispettivo sarà sospeso in attesa della definizione della fascia di qualità.
Per l'esecuzione di verifiche ordinarie della fascia qualitativa di appartenenza il Consorzio RICREA, anche tramite la società incaricata delle analisi, comunica, con almeno 12 ore di anticipo, alla persona indicata come referente dal Convenzionato, il giorno e l'ora dell'analisi merceologica programmata.
L'eventuale nuova fascia qualitativa corrispondente al risultato dell'analisi merceologica sarà applicata a partire dal giorno stesso di esecuzione dell'analisi, tale variazione sarà tempestivamente comunicata da RICREA.
Ai fini dell'individuazione della percentuale di impurità, le parti stabiliscono l'effettuazione di un'analisi merceologica secondo le seguenti modalità:

a. individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di almeno 100 kg., prelevato in punti diversi secondo i principi della quartatura o altre modalità che comunque garantiscano il prelievo di un campione rappresentativo;
b. pesatura del campione individuato;
c. cernita dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
d. cernita delle Frazioni Merceologiche Similari (rifiuti ferrosi non da imballaggio);
e. cernita delle Impurità (frazioni estranee non ferrose);
f. pesatura delle frazioni cernite;
g. la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

$$\%\ Impurità = \frac{Peso\ impurità \times 100}{(Peso\ Impurità + Peso\ imballaggi\ in\ acciaio + Peso\ F.M.S.\ (Frazioni\ Merceologiche\ Similari)}$$

RICREA si riserva la possibilità di eseguire, a proprie spese, fino a tre analisi/anno sul materiale reso dal Convenzionato e fino a sei analisi/anno per materiale classificato in prima fascia d'Eccellenza. Eventuali ulteriori analisi merceologiche, effettuate su richiesta di una delle parti, saranno a carico del richiedente.
RICREA si riserva facoltà di eseguire analisi a sorpresa, senza quindi obbligo di comunicazione preventiva, presso le piattaforme, indentificando il carico in uscita dalla piattaforma, e garantendo comunque al convenzionato la facoltà di presenziare (tramite avviso e attesa di massimo 1h).
Nel caso in cui il Convenzionato impedisca senza validi motivi l'accesso alla piattaforma di ritiro per l'esecuzione delle analisi merceologiche, RICREA ha facoltà di sospendere i ritiri e comunque di procedere al declassamento della fascia qualitativa a quella più bassa disponibile per un periodo non inferiore a 2 mesi.
In allegato al testo di Convenzione si riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di imballaggio in acciaio accettate, delle impurità e delle frazioni merceologiche similari.

La classificazione degli imballaggi e degli oggetti composti da più materiali sarà determinata sulla base al peso del materiale prevalente.

Capitolo 5 - Imballaggi in acciaio da raccolta differenziata

5.1 Obblighi delle Parti

5.1.1 Il convenzionato garantisce lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata che comprenda anche i rifiuti d'imballaggio in acciaio.
5.1.2 RICREA si impegna al ritiro del materiale reso disponibile presso le piattaforme concordate e al conseguente riconoscimento dei corrispettivi.
5.1.3 Il convenzionato e RICREA si scambiano informazioni circa la Raccolta Differenziata, come tipologia di raccolta, attrezzature utilizzate, bacino di comuni serviti, e le eventuali modifiche avvenute nel corso della durata del presente accordo.

5.2 Metodologia di raccolta

5.2.1 Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base ferrosa di cui al Programma Specifico di Prevenzione predisposto da RICREA ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 152/06.
5.2.2 Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta effettuato tramite contenitore stradale multimateriale pluriutenza e successiva separazione della frazione metallica attraverso impianto di selezione. Anche nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.6.
5.2.3 Qualora sia attivata una metodica di raccolta congiunta, ovverosia la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa assieme a frazioni merceologiche similari, pur se non riconducibili agli imballaggi, il convenzionato potrà conferire detti materiali a RICREA, sulla base di un libero accordo tra le Parti.

5.3 Piattaforma di conferimento

5.3.1 Il Convenzionato e RICREA concordano con le modalità di cui al punto successivo, la piattaforma, ovvero il luogo presso cui rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio.
5.3.2 Il Consorzio RICREA si riserva di confermare la piattaforma proposta dal convenzionato una volta verificate le autorizzazioni e il rispetto della normativa, ovvero dei principi di sicurezza, igiene ed economicità.
5.3.3 Nell'individuazione della piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituisce elemento preferenziale la dotazione di sistemi di separazione dei metalli magnetici.
5.3.4 La piattaforma individuata potrà essere modificata in accordo tra le Parti nel corso della convenzione. Qualora venisse utilizzata una piattaforma non concordata, RICREA non riconoscerà alcun corrispettivo.
5.3.5 Il Convenzionato, ovvero il gestore della piattaforma individuata, provvederà a richiedere il ritiro del materiale utilizzando l'apposito portale internet gestito da RICREA.

5.3.6 Il ritiro del materiale, da parte di RICREA o terzi, dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5.6.
La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento.
5.3.7 Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 9, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale in ingresso alle piattaforme.
5.3.8 Nel caso di raccolta multimateriale, qualunque siano le frazioni che la compongono, il Convenzionato provvede a disporre la separazione e suddivisione nei singoli materiali, convenendo che la piattaforma è il luogo ove rendere e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio, opportunamente separati dalle altre frazioni.

5.4 Resa del Materiale da parte del Convenzionato

La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso. Il ritiro è garantito a carico completo, ovvero minimo 15 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti.

5.5 Fasce di Qualità

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia Qualitativa	**Frazioni Estranee**
Eccellenza	fino a 2%
1	oltre 2% e fino a 5%
2	oltre 5% e fino a 10%
3	oltre 10% e fino a 15%
4	oltre 15% e fino a 20%

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20%, RICREA si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito, ovvero a ritirarlo senza riconoscimento di corrispettivi né addebito di penali.

5.6 Corrispettivi

I corrispettivi di seguito indicati sono stabiliti per i vari anni di durata del presente Allegato Tecnico, sulla base dei parametri qualitativi espressi al punto precedente, con riferimento ai rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti in forma sfusa:

Fascia	Corrispettivi (Euro/T)					Oneri di Smaltimento
	2014	2015	2016	2017	2018	
Eccellenza	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	A carico di RICREA
1	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	A carico di RICREA
2	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	A carico del convenzionato
3	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	A carico del convenzionato
4	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	A carico del convenzionato

A tali corrispettivi si aggiungerà quanto previsto come coefficiente di rivalutazione al Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, da applicarsi sui corrispettivi dell'anno precedente.

5.7 Obblighi di Trasmissione (Banca dati ANCI-CONAI) da parte del Convenzionato e di RICREA

I soggetti convenzionati sono obbligati a trasmettere alla Banca Dati di cui al punto 4 dell'Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
- rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi semestralmente, utilizzando il format e gli strumenti informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio – Banca Dati – Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019.
Il mancato invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati secondo le modalità ed i tempi indicati nella Convenzione locale, ferme restando le conseguenze ivi previste, sarà segnalato dal Comitato di Verifica al Comitato di Coordinamento, che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare.
RICREA si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro Anci-Conai 2014/2019, tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati, secondo il format e gli strumenti informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio – Banca Dati – Accordo Quadro Anci- Conai 2014/2019.

Capitolo 6 - Imballaggi in acciaio da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati

Considerati:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;

- il Capitolo 6 dell'Accordo Quadro prevede di favorire la captazione, i conferimenti e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, incluse nei rifiuti urbani indifferenziati;

e che quindi l'estrazione degli imballaggi in acciaio e frazioni merceologiche similari dai rifiuti è funzionale sia al recupero di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento.
RICREA promuove la selezione dei rifiuti di imballaggi in acciaio e frazioni merceologiche similari dai rifiuti urbani quale pratica aggiuntiva alla raccolta differenziata, al fine di massimizzarne il recupero.
ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di trattamento rifiuti la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti.
Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio presenti nei rifiuti urbani avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica, anche a monte di impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'acciaio risultante da specifica separazione è conferito a RICREA dal Convenzionato, dietro riconoscimento da parte di RICREA di un corrispettivo per i servizi resi, determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

6.1 Obblighi delle parti

6.1.1 Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a RICREA.
6.1.2 RICREA, direttamente o tramite terzi, s'impegna a ritirare e ad avviare a riciclo, tutta la frazione di acciaio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

6.2 Resa del Materiale da parte del Convenzionato

6.2.1 La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso. Il ritiro è garantito a carico completo, ovvero minimo 20 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti.
6.2.2 Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell'accordo saranno concordate tra RICREA e il Convenzionato, comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità del carico.
6.2.3 Nel caso di ritiro dagli 11 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 6.4. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento.

6.3 Fasce di Qualità

6.3.1 Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia Qualitativa	Frazioni Estranee
1	fino a 10%
2	oltre 10% e fino a 20%
3	oltre 20% e fino a 30%

6.3.2 Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 30%, RICREA può procedere ugualmente al ritiro del materiale, secondo condizioni che saranno specificate di volta in volta.

6.4 Corrispettivi

6.4.1 Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto precedente, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia Qualitativa	Corrispettivo (Euro/Ton)	Oneri Smaltimento
1	60,00	A carico di RICREA
2	50,00	A carico del convenzionato
3	30,00	A carico del convenzionato

Capitolo 7 Imballaggi in acciaio da impianti trattamento ceneri di combustione dei rifiuti urbani indifferenziati

Considerati

- la Direttiva europea 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti all'art. 9 la quale prevede che i residui, tra cui le ceneri pesanti (scorie), siano riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del lusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
- il Capitolo 6 dell'Accordo Quadro prevede di favorire la captazione, i conferimenti e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, incluse nei rifiuti urbani indifferenziati;

e che quindi l'estrazione dell'acciaio dalle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento, sia direttamente presso gli stessi impianti di incenerimento sia presso piattaforme di trattamento è funzionale, e al recupero di materia prima e al recupero della frazione inerte delle ceneri pesanti.
RICREA promuove l'estrazione dell'acciaio dalle ceneri pesanti quale pratica aggiuntiva alla raccolta differenziata, al fine di massimizzarne il recupero.
ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di incenerimento, ovvero piattaforme di trattamento la separazione della frazione acciaio dai residui di combustione.
Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'acciaio risultante da specifica separazione è conferito a RICREA dal Convenzionato, dietro riconoscimento da parte di RICREA di un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

7.1 Obblighi delle parti

7.1.1 Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a RICREA.
7.1.2 RICREA, direttamente o tramite terzi, s'impegna a ritirare e ad avviare a riciclo, tutta la frazione di acciaio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

7.2 Resa del Materiale da parte del Convenzionato

7.2.1 La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso. Il ritiro è garantito a carico completo, ovvero minimo 20 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti.
7.2.2 Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell'accordo saranno concordate tra RICREA e il Convenzionato, comunque non oltre 10 gg. dalla comunicazione di disponibilità del carico.
7.2.3 Nel caso di ritiro dagli 11 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 7.4. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento.

7.3 Fasce di Qualità

7.3.1 Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia Qualitativa	Frazioni Estranee
1	fino a 20%
2	oltre 20% e fino a 30%

7.3.2 Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 30%, RICREA può procedere ugualmente al ritiro del materiale, secondo condizioni che saranno specificate di volta in volta.

7.4 Corrispettivi

7.4.1 Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto precedente, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia Qualitativa	Corrispettivo (Euro/Ton)	Oneri Smaltimento
1	40,00	A carico di RICREA
2	30,00	A carico del convenzionato

Capitolo 8. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di RICREA, per i rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti, con cadenza mensile.
Il Convenzionato è tenuto ad allegare alla fattura i Formulari di trasporto (FIR) dei rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti o un documento equivalente; su tali formulari dovrà essere riportato il numero della Convenzione.
Per quanto riguarda il peso dei materiali conferiti cui applicare i corrispettivi determinati, le Parti condividono che farà fede il peso a destino del materiale conferito.
I pagamenti verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

Capitolo 9. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obbiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, RICREA realizza a livello locale, provinciale e regionale, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in acciaio. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora il Comune e/o il Convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati a RICREA.

5.4.3 Accordo ANCI-CIAL: Allegato tecnico imballaggi in alluminio

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – di seguito ANCI - con sede in Roma, associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale, che, in particolare:

- rappresenta i comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale;
- ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie e internazionali;
- svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane

e

il Consorzio Imballaggi Alluminio - di seguito CIAL – con sede in Milano, senza fini di lucro, costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale, che in particolare razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

- la ripresa degli imballaggi usati;
- la raccolta dei rifiuti di imballaggio in alluminio secondari e terziari su superfici private o a esse equiparate;
- il ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti al servizio pubblico;
- il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

di seguito congiuntamente le Parti

PREMESSO che

le Parti hanno sottoscritto nell'anno 1999 e successivamente rinnovato nell'anno 2004 e nell'anno 2009 un Allegato Tecnico all'Accordo Quadro ANCI-CONAI, dedicato agli imballaggi in alluminio, a sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ed in seguito al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
ciò ha garantito, negli ultimi quindici anni, la continuità di ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle frazioni merceologiche similari e la sicurezza e tracciabilità del loro avvio a riciclo, senza che problemi di sorta siano stati rilevati;
ciò ha sostanzialmente contribuito al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero della Filiera;

CONSIDERATO che

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 all'art. 224 comma 12 prevede che l'Accordo quadro venga sottoscritto per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative a ciascun materiale dal competente consorzio ex art. 223;
in data odierna è stato rinnovato l'Accordo Quadro ANCI-CONAI, di seguito Accordo Quadro, previsto all'art. 224 comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

CONCORDANO

1. Oggetto

Il presente allegato, di seguito Allegato Tecnico, specifica le condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio, nonché alle frazioni merceologiche similari, di seguito f.m.s., provenienti da:

- la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata su superficie pubblica;
- altre forme di trattamento e selezione di rifiuti.

L'allegato Tecnico troverà applicazione attraverso convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del punto 5 dell'Accordo Quadro.

2. Modalità di attuazione

Le Parti concordano di dare attuazione al presente Allegato Tecnico attraverso la stipulazione di convenzioni a livello locale, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro, tra CIAL e ogni Comune, o soggetto da questo delegato, ovvero gestore, nei casi previsti, che ne faccia richiesta, di seguito Convenzionato.

Tali convenzioni saranno redatte in conformità a convenzioni-tipo e relative condizioni generali, definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui all'art. 8 dell'Accordo Quadro; con lo stesso iter sarà definita la delega-tipo per la raccolta differenziata.

La delega è concessa per periodi di norma non inferiori l'anno e costituisce obbligo per il gestore del servizio, se delegato, di sottoscrizione della convenzione; con una nuova delega decade la precedente.

Qualora la delega alla stipulazione sia affidata a un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a CIAL per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

Durante tutto il periodo di vigenza del presente Allegato Tecnico i Convenzionati possono richiedere la sospensione temporanea degli effetti della convenzione stessa, in relazione al punto 6 dell'Accordo Quadro, secondo modalità e condizioni da definire nelle condizioni generali.

3. Validità e decorrenza

Il presente Allegato Tecnico ha una validità di anni 5 sino al 31 marzo 2019. I contenuti del presente Allegato Tecnico verranno applicati a decorrere dal 1° aprile 2014.

4. Obblighi delle parti

Le Parti condividono che la raccolta differenziata attuata dai Comuni è la modalità prioritaria di gestione dei rifiuti di imballaggio in alluminio concorrente al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo.

Il presente Accordo Quadro mira tra l'altro ad obiettivi di incremento quantitativo e miglioramento qualitativo in linea con le potenzialità di resa dei bacini di riferimento.

Le Parti concordano inoltre sull'opportunità di promuovere e affermare sistemi di gestione integrata per la captazione dell'alluminio anche attraverso tutte le altre forme e metodi di recupero innovativi disponibili, allo scopo di massimizzare la quantità di metallo leggero da avviare a riciclo.

Le Parti, tenuto conto del potenziale di crescita di alcune tipologie di imballaggio in alluminio, convengono sull'opportunità di sostenere l'ampliamento delle tipologie di rifiuti di imballaggio oggetto della raccolta differenziata e selezione dei rifiuti, sia attraverso l'applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso

una corretta informazione all'utenza sia attraverso un'informazione dedicata ai gestori degli impianti di selezione dei rifiuti
Le Parti si impegnano a incontrarsi ogni anno di vigenza del presente Allegato Tecnico al fine di verificarne l'attuazione, la diffusione, il funzionamento nonché i risultati conseguiti e individuare possibili soluzioni a identificati problemi, ed informarne dei risultati i Comitati di cui al Capitolo 8 dell'Accordo Quadro.
ANCI si impegna a promuovere lo sviluppo da parte dei Comuni della raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio e delle ulteriori opzioni di trattamento, anche attraverso la diffusione degli strumenti attuativi.
CIAL assicura le attività di ritiro dei rifiuti di imballaggi in alluminio, e f.m.s., provenienti dai Comuni, presso le piattaforme e gli impianti di trattamento, nonché il loro successivo avvio a riciclo e recupero.
CIAL assicura ad ANCI la disponibilità a collaborare con i Comuni, ovvero i Convenzionati, insieme agli altri Consorzi di Filiera al fine di ottimizzare le sinergie volte ad una gestione efficiente, efficace ed economica dei modelli di raccolta differenziata multimateriale, anche in linea con quanto previsto all'art. 13.

5. Raccolta differenziata [RD]

Il Convenzionato garantisce la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in alluminio, dalla raccolta al caricamento su mezzo del materiale, secondo i criteri del successivo punto 5.5 "Parametri Qualitativi".
CIAL, direttamente o tramite terzi, s'impegna al ritiro del materiale presso le piattaforme e al riconoscimento dei corrispettivi per i servizi resi previsti al punto 5.4.
Il Convenzionato e CIAL si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata. In particolare, il Convenzionato deve dichiarare all'atto della richiesta di convenzione le tipologie di rifiuti di imballaggi raccolti e la tipologia ed il sistema di raccolta adottato.
Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni dovrà essere comunicata tempestivamente a CIAL.
Sarà inoltre cura prioritaria del Convenzionato comunicare preventivamente a CIAL anche ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della convenzione rispetto al bacino servito in termini di Comuni (cessazione, aggiunta, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della convenzione stessa nonché l'esatta attribuzione dei flussi di materiale conferito, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi per i servizi resi.
Il Comune promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Convenzionato e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 11, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta differenziata e del materiale conferito.
Le Parti potranno definire specifiche condizioni tecniche ed economiche per favorire la separazione e il conferimento di accessori di imballaggi in alluminio [tappi] da flussi di altri rifiuti di imballaggio negli impianti di cernita e selezione.
Le Parti concordano che ai gestori degli impianti di cernita e selezione, che abbiano sottoscritto la convenzione per la raccolta differenziata, la convenzione potrà essere estesa al ritiro separato di detti accessori di imballaggi in alluminio [tappi].
Gli accessori di imballaggi in alluminio [tappi] saranno conferiti separatamente a CIAL dal gestore dell'impianto.

CIAL riconoscerà al gestore un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione dei parametri qualitativi di riciclabilità del materiale conferito, sino al raggiungimento di una soglia quantitativa annua di accessori [tappi] pari al quantitativo di materiale da raccolta differenziata conferito nello stesso anno; per i quantitativi eccedenti CIAL garantisce esclusivamente il ritiro, senza riconoscimento di corrispettivo alcuno.

5.1 Modalità e Obiettivi di Raccolta Differenziata

Le modalità del servizio di raccolta sono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da CIAL ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.
CIAL si impegna a ritirare la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.
Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi resi le Parti assumono come riferimento un sistema articolato sulla base del 45% di raccolta differenziata multimateriale con contenitore stradale pluriutenza, 50% di raccolta differenziata multimateriale porta a porta e 5% di raccolta differenziata presso piattaforme e centri di raccolta.
Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.4.
Ove, per le metodiche di raccolta effettuate, altri rifiuti di alluminio (di seguito f.m.s.) siano raccolti in maniera complementare e sinergica, assieme ai rifiuti di imballaggio in alluminio, il Convenzionato conferirà detti materiali congiuntamente.

5.2 Piattaforme di conferimento

Il Convenzionato e CIAL concordano la piattaforma presso la quale, rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio verificando:
- la disponibilità di autorizzazioni e il rispetto della normativa vigente;
- il rispetto dell'ambiente ovvero dei principi di sicurezza, igiene ed economicità.

Nell'ambito dell'obiettivo condiviso tra le Parti di promuovere elevati standard qualitativi delle piattaforme di conferimento, vengono riconosciuti come elementi preferenziali delle piattaforme, a parità di altre caratteristiche:
- dotazione di sistemi automatici per la separazione dei metalli amagnetici
- l'implementazione del Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente e sicurezza con certificazione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ovvero registrazione EMAS.

Nel corso di validità del presente Accordo, la rilevanza degli standard di qualità potrà essere rivista, eventualmente anche su base territoriale.
La piattaforma individuata potrà essere modificata in accordo tra le Parti nel corso della convenzione.
Le convenzioni locali disciplineranno il ritiro dalla piattaforma del rifiuto d'imballaggio in alluminio, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo, salvo diversi accordi tra CIAL e il Convenzionato.

Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale a CIAL pari al 2% del corrispettivo di cui al successivo punto 5.4. La penale sarà pari al 4% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi i 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 4%, saranno riconosciuti anche i costi di trasporto.
Nel caso il Convenzionato gestisca una raccolta multimateriale, qualunque siano le frazioni che la compongono, e ne faccia effettuare la selezione presso una piattaforma gestita direttamente o da terzi per suo conto:

- la piattaforma è il luogo ove rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio;
- rimarranno a carico del Convenzionato stesso i costi della selezione delle frazioni.

5.3 Prestazioni Aggiuntive

CIAL e il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.
Per quanto riguarda l'operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti d'imballaggio in alluminio effettuata presso la piattaforma concordata, CIAL riconoscerà al Convenzionato o alla piattaforma concordata:

- per la pressatura, limitatamente alla fascia qualitativa A+ e A, un corrispettivo pari a 38,00 Euro/t;
- per lo schiacciamento un corrispettivo pari a 15,00 Euro/t, con peso specifico maggiore o uguale a 100 kg./m^3.

Il corrispettivo di pressatura sarà rivalutato annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al Capitolo 6.
Nel caso in cui i rifiuti di imballaggio in alluminio provengano da isole minori, e vengano resi disponibili presso la piattaforma concordata ubicata in continente o isole maggiori, CIAL riconoscerà al Convenzionato un contributo extra-forfettario per i costi di trasporto via nave, quantificato in 25,00 Euro/t per il quantitativo di rifiuto di imballaggio in alluminio effettivamente conferito, oltre all'eventuale corrispettivo di pressatura.

5.4 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 5.5, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Imballaggi in alluminio

Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo (Euro/Ton)
A+	fino al 2%	550,00
A	oltre il 2% e fino al 5%	450,00
B	oltre il 5% e fino al 10%	300,00
C	oltre il 10% e fino al 15%	150,00

I corrispettivi saranno rivalutati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al Capitolo 6.

5.5 Parametri Qualitativi

CIAL, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato, anche attraverso verifiche a sorpresa.
La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato, e alla piattaforma, con un anticipo di almeno 48 ore.
La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l'effettuazione di un'analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui Allegato A.
Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.
La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.
Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 5.4, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Imballaggi in alluminio

Fascia Qualitativa	Frazioni estranee
A+	fino al 2%
A	oltre il 2% e fino al 5%
B	oltre il 5% e fino al 10%
C	oltre il 10% e fino al 15%

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 15%, CIAL può non procedere al ritiro dell'intero carico.
CIAL si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente e a soli fini statistici a propria cura e spese:

- almeno due volte l'anno, anche in sinergia con gli altri Consorzi di Filiera, analisi merceologiche sui materiali provenienti dalla raccolta differenziata [multimateriale] e a comunicarne i risultati al Convenzionato;
- analisi merceologiche, ovvero verifiche qualitative, a destino, sui materiali conferiti, riservandosi di contestare ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa.

Inoltre CIAL ed il Convenzionato si impegnano reciprocamente a condividere le informazioni in loro possesso, anche di carattere analitico, al fine di monitorare i flussi di imballaggi in alluminio in ingresso ovvero in uscita dalle piattaforme.

5.6 Obblighi dei Convenzionati

I Convenzionati sono obbligati a trasmettere alla banca dati prevista al Capitolo 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui al Capitolo 8 dell'Accordo Quadro, tutti i dati e le informazioni relative a:

- informazioni anagrafiche;
- rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti in convenzione;
- rifiuti di imballaggi in alluminio e le frazioni merceologiche similari, raccolti nei singoli Comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico.

come riportato nell'Allegato C.
I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi periodicamente, utilizzando format conformi e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati, nei tempi indicati al Capitolo 4 dell'Accordo Quadro.
Il mancato invio dei dati e delle informazioni, secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Verifica.

5.7 Trasmissione dei dati

CIAL trasmetterà alla banca dati prevista al Capitolo 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui al Capitolo 8 dell'Accordo Quadro, i dati e le informazioni, relativi ai Convenzionati, riportati nell'Allegato D al presente Allegato Tecnico.
I dati e le informazioni di cui sopra saranno trasmessi semestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet con le seguenti scadenze: primo semestre - settembre; secondo semestre - marzo.

6. Imballaggi alluminio da impianti di cernita meccanica rifiuti [RU]

Considerati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 – smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
- il processo di produzione del Combustibile Solido Secondario come definito alla lettera cc) comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che deve garantire la riduzione della presenza di materiale metallico;
- il processo di produzione di CDR, come definito alla lettera r) comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, entro i limiti temporali previsti dall'art. 39 comma 8 del D.Lgs. 205/2010, che deve garantire la riduzione della presenza di materiale metallico;
- il Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, e che quindi l'estrazione degli imballaggi in alluminio e f.m.s. dai rifiuti è funzionale sia al recupero di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento.

CIAL promuove la separazione dei rifiuti di imballaggi in alluminio e f.m.s. dai rifiuti urbani quale pratica integrativa alla raccolta differenziata, al fine di massimizzare la captazione dell'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari;

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di trattamento rifiuti anche integrati con impianti di recupero o smaltimento, anche attraverso le associazioni di categoria relative:

- la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti;
- l'implementazione di processi e tecnologie di separazione dei metalli non ferrosi.

Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica, anche a monte di impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'alluminio risultante da specifica separazione è conferito a CIAL dal gestore dell'impianto di trattamento rifiuti, di seguito Convenzionato, dietro corresponsione da parte di CIAL di un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

6.1 Modalità

Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a CIAL.
CIAL s'impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.
CIAL s'impegna ad avviare la frazione alluminio ritirata a riciclo, nel rispetto della normativa vigente, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati a un miglioramento qualitativo e separazione delle frazioni estranee.
CIAL e il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

6.2 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 6.3, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo (Euro/Ton)
A	fino al 10%	250,00
B	oltre il 10% e fino al 20%	130,00

I corrispettivi, limitatamente ad una quota del 20%, subiranno una rivalutazione annuale secondo quanto previsto all'Accordo Quadro al Capitolo 6, in quanto applicati a materiali non provenienti da raccolta differenziata.

6.3 Parametri qualitativi

CIAL, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà a una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato, anche attraverso verifiche a sorpresa.
La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato, e alla piattaforma, con un anticipo di almeno 48 ore.
Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.
La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l'effettuazione di un'analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui Allegato A.
Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 6.2, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Alluminio da impianti cernita meccanica RU

Fascia Qualitativa	Frazioni estranee
A	fino al 10%
B	oltre il 10% e fino al 20%

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20%, CIAL può non procedere al ritiro dell'intero carico.
Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell'accordo saranno concordate tra CIAL e il Convenzionato, comunque non oltre 15 gg. dalla comunicazione di disponibilità del carico.

7. Imballaggi alluminio da residui di impianti di combustione [noduli]

Considerati

- la Direttiva europea 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti all'art. 9 la quale prevede che i residui, tra cui le ceneri pesanti [scorie], siano riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 – smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
- il Capitolo 6 dell'Accordo Quadro

e che quindi l'estrazione dell'alluminio, così come degli altri metalli, dalle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento, sia direttamente presso gli stessi impianti di incenerimento sia presso piattaforme di trattamento è funzionale sia al recupero di materia prima sia al recupero della frazione inerte delle ceneri pesanti.
CIAL promuove l'estrazione dell'alluminio dalle ceneri pesanti quale pratica integrativa alla raccolta differenziata, al fine di massimizzare la captazione dell'imballaggio nonché delle frazioni merceologiche similari.
ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di incenerimento ovvero piattaforme di trattamento, anche attraverso le associazioni di categoria relative:

- la separazione della frazione alluminio dai residui di combustione;
- l'implementazione di processi e tecnologie di separazione dei metalli non ferrosi.

Al fine di incoraggiare il riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'alluminio risultante da specifica separazione delle ceneri pesanti [scorie] è conferito a CIAL dal gestore dell'impianto, di seguito Convenzionato, dietro corresponsione da parte di CIAL di un corrispettivo determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

7.1 Modalità

Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione "alluminio", attraverso l'implementazione di processi e tecnologie disponibili, e a conferire detto materiale a CIAL.
CIAL s'impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.
CIAL s'impegna ad avviare la frazione alluminio ritirata a riciclo, nel rispetto della normativa vigente, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati ad un miglioramento qualitativo e separazione dalle frazioni estranee.
CIAL e il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

7.2 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 7.3, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo (Euro/Ton)
A	fino al 10%	300,00
B	oltre il 10% e fino al 20%	200,00

I corrispettivi indicati si riferiscono a materiali conferiti con umidità non superiore al 25%.
Il Convenzionato, previa informativa a CIAL, potrà decidere di attribuire al Comune ovvero al gestore dell'impianto di incenerimento produttore delle ceneri pesanti fino al 30% del corrispettivo a titolo di incentivo al recupero dell'alluminio.
I corrispettivi, limitatamente ad una quota del 20%, subiranno una rivalutazione annuale secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al Capitolo 6, in quanto applicati a materiali non provenienti da raccolta differenziata.

7.3 Parametri qualitativi

CIAL, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato.
La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma a destino, ovvero secondo modalità diversamente concordate dalle Parti, dandone preavviso al Convenzionato con un anticipo di almeno 48 ore.
Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.
Ai fini dell'effettuazione delle analisi si fa riferimento al Protocollo di cui all'Allegato B.
Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 7.2, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalle analisi, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Alluminio da impianti di combustione

Fascia Qualitativa	Frazioni estranee
A	fino al 10%
B	oltre il 10% e fino al 20%

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20% CIAL può respingere l'intero carico conferito e chiedere il ritiro immediato del carico al Convenzionato.
Nel caso in cui CIAL chieda al Convenzionato di provvedere al ritiro del carico respinto, si applicano le stesse condizioni di ritiro e le penalità di cui al punto 5.2 dell'Allegato Tecnico o in alternativa CIAL, previa comunicazione dei costi di smaltimento, potrà provvedervi addebitando al Convenzionato i costi sostenuti.
Le modalità di ritiro di carichi completi della frazione alluminio saranno concordate tra CIAL e il gestore, comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione di disponibilità del carico;

8. Resa del materiale

La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso.
I limiti minimi di peso sopra la cui soglia è garantito il ritiro sono i seguenti:

Tipologia	Limite minimo di peso (ton)	
	Sfuso	Pressato
RD	3	6
RU	10	n.a
Noduli	10	n.a.

Per ragioni locali o temporali CIAL potrà decidere di ritirare carichi con peso inferiore.

9. Audit

CIAL nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente, sicurezza, si riserva la facoltà di effettuare, anche tramite soggetti terzi qualificati, con costi a proprio carico, audit per la verifica della conformità tecnica e legislativa presso le piattaforme concordate ovvero impianti, che garantiscono il supporto alla loro realizzazione.

10. Fatturazione

Il Convenzionato emetterà fattura nei confronti di CIAL con cadenza mensile allegando elenco comprovante i conferimenti effettuati.
Per quanto riguarda il peso dei materiali conferiti cui applicare i corrispettivi determinati, le Parti condividono che farà fede il peso a destino del materiale conferito.

Eventuali materiali utilizzati a supporto o contenimento dei rifiuti conferiti come eventuali legature (p.e. reggia metallica) e contenitori (big-bags, falde cartone) saranno tollerati nella misura massima dell'1% del peso del carico; l'eventuale eccedenza sarà portata in riduzione alle quantità di materiale su cui verrà applicato il corrispettivo.
Il corrispettivo delle prestazioni rese dal Convenzionato sarà assoggettato a IVA con aliquota del 10%, in applicazione del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

11. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini d'efficacia, efficienza e qualità, come anche indicato al precedente art. 4, CIAL realizza in collaborazione con il Comune servito, ovvero con il Convenzionato, attività e interventi d'informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio.
Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato nonché ai materiali conferiti e finalizzati all'ottimizzazione della captazione di tutte le tipologie d'imballaggi in alluminio ovvero dei livelli quantitativi e qualitativi e al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

12. Promozione ed incentivi

CIAL promuove e favorisce la diffusione dei sistemi di separazione automatica dell'alluminio dai rifiuti, sia attraverso la diffusione di tecnologie innovative ed esperienze tecnico-gestionali sia attraverso eventuali supporti finanziari.
CIAL favorisce e riconosce sistemi di raccolta differenziata ad alta resa pro-capite sia attraverso la diffusione delle migliori esperienze tecnico-gestionali sia attraverso eventuali misure economiche incentivanti.

13. Accordi volontari

In conformità e attuazione di quanto stabilito al Capitolo 7 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni prioritariamente a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga a quanto stabilito nel presente Allegato Tecnico, finalizzate a ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in alluminio e la fase di selezione, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto d'imballaggio nel caso di raccolte multimateriale.
Sempre nell'ambito degli Accordi Volontari di cui al Capitolo 7 dell'Accordo Quadro possono essere definiti accordi integrativi finalizzati, in via indicativa e non esclusiva, all'incremento della resa pro-capite di raccolta, all'estensione della raccolta a nuove tipologie di utenza, all'ampliamento della diffusione dei selettori dei metalli amagnetici, alla separazione degli imballaggi di alluminio dal rifiuto indifferenziato e alla separazione dei residui degli impianti di combustione. CIAL e ANCI concordano sull'opportunità di promuovere workshop di carattere formativo e informativo, dedicati ai Convenzionati ovvero ai Comuni serviti, finalizzati all'ottimizzazione della raccolta differenziata, della selezione dell'alluminio e della comunicazione locale.

Le Parti concordano sull'opportunità di supportare a livello locale nell'ambito del progetto Raccolta Solidale di CIAL iniziative finalizzate al sostegno del volontariato sociale, alla responsabilità sociale d'impresa, alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile.
Le Parti ritengono che le raccolte selettive, sussidiarie alla raccolta differenziata, tendano a massimizzare la captazione degli imballaggi in alluminio provenienti dalle comunità, dagli esercizi commerciali e dall'ambito domestico nonché a rendere disponibili nuove e vantaggiose forme di finanziamento delle organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, a rafforzare il loro rapporto con il territorio e, in ultima analisi, a veicolare la conoscenza del corretto recupero degli imballaggi.

5.4.4 Accordo ANCI-COMIECO: Allegato tecnico imballaggi in carta e cartone

1. Oggetto dell'allegato tecnico carta

Il presente allegato tecnico, ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, ha per oggetto la disciplina dei rifiuti da imballaggio di origine cellulosica proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché le frazioni merceologiche similari.

I soggetti interessati al presente allegato tecnico sono:

1. Il Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica d'ora in poi COMIECO;
2. Il Comune o il soggetto individuato dallo stesso e delegato con specifica delega d'ora in poi Convenzionato.

2. Convenzioni

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente allegato è fatto obbligo ai soggetti interessati indicati nel precedente articolo 1 di sottoscrivere specifiche convenzioni secondo lo schema tipo comprensivo di condizioni generali. La convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da COMIECO, indica il o i bacini di raccolta, le modalità di servizio, le quantità previsionali, la piattaforme (una o più) presso cui il convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto, e punto per il ritiro e avvio a riciclo.

L'ambito di applicazione della convenzione è necessariamente riferito all'intero Comune, indipendentemente dalle modalità di raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio.

In caso di convenzione sovra comunale ai fini della gestione della convenzione il bacino di riferimento, definito d'intesa tra le parti, è costituito dai comuni appartenenti alla stessa provincia. Il testo della convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai convenzionati sul sito internet di COMIECO.

Il Convenzionato, attraverso l'accesso all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a COMIECO eventuali osservazioni entro 7 giorni dall'invio della mail di segnalazione da parte di COMIECO.

Presupposti per la stipula della convenzione sono la disponibilità del materiale raccolto e la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla convenzione stessa.

I Comuni nella definizione dei contratti di appalto e di servizio per la gestione dei rifiuti o nell'adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici devono prevedere l'applicazione dei contenuti del presente allegato. Si individuano due opzioni di convenzionamento:

<u>Opzione 1</u>

Convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

1a raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);

1b raccolta selettiva.

<u>Opzione 2</u>

Convenzione per l'avvio a riciclaggio della:

2a raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.);

2b raccolta congiunta e raccolta selettiva.

Il convenzionato ha comunque la facoltà di recedere dalla convenzione o modificare l'opzione di convenzionamento dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni a COMIECO, nel rispetto delle scadenze temporali di seguito indicate:

1. entro il 30 settembre 2014 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015
2. entro il 30 settembre 2015 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
3. entro il 30 settembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
4. entro il 30 settembre 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018 fino al termine di scadenza del presente Allegato.

I convenzionati che hanno esercitato il recesso, entro le medesime scadenze temporali possono sottoscrivere nuovamente la convenzione comunicando l'opzione di convenzionamento prescelta.

Inoltre il Convenzionato, previa comunicazione a COMIECO entro le scadenze temporali sopra elencate, ha la facoltà di conferire in convenzione solo quota parte della raccolta effettuata sul territorio.

Ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati di commercializzare le frazioni merceologiche similari con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio ovvero di conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni similari destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.

- La convenzione può essere stipulata secondo le due seguenti modalità:
- convenzione in ingresso (c.d. "IN"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del conferimento della raccolta presso la piattaforma individuata in convenzione;
- convenzione in uscita (c.d. "OUT"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale pressato conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del ritiro, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato, da parte del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO.

3. Obblighi delle parti

3.1 Raccolta

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita al successivo art. 6.

Al fine di garantire a COMIECO la piena disponibilità del materiale conferito in funzione degli obblighi di ritiro e avvio a recupero e riciclaggio, le parti concordano che COMIECO acquisisce la proprietà del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione o, nel caso di convenzioni stipulate secondo la modalità "out", a valle delle attività di lavorazione al momento del ritiro.

COMIECO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso un destinatario per il riciclo individuato da COMIECO attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate nel corso della convenzione secondo quanto previsto al successivo art. 3.2.1.

3.1.1 Criteri di individuazione e di modifica delle piattaforme

Le parti concordano sulla necessità che tutte le piattaforme rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1 al fine di potere garantire le specifiche qualitative richieste per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.
L'individuazione delle piattaforme, nell'ambito di raccolta, viene effettuata in relazione al criterio di prossimità, tenuto conto delle quantità autorizzate.
Le piattaforme individuate in convenzione possono essere modificate previa comunicazione all'altra parte con almeno 12 mesi di preavviso.
Il preavviso di 12 mesi è ridotto a 6 mesi nel caso in cui l'individuazione della piattaforma di cui al successivo art. 3.1.2 avvenga tramite gara a cui possano partecipare anche le piattaforme già in convenzione. Nel caso di cambio di opzione, il preavviso è disciplinato dalla tempistica di cui al precedente art. 2. Fermo il rispetto dei criteri di individuazione, le piattaforme dovranno essere modificate con preavviso ridotto a 30 giorni, qualora non garantiscano le specifiche qualitative ovvero il regolare avvio a riciclo della raccolta. E' fatta salva la sostituzione temporanea o definitiva per cause di forza maggiore. In presenza di problematiche inerenti l'applicazione della convenzione, le parti si impegnano a convocare un incontro entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione.

3.1.2 Piattaforma di conferimento individuata e organizzata dal Convenzionato

Nel caso in cui il Convenzionato provveda, direttamente o tramite terzi, all'organizzazione della piattaforma e cioè nei seguenti casi:

- raccolta multi materiale;
- raccolta congiunta previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);

le parti convengono che ai fini del corrispettivo di cui all'art. 5 le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di piattaforma (convenzione c.d. "OUT"). E' inoltre fatto obbligo al convenzionato di garantire la pressatura e l'etichettatura del materiale secondo le specifiche fornite dal Consorzio.
Nel caso di gestione della piattaforma tramite terzi COMIECO resta estraneo ai rapporti tra il convenzionato e il soggetto terzo.
Le convenzioni specifiche disciplineranno i servizi aggiuntivi resi a COMIECO ovvero al destinatario per il riciclo individuato da COMIECO per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02, ovvero 1.04, 1.05, conformi alla norma UNI EN 643 pressato in balle, o comunque conformi per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.
Le parti potranno applicare localmente il contenuto del presente paragrafo anche in casi diversi da quelli citati (a titolo esemplificativo e non esaustivo convenzioni in opzione 1b, convenzioni dove il convenzionato disponga la pulizia della raccolta prima del conferimento).

3.1.3 Piattaforma di conferimento individuata da COMIECO

COMIECO individua le piattaforme in convenzione presso le quali conferire il materiale raccolto, per la trasformazione in materia prima secondaria a propria cura ovvero del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO.

Nel caso in cui la piattaforma fosse necessariamente ubicata oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito.
I convenzionati prendono atto che, con riferimento alla quota della raccolta allocata attraverso le Aste, al momento dell'aggiudicazione della singola Asta, l'aggiudicatario avrà la facoltà di indicare la piattaforma per il ritiro del Materiale. In tale eventualità COMIECO comunicherà al Convenzionato la piattaforma prescelta dal soggetto aggiudicatario dell'Asta nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1.

3.2 Dati e comunicazioni

3.2.1 Comunicazione dei quantitativi previsionali

Al fine di garantire una corretta gestione dei materiali raccolti ed il conseguente avvio a riciclo è fatto obbligo al convenzionato di comunicare a COMIECO annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una stima previsionale dei quantitativi mensili per ciascun flusso di raccolta, in relazione al bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti.
Il convenzionato si impegna ad aggiornare il quantitativo previsionale sulla base dei conferimenti effettuati e nel caso di modifica del sistema di raccolta o della composizione del bacino.
Nel caso in cui il convenzionato non comunichi l'aggiornamento del quantitativo previsionale, in presenza di conferimenti mensili e trimestrali difformi (sia in eccesso che in difetto non recuperati nei due mesi successivi al primo mese di scostamento) di oltre il 20% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile comunicato dal convenzionato, COMIECO ha diritto a rivalersi sul Convenzionato attraverso l'applicazione di una penale applicata a ogni singolo flusso di raccolta previsionale comunicata.
La penale verrà applicata al raggiungimento del quantitativo di scostamento di 5 tonnellate ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso in cui il convenzionato provveda alla gestione della piattaforma.
Il convenzionato può comunicare a COMIECO di voler conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio. In tal caso il convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in convenzione che COMIECO si impegna ad avviare a riciclo, ripartito sulla base di dodici mesi con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti nel mese, resta fermo l'obbligo del rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a COMIECO con scostamenti non superiori al 5%.
Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare a COMIECO, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità non gestite in convenzione.
Il convenzionato si impegna inoltre a fornire alla Banca dati ANCI CONAI tutte le informazioni previste dall'Allegato 2 A e B.

4. Modalità ed obiettivi di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata che i Comuni implementano nei propri territori sono progettate tenendo conto anche del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COMIECO ai sensi dell'art. 223, D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 220, D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta differenziata standard così composto:

- 51% stradale e centro di raccolta comunale;
- 49% porta a porta;

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5.

Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite (abitazioni, uffici, piccola distribuzione e attività commerciali) si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

a. raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 32% in peso per l'anno 2014, 33% per l'anno 2015, 34% per l'anno 2016 e 35% a partire dal 2017, fatta salva una verifica delle evidenze delle analisi merceologiche da effettuare nel secondo semestre 2016;
b. raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

Le parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici secondo una progressione di crescita bilanciata rispetto alle tipologie di utenti serviti.

In particolare si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8.

Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo annuale complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31 dicembre di ciascun anno dai Convenzionati nei bacini di raccolta come individuati d'intesa tra le parti in convenzione.

Si possono verificare i seguenti casi:

a) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8. A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5.
b) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8. A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/2013 e aggiornata entro il 31 dicembre di ciascun anno della variazione dell'immesso al consumo di imballaggio sul mercato nazionale e ridotta annualmente di un tasso pari al 20%. Per la quantità di RS eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con COMIECO secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

c) Ai convenzionati che si avvalgono della opzione di convenzionamento 1a) di cui al precedente art. 2, viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità pari alla somma delle quantità di imballaggi nella raccolta congiunta applicate le percentuali di cui al presente articolo e la quantità di raccolta selettiva che garantisce che il rapporto RC\RS non sia inferiore a 2,8. Per la quantità eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5 .

Nell'ambito degli accordi territoriali di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite. In particolare, con riferimento a quanto previsto alla lettera C), potranno essere effettuate analisi merceologiche della raccolta congiunta e una valutazione dei flussi di raccolta al fine di verificare la quantità di imballaggio complessiva. I risultati del monitoraggio saranno oggetto di valutazione congiunta delle parti entro il prossimo 31/12/2014.

Per favorire lo sviluppo del sistema bilanciato di raccolta differenziata ed in particolare della raccolta con resa sotto la media presso le famiglie, COMIECO prevede un programma d'investimento in attrezzature a beneficio dei comuni convenzionati.

COMIECO potrà attivare un bando con il supporto operativo di Ancitel Energia e Ambiente. La valutazione delle richieste sarà affidata ad una Commissione Tecnica paritetica ANCI–COMIECO. Nel caso di finanziamento le convenzioni locali saranno integrate e definiranno il periodo minimo di ritorno dell'investimento.

5. Corrispettivi

Al convenzionato viene riconosciuto un corrispettivo per i maggiori oneri del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da:

I. raccolta selettiva;
II. raccolta selettiva comunale di prossimità inclusa quella effettuata presso centro di raccolta comunale .
III. raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato
IV. raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita annualmente secondo le percentuali indicate al precedente art.4.

Per l'anno 2014, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a € 96,5/t maggiorato di 2,5 euro/t per le sole quantità indicate al precedente punto (II) ed evidenziate tramite il documento di trasporto, rivalutati di anno in anno secondo quanto previsto al capitolo 6 - corrispettivi dell'Accordo ANCI CONAI.

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s. così come indicata al precedente punto (IV), oltre al corrispettivo per la quota di imballaggio convenzionalmente previsto, per le f.m.s. verrà riconosciuto l'ulteriore corrispettivo di €13/t.

Qualora la quotazione media della tipologia di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente sia superiore al valore di € 33/t nel 2014, € 32/t nel 2015, € 31/t nel 2016, € 30/t dal 2017, il corrispettivo di €13/t viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto valore e la quotazione riportata.
Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto ai sensi del presente allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

6. Standard qualitativi e procedura di verifica

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente allegato, COMIECO, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico. Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici.
Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.
Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo per la raccolta degli imballaggi e per le f.m.s., e degli oneri di smaltimento, si applica quanto previsto dalle tabelle 1 e 2 riportate dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

7. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile nei confronti di COMIECO ovvero nei confronti dei soggetti individuati da COMIECO per il riciclo del materiale e indicati al Convenzionato.
I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il predetto termine di 60 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato. In caso di rettifiche dei dati quantitativi e/o qualitativi verranno effettuati conguagli periodici.
Nel caso di fatturazione on line il Convenzionato provvederà ad emettere fattura utilizzando il sito web COMIECO – area riservata/convenzioni – cosiddetta "fatturazione web".

8. Campagne di comunicazione e accordi per la formazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, COMIECO realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal capitolo 7 dell'Accordo Quadro, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

Su richiesta dei Comuni possono essere avviate campagne locali di formazione ed informazione finalizzate a massimizzare le raccolte differenziate. Il Convenzionato promuove inoltre, direttamente o attraverso il Comune, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.
Inoltre COMIECO e ANCI, in collaborazione con le associazioni di categoria del settore, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.
Al fine della valutazione degli obiettivi di raccolta degli imballaggi cellulosici, COMIECO d'intesa con il convenzionato potrà attivare campagne merceologiche conoscitive del rifiuto indifferenziato.
Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale le azioni sul territorio proposte da COMIECO per iscritto ai Comuni o gestori convenzionati per le quali alternativamente siano stati:

- prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del logo del Comune;
- i Comuni abbiamo emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla realizzazione dell'evento;
- accettati (anche con comportamento di silenzio assenso) i regolamenti delle manifestazioni proposte dal Consorzio.

9. Monitoraggio

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui al capitolo 8 dell'Accordo Quadro, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente allegato al fine di facilitarne l'attuazione.

10. Richiami Legge 231/2001

COMIECO ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, disponibile pubblicamente sul sito www.comieco.org. I Convenzionati si impegnano al rispetto dei requisiti previsti dal Modello in oggetto, con particolare riferimento a quelli applicabili in quanto riferibili ai rapporti con il Consorzio.

5.4.5 Accordo ANCI-RILEGNO: Allegato tecnico imballaggi di legno

1. Oggetto dell'allegato

L'allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica, sulla base di convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro.
I soggetti interessati dalla convenzione di attuazione del presente allegato sono:

- Il Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli imballaggi di legno, d'ora in poi RILEGNO;
- il Comune/i o il soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi Convenzionato.

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula di convenzioni, sulla base di una convenzione-tipo e delega-tipo.
La delega e la convenzione sono legate all'affidamento del servizio di raccolta differenziata; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che contestualmente decade.
Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a RILEGNO per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

3. Definizione degli obblighi delle parti

Le convenzioni dovranno interessare i rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica.
Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata.
Sarà cura del convenzionato comunicare preventivamente a RILEGNO ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della convenzione rispetto al bacino servito in termini di Comuni, al fine di permettere la corretta gestione della convenzione stessa.
Il convenzionato si impegna al conferimento dei rifiuti di imballaggio di legno presso una o più piattaforme di riferimento, che potranno essere modificate in accordo fra le parti nel corso della convenzione.
RILEGNO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico, presso le suddette piattaforme, senza ulteriori oneri in capo al convenzionato, nonché all'avvio a recupero dei medesimi.

4. Modalità di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, incluso il trattamento di materiale organico e recupero degli imballaggi di legno di cui ai documenti predisposti da RILEGNO ai sensi dell'art. 223 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.
Il servizio di raccolta viene svolto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, col seguente modello organizzativo:

a) il convenzionato organizza la raccolta su superficie pubblica dei rifiuti di imballaggio primari (cassette ortofrutticole e altri piccoli imballaggi provenienti dal consumo domestico);
b) Il convenzionato si impegna a favorire il conferimento degli imballaggi secondari e terziari presso le piattaforme indicate da RILEGNO.

5. Corrispettivo

Con l'intento di raggiungere gli obiettivi di riciclaggio, incluso il trattamento di materiale organico e recupero stabiliti dalla legge, le parti assumono come riferimento, ai soli fini della determinazione del corrispettivo, un sistema di raccolta differenziata caratterizzato in via prevalente dal conferimento presso centri di raccolta comunali, integrato, ove previsto, da raccolta presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali.
Per i servizi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, RILEGNO riconoscerà i seguenti corrispettivi:
I 16,70 Euro/ton. per materiale con impurezze fino al 2,5% in peso;
II 8,35 Euro/ton. per materiale con impurezze oltre il 2,5% e fino al 5% in peso.
RILEGNO non provvede alla presa in carico del materiale presso le piattaforme concordate, ove il materiale superi il 5% di impurezze.
Per conferimenti che contengano oltre il 2,5% di impurezze le stesse saranno ritirate dal convenzionato presso le piattaforme concordate a propria cura e spese.
Ai sensi del presente allegato per impurezze si intendono i rifiuti non legnosi. Non si considerano impurezze parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio all'origine.
L'attribuzione dei corrispettivi in funzione delle fasce troverà corrispondenza con gli accertamenti di qualità di cui al successivo art. 7 e avrà decorrenza con analogo riferimento temporale.
I corrispettivi di cui al presente allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

6. Promozione e servizi aggiuntivi

RILEGNO e il Convenzionato potranno concordare localmente servizi aggiuntivi definendone modalità e corrispettivi.
L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro un raggio di azione di 25 chilometri dal luogo di provenienza: per distanze superiori, RILEGNO riconosce al Convenzionato, quale contributo al trasporto, l'importo di 1,10 Euro/ton. per ogni km eccedente.
Qualora i rifiuti di imballaggio di legno provengano da isole minori e le piattaforme di conferimento siano ubicate in continente o isole maggiori, per i relativi costi di trasporto a mezzo nave RILEGNO riconosce al convenzionato un contributo supplementare pari a 30,00 Euro/ton. per il quantitativo conferito.
Altresì RILEGNO promuove e sostiene, anche attraverso misure mirate di incentivazione economica (un extra-contributo pari al 20% di quanto previsto al punto I del precedente punto 5), i sistemi di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio presso piattaforme ecologiche comunali e presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali che garantiscono il raggiungimento di elevate rese pro-capite.

7. Accertamento della qualità

Le operazioni di verifica del materiale oggetto del presente allegato devono essere svolte in contraddittorio tra le parti, fin dalla formazione del campione, presso la piattaforma di conferimento all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate.
Ai fini dell'individuazione del tenore medio di impurezze, le parti stabiliscono la seguente attività in piattaforma:

a. identificazione in contradditorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura, o altre modalità, se concordate tra le parti;
b. Pesatura del campione individuato;
c. Cernita dei rifiuti di imballaggio in legno;
d. Pesatura delle impurezze;
e. Determinazione della percentuale di impurezze secondo la formula seguente:

$$\frac{(\text{Peso campione} - \text{Peso rifiuti di imballaggio cerniti}) \times 100}{\text{Peso campione}}$$

f- Redazione di apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato e dal gestore della piattaforma.

Costi ed oneri della suddetta verifica sono a carico di RILEGNO.
La cadenza delle analisi per l'accertamento del tenore di impurezze nel campione indicato verrà concordata tra le parti in sede locale.
È data facoltà al convenzionato, qualora si verifichi un declassamento dei conferimenti, di richiedere a proprie spese una ulteriore verifica che dovrà essere effettuata entro il trimestre di fatturazione successivo, restando inapplicata la verifica oggetto di accertamento.

8. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere trimestralmente fattura nei confronti di RILEGNO e comunque entro 6 mesi dalla consegna del materiale alle piattaforme, allegando elenco comprovante i conferimenti effettuati. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese.

9. Campagne di informazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, RILEGNO realizza, in collaborazione con i Comuni e/o i convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di legno. Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato e finalizzati all'ottimizzazione dei relativi livelli di qualità e quantità.

10. Accordi territoriali

In alternativa a quanto in precedenza disciplinato e previa formale approvazione annunciata da parte di RILEGNO, localmente potranno essere sottoscritte convenzioni relative a una modalità di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica e di rifiuti ingombranti di legno raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana e provenienti da utenze domestiche.

Per rifiuto ingombrante si intende il manufatto essenzialmente costituito di legno proveniente da utenze domestiche.
La locale applicazione di tale modalità di raccolta, che presuppone la presenza di entrambe le citate matrici lignee, avviene in funzione delle reali opportunità di recupero del materiale legnoso, con l'obiettivo di ottimizzare e razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuti di legno (imballaggi e ingombranti), per il successivo conferimento in piattaforme, rinunciando allo smaltimento. Le parti concordano che la convenzione locale avrà sempre durata non superiore all'anno solare: al termine del suddetto periodo RILEGNO manifesterà al convenzionato la volontà di sottoscrivere nuovamente la convenzione.
In caso di locale applicazione, il corrispettivo per la raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno e rifiuti ingombranti di legno da corrispondere al convenzionato è indicato nella tabella seguente, che riporta altresì le fasce di qualità (impurezze):

Impurezze	Corrispettivo (Euro/Ton)
Fino al 2,5%	3,8
Oltre il 2,5 e fino al 5%	1,8
Oltre il 5%	Nessuno

Ai fini dell'identificazione della presenza di rifiuti di imballaggio di legno, il convenzionato provvederà a comunicare a RILEGNO, tramite dichiarazione, parte integrante della convenzione, le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica (a titolo esemplificativo: da mercati rionali o stradali, da piattaforma ecologica comunale, da raccolta porta/porta per utenze particolari, da appositi containers su territorio posizionati presso utenze particolari ed altro) e conseguentemente avviati in piattaforma. RILEGNO si riserva comunque la facoltà di realizzare, in collaborazione con il convenzionato, specifiche verifiche documentali e campagne di analisi merceologiche, strutturate in funzione delle specifiche modalità di raccolta dichiarate.
Le parti concordano inoltre di rimandare all'allegato testo di convenzione-tipo ulteriori aspetti di natura operativa.
RILEGNO può altresì promuovere e sostenere, anche attraverso misure mirate di incentivazione economica (un extra-contributo pari al 20% delle condizioni previste negli accordi locali) le suddette modalità di raccolta congiunta di rifiuti legnosi che garantiscono il raggiungimento di elevate rese pro-capite, caratterizzate anche da una ragguardevole presenza di rifiuti di imballaggio di legno. Compete a RILEGNO la definizione dei parametri che consentano di identificare i flussi quantitativi oggetto dei citati extra-contributi economici.

11. Progetto sughero

RILEGNO ha attivato il progetto "***Tappoachi?***", con l'intento di avviare a corrette forme di recupero i tappi di sughero raccolti in maniera differenziata, laddove la stessa è stata avviata, anche grazie al contributo economico ed operativo del Consorzio.
Le parti condividono sull'opportunità di avviare nuove sperimentazioni di intercettazione del sughero, dando priorità ai territori forniti di adeguati spazi di stoccaggio per il materiale raccolto e meglio integrati con la successiva fase di riciclo, al fine di razionalizzare gli oneri di trasporto di cui RILEGNO intende farsi carico.

Con l'intento di perseguire una capillare ed efficace intercettazione dei rifiuti costituiti da tappi di sughero post-consumo, RILEGNO e Anci assumono come riferimento un sistema di raccolta caratterizzato in via prevalente dalla raccolta presso utenze selezionate, quali ristoranti, enoteche, winebar, osterie, cantine ed altri pubblici esercizi ed integrato da raccolte presso punti vendita della grande distribuzione organizzata, finanche ai centri di raccolta comunali. La quantificazione del corrispettivo di raccolta che RILEGNO erogherà al convenzionato terrà conto delle modalità di raccolta localmente adottate, dalle parti comunque stabilite.
Laddove ve ne siano i presupposti, le parti concordano inoltre sulla possibilità di coinvolgere localmente nella gestione di questa particolare forma di raccolta selettiva di sughero le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) alle quali poter riconoscere, a fronte del servizio prestato, interventi economici per il finanziamento delle proprie attività a carattere etico e sociale.

12. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati Anci - Conai per i soggetti convenzionati

I Soggetti convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014/2019, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
- rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico.

come dettagliatamente riportato nell'Allegato A al presente Allegato Tecnico.
I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi semestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'Allegato A e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI CONAI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo semestre	30 settembre
Secondo semestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

13. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati Anci - Conai per RILEGNO

RILEGNO si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014/2019 tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati come dettagliatamente riportato nell'Allegato B al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi semestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

Periodo	**Scadenza**
Primo semestre	30 settembre
Secondo semestre	31 marzo

5.4.6 Accordo ANCI-COREPLA: Allegato tecnico imballaggi in plastica

1. Oggetto dell'allegato

Il presente Allegato Tecnico, costituisce specificazione e strumento di attuazione dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI e ne recepisce integralmente principi, indirizzi ed impegni.
L'Allegato disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza urbana o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico ed il successivo conferimento ai Centri di Selezione operanti per COREPLA (nel seguito "CSS").
L'Allegato Tecnico ha validità di cinque anni; come previsto al Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, entro il primo ottobre 2016 le parti procederanno alla verifica della congruità dei corrispettivi e delle modalità applicative del presente Allegato Tecnico sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Comitato di Verifica ed approvata dal Comitato di Coordinamento.

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato Tecnico attraverso la stipula di convenzioni locali tra COREPLA e i Comuni o i gestori del servizio da essi delegati (d'ora in poi: i "Convenzionati").
Le convenzioni sono di due tipologie:

a. Per i conferimenti monomateriale si applica solo la Convenzione "SEMPLIFICATA", così come disciplinata agli artt. 5 e 6;
b. Per i conferimenti di raccolta multimateriale direttamente a CSS si applica solo la Convenzione "ORDINARIA" così come disciplinata agli artt. 5 e 6.

Eventuali deroghe alle previste modalità di convenzione per la raccolta multimateriale conferita direttamente a CSS verranno autorizzate nella forma di accordi volontari ai sensi del successivo art. 9.

3. Obblighi delle parti

Le parti si impegnano al rispetto degli obblighi definiti al capitolo 7 dell'Accordo Quadro.
Il Convenzionato si impegna all'organizzazione della raccolta, alla sua gestione e al conferimento di tutte le tipologie di rifiuti di imballaggio in plastica raccolti di competenza di COREPLA alla piattaforma definita con COREPLA stesso. Il Convenzionato ha peraltro facoltà di non conferire a COREPLA i rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da circuiti di raccolta non domestica (i cd "Traccianti" di cui al successivo art. 4), non attivando il flusso B).
COREPLA, direttamente o tramite terzi, si impegna al ritiro di tutti i rifiuti di imballaggio in plastica raccolti e conferiti presso la piattaforma definita, in base alle tipologie di flusso di raccolta e alle modalità di cui al successivo art. 4, che possono essere modificate, in accordo tra COREPLA e Convenzionato, nel corso della durata della convenzione. COREPLA si impegna a riconoscere i corrispettivi previsti per le diverse tipologie di flusso e di cui al successivo art. 6.
Il Convenzionato e COREPLA si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a valutare al meglio l'andamento della raccolta.

In particolare il Convenzionato deve dichiarare, all'atto della richiesta di convenzione, le tipologie di flussi di raccolta che ha attivato o che intende attivare e le modalità di raccolta adottate in ciascun comune compreso nella convenzione richiesta. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni deve essere comunicata tempestivamente a COREPLA. È parimenti obbligo del Convenzionato comunicare immediatamente a COREPLA anche ogni variazione intervenuta nel corso della durata della Convenzione rispetto ai comuni compresi nella Convenzione (ivi incluse quelle relative alla cessazione e/o aggiunta e/o rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa nonché l'esatta attribuzione dei flussi di rifiuti di imballaggi in plastica conferiti, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi.
COREPLA rende tempestivamente disponibili al Convenzionato, con le modalità di cui alla lettera f, art. 4 dell'Allegato I al presente Allegato Tecnico, i risultati di tutte le analisi effettuate sui flussi in ingresso e comunica tempestivamente al Convenzionato stesso le variazioni e le eventuali criticità relative al CSS di destinazione ed ogni altra informazione che gli possa risultare utile per la corretta gestione della convenzione.
Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui al successivo art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti

4. Modalità di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica di cui alla normativa vigente.
Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le Parti hanno assunto come riferimento la modifica strutturale del sistema di raccolta differenziata con un progressivo aumento della raccolta di prossimità (PaP) rispetto alla raccolta stradale.
Il servizio di raccolta differenziata deve essere svolto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il corrispettivo riconosciuto da COREPLA è in ogni caso quello di cui al successivo art. 6. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali, ovvero nei comuni, sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui alla normativa vigente.
Il Convenzionato, previa comunicazione a COREPLA, al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare uno o più dei seguenti flussi di conferimento a CSS dei rifiuti di imballaggio in plastica cui corrispondono i relativi parametri qualitativi e i corrispettivi di cui al successivo punto 6.1:

a. FLUSSO A: conferimento monomateriale di provenienza urbana;
b. FLUSSO B: conferimento monomateriale di provenienza non domestica comunque conferita al servizio pubblico, con significativa presenza di Traccianti come definiti nel seguito;
c. FLUSSO C: conferimento monomateriale di provenienza urbana finalizzata al conferimento dei soli CPL come definiti nel seguito;
d. FLUSSO D: conferimento multimateriale di provenienza urbana.

Il Convenzionato, previa comunicazione a COREPLA, può variare, nel corso della durata della Convenzione, i flussi attivati.

Nel pieno rispetto delle prerogative assegnate dalla normativa vigente ai singoli comuni, le parti si danno reciprocamente atto che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti da attività economiche (industriali, artigianali, commerciali e dei servizi), effettuato nell'ambito del servizio pubblico, comporta, in funzione delle diverse modalità operative di raccolta, costi diversi da quelli relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio provenienti dalle utenze domestiche.
Riguardo al FLUSSO B), stante l'elevato numero di tipologie di imballaggi in plastica che potenzialmente possono provenire da utenze non domestiche, al fine di fissare criteri convenzionali oggettivi e verificabili, le Parti individuano di comune accordo quali traccianti della provenienza da circuiti di raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica di origine non domestica le seguenti tipologie di imballaggi (nel seguito i "Traccianti"):

1. film d'imballaggio e altri imballaggi flessibili di dimensione superiore al formato A2 (42x59,4 cm) con esclusione degli shopper e degli imballaggi secondari per confezioni da sei bottiglie di acqua minerale e bibite);
2. imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti e degli imballaggi di dimensione inferiore al formato A2 di piccoli elettrodomestici);
3. reggette, big-bags, seminiere, imballaggi rigidi di capienza superiore ai 20 litri.

Tali tipologie di imballaggi (Traccianti) saranno oggetto, con frequenza biennale, di esame ed eventuali revisione ed integrazione a cura del Comitato di Verifica di cui al capitolo 8 dell'Accordo Quadro.
Le Parti si danno atto che le modalità operative che consentono di conferire rifiuti di imballaggio in plastica di origine non domestica con una elevata percentuale di contenitori in plastica per liquidi (bottiglie in PET e flaconi di HDPE/PP di capacità non inferiore a 0,33 l e non superiore ai 5 l, nel seguito, cumulativamente, i "CPL"), caratterizzati da una elevata riciclabilità, comportano costi diversi da quelle che prevedono il conferimento di tutti i rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica.
Le Parti si danno altresì atto che la raccolta multimateriale comporta costi diversi da quella monomateriale, in funzione delle diverse modalità tecnico-operative.
Nel seguito i rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sono anche denominati il "materiale".

5. Piattaforme di conferimento e prestazioni aggiuntive

In coerenza con l'Accordo Quadro (Cap. 3) le parti concordano che ai fini del conferimento agli impianti di destinazione della raccolta differenziata debbano essere privilegiati quelli prossimi al luogo della raccolta salvaguardando le regole di mercato e della libera concorrenza, di conseguenza le piattaforme di conferimento del materiale raccolto sono definite in accordo ai seguenti criteri:

5.1 Conferimento monomateriale

Qualora il Convenzionato conferisca al CSS una raccolta monomateriale si procede alla stipula di una Convenzione "SEMPLIFICATA", che prevede il pagamento del corrispettivo per i soli imballaggi in plastica al netto dei costi sostenuti da COREPLA per la separazione e l'avvio a recupero della frazione estranea.
Il materiale sfuso è conferito al CSS più vicino senza oneri per il Convenzionato, salvo problemi logistici e/o impiantistici di tale CSS.

Qualora il CSS individuato da COREPLA per il conferimento sia ubicato ad una distanza maggiore di 25 km dal centro geografico dell'ambito di raccolta, COREPLA riconosce al Convenzionato per materiale conferito sfuso il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 6 ove dovuto.
Il Convenzionato, per esigenze legate esclusivamente al suo sistema operativo-logistico, può procedere alla pressatura ed eventuale preselezione del materiale. Il Convenzionato effettua tale operazione presso una piattaforma da lui individuata che viene definita Centro Comprensoriale (di seguito CC).
Il CC è gestito dal Convenzionato o da un terzo operante per conto del Convenzionato.
Il materiale in uscita dal CC viene conferito al/ai CSS individuato da COREPLA. COREPLA rende disponibili sul proprio sito internet i criteri per l'assegnazione ai vari CSS del materiale in uscita dai CC.
Il materiale in uscita dai CC posti entro 25 km dal CSS più vicino, salvo documentati (al/i Convenzionato/i) problemi logistici e/o impiantistici, viene conferito a tale CSS.
I corrispettivi aggiuntivi sono definiti dall'art. 6. Qualora la distanza fra CC e CSS fosse non superiore a 5 km nessun corrispettivo aggiuntivo è dovuto e il trasporto deve essere effettuato dal Convenzionato.

5.2 Raccolta multimateriale

5.2.1 Raccolta multimateriale conferita a CSS

Il Convenzionato può conferire la raccolta multimateriale sfusa direttamente a un CSS da lui individuato senza la preliminare separazione delle diverse frazioni presso un CC.
In tal caso, il Convenzionato concorda con il CSS il corrispettivo per la selezione degli imballaggi di pertinenza delle altre Filiere previste nella raccolta multimateriale e per la separazione e l'avvio a recupero della frazione estranea (di seguito anche FE).
Le condizioni di conferimento sono di seguito riportate:

a. il multimateriale deve essere conferito sfuso;
b. qualora il CSS sia ubicato ad una distanza maggiore di 25 km dal centro geografico dell'ambito di raccolta COREPLA riconosce al Convenzionato il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 6 ove dovuto.

Di seguito sono riportate le tipologie di multimateriale conferibili direttamente a CSS sino alla data del 31.12.2016. Dopo tale data, salvo proroga, le tipologie di multimateriale comprendenti la frazione carta o la frazione vetro non potranno più essere conferite direttamente a CSS.
COREPLA è disponibile a valutare, sempre che si rendano parimenti disponibili anche gli altri Consorzi di Filiera interessati, la propria compartecipazione a forme di intervento volte ad agevolare e sostenere la transizione dal multimateriale pesante verso altre tipologie di raccolta.
La possibilità di prorogare tale scadenza sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato di Verifica e del Comitato di Coordinamento contestualmente alla verifica di congruità dei corrispettivi e delle modalità applicative di cui all'articolo 1 del presente Allegato Tecnico.

Tipologia multimateriale	Imballaggi in plastica	Imballaggi in acciaio e/o in alluminio comprensivi di eventuali f.m.s.	Cartoni per bevande	Imballaggi in vetro	Frazione completa di carta/cartone (con o senza cartoni per bevande)
leggero	SI	SI	-	-	-
leggero	SI	SI	SI	-	-
pesante	SI	-	-	SI	-
pesante	SI	SI	-	SI	-
pesante	SI	SI	SI	SI	-
pesante	SI	-	-	-	SI
pesante	SI	SI	-	-	SI

In caso di cambiamento della tipologia della raccolta multimateriale da multimateriale pesante (con vetro o carta) a multimateriale leggero o monomateriale, eventuali frazioni di carta o vetro riscontrate nei primi 6 mesi dall'attivazione della nuova tipologia di raccolta sono considerate come frazione neutra e pertanto non incidono sul limite massimo di frazione estranea in ingresso a CSS.

5.2.2 Raccolta multimateriale conferita a CC

Il Convenzionato può far effettuare la separazione delle diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale e la pressatura dei rifiuti di imballaggi in plastica presso un CC. In tal caso, il materiale in uscita dal CC viene classificato come flusso monomateriale, come definito all'art. 4, e sottoposto alle condizioni tecniche ed economiche previste per la raccolta monomateriale.

6. Corrispettivi

6.1 Raccolta

Il corrispettivo di raccolta è riconosciuto solo sulla quota di imballaggi in plastica conferiti al CSS, con le varianti di seguito riportate in funzione della tipologia di conferimento e di convenzionamento.

A Il conferimento di monomateriale prevede la possibilità della sottoscrizione della sola Convenzione "SEMPLIFICATA". Pertanto, al Convenzionato, vengono riconosciuti i corrispettivi spettanti per gli imballaggi in plastica e gli vengono riaddebitati i costi sostenuti da COREPLA per la separazione e l'avvio a recupero della frazione estranea. Per la Convenzione "SEMPLIFICATA" il costo riaddebitato da COREPLA è così composto:
- per la separazione della frazione estranea è pari al corrispettivo riconosciuto da COREPLA al CSS per tale separazione;
- per la gestione della frazione estranea è pari al costo effettivo sostenuto da COREPLA per singolo CSS nel mese di competenza;

B Il conferimento di multimateriale prevede la possibilità della sottoscrizione della sola Convenzione "ORDINARIA".

Pertanto, al Convenzionato vengono riconosciuti i corrispettivi spettanti per gli imballaggi in plastica e non gli vengono riaddebitati i costi per l'avvio a recupero della frazione estranea in quanto a tale attività provvederà il Convenzionato o il CSS sulla base di accordi fra di loro. Per quanto riguarda i conferimenti di multimateriale a CSS, il Convenzionato deve altresì concordare con il CSS da lui individuato il corrispettivo per la selezione degli imballaggi relativi alle altre Filiere previste nella raccolta multimateriale e per la separazione della frazione estranea.

6.1.1 Corrispettivo netto di raccolta

Il corrispettivo netto di raccolta è così calcolato:

a conferimento monomateriale (Convenzione "SEMPLIFICATA")

$$CN = Cu \times IC - (Cfes + Cfer) \times FE$$

b conferimento multimateriale con Convenzione "ORDINARIA":

$$CN = Cu \times IC$$

Dove:
CN = Corrispettivo netto (€);
Cu = Corrispettivo unitario imballaggi in plastica (€/t);
IC = Quantità di imballaggi in plastica (t);
FE = Quantità di frazione estranea (t);
Cfes = Costo unitario di selezione della frazione estranea (€/t);
Cfer = Costo unitario di recupero della frazione estranea (€/t);
Di seguito sono riportati i prospetti per il calcolo dei corrispettivi di raccolta.

6.1.1.1 Corrispettivo imballaggi in plastica

Il corrispettivo unitario di raccolta, che si applica su tutti gli imballaggi in plastica conferiti, è differenziato per tipologia di conferimento e di flusso come da tabella che segue:

Tipologia di flusso	Corrispettivo (Euro/Ton)
A	303
B	80
C	394
D	295

Ai fini della determinazione dei quantitativi lordi conferiti, fa fede il peso riscontrato in ingresso al CSS (i formulari di trasporto devono riportare il/i numero/i del/i bacino/i cui attribuire il/i quantitativo/i).
Il quantitativo di imballaggi in plastica conferiti (IC) nel mese, sia per il monomateriale che per il multimateriale, si ottiene moltiplicando la % di imballaggi (% IC) risultante dalla media mobile di riferimento delle analisi qualitative, come definita all'art. 3 dell'Allegato 1, per i quantitativi lordi conferiti nel mese (QL).

$$IC = (\% IC \times QL)/100$$

6.1.1.2 Definizione della frazione estranea

Costituisce frazione estranea tutto ciò che non è imballaggio in plastica né è solidale all'origine con l'imballaggio in plastica.
Costituiscono altresì frazione estranea:

- i rifiuti di imballaggio in plastica da classificare come rifiuti pericolosi ai sensi della vigente normativa;
- i rifiuti di imballaggio di provenienza non domestica che abbiano contenuto prodotti pericolosi (di conseguenza, qualora la provenienza sia domestica tali rifiuti di imballaggi non sono considerati frazione estranea);
- i rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto di peso superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto. Per le bottiglie d'acqua e bibite è tollerato un residuo del contenuto che non superi il 5% della capacità;
- i rifiuti ospedalieri anche di imballaggio e simili;
- le cassette per pesce di provenienza non domestica (ad es. pescherie) in quanto maleodoranti e con forte carica batterica caratteristiche incompatibili con i requisiti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in base alla vigente normativa in materia.

L'elenco che precede sarà oggetto di revisione ed eventuali integrazione con frequenza biennale e integrazione a cura del Comitato di Verifica di cui al capitolo 8 dell'Accordo Quadro.
Per il multimateriale non costituiscono frazione estranea le frazioni di imballaggio (incluse eventuali frazioni merceologiche similari) delle altre filiere oggetto della raccolta multimateriale.
La frazione estranea (FE) complessivamente conferita nel mese si ottiene moltiplicando la % di frazione estranea (% FE) risultante dalla media mobile di riferimento delle analisi qualitative, come definita all'art. 3 dell'Allegato 1, per i quantitativi lordi conferiti nel mese (QL):

$$FE = (\%FE \times QL)/100$$

La gestione della frazione estranea verrà effettuata attraverso il recupero di materia quando economicamente compatibile e altrimenti attraverso il recupero energetico.

6.1.1.3 Costo complessivo della frazione estranea (Cfes + Cfer)

La frazione estranea in uscita dai CSS è quota parte dello scarto di selezione e comprende quindi anche imballaggi non selezionabili e/o non selezionati.
Il costo di separazione della frazione estranea (Cfes) che verrà riaddebitato da COREPLA al Convenzionato per conferimenti monomateriale sarà pari al corrispettivo riconosciuto da COREPLA al CSS per tale separazione.
Le Parti si danno atto che al momento della sottoscrizione del presente Allegato Tecnico tale costo è pari a 104,74 €/t.
Il costo di gestione della frazione estranea (Cfer) che verrà riaddebitato da COREPLA al Convenzionato per conferimenti monomateriale sarà pari al costo effettivo sostenuto da COREPLA per il CSS di destino del materiale.
Le Parti si danno atto che al momento della sottoscrizione del presente Allegato Tecnico il costo di avvio a recupero della frazione estranea, comprensivo dei costi dei trasporti, è compreso tra 90 e 130 €/t.

Costo complessivo di gestione della frazione estranea monomateriale = Cfes + Cfer

Tali costi sono soggetti ad aggiornamenti mensili da parte di COREPLA in fase di emissione della relativa fattura.
COREPLA, a richiesta, si impegna a rendicontare tali costi la cui aderenza ai valori di mercato potrà essere oggetto di valutazione da parte del Comitato di Verifica. COREPLA, a richiesta, si rende disponibile a far sottoporre i costi sostenuti e riaddebitati ad audit da parte di primaria società di revisione con costi a carico di ANCI e/o del/dei Convenzionato/i.
Relativamente a Cfer si precisa quanto segue. Il Convenzionato ha la facoltà di proporre a COREPLA un impianto che applichi costi di recupero energetico della frazione estranea (Cfer) inferiori a quelli riaddebitati da COREPLA.
Qualora l'impianto rispetti i requisiti di accreditamento di cui all'Allegato 3, COREPLA propone al gestore di tale impianto la stipula di un contratto sulla base del testo standard utilizzato con i gestori degli altri impianti di recupero energetico operanti per COREPLA stesso.
L'impianto deve fra l'altro garantire:

- il conferimento ad impianto di recupero energetico finali che rispetti i parametri di efficienza previsti dall'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il ritiro continuativo franco CSS di almeno il 50% della frazione estranea prodotta dal CSS.

Considerando obiettivo comune la riduzione dei costi di separazione e gestione della frazione estranea, ANCI e COREPLA sono impegnati a definire, prima dell'entrata in vigore del presente Allegato Tecnico, le modalità e procedure tramite le quali viene assicurato l'allineamento con i migliori valori ottenibili sul mercato, ed infine le modalità attraverso le quali il Convenzionato può concretamente partecipare al miglioramento di tali valori.

6.1.2 Bilancio di massa e conguaglio trimestrale

L'Allegato 2 disciplina l'effettuazione dei bilanci di massa periodici dei CSS. I bilanci di massa, relativi agli imballaggi in plastica e alla frazione estranea, sono volti a verificare la congruità delle rilevazioni sulla composizione merceologica del materiale conferito. Considerato che l'introduzione dei bilanci di massa costituisce una novità rispetto al precedente Allegato Tecnico, se ne concorda l'applicazione a regime a decorrere dal 1 gennaio 2016 a seguito di valutazioni tecniche da parte del Comitato di Verifica sull'andamento dell'anno 2015.

6.1.3 Limiti soglia di conformità del materiale conferito

I flussi di raccolta descritti al precedente paragrafo 4 sono caratterizzati da limiti di conformità come nel seguito descritti:
FLUSSO A)
Limite massimo percentuale di Traccianti: 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica conferiti.
Limite massimo percentuale di frazione estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo conferito.
FLUSSO B)
Limite massimo percentuale di frazione estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo conferito.

FLUSSO C)
Limite minimo percentuale di CPL > 90% in peso sul quantitativo lordo conferito.
Limite massimo percentuale di altre frazioni: 10% in peso sul quantitativo lordo conferito.
Qualora la percentuale di CPL risulti inferiore al limite minimo vengono applicate le condizioni tecnico-economiche previste per le altre tipologie di Flusso monomateriale.
Relativamente ai conferimenti di carichi di materiale pressato in balle di Flusso A o C, la presenza nel carico di almeno una balla formata in maniera omogenea da Traccianti determina la classificazione dell'intero carico come Flusso B, e viene assoggettato al relativo corrispettivo.
FLUSSO D)
Limite massimo percentuale di Traccianti: 20% in peso sul totale degli imballaggi in plastica conferiti.
Ai fini della valutazione del limite massimo di frazione estranea conferita, per il multimateriale leggero, viene applicata la frazione estranea riparametrata plastica (FE_Imb.plastica).
La frazione estranea riparametrata attribuisce pro-quota la frazione estranea totale alle diverse frazioni che compongono la raccolta multimateriale: la frazione estranea totale viene attribuita percentualmente alle diverse frazioni di imballaggi che compongono la raccolta multimateriale in funzione del peso percentuale di ciascuna di queste ultime rilevato nel corso delle analisi qualitative.
La Frazione estranea riparametrata plastica (FE_Imb.Plastica) è determinata, al netto di eventuali frazioni neutre, sulla base della seguente formula:

$$\%FE_Imb.Plastica = \frac{Imb.Plastica \times \%FE\ Totale}{Imb.Plastica + altri\ imballaggi}$$

Dove:

$$\textbf{\%FE_Totale} = \frac{FE \times 100}{Imb.Plastica + altri\ imballaggi + FE}$$

FE = tutto ciò che non è imballaggio in plastica o in altri materiali oggetto della raccolta multimateriale attivata sul territorio del convenzionato

Limite massimo percentuale di frazione estranea riparametrata plastica per il multimateriale leggero: 22%.
Ai fini della valutazione del limite massimo di frazione estranea conferita per il multimateriale pesante – in considerazione dei differenti pesi specifici dei materiali che compongono il multimateriale pesante stesso – viene applicata, per una miglior rappresentatività, la frazione estranea totale (FE_Totale).
Limite massimo percentuale di frazione estranea totale per il multimateriale pesante: 13% in peso sul quantitativo lordo conferito.

6.1.4 Corrispettivi oltre soglia

Monomateriale

a Conferimenti monomateriale sfuso:

Per le quantità di monomateriale conferite sfuse nel mese con %FE (media mobile di riferimento) superiore al 20% e non superiore al 30% nulla è corrisposto al Convenzionato e nulla gli viene riaddebitato; per le quantità conferite sfuse nel mese con %FE media mobile di riferimento superiore al 30% viene riaddebitato al Convenzionato il costo complessivo di gestione della frazione estranea per la quantità eccedente rispetto al 30% FE.

Di conseguenza, per il monomateriale sfuso per il calcolo del corrispettivo netto (CN) e dei riaddebiti si possono avere tre casi:

- con %FE < 20

$$CN = Cu \times IC - (Cfes + Cfer) \times FE$$

- con %FE > 20 e < 30

$$CN = 0$$

- con %FE > 30 (nessun corrispettivo, solo riaddebito)

$$CN = -(Cfes + Cfer) \times \Delta FE > 30$$

b Conferimenti monomateriale pressato:

Per le quantità conferite pressate nel mese con %FE (media mobile di riferimento) superiore al 20% viene riaddebitato al Convenzionato il costo complessivo di avvio a recupero della frazione estranea per la quantità eccedente rispetto al 20% ΔFE.

Di conseguenza, per il monomateriale pressato per il calcolo del corrispettivo netto (CN) e dei riaddebiti si possono avere due casi:

- con %FE < 20

$$CN = Cu \times IC - (Cfes + Cfer) \times FE$$

- con %FE > 20 (nessun corrispettivo, solo riaddebito)

$$CN = -(Cfes + Cfer) \times \Delta FE > 20$$

Multimateriale

Non si procede a nessun riaddebito di FE in quanto tale costo è già a carico del Convenzionato.

6.1.5 Analisi qualitative

Al fine di verificare l'effettiva congruità dei conferimenti con la tipologia di flusso dichiarato, le percentuali di frazione estranea, di imballaggi in plastica complessivi, di Traccianti, di CPL, nonché eventualmente di ulteriori frazioni specifiche presenti nei conferimenti stessi, COREPLA direttamente o tramite terzi designati da COREPLA stesso attraverso le procedure di cui all'Allegato 4, provvede all'analisi qualitativa del materiale conferito secondo le modalità di cui all'Allegato I e al relativo metodo AQ14 "Modalità operative per l'effettuazione del prelievo e dell'analisi qualitativa del materiale conferito".

Nel caso in cui dalla media mobile di riferimento delle analisi non risultino rispettati i parametri caratterizzanti la tipologia di flusso dichiarato relativamente alla presenza massima di Traccianti, i quantitativi conferiti, analogamente a quanto previsto rispetto alla presenza di frazione estranea, sono classificati ai fini dei corrispettivi nella tipologia di flusso effettivamente riscontrato.

Nel caso in cui due analisi qualitative consecutive effettuate sul medesimo bacino evidenzino il superamento del limite massimo di frazione estranea, COREPLA può sospendere per quindici giorni i conferimenti del bacino (divieto di conferire sfuso e pressato, blocco dei prelievi di carichi pressati). Qualora l'evento si dovesse ripetere per più di quattro volte consecutive sia sul materiale sfuso che pressato, il caso viene portato all'attenzione del Comitato di Verifica di cui al capitolo 8 dell'Accordo Quadro per le determinazioni del caso.
L'Allegato 4 verrà definito e sottoscritto entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico e regolamenterà l'affidamento da COREPLA a terzi del servizio di analisi e dei controlli di parte seconda.
Resta comunque sin da ora convenuto quanto segue:

- Entro un mese dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico verrà nominata una commissione paritetica ANCI-COREPLA (max 6 componenti) per la definizione dei contenuti dell'Allegato 4 e cioè dei criteri e della procedura di qualifica degli ispettori, degli auditor di seconda parte e delle società di analisi e di audit;
- Il processo di qualifica e affidamento (definizione dei capitolati, pubblicazione, effettuazione degli esami e affidamento da parte di COREPLA dei servizi ai nuovi soggetti accreditati) dovrà concludersi entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Allegato 4.

Le Parti si danno reciprocamente atto che sino a quanto non sarà completato l'iter che verrà disciplinato nell'Allegato 4 le attività continueranno a svolgersi secondo le modalità in essere che sono note e conosciute dalle Parti stesse.
Si conviene che nel mese di ottobre sarà concluso dalle parti l'esame e la sottoscrizione dell'Allegato 1 restando sin da ora inteso che per ogni analisi effettuata da COREPLA, entro cinque giorni dallo svolgimento della stessa, il Convenzionato avrà diritto a chiedere una controanalisi.

6.2 Prestazioni aggiuntive

COREPLA ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione delle seguenti prestazioni aggiuntive.
I corrispettivi per le prestazioni aggiuntive non sono dovuti qualora vengano superati i limiti di frazione estranea previsti al precedente art. 6.
COREPLA ed il Convenzionato, anche dall'esito delle sperimentazioni di cui al successivo art. 9 ed alle prescrizioni ivi definite, in funzione di specificità locali e/o impiantistiche, possono concordare l'organizzazione e la gestione di ulteriori prestazioni aggiuntive a condizioni tecnico-economiche da definire caso per caso.
Condizioni applicabili a tutte le prestazioni aggiuntive:

- per il calcolo delle distanze si prende sempre in considerazione la distanza stradale più breve (come risultante da Google Maps);
- per i conferimenti sfusi si considera la distanza tra centro del Comune di raccolta e centro del Comune ove è ubicato il CSS o, nel caso di Convenzione che comprenda più comuni, la distanza media pesata sul numero degli abitanti tra i centri dei diversi comuni e il centro di quello in cui è ubicato il CSS;
- per i conferimenti pressati si considera la distanza tra il centro del Comune in cui è ubicato il CC ed il centro del Comune ove è ubicato il CSS;

- anche in mancanza di variazioni negli elementi della convenzione che determinano il calcolo sopra citato, una volta all'anno si effettua un ricalcolo delle distanze per tenere conto di eventuali aggiornamenti dello stradario;
- si applicano solo alla quota imballaggi in plastica.

Condizioni applicabili a tutte le prestazioni aggiuntive per il materiale pressato:

- i pesi minimi si riferiscono anche a carichi con materiale di più Convenzionati;
- il CSS di destino viene individuato da COREPLA;
- la densità massima delle balle è di 500 kg./mc;
- le balle devono essere etichettate con gli estremi del CC e del flusso;
- nello spazio "note" del formulario deve essere individuato il/i Convenzionato/i, il/i n. di bacino, il/i peso/i relativo/i.

a Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso monomateriale o multimateriale a distanza superiore ai 25 km

Corrispettivo per ogni km eccedente i 25 km per un massimo di 50 km: 2,02 €/t.

Condizioni:

il corrispettivo si applica esclusivamente al materiale conferito sfuso a CSS con mezzi operanti direttamente la raccolta eventualmente previo trasferimento diretto fra mezzi operanti direttamente la raccolta purché effettuato nell'ambito del servizio sulla pubblica via o presso centri di raccolta comunali o intercomunali, e purché non si tratti di impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti. In ogni caso il trasferimento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- nessuna operazione, oltre il trasferimento deve essere eseguita sul materiale;
- il trasferimento deve essere effettuato da mezzo a mezzo e senza utilizzo sistematico di attrezzature meccaniche salvo quelle in dotazione sui mezzi.

b Corrispettivo per la pressatura per monomateriale da CC

Corrispettivo: 36,00 €/t.

Condizioni:

Distanza fra CC e CSS: >25 km;

Fino al 31.12.2016 peso minimo di ogni carico: 15 t;

Dall'1.1.2017 peso minimo di ogni carico: 17 t;

Trasporto a carico di COREPLA con autoarticolato di lunghezza pari ad almeno 13,6 mt o equivalente;

Ritiro: entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo inserita sul portale logistica di COREPLA;

Il materiale si intende conferito dal Convenzionato a COREPLA al completamento delle operazioni di carico.

c Corrispettivo forfettario per pressatura/trasporto per monomateriale da CC

Corrispettivo: 20,00 €/t;

Condizioni: distanza fra CC e CSS: >5 km e ≤ <25 km;

Trasporto a carico del Convenzionato peso minimo di ogni carico: 11 t;

Il materiale si intende conferito dal Convenzionato a COREPLA al completamento dello scarico presso il CSS.

d Contributo extra forfetario per trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato da isole minori

Per tutti i carichi sfusi e i carichi pressati: 30,36 €/t

6.3 Adeguamento dei corrispettivi

I corrispettivi di cui al presente Allegato vengono adeguati annualmente secondo quanto previsto al capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

7. Fatturazione

Il Convenzionato provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA e comunque entro due mesi dal conferimento presso il CSS COREPLA del materiale in conformità alla pre-fattura che viene emessa da COREPLA e resa disponibile sul portale "Area riservata raccolta". In caso di discordanza fra la pre-fattura inviata da COREPLA e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato prima di emettere la fattura deve contattare COREPLA per i chiarimenti del caso. I pagamenti delle fatture vengono effettuati a 90 giorni data fattura fine mese. Con frequenza mensile COREPLA provvede alla fatturazione dei costi di separazione e avvio a recupero della frazione estranea ove dovuti. COREPLA può effettuare eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.

8. Campagne di comunicazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, COREPLA realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni e/o con i Convenzionati attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica secondo le linee guida generali dell'Accordo Quadro. Tali interventi sono correlati alle tipologie di flusso di raccolta effettivamente attivate dal Convenzionato, così come riportate nella Convenzione.

9. Accordi volontari

Anche in conformità ed attuazione di quanto stabilito al capitolo 5 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che possono essere avviate sperimentazioni a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità tecnico-operative e condizioni economiche in parziale deroga a quanto stabilito nel presente allegato, finalizzate ad ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata e fasi industriali di recupero e riciclo. Anche all'esito di tali sperimentazioni possono essere concordate ulteriori prestazioni aggiuntive a condizioni economiche da concordare tra COREPLA ed il Convenzionato.

Saranno oggetto di Accordi Volontari anche le eventuali richieste di applicazione di convenzione "SEMPLIFICATA" per i conferimenti multimateriale ovvero di convenzione "ORDINARIA" per i conferimenti di monomateriale.

Tutte le proposte di Accordi Volontari relativi alle fasi di raccolta, saranno valutate dal Comitato di Verifica ed approvate dal Comitato di Coordinamento.

Gli Accordi Volontari relativi alle fasi di raccolta già in essere alla data di sottoscrizione del presente Allegato Tecnico saranno sottoposte alle determinazioni del Comitato di Coordinamento previa valutazione tecnica da parte del Comitato di Verifica.

10. Incentivazione utilizzo manufatti in plastica riciclata

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'importanza della diffusione dell'utilizzo di manufatti in materiale riciclato ai fini della crescita sia della cultura ambientale sia di un mercato strutturato e maturo del prodotto riciclato che costituisce il naturale e necessario terminale della raccolta differenziata. Al fine di contribuire alla pratica attuazione di tale principio e tenuto anche conto delle vigenti disposizioni normative in materia, le Parti si impegnano reciprocamente a valutare particolari modalità di valorizzazione da applicare in quelle situazioni in cui il Convenzionato dimostri di avviare autonomamente a riciclaggio, anche tramite terzi, quanto da lui raccolto per la realizzazione di manufatti da cedere alle Pubbliche Amministrazioni o comunque da immettere al consumo. A tal fine, COREPLA e il Convenzionato possono concordare anche specifiche iniziative locali nell'ambito degli accordi volontari di cui al precedente art. 9, con particolare riferimento alle frazioni di mix plastico.

11. Imballaggi in plastica non assoggettati a CAC

Imballaggi di competenza di sistemi autonomi di gestione già riconosciuti o che dovessero essere riconosciuti nelle forme di legge nel corso del periodo di validità del presente Allegato Tecnico sono considerati frazione neutra, fatti salvi eventuali accordi fra i gestori dei sistemi autonomi e COREPLA e fatto salvo altresì quanto previsto dai decreti ministeriali di approvazione di detti sistemi autonomi.

12. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI – CONAI

L'indicazione delle modalità, dell'oggetto e dei tempi in merito all'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'attuazione del presente Allegato Tecnico alla Banca Dati ANCI – CONAI, è contenuta al Capitolo 6 dell'Accordo Quadro parte generale.

13. Gestione transitoria convenzioni e deleghe

Ai sensi del Capitolo 10 dell'Accordo Quadro, le convenzioni sottoscritte in base al precedente Accordo Quadro ANCI-CONAI ed in vigore alla data del 31.12.2013 ed alle successive proroghe, si considerano automaticamente rinnovate, fatta salva per il convenzionato la facoltà di recedere con decorrenza immediata, attraverso apposita comunicazione scritta da inviarsi entro 30 giorni.

La tipologia di Convenzione prorogata per i conferimenti di monomateriale a CSS è l'unica prevista (quella "SEMPLIFICATA") e per quelli di multimateriale a CSS è quella "ORDINARIA". I Convenzionati diversi dai Comuni e/o soggetti competenti per legge che alla data del 31.12.2013 ed alle successive proroghe, in base al precedente Accordo Quadro ANCI- CONAI, che avevano sottoscritto una Convenzione, hanno tempo fino al 30 giugno 2015, per presentare le nuove deleghe che devono essere conformi al modello allegato all'Accordo Quadro.

Al termine di tale periodo ed in assenza di deleghe conformi al modello sopra citato le Convenzioni in essere si intendono scadute. Su richiesta del Convenzionato, COREPLA, al solo fine di non bloccare le raccolte in essere, si rende disponibile a proseguire i ritiri senza corrispondere alcun corrispettivo fino alla definizione della delega da parte del Comune (nulla è retroattivamente dovuto per il materiale ritirato in tale intervallo di tempo).

La disciplina del presente Allegato Tecnico entra in vigore il 1° gennaio 2015.

5.4.7 Accordo ANCI-COREVE: Allegato tecnico imballaggi in vetro

1. Parte I - Principi e regole generali

A. Oggetto dell'Allegato

Il presente Allegato (di seguito, Allegato Tecnico) integra l'Accordo Quadro (di seguito Accordo Quadro) per la parte relativa alla gestione dei rifiuti da imballaggi in vetro. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Allegato, si applica quanto indicato nell'Accordo Quadro.

B. Attuazione dell'Accordo Quadro e dell'Allegato Tecnico

1. L'accordo Quadro e l'Allegato Tecnico trovano attuazione mediante la stipula di Convenzioni locali la cui durata non può essere superiore alla scadenza dell'Accordo Quadro, salvo eventuali proroghe di quest'ultimo.
2. Così come previsto dall'Accordo Quadro, la Convenzione deve essere sottoscritta entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o suo Delegato. Il Convenzionato si impegna a presentare a COREVE non oltre 60 giorni dalla richiesta di convenzionamento la documentazione completa prevista dal modello di Convenzione locale attuativa del presente Allegato Tecnico.
3. Le Convenzioni sono sottoscritte da COREVE che per adempiere alle relative obbligazioni può avvalersi di una Società cui è attribuito un mandato con rappresentanza (il COREVE o la Società dallo stesso delegata saranno di seguito indicati indifferentemente come Convenzionante).
4. Il Convenzionante per le operazioni di gestione dei rifiuti previste dalle Convenzioni locali a proprio carico si avvale di aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.
5. I Comuni possono sottoscrivere le Convenzioni locali direttamente o attraverso il proprio gestore delegato. Il Capitolo 6 della parte Generale dell'Accordo Quadro disciplina il modello di delega da utilizzare e definisce la procedura per la sua validazione. Il Comune o il gestore delegato che sottoscrivono la Convenzione locale saranno di seguito indicati indifferentemente come Convenzionato.
6. Le Convenzioni disciplinano la consegna, da parte dei Convenzionati, dei rifiuti di imballaggio in vetro aventi le caratteristiche precisate nella Parte II e il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve degli stessi da parte del Convenzionante che si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi indicati nella Parte II.
7. Sono oggetto delle Convenzioni esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro o i materiali costituiti all'origine da rifiuti di imballaggi di vetro. I rifiuti vetrosi costituiti da frazioni merceologiche similari ma diversi da quelli di imballaggio come sopra definiti sono esclusi dal presente Allegato Tecnico. Quale eccezione a questa regola è accettato che non costituiscano frazione estranea i soli ritagli di lastra di vetro, purché non accoppiati o retinati.
8. I corrispettivi riportati nella Parte II saranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

C. Uscita/rientro dalle Convenzioni locali

1. Il Convenzionato, dallo scadere del primo anno di convenzionamento, potrà recedere con un periodo di preavviso non inferiore a 90 giorni.
2. I Convenzionati che hanno esercitato il recesso potranno sottoscrivere nuovamente la Convenzione decorsi dodici mesi dalla cessazione di quella precedente.

D. Comunicazione

1. Il COREVE implementerà azioni finalizzate a promuovere e ad incentivare lo sviluppo in quantità e qualità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro, specialmente se attuata secondo lo schema del "monomateriale".
2. Queste iniziative si affiancheranno a quelle che saranno promosse dalla Commissione Tecnica nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'accordo con COREVE (vedi la successiva lettera E) e a quelle che saranno attuate da CONAI in collaborazione con COREVE utilizzando la disponibilità finanziaria prevista dall'Accordo Quadro.
3. Il Convenzionato, da parte sua, dovrà effettuare opportune azioni di comunicazione, in particolare per ottenere l'applicazione operativa dell'Allegato 2.

E. Commissione Tecnica e utilizzo dell'incentivo COREVE per il miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta

1 La Commissione Tecnica è composta da due esperti scelti dal COREVE e due da ANCI che sono nominati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro. Ha la missione di migliorare la qualità della raccolta al fine del riciclo e l'omogeneità dei comportamenti degli operatori, promuovendo azioni locali di comunicazione e di promozione. In particolare è chiamata a:

- individuare azioni idonee a contrastare i conferimenti impropri ed in particolare quelli relativi ai vetri diversi da quelli di imballaggio (quali ad esempio: vetroceramica, pirex, vetro cristallo, schermi televisivi e di personal computer, display di telefonini e altre apparecchiature elettroniche, lampadine di ogni tipo, pannelli fotovoltaici, fibre di vetro, vetro opale e vetri artistici, retinato) emanando linee guida per i gestori della raccolta;
- supportare azioni meritevoli per comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti di contenitori di vetro, specialmente se attuate con il sistema del "monomateriale";
- individuare linee guida da fornire ai Convenzionati per una corretta comunicazione locale.

2 Per finanziare queste attività COREVE, in continuità con il precedente Allegato Tecnico, investirà risorse finanziarie in misura corrispondente a Euro 0,50 per ogni tonnellata di rottame di vetro ritirato in esecuzione delle Convenzioni locali, esclusi i quantitativi classificati in fascia E.

3 Le mansioni di segreteria e istruttoria tecnica necessarie alla Commissione Tecnica sono svolte da Ancitel Energia Ambiente.

2. Parte II - Convenzioni locali

A. Obblighi delle Parti, corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

1 Le convenzioni locali sono sottoscritte:
   a da una parte, dal Convenzionato che si impegna a mettere a disposizione del Convenzionante i rifiuti di imballaggi in vetro relativi ad un definito bacino di raccolta aventi le caratteristiche qualitative precisate nell'Allegato 1, presso i luoghi e con le modalità definite nei successivi articoli; il Convenzionato si impegna inoltre a mettere in atto le raccomandazioni riportate nell'Allegato 2;
   b dall'altra parte, dal Convenzionante che si impegna a ritirare i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative precisate nell'allegato, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, riconoscendo al Convenzionato i corrispettivi indicati nella tabella stessa.

2 Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al Convenzionante, con le modalità indicate dal Convenzionante stesso, i dati e le informazioni relativi a:
   a la composizione del bacino di raccolta;
   b i sistemi e modalità di raccolta adottati;
   c le quantità previsionali di raccolta su base annua, paragonate a quelle dell'anno precedente risultanti dal MUD dei Comuni che compongono il bacino di raccolta.

3 Il Convenzionante per il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione dal Convenzionato riconoscerà a quest'ultimo i corrispettivi previsti nell'Allegato 1, determinati in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti di imballaggi in vetro individuate seguendo le regole più oltre descritte.

4 Il corrispettivo da fatturare a carico del Convenzionante soggiacerà al regime IVA ordinario con aliquota agevolata del 10%, ai sensi dell'art. 127-sexdecies della tabella A parte III allegata al DPR 673/1972; il Convenzionato emetterà le fatture, relative ai quantitativi effettivamente ritirati, con cadenza mensile.

5 I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese.

6 Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a COREVE, secondo le modalità da quest'ultimo previste, ogni variazione dei dati e delle informazioni precisate al punto sopra 2. La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale e determina automaticamente la sospensione dei pagamenti di cui al punto sopra 3, finché il Convenzionato non provvede all'aggiornamento dei dati e delle informazioni.

7 Qualora il Convenzionato conferisca materiale non proveniente dalla raccolta differenziata urbana o riveniente da territori di cui non è in possesso di delega conforme COREVE potrà applicare al Convenzionato stesso una penale pari al 10% di quanto da esso percepito negli ultimi dodici mesi con riferimento al bacino in questione.

8 Nel caso di ingiustificata sospensione o riduzione dei conferimenti da parte del Convenzionato, nella misura di oltre il 10% su base annua, COREVE potrà trattenere dai pagamenti dovuti allo stesso una somma pari al corrispettivo previsto dalla convenzione moltiplicato per la quantità non conferite nel periodo in questione, valutata pari a quella conferita durante l'ultimo pari periodo precedente ovvero, in

mancanza di questo riferimento, sulla base del numero di cittadini dei Comuni coinvolti e della raccolta per abitante attuata nella regione durante l'anno precedente.

B. Avvio del rinnovo dell'accordo Quadro

B.1 Corrispettivo iniziale (dal 1.4.2014)

1 Dal 1.4.2014, ai Convenzionati in essere saranno riconosciuti i corrispettivi iniziali calcolati come segue:
   a nel caso di convenzioni in essere al 1.4.2014 che negli ultimi 12 mesi abbiano conferito più di 5.000 ton. su base annua, il corrispettivo iniziale sarà quello relativo alla fascia qualitativa risultante dalla media delle ultime tre analisi svolte prima del 1.4.2014 riconsiderate alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine < 10 mm sarà moltiplicato per due);
   b nel caso di convenzioni in essere al 1.4.2014 che negli ultimi 12 mesi abbiano conferito meno di 5.000 ton. su base annua, il corrispettivo iniziale sarà quello relativo alla fascia qualitativa risultante dalla media delle ultime due analisi, riconsiderate alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine < 10 mm sarà moltiplicato per due);
   c Nel caso di convenzionati che al 1.1.2014 dispongono di una sola analisi, il corrispettivo iniziale sarà quello corrispondente alla fascia qualitativa dell'unica analisi disponibile, riconsiderata alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine < 10 mm sarà moltiplicato per due)

B.2 Corrispettivi garantiti nel periodo 1.4.2014 e 31.3.2015 (nel seguito 1° anno), al netto della rivalutazione definita dall'Accordo Quadro

1 Nel 1° anno, il COREVE garantirà un aumento globale del totale corrispettivi erogati su base annua per le convenzioni conformi allo schema di convenzione annesso all'Allegato Tecnico (nel seguito convenzioni tipo grezzo), riferito alle tonnellate del 2013, pari ai corrispettivi complessivamente versati per le convenzioni tipo grezzo nel 2013 incrementati del 21,55%. Non concorreranno alla formazione del suddetto aumento globale i corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi conferiti dai Convenzionati nel 1° anno.
2 Qualora l'entità complessiva dei corrispettivi incassati dai Convenzionati per le convenzioni tipo grezzo nel 1° anno (al netto dei corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi nel 1° anno) risultasse discostato all'interno di +1% rispetto al monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55%, non si procederà ad alcun conguaglio. Diversamente si procederà come indicato nei seguenti articoli.

B.2.1 Eventuali Conguagli a favore dei Convenzionati, 1° anno

1 La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 1° anno sarà ripartita in proporzione all'ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell'Allegato 3.

B.2.2 Eventuali Conguagli a favore di COREVE, 1° anno

1 La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 1° anno sarà ripartita in proporzione all'ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell'Allegato 3.

B.3 Corrispettivi garantiti nel periodo 1.4.2015 e 31.3.2016 (nel seguito 2° anno) e corrispettivi definitivi dal 1.4.2016 al 31.3.2019, al netto della rivalutazione definita dall'Accordo Quadro

1 Nel 2° anno, il COREVE garantirà un aumento globale dei corrispettivi erogati su base annua per le convenzioni tipo grezzo, riferito alle tonnellate del 2013, pari ai corrispettivi complessivamente versati per le convenzioni tipo grezzo nel 2013 incrementati del 21,55%. Non concorreranno alla formazione del suddetto aumento globale i corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi conferiti dai Convenzionati nel 1° e 2° anno.
2 Qualora l'entità complessiva dei corrispettivi incassati dai Convenzionati per le convenzioni tipo grezzo nel 2° anno (al netto dei corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi nel 1° e 2° anno) risultasse discostato all'interno di +1% rispetto al monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55%, non si procederà ad alcun conguaglio. Diversamente si procederà come indicato nei seguenti articoli.

B.3.1 Eventuali Conguagli a favore dei Convenzionati, 2° anno

La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 2° anno sarà ripartita in proporzione all'ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell'Allegato 3.

B.3.2 Eventuali Conguagli a favore di COREVE, 2° anno

La differenza tra il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55% e il monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo del 2° anno sarà ripartita in proporzione all'ammontare dei corrispettivi rientranti in ciascuna fascia procedendo come indicato nell'Allegato 3.

B.3.3 Nuovi corrispettivi con decorrenza 1.4.2016

Nel caso l'entità complessiva dei corrispettivi incassati dai Convenzionati per le convenzioni tipo grezzo nel 2° anno (al netto dei corrispettivi derivanti dalla crescita dei quantitativi nel 1° e 2° anno) risultasse diverso rispetto al monte corrispettivi convenzioni tipo grezzo 2013 incrementato del 21,55%, i nuovi corrispettivi validi a partire dal 1.4.2016 e fino al 5° anno saranno quelli riportati nell'allegato 1, incrementati o diminuiti del valore unitario per tonnellata per ciascuna fascia, risultante in applicazione dell'allegato 3 ed aumentati della rivalutazione definita dall'Accordo Quadro.

C. Modalità di ritiro del materiale

C.1 Trasporto dei rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dal Convenzionato eseguito dall'aggiudicatario dell'asta o dal titolare della convenzione assegnata, chiamati "mandatario COREVE"

1 Il Convenzionato individua e comunica al Convenzionante i luoghi (depositi temporanei e/o piazzole e/o piattaforme di stoccaggio, etc.) presso i quali quest'ultimo provvederà al ritiro dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione dal Convenzionato (di seguito piattaforme di ritiro).
2 Tali piattaforme di ritiro devono:
   a avere i requisiti tecnico-strutturali indicati nell'Allegato 2;
   b disporre di mezzi idonei per il carico di autotreni con portata utile di circa 30 ton., sovraspondati;

c Per ciascuna piattaforma di ritiro, il Convenzionato comunica:
   I. l'indirizzo, i giorni della settimana e gli orari in cui sarà garantito l'accesso per il ritiro del vetro;
   II. l'elenco dei comuni conferenti;
   III. il quantitativo annuale presunto che dovrà essere di almeno 30 tonnellate.

3 Il Convenzionato ha facoltà di sostituire e/o integrare a propria discrezione le piattaforme di ritiro, previa comunicazione scritta al Convenzionante inviata con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario, fatti salvi i casi di forza maggiore nei quali si procederà entro 24 ore dalla comunicazione.

4 I rifiuti di imballaggi in vetro saranno resi caricati sugli autotreni che operano per conto del Convenzionante. Gli oneri e la responsabilità per le operazioni di carico e per la gestione delle piattaforme di ritiro sono a carico del Convenzionato.

5 Sono a carico del Convenzionante tutti gli oneri successivi alla presa in carico dei rifiuti di imballaggio.

6 Il Convenzionante garantirà il ritiro dei rifiuti di imballaggi oggetto della convenzione entro 7 gg. lavorativi (sei giorni/settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo pari ad almeno 30 ton. Nel caso tale quantitativo non fosse garantito, saranno addebitati al Convenzionato in maniera proporzionale i maggiori oneri correlati al trasporto del materiale. Per i ritiri che avvengono dall'inizio dell'ottavo giorno sino alla fine del diciottesimo giorno lavorativo dalla comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare al Convenzionante una penale pari al 3% del corrispettivo previsto per le quantità non ritirate nei termini sopra indicati e senza giusta causa. La penale sarà pari al 6% nel caso di ritiro dall'inizio del diciannovesimo giorno alla fine del trentesimo giorno lavorativo. Trascorsi 30 giorni lavorativi verranno riconosciuti, oltre al corrispettivo, una penalità del 9%. In caso di ritardi nei ritiri che possano creare situazioni critiche per il regolare svolgimento della raccolta, COREVE subentrerà al mandatario nell'esecuzione degli asporti, assicurando la regolarità dei ritiri stessi.

C.2 Trasporto effettuato a cura del Comune o del suo Delegato

1 Il Convenzionato che intenda consegnare direttamente il materiale presso gli impianti di trattamento del rottame di vetro di cui si avvale il mandatario di COREVE, in precedenza resi noti da COREVE, lo comunica al COREVE stesso con un preavviso di 30 gg e dovrà farsi carico del pagamento del trasporto salvo ottenere il contributo indicato al successivo Punto 2.

2 In alternativa ad un mezzo da 30 ton il Convenzionato potrà usare i mezzi scarrabili utilizzati per la raccolta differenziata stradale. In ogni caso, per il servizio di trasporto effettuato, il mandatario di COREVE riconoscerà i corrispettivi riportatati dell'Allegato 4.

3 Le modalità di fatturazione e di pagamento saranno quelle indicate al Capitolo A

D. Determinazione della fascia qualitativa e del relativo corrispettivo; verifica periodica della fascia qualitativa di appartenenza

Tutte le analisi per la determinazione della fascia qualitativa di appartenenza dei rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dal Convenzionato saranno effettuate a sorpresa all'arrivo della merce alla destinazione stabilita dal Mandatario del COREVE,

utilizzando il protocollo riportato nell'Allegato 5 e sono eseguite da società terze scelte secondo le modalità descritte nell'Allegato 7.
I rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dai Convenzionati saranno sottoposti a periodico accertamento qualitativo, con oneri a carico di COREVE, secondo la frequenza di analisi riportata nell'Allegato 6. Su questa base la Società incaricata delle analisi chiederà a COREVE l'approvazione di un programma mensile dei controlli che saranno sempre a sorpresa. Ulteriori controlli a sorpresa possono essere aggiunti su richiesta dei Mandatari di COREVE.

D.1 Nuove Convenzioni e attribuzione della fascia di appartenenza

1 Di regola entro il mese di avvio della convenzione, COREVE procederà alla determinazione della fascia qualitativa applicando il protocollo riportato nell'Allegato 8 Il corrispettivo riconosciuto sarà quello relativo alla fascia ottenuta in applicazione del suddetto protocollo, con decorrenza dalla data di attivazione della convenzione.

D.2 Convenzioni in essere, attribuzione e revisione del corrispettivo in base alla media mobile delle ultime analisi effettuate

1 Nel caso di Convenzionati che abbiano conferito negli ultimi 12 mesi più di 5.000 ton, il corrispettivo sarà quello risultante dalla media mobile tra i valori ottenuti dalle ultime tre analisi effettuate applicando il protocollo riportato nell'Allegato 8.
2 Nel caso di Convenzionati che abbiano conferito negli ultimi 12 mesi meno di 5.000 ton, il corrispettivo sarà quello risultante dalla media mobile tra i valori ottenuti dalle ultime due analisi effettuate applicando il protocollo riportato nell'Allegato 8.
3 In via transitoria, all'entrata in vigore del presente Allegato Tecnico, ai fini dei precedenti Punti 1 e 2, ed in assenza di un numero di analisi sufficienti eseguite secondo il presente documento, saranno utilizzate le analisi antecedenti, riconsiderate alla luce delle nuove specifiche qualitative (il valore del fine <10 mm sarà moltiplicato per due). I nuovi corrispettivi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è concluso l'iter della procedura riportata nell'Allegato 8
4 Nel caso il corrispettivo definito risultasse pari a zero per presenza di frazione fine <10 mm superiore al 20%, il Convenzionato, fino alla eventuale efficacia della disdetta della convenzione di cui alla parte I o a modifica di fascia per effetto di nuove analisi, sarà tenuto comunque a proseguire nella consegne dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in modo differenziato. In questo caso il mandatario di COREVE addebiterà al Convenzionato:
   - il trasporto al costo;
   - gli oneri per smaltimento presso la discarica abitualmente utilizzata dall'impianto di trattamento di destinazione, il cui costo è stato comunicato dal COREVE al Convenzionato, all'atto dell'inclusione dell'impianto di trattamento tra i destinatari del materiale consegnato dal Convenzionato.

   I tecnici di COREVE e del Convenzionato si incontreranno nei tempi più brevi possibili per individuare le cause all'origine della non conformità e stabilire le iniziative da adottare per un rapido ripristino delle condizioni che permettano il riciclo dei rifiuti.

   Il Convenzionato, entro 7 giorni solari dalla comunicazione del Convenzionante di determinazione del vetro conferito fuori fascia con corrispettivo pari a zero, si riserva la possibilità di comunicare la propria volontà di interrompere i conferimenti.

In tale caso, dovrà fornire a COREVE documentazione ufficiale attestante la tracciabilità dei flussi non conferiti. COREVE applicherà una penale pari a 10 €/ton per i quantitativi non conferiti valutati facendo riferimento alle quantità consegnate durante l'ultimo pari periodo precedente ovvero, in mancanza di questo riferimento, le quantità saranno determinate sulla base del numero di cittadini dei Comuni coinvolti e della raccolta per abitante attuata nella regione durante l'anno precedente.
Trascorso un mese, COREVE eseguirà una nuova analisi utilizzando la procedura riportata nell'Allegato 8 e i risultati saranno valutati come previsto dal presente capitolo.
Nel caso il corrispettivo risultasse nuovamente pari a zero, a distanza di un ulteriore mese, COREVE provvederà ad eseguire una nuova analisi utilizzando la procedura riportata nell'Allegato 8 e i risultati saranno valutati come previsto dal presente capitolo.
Nel caso anche a seguito di quest'ultima analisi, il corrispettivo risultasse pari a zero, la convenzione sarà da ritenersi decaduta.

E. Durata e rescissione della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino alla scadenza dell'Accordo Quadro. Il Convenzionato ha facoltà di rescindere la convenzione, sospendendo i conferimenti 90 gg dopo la comunicazione della rescissione.

F. Controversie

Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente convenzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano su istanza della parte più diligente.
Le parti accetteranno le decisioni del Collegio Arbitrale.

Allegato 1: Corrispettivi

Fasce qualitative	**Frazione fine** <10mm (misurata con maglia quadrata)	**Impurità totali (%)** (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	**Infusibili (%)** (3)	**Corrispettivo (€/ton)**
A	Franchigia 14%	≤1	≤0,3	45,50
B	Dal 14% fino al 20% il corrispettivo della fascia si riduce del 50%.	≤2	≤0,4	42,00
C		≤3	≤0,5	39,00
D		≤4	≤0,8	27,00
E*	Oltre il 20% il corrispettiva sarà pari a zero e si procederà come indicato al punto D.2.	≤6,5	≤1,5	5,00

*Oltre questi valori Coreve procede al ritiro addebitando i costi di smaltimento
(1) Imballaggi metallici
(2) Imballaggi non metallici diversi da quelli di vetro
(3) Infusibili - ceramica, porcellana e sassi
(4) Altre impurità
(5) Vetro accoppiato, retinato, crt, vetro cristallo

Allegato 2: Raccomandazioni:

- nelle fasi di raccolta;
- nella gestione del deposito temporaneo e caricamento dei mezzi;
- sulle caratteristiche del deposito temporaneo.

È sconsigliato l'utilizzo di automezzi dotati di sistemi di compattazione ancorché limitati alla sola funzione di costipazione.

1 Per la vuotatura delle campane tradizionali occorre utilizzare automezzi ribaltabili, in genere 3 assi, dotati di idonea gru con doppio gancio, aventi sponde di mt. 2,60 (massima altezza delle sponde per automezzi non ribassati), così da permettere il raggiungimento della massima portata senza ricorrere alla frantumazione del vetro avvalendosi del puntale della gru; operazione, quest'ultima vietata.
2. È sconsigliato il travaso tra mezzi di raccolta satelliti e automezzi di supporto se autocompattatori.
3. La documentazione informativa sulle corrette modalità di raccolta differenziata messa a disposizione dell'utenza deve dettagliare come e dove devono essere conferiti i materiali da incompatibili con la raccolta degli imballaggi in vetro. In particolare, i cittadini dovranno ricevere precise disposizioni su dove e come conferire gli oggetti in cristallo e in ceramica.
4. Il conferimento dei rifiuti di imballaggio di vetro negli appositi contenitori di raccolta deve avvenire attraverso aperture di diametro non superiore a 20 cm. I coperchi dei contenitori stradali non devono poter essere aperti dall'utenza.

Raccomandazioni nella fase di deposito

1. Dimensioni e requisiti minimi dell'area utilizzata per il deposito temporaneo dei rifiuti di imballaggio in vetro. Il deposito temporaneo deve essere dimensionato in funzione delle quantità di rifiuti di imballaggio in vetro gestiti (in genere deve poter contenere almeno un quantitativo pari alla raccolta settimanale) con una superficie minima di 500 mq., riservata allo scarico degli automezzi di raccolta e al deposito temporaneo dei rifiuti di imballaggio in vetro.

   Prospiciente l'area di deposito dovrà essere disponibile uno spazio adeguato per l'accesso ed il carico dei mezzi pesanti inviati da COREVE (Autotreni: mt 18,75 larghezza 2,45; Autoarticolati: L. mt 16,50 larghezza 2,45) e tale che le manovre degli automezzi stessi siano eseguite senza rischi per la sicurezza del personale e senza compromettere la qualità del vetro. L'area deve essere:
   - dotata di pavimentazione in cemento con trattamento anti usura (per proteggere la pavimentazione dall'azione della pala meccanica è buona norma annegare parzialmente nella pavimentazione stessa binari in acciaio installati nel senso di carico della pala ad un passo di 1≠1,2 metri);
   - delimitata lungo tre lati con muretti in c.a. resistenti all'azione della pala. Il deposito temporaneo del vetro e l'area di scarico degli automezzi devono essere ubicati sullo stesso piano. È vietato l'utilizzo di vasche interrate come pure è sconsigliato lo scarico da rampe l'altezza delle quali deve essere comunque minimizzata e sempre inferiore a 3 metri.
2. È possibile l'utilizzo di scarrabili, fermo restando che l'altezza di caduta del materiale sia la minima possibile (ovvero che la parte superiore della parete dello scarrabile sia posizionata in corrispondenza del piano di campagna dell'area di scarico degli automezzi).

Gli scarrabili devono essere autoscaricanti ovvero poter essere scaricati senza l'utilizzo di ragni, polipi, etc. In genere il loro utilizzo implica la consegna diretta franco destino.

3. Il vetro una volta scaricato dagli automezzi di raccolta per quanto possibile non deve essere più movimentato fino al momento in cui si procede al caricamento dei mezzi inviati dal COREVE (il Convenzionato e l'Aggiudicatario concordano anticipatamente e in forma scritta il calendario dei ritiri per il periodo successivo).
4. Per il carico degli automezzi inviati da COREVE è obbligatorio l'utilizzo di una pala meccanica, avente alzata (ottenibile anche utilizzando rialzi, pedane anche mobili, etc.) non inferiore a 4,30 mt. La pala non deve salire con ruote o cingoli sui cumuli di materiale. È vietato l'utilizzo di ragni, polipi etc. per il carico degli automezzi.
5. Il vetro deve essere caricato sugli automezzi inviati dal COREVE senza favorire in alcun modo la frantumazione del materiale. Il carico si considera comunque completato una volta che i rifiuti di imballaggio di vetro abbiano raggiunto il limite superiore della parete del cassone dell'automezzo, indipendentemente dal peso effettivamente caricato che può essere anche inferiore alle 30 tonnellate. In via del tutto indicativa la capacità massima di carico è data dalla cubatura del cassone moltiplicata per il peso specifico medio tipico del vetro nel cassone pari a 600 kg./mc. In tutti i casi devono essere sempre rispettati i limiti di carico e ingombro massimi previsti dalla normativa vigente sui trasporti.
6. Il personale addetto alla gestione del deposito deve contrastare e segnalare eventuali richieste ricevute dal trasportatore e/o dall'aggiudicatario per indurre la frantumazione del materiale nonché ogni violazione rispetto alle regole soprariportate che devono essere esposte in corrispondenza dell'area di carico.

Allegato 3: Conguagli

A favore del Convenzionato

1 [totale corrispettivi convenzioni grezzo 2013 * 1,2155] - [totale corrispettivi convenzioni grezzo 1° anno - corrispettivi quantità aggiuntive 1° anno*] = [importo da conguagliare] * [differenza quantità 1° anno rispetto anno precedente] * [corrispettivo medio 1° anno];

2 [corrispettivi 1° anno fascia qualitativa X] / [totale corrispettivi 1° anno] = [incidenza corrispettivi fascia X] %;

3 [importo da conguagliare] * [incidenza corrispettivi fascia X] % = [quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia];

4 [quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia] / [ton. rientranti nella fascia X nel 1° anno] = [importo unitario €/t da riconoscere ai Convenzionati per ogni ton. conferita a COREVE rientrante nella fascia].

A favore del Coreve

1 [totale corrispettivi convenzioni grezzo 2013 * 1,2155] - [totale corrispettivi convenzioni grezzo 1° anno - corrispettivi quantità aggiuntive 1° anno*] = [importo da conguagliare] * [differenza quantità 1° anno rispetto anno precedente] * [corrispettivo medio 1° anno];

2 [corrispettivi 1° anno fascia qualitativa X] / [totale corrispettivi 1° anno] = [incidenza corrispettivi fascia X] %;
3 [importo da conguagliare] * [incidenza corrispettivi fascia X] % = [quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia];
4 [quota conguaglio spettante ai quantitativi rientranti nella fascia] / [ton. rientranti nella fascia X nel 1° anno] = [importo unitario €/t da richiedere ai Convenzionati per ogni ton. conferita a COREVE rientrante nella fascia].

Allegato 4: Contributi al trasporto effettuato dal convenzionato o da terzi incaricati dallo stesso

da Km	a Km.	€/t/Km.
	fino a 50	0,165
da 50	a 100	0,11
da 100	a 150	0,088

Allegato 5: Protocollo di analisi

Le analisi dei rifiuti di imballaggio in vetro forniti, che definiscono la fascia di appartenenza, saranno fatte all'arrivo a destinazione, secondo il protocollo sotto esposto.
La garanzia del contraddittorio è data dalle riprese televisive di tutte le fasi, visibili in tempo reale e conservate per 7 giorni.
Se ritenuto opportuno dal Convenzionato, egli potrà anche inviare a carico suo un rappresentante per il controllo delle operazioni.
COREVE riconoscerà un concorso spese forfettario, determinato in funzione della distanza tra il Comune in cui è ubicato il luogo di resa del materiale e il Comune in cui è ubicato l'impianto di trattamento, calcolato mediante il sito web via michelin.it, opzione "consigliato dalla via michelin". Tale contributo sarà pari ai chilometri risultanti moltiplicati per un quinto del prezzo al consumo della benzina verde rilevato dal sito del Ministero dello sviluppo economico e relativo al mese precedente quello dell'analisi al quale si aggiunge il rimborso dell'eventuale traghetto.
Il protocollo è così articolato:

a) Arrivo del carico:
   all'atto dell'arrivo dell'automezzo presso l'Impianto di Trattamento (IT), l'autotreno viene indirizzato all'area riservata alle analisi merceologiche dell'IT.
b) Allestimento dell'area per l'esecuzione delle analisi merceologiche:
   in detta area dovranno già essere presenti le seguenti attrezzature, delle quali in precedenza saranno stati verificati la conformità e il funzionamento i cui estremi di regolarità dovranno essere riportati successivamente nel report dell'analisi svolta:
   1. gli strumenti necessari per l'analisi (es. tavolo, vaglio, telo, bilancia, ceste, cavalletti);
   2. due telecamere connesse ad internet, una per la visione d'insieme e una per i dettagli, comprendenti il sistema di trasmissione audio, così come indicato nell'allegato A.
c) Scarico automezzo:
   si procederà con lo scarico dell'autocarro (viene inquadrato da postazione PA in campo lungo e da postazione PB in dettaglio) (Fig. 1); in particolare sono ripresi in

dettaglio e contemporaneamente la targa dell'automezzo e il FIR, allo scopo di mostrare la corrispondenza tra gli stessi (Fig. 1).

d) Presa del campione:
la SA posiziona 12 ceste (50 lt cadauna) di fronte al cumulo e procede al campionamento per mezzo di pala meccanica (viene inquadrato da PA in campo lungo e da PB in dettaglio – Fig. 2).
Il campionamento viene effettuato prelevando in totale almeno 300 kg da tre zone non contigue e grosso modo equidistanti.
La SA provvederà ad istruire l'addetto al mezzo di movimentazione dell'IT sulle corrette modalità di prelievo del campione.
Il materiale prelevato verrà quindi rovesciato dalla minor altezza possibile nelle ceste predisposte le quali, una volta riempite, saranno trasportate (manualmente o mediante mezzo meccanico), sotto sorveglianza della SA, alla postazione di analisi.
Durante il trasporto le ceste dovranno essere continuamente inquadrate (da PA in campo lungo e da PB in dettaglio – Fig. 4).

e) Sigillatura e conservazione del campione; individuazione concordata della data e ora di inizio delle analisi:
il campione così prelevato sarà sigillato a cura della SA. Dal campione sigillato saranno effettuate inquadrature di insieme e di dettaglio (da PA in campo lungo e da PB in dettaglio – Fig. 4).
Il campione viene conservato fino all'esecuzione dell'analisi.
La SA concorda verbalmente con il Convenzionato il giorno e l'ora di esecuzione dell'analisi che potrà avvenire entro il terzo giorno lavorativo successivo al campionamento.
La SA conferma per iscritto al Convenzionato il giorno e l'ora concordati.

f) Verifica integrità del campione e inizio dell'analisi:
il giorno e l'ora pattuiti, la SA procede con l'analisi.
La SA effettua inquadrature d'insieme e di dettaglio del campione sigillato. Prima dell'inizio delle operazioni di analisi la SA e il Convenzionato, se presente, constatano l'integrità dei sigilli attestando, nel verbale, l'assenza di manomissioni.
Diversamente, la SA dichiarerà il campione non conforme e non proseguirà con le procedure di analisi.
Il Convenzionato, se presente di persona o in diretta streaming, sceglie le ceste da sottoporre ad analisi fino al raggiungimento dell'aliquota prevista (300 kg.).
In ogni caso tutto il materiale contenuto nelle ceste scelte sarà analizzato.

g) Cernita e pesatura delle frazioni cernite:
la SA provvederà a posizionare la PB in maniera da inquadrare la bilancia, accertandosi che i soggetti collegati riescano a leggere il display. Quindi le ceste saranno pesate e i loro pesi saranno riportati su modulo cartaceo.
Successivamente la SA provvederà a posizionare la PB in maniera da inquadrare dall'alto il tavolo attrezzato con vaglio 10mm di luce a maglia quadrata e procedere all'analisi merceologica (Fig. 6).
Il campione sarà vagliato e il sopra vaglio cernito. Saranno quindi individuate:
- le frazioni Infusibili;
- le altre impurità;
- la frazione sottovaglio 10 mm.

Si procederà anche ad individuare il vetro cristallo presente fra le altre impurità.
Come procedura transitoria riguardante la prima volta che il rinvenimento di vetro cristallo contenente piombo (come definito dalla Legge 827/73) porti al declassamento varrà quanto segue:

1. i frammenti sospetti saranno inviati a cura della SA ad un Laboratorio specializzato e certificato per la conferma analitica del risultato.
2. Qualora il risultato finale dell'analisi confermasse il declassamento, il Convenzionato potrà richiedere una seconda analisi.
3. Se anche questa seconda analisi, confermata dal Laboratorio sopra citato, indicasse la riduzione di fascia per il solo apporto dei frammenti di vetro cristallo contenenti piombo, il giudizio sarà sospeso e verrà demandato al Comitato di Verifica che deciderà in merito dopo avere valutato le iniziative adottate dal Convenzionato per informare correttamente l'utenza.
4. Nel caso in cui la seconda analisi comportasse il passaggio ad una fascia inferiore non dovuto alla presenza di frammenti di vetro cristallo contenti piombo, si procederà come previsto al Capitolo D.

In tutti i casi successivi di declassamento per presenza di vetro cristallo contenente piombo varrà la procedura ordinaria con verifica dei frammenti da parte di Laboratorio specializzato.
Al termine della cernita, mentre la PA garantirà che rimangano integre le frazioni cernite la PB sarà spostata per inquadrare la bilancia ed SA si accerterà che i soggetti collegati riescano a leggere il display. Prima di eseguire ciascuna pesata, inquadrerà la singola frazione merceologica cernita (Fig. 7)
I pesi rilevati saranno riportati su modulo cartaceo.

h) Verbalizzazione delle operazioni eseguite:
al termine dell'analisi la SA redigerà il verbale e lo invierà via e-mail alle parti che dovranno confermarlo sempre per e-mail.

i) Conservazione del video dell'analisi:
il video dell'analisi sarà disponibile presso il portale MAD accessibile con password di COREVE per 7 giorni dalla ripresa. Dopo tale periodo le immagini saranno distrutte.

l) Contestazione della procedura seguita:
se il verbale non venisse accettato per violazione della procedura, le parti congiuntamente esamineranno le analisi fatte durante i 7 giorni di disponibilità della registrazione.
Se la contestazione sarà ritenuta fondata dalle parti, l'intera analisi sarà annullata e verrà ripetuta. Se le parti non troveranno un accordo, il giudizio verrà sospeso fino alla decisione del Comitato di Verifica, come previsto dall'Accordo Quadro. Nelle more di pronunciamento del Comitato di verifica si applicherà in via provvisoria il risultato delle analisi, con riserva di modifica e conseguente conguaglio economico in caso di accoglimento del ricorso da parte del Comitato di verifica.

Tabella 1: Inquadratura delle postazioni durante le varie fasi dell'analisi merceologica

Fase	Postazione A (PA)	Postazione B (PB)
Scarico	Campo lungo	Area scarico
Campionamento	Campo lungo	Ceste
Scelta ceste	Campo lungo	Ceste
Trasporto	Campo lungo	Ceste
Pesa ceste scelte	Campo lungo	Bilancia
Analisi	Campo lungo	Tavolo
Pesa frazioni merceologiche	Campo lungo	Bilancia

Tabella 2: Schema Inquadrature

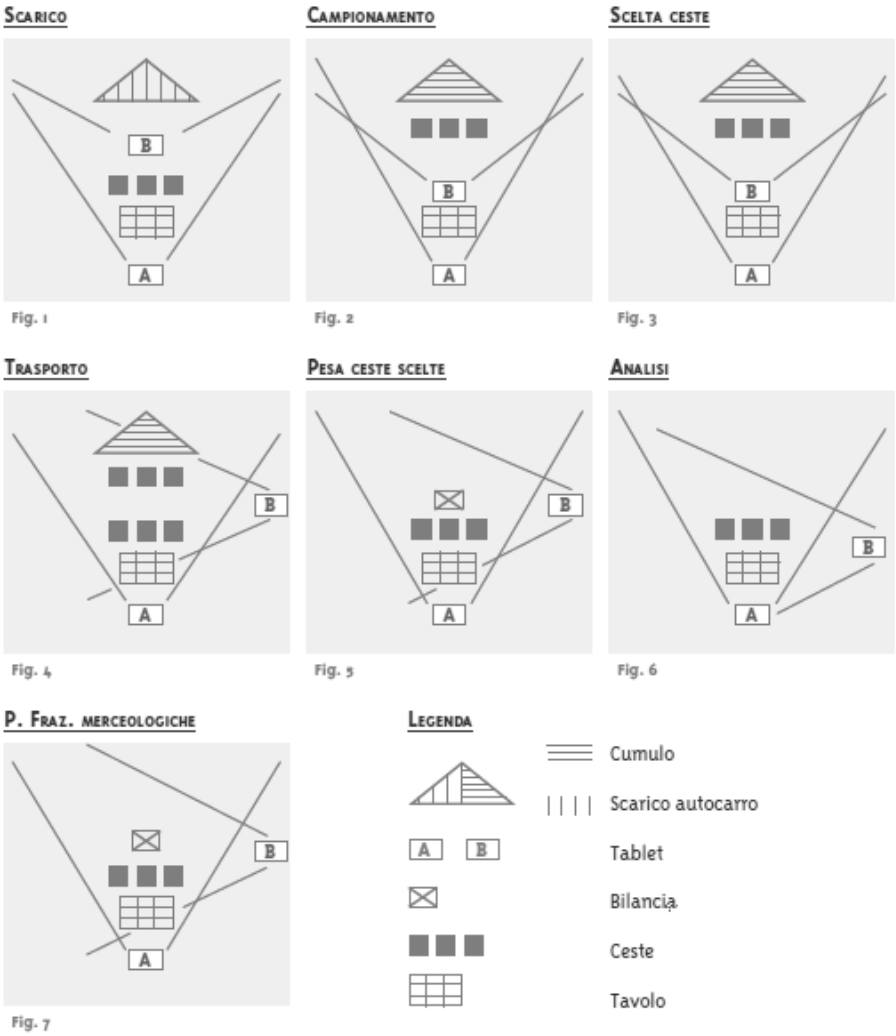

Allegato 6: Frequenza delle Analisi

Ton. raccolte/anno	Frequenza analisi
>15.000	bimestrale
da 5.000 a 15.000	trimestrale
da 1.000 a 5.000	semestrale
<1.000	annuale

Allegato 7: Scelta delle società di controllo

1. Criteri di scelta:
   a. Competenza;
   b. Certificazione;
   c. Attrezzature;
   d. Conflitto d'interessi;
   e. Competitività economica.
2. Numero di Società:
   a. Tenuto conto che al momento attuale i siti deputati al controllo sono 20 e le analisi previste saranno presumibilmente inferiori a 1.000, saranno utilizzate due società di controllo ad ognuna delle quali verrà attribuito un territorio.
3. durata dell'incarico: 2 anni rinnovabili.

Allegato 8: Procedura per la determinazione dei valori definitivi in caso di richiesta di analisi integrativa

1. COREVE procede alla determinazione della fascia qualitativa, mediante una prima analisi merceologica a sorpresa effettuata con oneri a carico dello stesso COREVE.
2. Di norma entro 7 giorni lavorativi dall'esecuzione dall'analisi, il Convenzionato ha facoltà di chiedere a COREVE l'effettuazione di un'analisi integrativa, con oneri a proprio carico.
3. Qualora il Convenzionato non chiedesse l'analisi integrativa la fascia definitiva sarà quella determinata dalla prima analisi.
4. Se l'analisi integrativa evidenziasse l'appartenenza del materiale ad una fascia qualitativa superiore a quella determinata con la 1° analisi negativa, sarà fatta una terza e ultima analisi a sorpresa a spese del COREVE.;
5. Nel caso l'ultima analisi confermasse l'appartenenza del materiale ad una fascia superiore a quella determinata con la 1° analisi negativa, la fascia definitiva sarà determinata sulla base dei valori medi dell'analisi integrativa e dell'ultima analisi.
6. Se l'analisi integrativa o l'ultima analisi confermassero l'appartenenza del materiale ad una fascia uguale o inferiore a quella determinata con la 1° analisi negativa, la fascia definitiva sarà quella determinata sulla base dei valori medi delle due analisi negative.

Addendum all'Allegato Tecnico Vetro

Tenuto conto che:

A. nel capitolo 5 della parte generale dell'AQ viene:
   - precisato l'impegno di ANCI e di CONAI, a promuovere, nel corso del periodo regolato dallo stesso AQ, il passaggio della raccolta dal cosiddetto multipesante (ovvero di rifiuti di imballaggi in carta, vetro, plastica e metalli) al multileggero (ovvero dei rifiuti di imballaggi in plastica e metallo);

- consentita l'eventuale continuazione della raccolta differenziata congiunta dei rifiuti di imballaggio in vetro e metallo (nel seguito raccolta congiunta);
- demandato al Comitato di Verifica il controllo dell'attuazione del passaggio, relazionando al Comitato di Coordinamento in merito ai risultati raggiunti, affinché lo stesso possa valutarli e se del caso proporre ad ANCI e a CONAI eventuali correttivi al fine di raggiungere nel corso del quinquennio l'obiettivo prefissato;

B. I Consorzi CiAl e Ricrea interpellati in merito dal CONAI si sono espressi positivamente sull'ipotesi del passaggio dalla raccolta congiunta alla raccolta del multileggero, auspicando un'accelerazione della conversione;

C. nel 2013 il COREVE ha ritirato direttamente, in attuazione delle Convenzioni locali, poco più di 60.000 ton. provenienti dalla raccolta congiunta, considerando gli imballaggi metallici frazione neutra a partire dalla seconda fascia di qualità prevista dall'Allegato Tecnico allora vigente e conseguentemente riconoscendo ai Convenzionati normalmente un corrispettivo fino a Euro 18,73 per ogni tonnellata ritirata, corrispondente alla penultima fascia qualitativa prevista dall'Allegato Tecnico allora vigente;

D. il nuovo Allegato Tecnico Vetro non prevede la possibilità di considerare mai neutra la frazione imballaggi metallici, al fine della determinazione della fascia qualitativa e dei relativi corrispettivi da riconoscere al Convenzionato;

E. Al fine di permettere a detti convenzionati COREVE di mettere in atto il passaggio dalla raccolta congiunta a quella del multileggero, continuando a beneficiare per tutta la fase precedente l'avvio della conversione delle medesime condizioni in essere lo scorso anno ed in particolare a percepire il corrispettivo fino alla penultima fascia del presente Allegato Tecnico, pari a Euro 27 per tonnellata ritirata, considerando gli imballaggi metallici frazione neutra.

ANCI, CONAI e COREVE, nel seguito le PARTI,

Concordano quanto segue:

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 5 della Parte Generale dell'AQ, il COREVE nel primo semestre di validità del presente Allegato continuerà ad assicurare il ritiro dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata congiunta dei rifiuti di imballaggi in vetro e in metallo, considerando i metalli frazione neutra a partire dalla fascia D, alle seguenti condizioni:
   - il Convenzionato nella compilazione della documentazione prevista dal modello di Convenzione locale attuativa del presente Allegato Tecnico dovrà precisare che quanto conferito sarà derivante da raccolta congiunta di rifiuti di imballaggi in vetro e metallo;
   - i corrispettivi riconosciuti al convenzionato saranno al più quelli previsti dalle fasce D ed E dell'Allegato 1;
   - per le sole fasce D ed E dell'Allegato 1, gli imballaggi metallici non concorreranno alla formazione del parametro "Impurità totali";
   - si applicheranno tutte le condizioni previste dalla Parte II del presente documento.
2. Il Presente Addendum ha validità dal 1.4.2014 e avrà durata fino al 30.9.2014* e potrà essere rinnovato con l'accordo delle Parti.

* Termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2015.

5.4.8 Accordo ANCI-CONAI: Convenzione Locale-Tipo

CONVENZIONE LOCALE-TIPO
PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN _____
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

tra

[CONSORZIO], CONSORZIO NAZIONALE RICICLO E RECUPERO IMBALLAGGI IN _____, P.Iva _____, con sede a _____ in via _____, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo "**Convenzionante**"

e

_____, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-*bis* del Decreto Legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di _____ o _____ (forma associativa di comuni) titolare *pro tempore* delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero _____ in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio _____, giusta delega _____, con sede a _____, in _____, P. Iva _____ in persona del legale rappresentante _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo "**Convenzionato**"
(di seguito collettivamente "**Parti**")

Premesso che

- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo "**Accordo Quadro**") di cui all'art. 224, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" (nel proseguo anche solo "**T.U.A.**"), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo "**Allegato Tecnico**") sottoscritto da ANCI, CONAI e _____ relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in _____ per il periodo 01.04.2014 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato "**A**"), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di Filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento,

precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (allegato "A") prevalgono queste ultime.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in _____ conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Allegato Tecnico (allegato "A").
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico (allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 – Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
   - □ fino al _____ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;
   - □ oppure per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i seguenti dati:
   - □ "dati standard" (allegato "B");
   - □ "dati aggiuntivi" (allegato "C");

2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via PEC (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019" i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'allegato "D". Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 – Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 – Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di

continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.

5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 – Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 – "Corrispettivi"), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.

Art. 9 – Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 – Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

   CONSORZIO: _____
   Indirizzo: _____
   Tel: _____; Fax: _____; e-mail: _____
   Pec: _____

   CONVENZIONATO
   Denominazione: _____
   Referente: _____
   Ruolo: _____
   Indirizzo: _____
   Tel: _____; Fax: _____; e-mail: _____
   Pec: _____
   Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 – Controversie

- Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 – "*La Governance dell'Accordo*") prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni

locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 – Tutela della privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice"), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull'utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
   a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
   b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
   c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
   d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
   e. gestione del contenzioso.

   Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

   All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.

   Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice Privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE II

Articolo 13 – Definizioni

1. Ai fini della presente CONVENZIONE i seguenti termini assumono, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:
   a. "**BACINO DI RACCOLTA**": l'area territoriale espressa in numero di abitanti serviti, oggetto di cui alla CONVENZIONE (come da Allegato "E");
   b. "Frazioni Merceologiche Similari o **FMS**": ovvero tutti i rifiuti presenti tra i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, costituiti da materiale _____, non aventi funzione di imballaggio (Vedasi allegato "F" della presente Convenzione);

c. "Frazioni Estranee o **FE**": ovvero tutti i rifiuti presenti tra i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, costituiti da materiale diverso da _____ o prevalentemente diverso da _____, ovvero che presentano componenti elettriche od elettroniche. Si intendono FE le parti non solidali con l'imballaggio di origine. (Vedasi allegato "F" della presente Convenzione);
d. "**OPERATORE**": Società attiva nel commercio del rottame di _____, che svolge attività di recupero dei rifiuti di imballaggio in _____ in collaborazione con [CONSORZIO]. L'operatore è il soggetto incaricato per svolgere le operazioni di ritiro e recupero del materiale, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato Tecnico. L'operatore viene indicato da [CONSORZIO] tramite invio di specifica comunicazione, ovvero tramite l'apposito portale internet, come previsto al punto 5.3.5 dell'Allegato Tecnico;
e. "**PIATTAFORMA**": il luogo in cui vengono conferiti i rifiuti di imballaggio in _____, una volta raccolti, e dove [CONSORZIO] provvede a prelevarli tramite Operatore incaricato (indicata in Allegato "E");
f. "**RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**": i rifiuti di imballaggio in _____, come definiti all'art.1 dell'Allegato Tecnico _____ (Vedasi allegato "F" della presente Convenzione);
g. "**SELEZIONE**": attività di cernita dei rifiuti di imballaggio in _____ dal flusso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e non finalizzata al loro avvio a riciclo;
h. "**SMALTIMENTO**": le operazioni previste nell'Allegato B del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
i. "**STOCCAGGIO**": le attività previste all'art.183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 14 – Ulteriori obblighi delle PARTI

1. Il CONVENZIONATO, ivi inclusi i soggetti che gestiscono le PIATTAFORME, provvede alla gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, per quanto di competenza di ciascuno, alla raccolta, al trasporto e allo SMALTIMENTO delle FRAZIONI ESTRANEE ai sensi dell'ALLEGATO TECNICO.
2. [CONSORZIO], anche tramite gli OPERATORI incaricati, definisce con il CONVENZIONATO gli aspetti tecnici, nonché ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate in PIATTAFORMA, comprese quelle di gestione e smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE, limitatamente a quanto oggetto della presente Convenzione.
3. Per quanto altrove non specificato le PARTI assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza e gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.
4. Il CONVENZIONATO assicura la propria collaborazione per l'esecuzione delle analisi merceologiche e delle verifiche documentali previste da [CONSORZIO], anche con riferimento al Sistema di Gestione ISO9001, ISO14001 e Certificazione Flussi CONAI.

Articolo 15 – Smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE da parte del Convenzionato

1. Nel caso di ritiro presso l'OPERATORE da parte del CONVENZIONATO delle FRAZIONI ESTRANEE ai fini dello SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero, il CONVENZIONATO ne garantisce il ritiro entro 7 giorni lavorativi (sei giorni a settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, [CONSORZIO] e/o l'OPERATORE avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo, salvo i maggiori costi. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni lavorativi, sempre salvo gli eventuali maggiori costi. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20% verranno addebitati anche i costi di SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero.

Articolo 16 – Dati e condizioni per la fatturazione e la compilazione dei formulari

1. Indicazioni per la compilazione dei formulari (F.I.R.) da allegare alla Fattura per il riconoscimento dei corrispettivi:
   Produttore: PIATTAFORMA Destinatario: OPERATORE [CONSORZIO] CER: _____ o _____
   Annotazioni: "*Imballaggi in* _____, *Convenzione ANCI*-[CONSORZIO] *n.* _____ *- RD, del* _____
2. Indicazioni per l'assoggettamento all'IVA:
   I corrispettivi per il servizio di raccolta differenziata da fatturare a [CONSORZIO] devono essere assoggettate all'aliquota IVA 10% secondo l'art 127 sexiesdecies parte terza della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972.
3. Dati per fatturazione:
   Il convenzionato provvederà a fatturare i corrispettivi previsti dalla Convenzione per la raccolta dei rifiuti di imballaggi con cadenza mensile e comunque non oltre 60 giorni dalla data di conferimento. [CONSORZIO] provvederà ad effettuare il pagamento dei corrispettivi fatturati a 60 gg. data fattura fine mese, così come previsto dal punto 8 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in _____ dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI.
   Ragione sociale da indicare in fattura:
   Consorzio _____, Via _____, _____, Cod. Fiscale e P. Iva _____
   La descrizione del servizio da indicare in fattura:
   "*Corrispettivi per servizi di raccolta degli imballaggi in* _____, *Convenzione ANCI-[CONSORZIO] n.*_____ *del* _____".
   La fattura dovrà riportare inoltre i seguenti dati:
   - Periodo di riferimento: _____/_____ (mese e anno);
   - Quantità espressa in tonnellate (indicare 2 decimali dopo la virgola) con riferimento al peso riscontrato a destino (Operatore CONSORZIO);
   - Corrispettivo previsto dalla fascia di qualità stabilita in Convenzione;
   - Copia del formulario dovrà essere tassativamente allegata alla fattura affinché la stessa venga autorizzata per il pagamento.

Articolo 17 – Penali

1. Qualora il CONVENZIONATO dia luogo a conferimento di RIFIUTI DI IMBALLAGGIO provenienti da raccolta differenziata effettuata al di fuori della presente Convenzione, spetterà a [CONSORZIO] la penale pari al 10% del controvalore del corrispettivo di un anno sulla base delle quantità indicate nell'Allegato "**E**". E' fatto salvo il maggior danno.
2. [CONSORZIO] si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le PIATTAFORME, per verificare che la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in _____ vengano ceduti a [CONSORZIO], così come previsto al cap. 5 dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di conferire la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in _____, [CONSORZIO] si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione per inadempimento della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione al CONAI ed ai Comitati di Verifica e di Coordinamento.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di [CONSORZIO], qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato e il Convenzionato abbia rispettato i termini e le modalità di emissione delle fatture, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
5. Nel caso di mancato rispetto da parte di [CONSORZIO] e/o di terzi dei tempi di ritiro del materiale indicati nell'art. 5.3.6. dell'Allegato Tecnico, il CONVEZIONATO avrà diritto di applicare le penali ivi previste.

Articolo 18 – Cessione della Convenzione e/o dei diritti ed obblighi

1. Nessuna delle PARTI potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra Parte.

Articolo 19 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, _____

[CONSORZIO]

_____

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

_____

(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le premesse e le pattuizioni riportate nella Sezione I e nella Sezione II:
- art. 6 – Recesso;
- art. 7 – Revoca della delega e risoluzione della Convenzione;
- art. 11 – Controversie;
- art. 17 – Penali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, _____

[CONSORZIO]

_____

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

_____

(Timbro e firma)

ALLEGATO "B"
DATI CONVENZIONATI OPZIONE 1

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)

Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta

Istat Comune	Codice CER	Descrizione CER	Kg.

Sezione 3. Impianti di destinazione

Istat Comune Produttore	Codice CER	Descrizione CER	Ragione sociale Impianto	Istat Comune Sede Impianto	Totale (kg.)	Tipo operazione

Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.

Note:

1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all'inserimento dei dati per ciascun Comune.
2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc.).
3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO "C"
DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)

Trasmessi con **cadenza annuale**

Sezione 2. Automezzi

Istat Comune	Targa	Tipo	Alimentazione	Codice CER	Km. Anno	Giro (urbano/extraurbano/entrambi)

Trasmessi con **cadenza annuale**

Sezione 3. Dati Movimenti CER

NOME CAMPO	
Mese Riferimento	
Istat Comune Produttore	
Nome Impianto Destinazione	
Istat Impianto Destinazione	
CER	
Kg.	
Descrizione Rifiuto	
Operazione	
Operazione Descrizione	
Unità Misura	
Targa Automezzo	

Trasmessi con cadenza **mensile** o **semestrale**

Parte 3 – Dati economici

Comune	Costo Totale Servizio (€/Anno)	Costo Trattamento (€/Anno)	Ricavi Vendita (€/Anno)

Trasmessi con **cadenza annuale**

Note:

1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO "D"

DATI CONSORZI

I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l'apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Nome Consorzio	Codice Consorzio	Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Data Attivazione	Bacino	Nome Comune	Codice Istat	Provincia

Parte 2 – Dati quantità e fatturati

Convenzionato Nome	Partita IVA Convenzionato	Bacino	Conferimento Mese	Codice Articolo	Raccolta Differenziata Conferita (ton)	Rifiuti di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (euro iva escl.)	Corrispettivi (euro iva escl.)	Sfuso Pressato	Mono Multi	Flusso

Parte 3 – Dati analisi di qualità

Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all'interno dei singoli allegati tecnici.

Note:

1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

5.5 Modello di delega 2014-2019 per la sottoscrizione delle convenzioni ANCI-CONAI

Fac–simile di delega (da riportare su carta intestata del soggetto delegante[4])
Le deleghe non conformi al presente modello non saranno accettate

Spett.le
_____[5]
_____
_____

e p.c. Spett.le
_____[6]
_____
_____

Luogo, data _____

Oggetto: Delega per sottoscrizione Convenzione con il Consorzio di Filiera _____ in conformità all'Accordo Quadro Anci-Conai sottoscritto in data 01 aprile 2014 ed ai suoi allegati tecnici.

Con la presente Vi autorizziamo a sottoscrivere con il _____[7] la Convenzione Attuativa del vigente Accordo Quadro ANCI/CONAI (nel prosieguo "**Convenzione**") per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in _____[8] raccolti in modo differenziato nell'ambito territoriale di nostra competenza per la durata di _____[9].
Vi ricordiamo che con la sottoscrizione della Convenzione Voi assumerete tutti gli obblighi ed i diritti in essa previsti in capo al Convenzionato.
Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente delega, in particolare anche nell'ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti conferiti al Consorzio di Filiera e/o sui corrispettivi percepiti: in tale ipotesi procederemo contestandoVi l'omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da

---

[4] Il soggetto delegante sarà, a seconda delle concrete realtà locali, l'Autorità di governo del bacino ottimale del servizio rifiuti di cui all'art. 3-bis, Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo"), convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, se istituita e/o operante, ovvero i Comuni, singoli o associati in una delle forme di cui al Capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") in conformità alla previsione di cui all'art. 198, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale").
[5] Il soggetto delegato sarà il soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a prescindere dalla forma di gestione prescelta (appalto/concessione a terzi, società mista, società *in house*).
[6] Da inviare per conoscenza a mezzo PEC (o raccomandata con ricevuta di ritorno), a cura del delegante, al Consorzio di filiera di volta in volta interessato a seconda della frazione di rifiuto.
[7] Inserire il Consorzio di filiera di volta in volta interessato.
[8] Inserire la frazione di rifiuto di volta in volta rilevante.
[9] Inserire la durata della Convenzione che il delegato viene legittimato a sottoscrivere. In ogni caso la durata dovrà essere pari ad almeno 12 mesi (cfr. AQ e diritto di recesso).

fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a comunicarVi la revoca della presente delega mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed essa avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento.
Vi rammentiamo che l'esercizio di tale facoltà di revoca comporterà la risoluzione ex art. 1353 c.c. della Convenzione da Voi sottoscritta in forza della presente delega.
La presente delega potrà essere a sua volta conferita ad uno o più sub-delegato/i da Voi scelto/i: ogni sub-delega, che obbligatoriamente deve contenere gli stessi obblighi qui posti in capo al delegato, dovrà essere tempestivamente comunicata a Noi ed al Consorzio di Filiera _____ mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. La prova di tali comunicazioni dovrà essere prodotta dal subdelegato in occasione della firma della Convenzione. In assenza di tale prova, il Convenzionante potrà legittimamente rifiutare di procedere alla firma della Convenzione. Anche in tale ipotesi rimarranno a Vostro carico gli obblighi di tracciabilità di cui sopra (così come le conseguenze del loro eventuale inadempimento).
La presente delega e le eventuali sub deleghe devono essere esercitate nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro, negli Allegati Tecnici di Filiera e nelle sezioni II delle Convenzioni locali.
Distinti saluti.

L'Autorità delegante

_____
(timbro e firma)

5.6 Lo schema di Accordo di Programma con le Organizzazioni Imprenditoriali per la definizione di "Circuiti Organizzati di Raccolta"

Il D.Lgs. 152/2006, all'art. 206, recita:

Accordi, contratti di programma, incentivi

[1] Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e d'intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:

a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;

c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;

d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;

e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;

g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;

h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

[2] Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:

a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/03/2001;

b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima secondaria, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

[3] I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali qualora riguardino attività collegate alla produzione agricola.

[4] Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

[5] Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17/07/2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della co-regolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.

Lo stesso D.Lgs. 152/2006, aveva previsto all'art. 182, comma 1, lett. pp), la possibilità di definire un "circuito organizzato di raccolta" che consiste in un «*sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti (…) organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione*».

Su queste basi giuridiche sono state sottoscritti gli accordi di programma tra ANCI e CONAI, nonché gli Accordi Tecnici con i Consorzi di Filiera - attivabili anche a livello locale - illustrati nei paragrafi precedenti.

Tali accordi non sono però esaustivi delle iniziative che possono essere assunte sui territori locali, giacché essi riguardano solo alcune tipologie merceologiche (ancorché le più significative sul piano quantitativo e qualitativo), ma anche perché il perseguimento di più ampi accordi locali che coinvolgano le associazioni imprenditoriali rappresentano un'evidente accelerazione delle procedure di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti.

ACCORDO DI PROGRAMMA
per la definizione di "Circuiti Organizzati di Raccolta"

TRA

I Comuni facenti capo all'Area Omogenea (ex ARO) di _____ , rappresentata da _____ , legale rappresentante del Comune _____ , nella sua funzione di capofila

E

le Organizzazioni Imprenditoriali territoriali

1. Associazioni degli Industriali della provincia di _____ ;
2. Associazioni dei Commercianti della provincia di _____;
3. Associazioni degli Artigiani della provincia di _____;
4. Associazioni degli Agricoltori della provincia di _____;

tutte articolazioni territoriali delle rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. c) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 luglio 2010 (di seguito D.MATTM 09/07/2010) e di seguito individuate con il termine OO.II.,

PREMESSO CHE

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 177, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in materia di rifiuti gli enti locali adottano ogni opportuna azione e si avvalgono, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati (art. 177, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia (art. 179, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i):
  - prevenzione;
  - preparazione per il riutilizzo;
  - riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia;
  - smaltimento.
- tale gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale e nel rispetto della medesima devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- lo smaltimento dei rifiuti deve effettuarsi nel rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (art. 182-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- l'art. 188, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedano direttamente al loro trattamento, oppure li consegnino ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179;
- l'art. 188-bis "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede, fra l'altro:
  - che la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale (comma 1);
  - che la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 14-bis del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, e al D.MATTM 17 dicembre 2009 (comma 2, lett. a), oppure nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del medesimo Decreto Legislativo (comma 2, lett. b);
  - che il soggetto che aderisce al SISTRI non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193 (comma 3);

- che il soggetto che non aderisce al SISTRI deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di cui all'art. 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'art. 193 (comma 4);

- in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione espressi dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è opportuno, nel rispetto della normativa vigente, definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti con la partecipazione di soggetti pubblici e privati coinvolti, allo scopo di semplificare gli oneri burocratici posti a carico dei produttori, favorire il recupero, il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti, aumentare l'efficacia dei controlli da parte delle autorità competenti;

VISTI

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009 e s.m.i. (di seguito D.MATTM 17/12/2009), che ha istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI;
- l'art. 188-ter "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede:
  - al comma 1, lett. a) l'adesione obbligatoria al SISTRI per le imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8 (ovvero compresi i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno);
  - al comma 2, lett. b) e c) l'adesione volontaria al sistema SISTRI per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8 e per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
- l'art. 190 "Registri di carico e scarico" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale dispone che i soggetti di cui all'art. 188-ter, comma 2, lett. a) e b) che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, effettuando le annotazioni almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo (N.B. l'art. 190 entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2, del D.MATTM 17/12/2009 e s.m.i.);
- l'art. 7, comma 3, del D.MATTM 17/12/2009 e s.m.i., che prevede modalità operative semplificate per i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta;
- l'art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e l'art. 9, comma 1, lett. b) del D.MATTM 09/07/2010, che definiscono *circuito organizzato di raccolta* il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato, secondo le esigenze territoriali e comunque nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della prossimità, (dai Consorzi o) sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;

- l'art. 9, comma 1, lett. b) ultima parte del D.MATTM 09/07/2010, che prevede che all'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

VALUTATA
la necessità di:
- favorire la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione dei rifiuti, ottimizzando le procedure e i controlli;
- assicurare alle imprese un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi;
- contribuire alla semplificazione degli oneri burocratici posti in capo alle imprese e al contempo favorire il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- uniformare sul territorio dell'Area Omogenea (ex ARO) le modalità operative semplificate di cui all'art. 7, comma 3, del D.MATTM 17 dicembre 2009 e s.m.i.;

CONDIVISA
l'opportunità di ricorrere allo strumento dell'accordo di programma di cui all'art. 177, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e all'art. 9, comma 1, lett. b) del D.MATTM 09/07/2010, al fine di:
- definire le tipologie di rifiuti provenienti dalle attività produttive che possono essere gestiti mediante circuiti organizzati di raccolta;
- promuovere circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli adempimenti burocratici posti a carico dei produttori;

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, i soggetti sottoscrittori convengono quanto segue

Articolo 1 Oggetto e finalità dell'accordo di programma

Il presente accordo di programma ha ad oggetto la promozione sul territorio dell'Area Omogenea _____ di *circuiti organizzati di raccolta* onde garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti, una maggiore tutela ambientale - anche mediante la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti -, semplificando al contempo gli adempimenti a carico dei produttori e favorendo l'efficacia dei controlli da parte dell'Autorità competente.

Articolo 2 Soggetti interessati

Sono interessate dal presente accordo di programma le imprese produttrici dei rifiuti individuati a titolo esemplificativo all'Allegato A e che risultino associate alle organizzazioni firmatarie.

Articolo 3 Circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti

Si considerano circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti i sistemi di raccolta dei rifiuti individuati a titolo esemplificativo all'Allegato A, organizzati sia dai soggetti gestori del servizio pubblico di raccolta che da altri soggetti nel rispetto della legge, dei criteri individuati dal D.MATTM 09/07/2010 e dei princìpi indicati nel presente accordo.

Articolo 4 Circuiti di raccolta dei rifiuti organizzato dai gestori del servizio pubblico

Ai fini di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b) del D.MATTM 09/07/2010, i Comuni procedono all'individuazione dei gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ai quali le imprese produttrici possono conferire, con le modalità indicate nel successivo articolo 6 e nel rispetto della normativa di settore vigente, i propri rifiuti di cui all'Allegato A del presente accordo.
Il conferimento può essere effettuato direttamente al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, ovvero a soggetti da questo individuati, nel rispetto delle normative vigenti.
Al suddetto fine i Comuni provvedono all'istituzione ed all'aggiornamento di un elenco dei soggetti autorizzati a ricevere i rifiuti da attività produttive definiti nell'ambito del presente accordo di programma.
I Comuni possono avvalersi delle OO.II. firmatarie per:

- informare le imprese dell'attivazione del circuito organizzato di raccolta dei rifiuti;
- comunicare alle imprese l'elenco delle piattaforme e dei soggetti abilitati a ricevere i rifiuti;
- definire i contenuti dei contratti di servizio tra il gestore della piattaforma di conferimento e l'impresa.

Articolo 5 Circuito di raccolta dei rifiuti organizzato da altri soggetti

Ai fini di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b) del D.MATTM 09/07/2010, le OO.II. firmatarie del presente accordo procedono ad individuare i soggetti con i quali definire il circuito organizzato di raccolta dei rifiuti di cui all'allegato A, condividendo la definizione del sistema di gestione dei rifiuti medesimi con i responsabili delle piattaforme di conferimento o delle imprese di trasporto dei rifiuti, sulla base delle adesioni al presente accordo di programma secondo i modelli di cui agli allegati B e C, che indicano al contempo la destinazione definitiva dei rifiuti gestiti.
La "destinazione definitiva dei rifiuti" ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. b) del D.MATTM 09/07/2010 è individuata nell'ambito delle pertinenti operazioni di carattere definitivo previste nell'Allegato B e nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e con riferimento ad imprese legittimate all'esercizio delle operazioni stesse sulla base di idoneo titolo amministrativo.

Articolo 6 Modalità di conferimento

Le imprese possono conferire i rifiuti indicati all'Allegato A secondo le seguenti modalità:

- conferimento diretto a piattaforme (*Distretto Recupero Materia*), debitamente autorizzate ai sensi delle disposizioni normative vigenti alla gestione dei rifiuti di cui al presente accordo;

- raccolta a domicilio presso la sede produttiva delle imprese.

Ai fini del conferimento, le imprese sono tenute a sottoscrivere con il gestore del servizio pubblico o con i soggetti di cui al precedente articolo 5 il contratto di servizio previsto all'articolo 9, comma 1, lett. b) del D.MATTM 09/07/2010.

Articolo 7 Adempimenti semplificati a carico delle imprese agricole

Si considerano imprese agricole ai fini del presente accordo di programma gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 228 del 18.5.2001, le cooperative agricole ed i loro consorzi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228 del 18.5.2001, nonché i piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2083 cc.

Le imprese agricole produttrici che, sulla base del presente accordo di programma, sottoscrivano il contratto di servizio previsto all'articolo 9, comma 1, lett. b) del D.MATTM 09/07/2010 e conferiscono i propri rifiuti speciali ai gestori del servizio pubblico di raccolta individuati nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, o ai soggetti appositamente individuati ai sensi del precedente articolo 5, beneficiano delle semplificazioni amministrative riconosciute dal D.MATTM 17/12/2009 e s.m.i., in quanto spettanti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.MATTM 17/12/2009 e s.m.i., i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, sono tenuti all'iscrizione al SISTRI per la specifica categoria e possono adempiere agli obblighi previsti dal Decreto ministeriale stesso tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento.

Ai sensi dell'art. 39, comma 9, del D.Lgs. 205/2010, fino al 31/12/2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:

a) i trasporti di rifiuti ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e , comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;
b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

Nell'ipotesi di cui al precedente quarto comma, si applicano le semplificazioni di cui all'art. 7, comma 3, del D.MATTM 17/12/2009 e s.m.i.

Gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 205/2010, conservano in azienda per cinque anni la copia del contratto di servizio stipulato con il circuito organizzato di raccolta e le schede SISTRI – Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore del circuito organizzato di raccolta.

Articolo 8 Adempimenti a carico del circuito organizzato di raccolta

Oltre agli adempimenti ed alle autorizzazioni specificatamente previste dalla normativa di settore vigente in materia di gestione e di trasporto dei rifiuti, i soggetti che aderiscono al presente accordo di programma ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 sono tenuti a:

- organizzare il servizio di conferimento e/o raccolta dei rifiuti;

- assumere il coordinamento e l'organizzazione delle attività di raccolta e successiva gestione del rifiuto nel rispetto delle normative vigenti;
- comunicare alle OO.II. firmatarie l'adesione al presente accordo di programma identificando, già dalla data di adesione e con priorità per le operazioni definitive di riciclaggio e recupero, la destinazione definitiva dei rifiuti al fine di consentire la tracciabilità dell'intera filiera del rifiuto conferito dalle imprese interessate;
- aggiornare le OO.II. circa le modalità di gestione dei rifiuti;
- adottare la formula contrattuale condivisa con le OO.II. firmatarie del presente accordo di programma per la definizione del contratto di servizio con il singolo produttore di rifiuti;
- comunicare alle OO.II. l'elenco delle imprese che hanno aderito al circuito organizzato di raccolta;
- concordare con le OO.II. i calendari per l'effettuazione della raccolta dei rifiuti porta a porta o presso punti di ritiro specificatamente indicati dai circuiti organizzati di raccolta;
- comunicare alle OO.II. i quantitativi di rifiuti gestiti annualmente sulla base dei contratti con le rispettive imprese associate.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del D.MATTM 17/12/2009 e s.m.i. il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a:

- iscriversi al SISTRI per la specifica categoria di attività svolta;
- inserire nel sistema i dati relativi ai soggetti conferenti ed alle tipologie e quantità di rifiuti ricevuti dai medesimi nell'ambito della convenzione appositamente stipulata con l'impresa;
- restituire al produttore, perfezionato il conferimento dei rifiuti, la scheda SISTRI debitamente compilata.

Articolo 9 Impegni delle OO.II. firmatarie

Le OO.II. firmatarie si impegnano a:

- promuovere la definizione del circuito organizzato di raccolta di rifiuti sul territorio mediante il coinvolgimento sia di soggetti pubblici che privati che diano garanzia di competenza e professionalità nella gestione dei rifiuti;
- sollecitare le imprese associate ad avvalersi dei circuiti organizzati di raccolta per una corretta gestione dei propri rifiuti;
- svolgere servizi di consulenza e assistenza alle imprese associate, finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti;
- promuovere campagne di informazione e comunicazione per incentivare e diffondere l'applicazione di modalità gestionali che favoriscano la prevenzione e riduzione delle quantità e pericolosità dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero anziché lo smaltimento dei medesimi;
- comunicare all'Area Omogenea (ex ARO) i riferimenti dei circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti attivati sul territorio e l'elenco delle imprese associate aderenti a detti sistemi di gestione dei rifiuti;
- garantire un monitoraggio sullo sviluppo territoriale dei circuiti organizzati di raccolta mediante un report annuale in cui vengono riassunti i dati dei rifiuti gestiti ed i

risultati conseguiti, da trasmettersi all'Area Omogenea (ex ARO) entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 10 Estensione dell'accordo

I Consorzi Nazionali Obbligatori per la gestione dei rifiuti possono aderire al presente accordo impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo per favorire la gestione dei rifiuti. In particolare, essi dovranno garantire ai soggetti gestori dei servizi i contributi per i materiali recuperati nella stessa entità e modalità riconosciuta sulla base dell'Accordo Quadro sottoscritto con l'ANCI.

Articolo 11 Modifiche all'accordo

Il presente accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Articolo 12 Verifiche

Le parti concordano di riunirsi entro 6 mesi dalla firma del presente accordo allo scopo di verificare la sua regolare attuazione, nonché le difficoltà operative eventualmente incontrate, al fine di apportare le opportune integrazioni e modifiche.

Articolo 13 Durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata sino al 31.12.2019, alla qual data le parti si impegnano a rivedere le condizioni previste in considerazione dell'esperienza maturata e dell'evoluzione normativa eventualmente intervenuta.

Articolo 14 Norme finali

Il presente accordo ha carattere sperimentale.
Costituisce parte integrante del presente accordo l'allegato A "Elenco dei rifiuti".
Il presente accordo si allinea alla vigente normativa in materia di rifiuti e non può essere interpretato ed applicato in deroga o in contrasto con la medesima e con quella eventualmente sopravvenuta alla sua sottoscrizione.
Il recesso dal presente accordo può essere esercitato per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento.

Luogo, lì _____

Firme

Area Omogenea di _____	
Associazione Provinciale degli Industriali	
Associazione Provinciale Confcommercio	
Associazione Provinciale Confesercenti	
Associazione Provinciale CNA	
Associazione Provinciale Confartigianato	
Associazione Provinciale Coltivatori Diretti	
Associazione Provinciale Confagricoltura	
Associazione Provinciale CIA	
Altre Organizzazioni Imprenditoriali	

ALLEGATO A

I rifiuti oggetto dell'accordo di programma sono indicati nelle tabelle seguenti, che recano indicazione della pericolosità o meno, della descrizione e del codice europeo di riferimento.

RIFIUTI NON PERICOLOSI	
DESCRIZIONE RIFIUTO	**CODICE CER**
Film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature; Reti per filari e/o antigrandine; Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film).	02 01 04 rifiuti plastici (*esclusi imballaggi*)
Cassette per frutta e verdura inutilizzabili; Imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti); Contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di pre-miscele per alimenti medicamentosi, etc.	15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi in vetro
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali). Tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi	15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi in vetro
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08* (contenenti sostanze pericolose)
Polietilene neutro ed additivato	02 01 04 rifiuti plastici (esclusi imballaggi)
Scarti organici di natura vegetale o animale	02 01 02 scarti di tessuti animali (rifiuti prodotti da produzioni primarie) 02 01 03 scarti di tessuti vegetali (rifiuti prodotti da produzioni primarie)
Rifiuti ferrosi	02 01 10 rifiuti metallici
Pneumatici usati	16 01 03 pneumatici fuori uso
Oli vegetali	20 01 25 oli e grassi commestibili
Scarti alimentari da attività agrituristica	20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

RIFIUTI NON PERICOLOSI	
DESCRIZIONE RIFIUTO	**CODICE CER**
Rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali	18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05* 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07*
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*
Rifiuti biodegradabili-sfalci e potature	20 02 01 rifiuti biodegradabili

RIFIUTI PERICOLOSI	
DESCRIZIONE RIFIUTO	**CODICE CER**
Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati	15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)	02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)	18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
Filtri dell'olio	16 01 07* filtri dell'olio
Batterie ed accumulatori	16 06 01* batterie al Piombo
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Scarti di olio motore, olio per ingranaggi o oli lubrificanti	13 02 05* scarti di oli motori ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 13.02.08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Scarti di olio per circuiti idraulici	13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB. 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici non clorurati 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici. 13 01 12*oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili. 13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	16 01 13* liquidi per freni
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	18.02.02* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Neon	20.01.21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

5.7 Lo sviluppo di una filiera delle Imprese del Riciclo

A fronte di una crescita dei flussi di raccolta differenziata, è necessario un potenziamento dell'intera filiera di preparazione al riciclo, che riceverebbe enormi benefici da progetti che mettano in rete le imprese e le filiere (quelle del riciclo ma anche quelle manifatturiere, quelle dei servizi) convergendo all'interno del Distretto Recupero Materia (DI.RE.MAT.)

Lo sviluppo di una filiera del riciclo richiede uno sforzo consistente sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Sotto il profilo quantitativo è necessaria un incremento consistente del numero e della capacità produttiva di impianti che garantisca:

- ridotti costi di trattamento (in particolare nel settore del compostaggio e digestione anaerobica);
- una riduzione di costi della logistica e dei trasporti delle raccolte differenziate.

Sul versante qualitativo è invece necessario agire in due direzioni:

- ottimizzare alcune filiere tradizionali di preparazione al riciclo (come per la carta, i metalli, il vetro o per la trasformazione biologica);
- creare o potenziare nuove filiere di preparazione al riciclo: prodotti di arredo, rifiuti tessili, materassi, pannolini, plastiche eterogenee, terre rare.

Per questo è necessario costruire un vero e proprio Distretto del Recupero Materia, nel quale i flussi delle raccolte differenziate possano essere da un lato selezionati e raffinati, e dall'altro avviati a riciclo industriale, anche attraverso successive fasi di trattamento.

Il Distretto Recupero Materia dovrebbe essere quindi costituito dall'insieme di imprese ed impianti di preparazione al riciclo e – soprattutto – dalle imprese manifatturiere di prima trasformazione.

Il ciclo produttivo del Distretto Recupero Materia (DI.RE.MAT.)

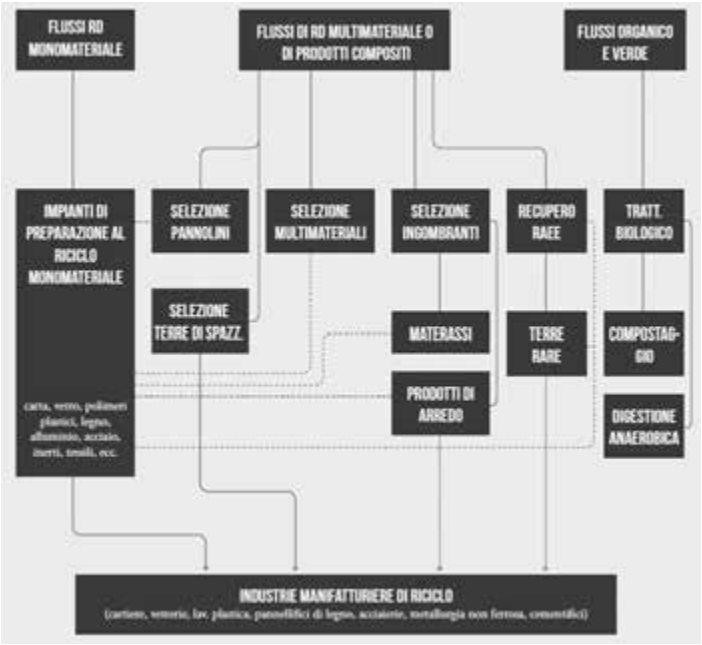

Il sistema della preparazione al riciclo rappresenta l'anello essenziale per la valorizzazione e dovrebbe quindi vedere la presenza di una pluralità di imprese e impianti:

- impianti di trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica) per la frazione organica e verde;
- raffinazione e qualificazione carta;
- selezione multimateriale (multimateriale leggero o pesante);
- preparazione polimeri plastici;
- raffinazione selezione vetro;
- selezione e separazione Raee;
- recupero metalli preziosi (da Raee);
- selezione metalli;
- separazione ingombranti e preparazione legno;
- separazione e riciclo materassi;
- igienizzazione e recupero pannolini e prodotti sanitari assorbenti;
- selezione e recupero terre di spazzamento

Sulla scorta di queste premesse, la valorizzazione delle raccolte differenziate richiede un doppio sforzo:

- la qualificazione dell'industria di preparazione al riciclo (un anello cruciale del sistema di gestione dei rifiuti), costituita dall'insieme di impianti di selezione e trattamento delle raccolte differenziate preliminari agli usi industriali, e dagli impianti di trattamento biologico e recupero agronomico;
- la creazione di nuovi sbocchi nell'industria manifatturiera di riciclo.

Le azioni principali da mettere in campo sono:

a) qualificare tecnologicamente l'industria di preparazione al riciclo, migliorando in modo particolare le tecnologie di selezione, potenziando e rendendo più efficiente l'industria del compostaggio e della digestione anaerobica, di cui è necessaria una consistente crescita, come vera componente dell'industria del riciclo (e non come un surrogato dello smaltimento);
b) integrare la filiera di preparazione al riciclo e di trasformazione delle materie plastiche, in particolare per ottimizzare la separazione dei polimeri e per la creazione di nuovi materiali e compositi per il riciclo delle plastiche eterogenee;
c) accelerare la conversione dell'industria cartaria nell'impiego di carta da macero, già oggi insufficiente a valorizzare la raccolta interna;
d) creare una intera filiera di riciclo e riutilizzo dei prodotti tessili e di arredamento: il riciclo di prodotti tessili (come complemento al riutilizzo di abiti usati), il riciclo delle moquette, il riciclo dei materassi, il riciclo e il riutilizzo dei mobili sono nuovi settori che necessitano sia di attività di selezione e disassemblaggio sia di attività di reimpiego industriale;
e) creare una industria del riciclo dei pannolini e prodotti assorbenti: il riciclo dei pannolini, con tecnologie innovative, richiede la creazione ex novo di una filiera di imprese, che si interseca a valle con il riciclo delle plastiche e della cellulosa;
f) generalizzare il riciclo delle terre di spazzamento: il riciclo delle terre di spazzamento – un flusso separato per definizione – è ormai una realtà tecnologica, che necessita di essere generalizzata;

g) sviluppare ricerca e sperimentazione nel recupero dai Raee, che costituiscono una miniera importante per molti materiali, anche se per alcuni minerali – come le terre rare – è più opportuna una forte concentrazione imprenditoriale, forse anche a livello continentale.

L'industria di preparazione al riciclo, e tanto più l'industria manifatturiera di riciclo, sono attività di mercato, solo marginalmente dipendenti da corrispettivi o sussidi pubblici, anche se la loro innovazione deve essere più marcatamente incentivata.

In questo senso, uno degli strumenti più potenti è un programma di "Acquisti Verdi" da parte della Pubblica Amministrazione per sostenere, con la creazione di un mercato dedicato, il potenziamento dell'industria basata su materie seconde.

Altri strumenti per attivare il cambiamento sono rappresentati dalla responsabilità dei cittadini e da quella dei produttori che prevedano:

- programmi di integrazione tra imprese di preparazione al riciclo, ricerca e imprese manifatturiera. Le imprese di preparazione al riciclo sono principalmente piccole imprese, mentre lo sviluppo di tecnologie più sofisticate e soprattutto la creazione di nuovi mercati (e prodotti) richiede l'integrazione tra queste imprese, il mondo della ricerca e l'industria manifatturiera;
- eliminazione dei "sussidi perversi" al recupero energetico a danno del riciclo esistenti in alcuni settori, come ad esempio quello delle plastiche, nei quali il recupero energetico è oggi di fatto sussidiato dai Consorzi più di quanto non lo sia il riciclo.

5.7.1 Azioni per il riciclo

Da più parti si pone sempre più spesso una legittima domanda: i flussi avviati a riciclo sono effettivamente riciclabili? Oppure si rischia di alimentare sempre più il flusso verso la discarica?

L'antidoto a questo dubbio è il rafforzamento del sistema di preparazione al riciclo (i rifiuti vanno trattati, selezionati, qualificati per diventare idonei all'impiego industriale), sostenendo così la manifattura di riciclo e la nascita di nuovi impieghi – e nuove filiere – per le materie seconde.

Per alcune frazioni merceologiche l'incremento previsto è marginale ed è del tutto assorbibile, anche considerando che vi è oggi una importazione netta: alluminio, ferrosi, metalli in genere, così come vetro, legno, inerti e pneumatici non suscitano nessuna preoccupazione.

Per altre frazioni – in particolare per la carta e per la plastica – la crescita prevista non è assorbibile senza trasformazioni importanti del sistema produttivo o introducendo nuovi utilizzi della materia seconda.

In questo quadro sono tre le opzioni fondamentali su cui far leva per qualificare e rafforzare il sistema:

Portano in questa direzione azioni di diversa natura che tendono a qualificare il sistema e a rafforzarlo:

a) migliorare, grazie all'impiego di nuove tecnologie disponibili, le tecniche di selezione dei rifiuti;
b) sviluppare e qualificare i trattamenti biologici (da legare alla crescita della raccolta differenziata della frazione organica); sostenere l'impiego dei maceri e dei polimeri plastici nel settore dei pannelli isolanti e nella produzione di ammendanti; sviluppare da zero le nuove filiere di materiali come quella delle plastiche eterogenee, quella del

trattamento dei Raee e delle terre rare, delle terre di spazzamento, ma anche dei prodotti tessili, dei materassi e dei prodotti sanitari assorbenti;

c) costruire forti legami territoriali tra le imprese del riciclo e quelle manifatturiere, per aumentarne l'efficienza, come nel caso del **Distretto Recupero Materia (DI.RE.MAT.)**.

Lo sviluppo del riciclo richiederà uno sforzo consistente nell'ottimizzazione delle tecniche di selezione e separazione. Anche per le frazioni ormai standard – dalla plastica alla carta, al vetro e al legno – è richiesto un livello sempre più accurato di selezione per raggiungere gli standard qualitativi adeguati al reimpiego delle materie seconde in alcune lavorazioni, in particolare per le materie plastiche, per il vetro e per alcuni metalli.

L'Italia è uno dei grandi produttori di macchine per l'industria meccanica o per settori come l'industria tessile o alimentare. Questa forte competenza – in maniera abbastanza curiosa – non si è tradotta sinora nella nascita di una industria nazionale della selezione delle materie seconde, anche se molte tecnologie di separazione o di riconoscimento sono del tutto analoghe.

Nei settori "di punta" l'industria del riciclo è invece sostanzialmente dipendente da tecnologie norvegesi e tedesche e di pochi altri paesi.

Sviluppi dall'applicazione di queste tecnologie sono attesi sostanzialmente in tutti i campi, ma è soprattutto nelle applicazioni per le materie plastiche e per il vetro che è previsto lo sforzo innovativo più significativo.

5.7.2 Le nuove tecnologie di selezione

1. La selezione delle materie plastiche nei sistemi di raccolta tipo "multimateriale leggero" richiede uno sviluppo delle tecnologie di identificazione e separazione dei polimeri e di eliminazione dei contaminanti. Un elevato tasso di riciclo è ottenibile con l'impiego ottimizzato di tecnologie spettroscopiche (in primo luogo NIR), x ray, vision technology (analisi del colore), induzione, robotica. Combinazione tipica è NIR+VIS+Induzione. Tecnologie x ray sono impiegate per l'identificazione di additivi. Oltre alle prestazioni delle singole tecnologie, fattori critici per il miglioramento delle capacità di riciclo sono l'ottimizzazione della sequenza del processo, l'adattamento a carichi provenienti da aree con differenti sistemi di raccolta o a differenti flussi di materia, il raggiungimento di soglie dimensionali idonee allo sfruttamento delle migliori tecnologie (gli impianti hanno una soglia ottimale >50.000 tonnellate annue).
2. Anche la selezione del vetro, in virtù delle caratteristiche fisiche e delle modalità di raccolta, rappresenta una tecnologia consolidata, con soli due campi di sviluppo: la selezione dell'infondibile (in particolare della vetroceramica, infondibile trasparente) e la selezione per colore. Le tecnologie, già in uso ma in ulteriore sviluppo, si basano su una combinazione di telecamere a luce passante, sensori e spettrometria fluorescenza a raggi x. La selezione per colore è ormai standardizzata, con molteplici produttori, anche italiani. La frazione fine (<0,9 mm) non reimpiegabile industrialmente nell'industria vetraria, così come altre tipologie di vetro contaminato – tipicamente vetro da monitor CRT – trova un riciclo nella produzione ceramica.
3. Per la carta la forte crescita ipotizzata non è compatibile né con i livelli di produzione e riciclo attuali, né con le proiezioni tendenziali. Il sistema industriale nazionale della carta è già oggi incapace di utilizzare i maceri raccolti internamente, che sono infatti avviati a riciclo sul mercato internazionale.

Attualmente il tasso di riciclo (cioè la quantità di macero impiegata sulla produzione) è pari al 54%, un valore inferiore a quello di molti altri paesi europei. Vi è uno spazio importante di crescita. L'obiettivo già ambizioso, potrebbe essere quello di una conversione dell'industria cartaria di portata analoga a quella tedesca dove il tasso di riciclo è, nel 2013, mediamente pari al 74%. Ma anche con questa crescita il sistema cartario non potrebbe certo raggiungere un tasso di circa il 90% di impiego a riciclo. Per i maceri raccolti si pone quindi la necessità di immaginare impieghi alternativi. Il primo è quello dell'esportazione. I mercati internazionali, in particolare quello cinese e del far East, sono ancora in espansione e hanno una forte (e strutturale) domanda di maceri che solo in parte potranno soddisfare internamente. L'Italia è già oggi un forte esportatore e si può immaginare di conservare la rilevante quota di export sul raccolto (circa il 25%). Altre due strade appaiono altrettanto attraenti. La prima è quella di destinare i maceri ad impieghi di riciclo di materia alternativi, ad esempio nel settore dei pannelli isolanti o nella produzione di ammendanti. La seconda, potenzialmente molto più significativa, è quella dell'uso energetico. I maceri possono essere la base dell'industria dei bio-combustibili di seconda generazione, ricorrendo a tecnologie di gassificazione e di conversione che sono ormai tecnologicamente e almeno in parte commercialmente mature. È una alternativa economicamente (e ambientalmente) più credibile di altre fonti da coltivazioni agrarie e ligno-cellulosiche.

5.7.3 Lo sviluppo delle filiere del riciclo

5.7.3.1 I flussi di plastica recuperati e le filiere del riciclo delle plastiche eterogenee

Il settore probabilmente più critico per la capacità di riciclo di materia è quello delle plastiche, giacché la crescita delle quantità potenzialmente avviate a riciclo sono molto rilevanti.

Già oggi una quota molto elevata di plastica raccolta non riesce ad essere selezionata per polimeri, assicurando così i tradizionali impieghi industriali. Attualmente il 42% della raccolta di plastica da differenziata è avviato a recupero energetico (inceneritori e cementifici).

L'attuale raccolta differenziata intercetta in larga prevalenza plastiche rigide e al loro interno una quota rilevante di bottiglie e flaconi. Una crescita della raccolta comporterà necessariamente, un aumento delle quantità di imballaggi flessibili (oggi pari al 41% dell'immesso al consumo) e un aumento degli imballaggi in LDPE, PP, PS, cioè degli imballaggi diversi da quelli predominanti nel segmento bottiglie e flaconi.

All'interno dei flussi recuperati dalla selezione degli imballi plastici vi è una quota consistente di imballi non selezionabili per polimero. Si tratta di plastiche miste costituite da:

a) multi-polimeri omogenei (ad esempio misti di poliolefine);
b) multi-polimeri eterogenei (ad esempio misti polimeri termoplastici);
c) multi-polimeri eterogenei con presenza rilevante di altri materiali (ad esempio misti di termoplastici con termoindurenti, gomme, cellulosa, legno, fibre tessili, inerti e vetro, metalli), costituenti il cosiddetto **plasmix**, distinto in plasmix "termine linea" (cioè residuo finale di selezione) e plasmix "fine", costituito principalmente dal sottovaglio di processi di selezione.

Sarà quindi necessario avviare a riciclo le altre frazioni, in primo luogo gli imballaggi flessibili (LLDPE, LDPE, PP) e i contenitori in PP e PS. Si tratta di frazioni che, però, sono di più difficile selezione e soprattutto con un tasso di riciclabilità inferiore anche perché spesso "ingegnerizzate" e multi-layer.
Per incrementare in maniera efficiente il riciclo sembra, quindi, inevitabile lavorare sull'impiego di "multi-polimeri" e frazioni eterogenee, in applicazioni diverse dalla sostituzione del polimero vergine.
Le applicazioni tipo "*plastic lumber*" o in aggregati cementizi, appaiono necessarie per incontrare più elevati obiettivi di riciclo.
Gli impieghi seguono quattro principali filiere, nelle quali le plastiche miste sono spesso usate in *blend* con polimeri vergini o omogenei e anche con altri materiali:

1. la produzione di *blend* poliolefinici per impieghi tipici di polimeri vergini, anche attraverso l'arricchimento del plasmix (un materiale ricavato dalla selezione, trattamento e miscela industriale di plastiche eterogenee derivate dal riciclo di materiali che prima non venivano differenziato) con specifici polimeri e l'impiego di opportuni additivi che consentono di migliorarne la lavorabilità, aumentarne la resistenza al degrado e rinforzare il materiale migliorandone le proprietà meccaniche come l'elongazione a rottura;
2. la produzione della "*recycled plastic lumber* (RPL)", principalmente diretta a impieghi infrastrutturali e di arredo urbano e sostitutiva di altri materiali (legno, cemento, ma anche metalli), realizzata con *blend* plastici, anche rinforzati con fibre di vetro o metallo per specifiche applicazioni;
3. la produzione di "*wood plastic composite*", attraverso materiali composti a base di fibre di legno e di materiali plastici (in proporzioni variabili) per applicazioni caratteristiche soprattutto del legno. I prodotti basati su "*plastic lumber*" e "*wood-plastic composite*" sono principalmente estrusi, con una quota dominante di polimeri di PE, PVC e PP. Le applicazioni con una quota o totalmente composti di plastica riciclata sono principalmente costituite da applicazioni edili (pavimentazioni, palificazioni), di arredo urbano e di giardinaggio, oltre che di prodotti di consumo.
4. la produzione di materiali inerti, attraverso l'impiego come cariche nella produzione di cementi e laterizi, o come aggregati (in percentuali anche superiori al 50%) per la produzione di calcestruzzi alleggeriti e nelle malte.

I più recenti studi sul riciclo in "*plastic lumber*" evidenziano un beneficio ambientale significativo, sia sotto il profilo delle emissioni climalteranti, che sotto altri profili (ad esempio minori emissioni tossiche perché evitano trattamenti manutentivi).
Altra strada è quella del mercato internazionale. La produzione di plastiche di qualità idonee al riciclo ha un mercato, del quale attualmente l'Italia sfrutta solo una quota irrilevante (il 5% del proprio fabbisogno). Ciò significa che vi è la possibilità di incrementare, e anche notevolmente, le esportazioni, soprattutto di prodotti plastici già lavorati e selezionati.
Infine, l'ultima opzione, è la strada dell'impiego energetico, anche se deve valere il concetto generale che l'impiego energetico dei rifiuti (in particolare di quelli ad alto contenuto di carbonio, come le materie plastiche) non ha più senso ambientale. Può essere utile solo in ambiti molto limitati, laddove sostituisce combustibili più inquinanti, come nel caso tipico del pet coke in cementifici o in co-combustione nelle residue centrali termoelettriche a carbone.

5.7.3.2 La filiera della selezione dei Raee e del recupero delle terre rare

Il trattamento di rifiuti elettrici ed elettronici – così come di marmitte catalitiche e pannelli fotovoltaici – è strategico per il recupero di metalli preziosi e terre rare (quantitativamente marginali, ma di alto valore economico e industriale e di limitatissima disponibilità).
Allo stato attuale vi è un numero limitato, su scala mondiale, di raffinatori e riprocessori, in particolare per il recupero delle terre rare e di alcuni metalli preziosi.
Gli impianti di riferimento sono impianti metallurgici, in primo luogo dedicati al rame (come Aurubis o Xtrata), o processi pirometallurgici e idrometallurgici adattati o convertiti per questi flussi.

5.7.3.3 La filiera del recupero delle terre di spazzamento

Una delle innovazioni più significative del riciclo negli ultimi dieci anni è quella del riciclo delle terre di spazzamento. I rifiuti di spazzamento – in particolare quelli che derivano dalla raccolta e dal lavaggio meccanizzato – costituiscono un flusso non indifferente di rifiuti, presente soprattutto nei grandi centri urbani (e quindi meno disperso sul territorio). Fino a pochi anni fa il suo destino era uno solo: la discarica.
In realtà, questo flusso è costituito in gran parte da materiale vegetale e soprattutto minerale, terriccio, ghiaia, pietre perfettamente recuperabili. Un tipico impianto è costituito da una linea industriale capace di trattare in completa automazione i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (CER 200303), dalla pulizia delle caditoie (CER 200306), dall'eliminazione delle sabbie dei depuratori (CER 190802) ed in grado di trasformare i rifiuti in materie prime differenziate e di qualità, certificate CE e conformi alla normativa dell'Unione Europea.
Sono oggi operativi in Italia un numero ancora ridotto di impianti, le cui prestazioni sono però eccellenti e consentono di recuperare – in peso – almeno il 65% delle terre di spazzamento che sono avviate a trattamento.
Un impianto può mediamente trattare oltre 100 t/giorno di rifiuti e recuperarne oltre il 70% in materie prime differenziate e in particolare circa il 65% di aggregati inerti (sabbia, ghiaino, ghiaietto) idonei al recupero in attività edilizie e infrastrutturali.

5.7.3.4 La filiera del riutilizzo e del riciclo dei prodotti tessili

È necessario puntare su una forte crescita della raccolta differenziata dei rifiuti tessili – uno dei flussi oggi più disperso – arrivando ad un consistente recupero, al netto dei flussi avviati a riutilizzo "pre-raccolta".
In questo scenario l'insieme dei rifiuti tessili ha tre destinazioni principali:
- riutilizzo sul mercato nazionale;
- avvio al riutilizzo sui mercati internazionali;
- riciclo industriale.

I prodotti tessili raccolti – abbigliamento e tessile domestico – richiedono una attività di selezione sia per la destinazione a riutilizzo che per il riciclo.
Il flusso di abiti usati è infatti sottoposto a:
- selezione preliminare;
- avvio al mercato della frazione riutilizzabile degli indumenti usati;
- preparazione per il riciclo della frazione non riutilizzabile degli abiti usati e degli stracci; riciclo industriale.

In conseguenza, gli impianti di selezione degli indumenti usati prevedono:

- una prima selezione, che consiste nell'apertura dei sacchetti e nella prima cernita in varie categorie. Qui si separano gli indumenti che si avviano a riutilizzo da quelli che vengono avviati a riciclaggio. Lo scarto quasi non esiste, se si eccettua il materiale difforme e la plastica/carta delle buste impiegate dai privati per il conferimento;
- segue una seconda selezione, che separa per qualità e categorie gli indumenti (Soex, il più grande operatore europeo, fornisce fino 400 diversi gradi di prodotto). Questa fase di selezione, pressoché totalmente manuale, richiede manodopera esperta ed è finalizzata a estrarre la frazione di maggior valore (la cosiddetta "crema") e a creare lotti omogenei di materiale;
- infine, segue l'igienizzazione del prodotto avviato a riutilizzo.

Gli impianti di selezione sono tuttora esclusivamente di tipo manuale e per la separazione dei materiali riutilizzabili ciò appare inevitabile. Innovazioni invece sono possibili per la separazione delle fibre non riutilizzabili.

Gli indumenti usati destinati al riciclo hanno essenzialmente due provenienze: scarti delle lavanderie industriali e raccolta degli indumenti usati. Il processo di lavorazione e le destinazioni sono grosso modo equivalenti, pur essendo gli scarti delle lavanderie già selezionati per tipologia di materiale. Anche in questa fase la selezione è principalmente di tipo manuale. L'applicazione di tecnologie di selezione delle materie plastiche, basate su sensori ottici, alla selezione del residuo degli abiti usati e degli stracci è stata sviluppata nell'ambito di **Eco-Innovation** - **Progetto T4T**.

L'impianto progettato utilizza la tecnologia della spettroscopia NIR, a valle della selezione manuale degli abiti riutilizzabili, per la separazione delle altre frazioni. La frazione residua – non ri-utilizzabile – è sfilacciata, identificata con i sensori e separata per soffiaggio, con l'obiettivo di recuperare le fibre sintetiche distinte per polimero e le fibre naturali (cotone, lana).

Il riciclo degli indumenti usati segue due filiere:

a) produzione di "pezzame" ad uso industriale utilizzato per la pulizia e la manutenzione (stracci e strofinacci assorbenti e di lavaggio) in ambito metalmeccanico, tipografico, e per la protezione di pavimenti;
b) reimpiego delle fibre tessili come riempimenti (materassi, tappezzeria) e come isolanti acustici e termici, provenienti da processi di riciclaggio industriale, tuttora basati essenzialmente sulla triturazione e sfilacciamento delle fibre. Un esempio da seguire, la **Manifattura Maiano**, che produce al 100% da fibre riciclate, in prevalenza provenienti da scarti delle industrie tessili del distretto, ma anche da post-consumo:
    - un isolante termoacustico (Recyclefterm) per pavimenti e solai con un misto di lana (25%), poliestere (20%), polipropilene (15%), cotone (10%) e fibre miste (30%);
    - un isolante acustico anticalpestio (RecyclePav plus), con analoga composizione.

Prodotti simili, in fibre tessili riciclate miste di poliestere e di lana e cotone, sono fabbricati anche da **Diasen** (FiberTex). Un fronte promettente è anche quello della moquette. Il consumo nazionale di tappeti e moquette è stimato in circa 88 mila tonnellate annue, con una quota importante di utilizzo in ambienti collettivi (alberghi, complessi fieristici, ecc.), dove il recupero è agevolato.

L'azienda trentina **Aquafil**, ad esempio, ha introdotto un processo di riciclo industriale per la rigenerazione del polimero nylon 6, un polimero di sintesi del caprolattame. Il sistema è alimentato dagli scarti produttivi del nylon 6 (al 2012 rappresentavano il 60%

del flusso) e da rifiuti costituiti da nylon 6 come reti da pesca, parte superiore (fluff) di tappeti e moquette e tessuti rigidi (che rappresentavano il restante 40% del flusso).
I rifiuti vengono puliti e frantumati, asportando tutti i materiali estranei (organico, pietre, metalli, altri materiali plastici), e avviati all'impianto di depolimerizzazione (localizzato in Slovenia) che costituisce il cuore dell'innovazione, da cui viene recuperato il 90-95% del nylon, con una resa di processo che lo rende economicamente competitivo. Il caprolattame "econyl" è quindi avviato agli impianti di polimerizzazione (uno dei quali localizzato ad Arco, in provincia di Trento) per la sintesi del nylon 6 che è successivamente lavorato per la rigenerazione di filati idonei alla produzione di moquette o impieghi tessili.
Un processo di riciclo integrale di tappeti e moquette è stato anche implementato da **Interface**, uno dei principali produttori mondiali, con una collaborazione di produttori di macchinari italiani (Dell'orco e Villani). Il sistema, denominato ReEntry 2.0, una tecnologia particolarmente efficiente che separa il filato e il sottofondo delle quadrotte tessili usate, affinché possano essere riciclati per le nuove produzioni. Il sistema consente di riciclare sostanzialmente il 100% di tappeti e moquette.
Elemento innovativo, caratteristico sia di Aquafil che di Interface, è anche la creazione di una rete di recupero delle moquette e dei tappeti, che evita la formazione del rifiuto attraverso il tipico approccio da *reverse chain* del prodotto, che è un ritorno al produttore.

5.7.3.5 La filiera del riciclo dei materassi

Il riciclo dei materassi costituisce una delle opportunità non sfruttate per l'industria del riciclo in Italia. L'Italia è il principale produttore di materassi su scala europea. Al 2012, con oltre 13,5 milioni di pezzi, rappresenta il 28% del mercato europeo e, in termini di valore di mercato con 840 milioni di euro di venduto ne rappresenta il 20% (valori al netto dei supporti). La produzione nazionale è concentrata prevalentemente sul latex (49%), seguono le altre tipologie (28%) e i materassi a molle (20%). Il consumo interno di materassi può essere quantificato – applicando un peso medio di 20 kg a pezzo – a circa 250.000 tonnellate annue.
I materassi costituiscono una fonte consistente di materie seconde. Programmi di riciclaggio dei materassi sono in essere da circa 15 anni, originariamente sviluppati negli Stati Uniti. Attualmente esistono schemi pubblici di riciclo dei materassi, secondo l'approccio della responsabilità estesa, in tre stati degli USA (California, Rhode Island e Connecticut) e in Francia nell'ambito del programma di riciclo degli arredamenti. Impianti e programmi di riciclo sono però ampiamente diffusi anche in Canada, in altre aree degli Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Germania.
Il riciclo di materassi è una attività – se non si ricorre ad una elevata automatizzazione – a basso costo di investimento e ad elevata occupazione. I costi di investimento dell'impianto possono essere molto contenuti, non essendo normalmente necessari investimenti in macchine particolarmente elevati. I costi di gestione sono invece largamente dipendenti dal valore dei materiali recuperati e, in particolare da due fattori: incidenza delle componenti metalliche, che costituiscono la principale fonte di ricavi dalla vendita, e disponibilità di sbocchi di valore per le schiume poliuretaniche e il latex, con costi di trasporto limitati.

5.7.3.6 La filiera del recupero dei prodotti sanitari assorbenti

Come visto per i materassi, altra filiera che offre importanti opportunità è quella dei prodotti sanitari assorbenti: pannolini, pannoloni, assorbenti igienici. Il consumo di questi prodotti può essere stimato in un intervallo tra 176.000 t/a (stima CE studio Dekra 2012 su dati 2011) e circa 220.000 t/a (stima Fater su dati 2012), a cui corrisponde una produzione di rifiuto umido nell'intervallo tra 665 e 780 mila tonnellate (in funzione delle quantità consumate e del contenuto umido a rifiuto).

Le utenze suscettibili di raccolta di PSA sono grosso modo tra 1/10 e un 1/12 del totale delle utenze domestiche, considerando solo la raccolta di pannolini e pannoloni. Un'importante fonte di rifiuti sono le utenze collettive, in primo luogo nidi ed asili della prima infanzia, case di riposo e per anziani, ospedali.

L'interesse per il riciclo dei PSA deriva sia dall'impatto ambientale del post-consumo che dal valore intrinseco dei materiali di cui sono costituiti. I rifiuti di PSA costituiscono una fonte non marginale sia di cellulosa (vergine e di alta qualità) che di polipropilene e di polietilene, oltre a superassorbente (Agm).

A partire dal 2013, **Fater** – che è il principale produttore italiano e il terzo produttore europeo – sta organizzando un nuovo sistema di raccolta e recupero post-consumo su base nazionale. Fater si propone di avviare a raccolta differenziata (ad oggi già 6.000.000 di abitanti sono serviti da raccolta differenziata dei pannolini e pannoloni, ancorché diretta a smaltimento indifferenziato) e a successivo riciclo i prodotti sanitari assorbenti post-consumo.

La tecnologia di processo impiega dispositivi collaudati, innovati con alcuni componenti e con una specifica gestione di processo (coperta da brevetto). L'impianto di trattamento è un autoclave rotante con vapore ad alta pressione con un ciclo idoneo alla completa igienizzazione dei materiali. Per massimizzare il mescolamento all'interno dell'autoclave ed assicurare un completo contatto rifiuto-vapore su tutto il carico, le pareti interne della camera cilindrica sono dotate di protuberanze e all'interno della camera viene inserito del materiale solido in granuli per aumentare la turbolenza e facilitare la rottura dei sacchi.

Il modello di riciclo, già sottoposto ad un ampio test dimostrativo, si basa sulla raccolta differenziata di questo flusso, igienizzazione e separazione delle frazioni riciclabili (frazione plastica e frazione cellulosica mista a prodotto assorbente) in autoclave, produzione e riciclo come granulo di plastica mista poliolefinica e come fibra di cellulosa. I test mostrano un tasso di recupero pressoché pari al 100% delle frazioni teoricamente valorizzabili, e un tasso di impiego effettivo nel riciclo (dedotti gli scarti) pari all'84%.

Un ulteriore fondamentale miglioramento – sia sotto il profilo dell'efficienza di recupero di materia che sotto il profilo della competitività economica del processo – è la separazione della frazione Agm di superassorbente dalla fibra cellulosica. Alcuni test effettuati mostrano la fattibilità, con l'impiego di tecnologie di derivazione tessile, di una efficiente separazione delle due sostanze ottenendo un Agm di grado qualitativo compatibile con il suo reimpiego.

Due i flussi riciclabili: materiali plastici, da un lato, materiali cellulosici con prodotto assorbente, dall'altro.

La frazione plastica destinata a riciclo è costituita da poliolefine e, in particolare, da polipropilene e polietilene. Il materiale è selezionato e separato per densità, quindi frantumato ed estruso per ottenere un granulo riciclato pronto all'uso in nuove produzioni. Le caratteristiche tecniche del granulo lo collocano nella fascia alta dei granuli di poliolefine miste.

La frazione a base cellulosica (fluff da polpa di cellulosa + prodotto assorbente) è destinata ad impiego in cartiera. Per le sue caratteristiche, il flusso (miscelato con altri maceri) è pienamente compatibile con i processi di produzione di cartone, con funzione sostitutiva della cellulosa.

5.7.3.7 Sviluppare e qualificare i trattamenti biologici

L'accelerazione dell'incremento della raccolta differenziata di frazione organica e verde imporrà una crescita molto sostenuta nel trattamento biologico.
La dotazione impiantistica esistente è in parte obsoleta e inadeguata e anche se la potenzialità nominale è apparentemente molto alta (oltre 6 milioni di tonnellate), la capacità di trattamento effettiva, per produrre materiale ben stabilizzato, è molto inferiore.
L'analisi delle prestazioni attuali dei processi di compostaggio fa emergere la necessità soprattutto di migliorare la gestione del ciclo di raccolta e di compostaggio. Gli aspetti critici appaiono legati da un lato alla qualità del materiale alimentato e dall'altro alla corretta gestione dei parametri di processo.
Gli impianti di compostaggio alimentati prevalentemente da raccolte stradali del rifiuto organico presentano elevati scarti e non consentono la produzione di compost di qualità, né una efficiente gestione degli impianti di digestione anaerobica.
La qualità del materiale raccolto è talora così degradata da non essere accettata dagli impianti. La generalizzazione di raccolte domiciliari – a cui è tradizionalmente associata una migliore purezza della frazione raccolta – consente di ottenere una adeguata qualità dei materiali alimentati all'impianto.
Altrettanto critica è la conduzione del processo di compostaggio, in particolare della fase attiva del processo. Di particolare criticità, inoltre, specialmente per localizzazioni in ambienti urbanizzati, è il controllo delle emissioni odorigene, prevalentemente garantito oggi da biofiltri e/o scrubber.
Le tecnologie di compostaggio hanno conosciuto una discreta evoluzione nel corso degli ultimi anni, ma non vi sono innovazioni radicali.
Nel corso degli ultimi anni vi è stato un consistente sviluppo della digestione anaerobica da raccolta differenziata della frazione organica, anche in abbinamento ad altri flussi (quali fanghi e scarti agrozootecnici). Le tecnologie di digestione anaerobica hanno conosciuto, negli ultimi due decenni, un progressivo affinamento ed oggi sono pienamente affidabili. La digestione anaerobica è accoppiata ordinariamente al compostaggio dei fanghi digestati e genera quindi sia un recupero di biogas (per usi energetici) sia un recupero di sostanze per uso agronomico.
Gli sviluppi più interessanti nel settore della digestione anaerobica riguardano l'impiego del biogas – oggi prevalentemente destinato alla produzione di energia elettrica in motori a scoppio o microturbine – che può essere purificato per la produzione di metano impiegabile per usi automobilistici o nelle reti di distribuzione.

5.8 La responsabilizzazione dei cittadini. La Tariffa Puntuale dei rifiuti: paghi per quello che produci

Il più importante strumento di politica di gestione dei rifiuti orientato all'economia circolare – accanto alla responsabilità estesa dei produttori – è la tariffazione dei rifiuti in funzione delle quantità conferite. Esso rappresenta lo strumento di responsabilizzazione dei cittadini sia rispetto alla produzione di rifiuti che alla partecipazione al riciclo.

Nella gestione dei rifiuti l'uso di una tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti basata sulla quantità effettiva di servizio richiesto e di rifiuti conferiti responsabilizza l'utente (sia una famiglia che una impresa commerciale e industriale che utilizza il servizio di gestione dei rifiuti urbani): da un lato imputandogli i costi dei propri comportamenti di consumo (in modo peraltro analogo a quanto avviene con altri servizi, dall'acqua al trasporto pubblico); dall'altro incentivandone la partecipazione alle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi delle politiche in materia di rifiuti.

L'incentivo consiste nel legame tra l'ammontare della tariffa e l'ammontare dei rifiuti prodotti, in modo che la tariffa sia collegata al valore dell'inquinamento prodotto. In questo modo tutte le utenze sono trattate equamente, in quanto a tutte si applica il medesimo principio di distribuzione dei costi.

Questo strumento è conosciuto, in Italia, col termine di "tariffa puntuale" e, a livello internazionale, come *Pay As You Trow* (PAYT) o "*Pay by Use*".

La tariffa puntuale discende da due fondamentali principi che reggono le politiche sui rifiuti: da un lato la gerarchia comunitaria di gestione che pone al primo posto la prevenzione e quindi il riciclo, dall'altro il principio "chi inquina paga": che impone di allocare i costi ambientali in funzione della responsabilità di inquinamento.

La tariffa puntuale, in quanto basata su una misurazione specifica per singolo utente, si contrappone ai convenzionali sistemi tariffari o tributari basati su proiezioni quali la dimensione dell'abitazione o dell'unità produttiva, i componenti familiari, i coefficienti presuntivi di produzione per categoria produttiva.

Per l'Italia, i sistemi a tariffa puntuale costituiscono una variante dei sistemi tariffari istituiti originariamente con il D.Lgs. 22/1997 e regolati con DPR 158/1999. A seguito delle revisioni sulla normativa della tassazione dei rifiuti, oggi la tariffa puntuale costituisce l'unica forma ammessa di tariffa-corrispettivo in alternativa alla tassazione (Tari). Ad oggi, la tariffa puntuale ha una discreta diffusione in comuni e consorzi del Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e, recentemente, in Emilia Romagna, Toscana e più episodicamente altre regioni. Complessivamente si stima che – sulla base di rilievi non strutturati – la tariffa puntuale coinvolga in Italia circa 2 - 2,5 milioni di abitanti.

L'approccio più diffuso all'applicazione di questo principio consiste nel calcolare la tariffa rispetto alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ciascun cittadino. In tal modo il carico viene associato alla sola quantità che la normativa impone di minimizzare e al flusso di rifiuti per il quale vi è il maggior costo di trattamento e smaltimento.

Nei sistemi PAYT la metodologia di determinazione della tariffa è molto rilevante al fine di garantire efficacia ed equità. Nella maggior parte degli schemi PAYT diffusi in Europa, il costo totale del servizio di gestione dei rifiuti è coperto mediante la combinazione di una quota a tasso fisso o di tassa (che ripartisce i costi non imputabili alla raccolta, come l'igiene urbana, e garantisce la copertura completa dei costi) e di una componente variabile che è legata ad uno o più dei seguenti elementi:

- dimensione dei contenitori usati per la raccolta, (sistemi "volume based", dove chi ha a disposizione un contenitore da 120 litri paga meno di chi ha a disposizione un contenitore da 240 litri);
- numero di sacchetti conferiti per la raccolta (sistemi "*sack-based*", dove i sacchi possono essere prepagati, quindi diventano lo strumento di esazione della quota variabile);
- frequenza di svuotamento dei contenitori (sistemi "*frequency-based*" dove la tariffa è ripartita in funzione della frequenza di svuotamento effettiva, rilevata in automatico sulla base della lettura di un chip, o programmata);
- frequenza di conferimento (sistemi "*frequency based*", dove si monitora il numero di conferimenti anziché di svuotamenti e che sono applicati a contenitori centralizzati, come cassonetti o container a camera o calotta dove la camera di conferimento si apre solo dopo che l'utente con un badge o analogo dispositivo si è identificato);
- peso del materiale raccolto in un dato contenitore (sistemi "*weight-based*", nei quali il contenitore è pesato sul veicolo di raccolta);
- frequenza e volume di conferimento (sistemi "*frequency-volume based*", che risultano i più frequenti in Italia, dove la parte variabile è determinata in funzione dell'effettivo volume conferito, calcolato in base al numero di svuotamenti effettivi rilevati e della tipologia e volume del contenitore, ottenendo una sorta di approssimazione del peso conferito).

Le tecnologie per la gestione della tariffa puntuale sono ormai applicabili a tutte le tipologie di raccolta, da quella domiciliare a quella stradale o a centro di raccolta, e includono:

- l'utilizzo di sacchi dedicati che vengono acquistati o consegnati dal gestore;
- l'utilizzo di un chip transponder (RFID tag passivo, in genere a bassa frequenza) che può essere inserito in un contenitore (mastello, bidone cassonetto) o come etichetta integrata in un sacco di plastica e che viene letto automaticamente da antenne rilevatrici poste a bordo del veicolo, o manualmente con un palmare o un guanto apposito in fase di raccolta;
- l'utilizzo di contenitori stazionari, come cassonetti o campane interrate o presso containers, dotati di dispositivi che vincolano l'accesso al conferimento (cioè l'apertura di una camera nella quale conferire il rifiuto) alla registrazione e identificazione di un utente, che può essere fatta attraverso una *smart-key*, una tessera magnetica o anche una tessera sanitaria; nei contenitori stazionari di maggiore dimensione, dotati di una bilancia integrata, questo sistema può consentire di rilevare non solo il numero di conferimenti di ciascun utente, ma anche il peso di ciascun conferimento;
- l'utilizzo di sistemi di pesatura on-board sul veicolo, che può essere effettuata da celle di carico collocate tra telaio e contro-telaio (pesatura a bordo) o sul braccio del voltacontenitori.

La generalità degli studi riporta un significativo incremento dei materiali riciclabili nei sistemi PAYT. Molti studi riportano anche una riduzione del totale dei rifiuti prodotti associata ai sistemi PAYT.

Un'analisi sulla totalità dei comuni olandesi per il periodo 1997-2006, ha mostrato che gli schemi tariffari determinano una riduzione dei rifiuti statisticamente significativa. Circa il 20% della riduzione dei rifiuti residui nei comuni con sistemi PAYT può essere attribuita ad un aumento del riciclaggio.

L'efficacia dei sistemi di tariffazione puntuale dipende anche dalla progettazione del sistema di gestione dei rifiuti. Sistemi basati sulla misurazione del peso conferito o sull'associazione "frequenza-volume" (il sistema più diffuso in Italia) sono generalmente associati a prestazioni di riduzione complessiva dei rifiuti indifferenziati significativamente superiori rispetto a sistemi basati sul solo volume dei contenitori. L'efficacia del sistema è inoltre legata anche al disegno complessivo del sistema, la presenza di una efficiente raccolta differenziata e di infrastrutture per il riciclaggio.
Un fattore molto critico – soprattutto nell'esperienza italiana – è la presenza di una continuità territoriale degli schemi di tariffazione puntuale, idonea a scoraggiare fenomeni di esportazione dei rifiuti.
Anche il rapporto tra costi fissi e costi variabili costituisce una variabile critica. Un'alta componente fissa della tariffa riduce i benefici di comportamenti orientati alla prevenzione e al riciclo.
Al tempo stesso può essere necessario scoraggiare fenomeni di conferimenti abusivi introducendo meccanismi tipo gli "svuotamenti minimi obbligatori", pur evitando anche in questo caso di introdurre valori minimi talmente elevati da vanificare l'obiettivo della ripartizione in funzione degli effettivi conferimenti.
Le preoccupazioni più usuali relative alla tariffa puntuale – l'incremento dei costi di gestione, da un lato, l'aumento degli smaltimenti abusivi e della migrazione dei rifiuti, dall'altro – invece, non risultano supportate dalle esperienze. Come è stato argutamente osservato, lo smaltimento abusivo è una preoccupazione di chi non ha la tariffa puntuale.
Altrettanto infondata appare la preoccupazione sui costi legati alla gestione delle tariffa puntuale. Se progettata in maniera adeguata, su aree territoriali significative, il monitoraggio legato all'implementazione della tariffa determina costi aggiuntivi minimi, ammortizzabili su un lungo periodo; al contrario, proprio il monitoraggio legato ai sistemi PAYT (dove il sistema prevede una rilevazione delle esposizioni) consente di introdurre ottimizzazioni ed efficientamenti, sui percorsi e sulle frequenze di raccolta, che si riflettono in significative riduzioni dei costi operativi.

6. CONCLUSIONI

Il percorso sin qui descritto è un modello praticabile dal punto di vista economico e tecnologico, applicabile in un'Area Omogenea di medie dimensioni (da 100 a 150mila abitanti), che abbia la volontà di realizzare un ciclo integrato dei rifiuti organizzato su base territoriale policentrica.

I punti fondamentali che appaiono irrinunciabili sin dalla fase di ideazione e progettazione del sistema di gestione integrato sono sinteticamente riepilogabili in tre aspetti:

1. **Organizzazione di un sistema di raccolta intelligente**, che si spinga oltre l'ormai consolidato obiettivo minimo di raccolte differenziate imposto dalle legislazioni europea, nazionale e regionale (umido, carta, plastica, vetro), per puntare al recupero di tutti i rifiuti ricchi di materiali che possono vivere un secondo ciclo di vita. In questo senso è prioritaria l'adesione convinta al concetto che definisce "***i rifiuti come risorsa***", ma anche la più recente distinzione tra imballaggi ed oggetti che fa strada al recupero di tutti i materiali che non hanno completato il ciclo funzionale della loro vita (abiti usati, mobili e arredi, Raee, etc.). L'affermazione di questa nuova cultura di massa deve essere certamente sostenuta da campagne di informazione e sensibilizzazione, anche se l'elemento che appare centrale per la determinazione della una svolta definitiva è indubbiamente rappresentata dall'adozione da parte della Pubblica Amministrazione di strumenti tariffari che mettano in relazione il costo del servizio con la quantità di rifiuti prodotti (modelli PAYT – Paghi quanto getti).
2. **Rafforzamento della fase di preparazione al riciclo**, che ha bisogno di nuove tecnologie e di impianti più efficienti per ricavare il massimo dai rifiuti raccolti. A questo obiettivo cerca di rispondere la creazione del **Distretto Recupero Materia** che, per essere funzionale agli ambiziosi obiettivi, deve poter contare su un sistema impiantistico all'avanguardia, che sia in condizione di produrre il massimo recupero di materia dai rifiuti, riducendo al minimo il conferimento in discarica. Questo è possibile solo in presenza di impianti di trattamento meccanico-biologico di nuova generazione in grado di assicurare contemporaneamente:
   - una linea di trattamento per l'umido urbano, che permetta la produzione in ambiente anaerobico di biogas e ammendante a norma di legge;
   - una linea per la selezione delle raccolte differenziate in grado di valorizzare tutte le materie prime seconde provenienti dalle fasi di raccolta sul territorio.
3. **Strutturazione di una rete di Imprese, Enti di ricerca, Pubbliche Amministrazioni** che diano vita ad uno straordinario sforzo di cooperazione per lo sviluppo della filiera dell'industria manifatturiera di riciclo a cui è necessario garantire sin dalla nascita – attraverso l'attivazione di procedure di Green Procurement - un mercato di riferimento nel quale poter crescere e irrobustirsi.

Crediti

Consiglio Nazionale della Green Economy, *Stati Generali della Green Economy, 2015*

Paul Connett - Bill Sheehan, *Agenda dei Cittadini per i Rifiuti Zero*, 2001

I Quaderni di Symbola, *Wastend - Economia circolare, nuova frontiera del made in Italy*, 2015

Regione Puglia, *PRGRU – Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani*, 2013

ANCI-CONAI, *Accordo di Programma Quadro*, 2014

Accordo ANCI-RICREA - *Allegato tecnico imballaggi in acciaio*, 2014

Accordo ANCI-CIAL - *Allegato tecnico imballaggi in alluminio*, 2014

Accordo ANCI-COMIECO - *Allegato tecnico imballaggi in carta e cartone*, 2014

Accordo ANCI-RILEGNO - *Allegato tecnico imballaggi di legno*, 2014

Accordo ANCI-COREPLA - *Allegato tecnico imballaggi in plastica*, 2014

Accordo ANCI-COREVE - *Allegato tecnico imballaggi di vetro*, 2014